



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Seduta dell'11 novembre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 435 del 24.11.2016.

TESTI APPROVATI

Sedute dal 23 al 26 novembre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 448 dell'1.12.2016.

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 11 novembre 2015

2017/C 366/01 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sull'aviazione (2015/2933(RSP)) 2

2017/C 366/02 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL)) 7

Martedì 24 novembre 2015

2017/C 366/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (2014/2237(INI)) 19

2017/C 366/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla politica di coesione e le comunità emarginate (2014/2247(INI)) 31

2017/C 366/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite — come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione (2015/2104(INI)) 42

Mercoledì 25 novembre 2015

2017/C 366/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2066(INI))	51
2017/C 366/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041427 — 2015/2962(RSP))	96
2017/C 366/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI))	101
2017/C 366/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 (2015/2107(INI))	117

Giovedì 26 novembre 2015

2017/C 366/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'Afghanistan, in particolare le uccisioni avvenute nella provincia di Zabul (2015/2968(RSP))	129
2017/C 366/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla situazione politica in Cambogia (2015/2969(RSP))	132
2017/C 366/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla libertà di espressione in Bangladesh (2015/2970(RSP))	135
2017/C 366/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo anteriormente alla decima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (2015/2632(RSP))	140
2017/C 366/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale concluso tra l'UE e i suoi Stati membri e la Colombia e il Perù (2015/2656(RSP))	144
2017/C 366/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (2015/2957(RSP))	149
2017/C 366/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (2015/2977(RSP))	151
2017/C 366/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (2015/2772(RSP))	157

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 11 novembre 2015

2017/C 366/18

P8_TA(2015)0393

Soluzioni di interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²) L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM(2014)0367 — C8-0037/2014 — 2014/0185(COD))

P8_TC1-COD(2014)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico 159

Martedì 24 novembre 2015

2017/C 366/19

P8_TA(2015)0396

Abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia (COM(2014)0713 — C8-0277/2014 — 2014/0337(COD))

P8_TC1-COD(2014)0337

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen 161

2017/C 366/20

P8_TA(2015)0397

Abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2014)0714 — C8-0279/2014 — 2014/0338(COD))

P8_TC1-COD(2014)0338

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 162

2017/C 366/21	<p>P8_TA(2015)0398</p> <p>Abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2014)0715 — C8-0280/2014 — 2014/0339(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2014)0339</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 163</p>
2017/C 366/22	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (07134/2015 — C8-0323/2015 — 2015/0036(NLE)) 164</p>
2017/C 366/23	<p>P8_TA(2015)0400</p> <p>Intermediazione assicurativa ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2012)0175</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione) 165</p>
Mercoledì 25 novembre 2015	
2017/C 366/24	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, Risorse proprie e Garante europeo della protezione dei dati (13439/2015 — C8-0341/2015 — 2015/2269(BUD)) . . . 167</p>
2017/C 366/25	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati, in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0514 — C8-0308/2015 — 2015/2264(BUD)) 169</p>
2017/C 366/26	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0281 — C8-0133/2015 — 2015/2123(BUD)) 171</p>
2017/C 366/27	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14195/2015 — C8-0353/2015 — 2015/2132(BUD)) 172</p>

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Seduta dell'11 novembre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 435 del 24.11.2016.

TESTI APPROVATI

Sedute dal 23 al 26 novembre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 448 dell'1.12.2016.

TESTI APPROVATI

Mercoledì 11 novembre 2015

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0394

Futuro pacchetto sull'aviazione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sull'aviazione (2015/2933(RSP))

(2017/C 366/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 ⁽¹⁾ sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo,
- vista la direttiva 2009/12/CE, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future ⁽³⁾,
- vista la sua posizione adottata in prima lettura il 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (fusione) ⁽⁴⁾,
- vista la sua posizione adottata in prima lettura il 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sull'assegnazione, da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli ⁽⁶⁾,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 90, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218,

⁽¹⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 658.

⁽²⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 5.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0290.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0220.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0221.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0392.

Mercoledì 11 novembre 2015

- visto il pacchetto legislativo sull'aviazione che la Commissione presenterà prossimamente,
- visti l'articolo 123, paragrafo 2, e l'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento,
- A. considerando che nel 2012 il settore dei trasporti aerei in Europa garantiva direttamente 2,6 milioni di posti di lavoro e contribuiva al PIL dell'UE per più del 2,4 %;
- B. considerando che nel 2014 i passeggeri aerei nell'Unione sono stati 849,4 milioni, il che rappresenta un incremento del 4,4 % rispetto al 2013 e del 16,9 % rispetto al 2009;
- C. considerando che dal 2012 le compagnie aeree europee hanno attuato e programmato il taglio di oltre 20 000 posti di lavoro;
- D. considerando che le compagnie aeree dell'UE operano in un contesto in rapida evoluzione e sempre più competitivo, sia sul mercato interno sia sui mercati esterni;
- E. considerando che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), l'UE e gli Stati membri devono migliorare varie disposizioni giuridiche e finanziarie, ad esempio quelle relative al sistema di scambio delle emissioni interno all'UE (ETS), all'ampliamento dei diritti del passeggero, alle imposte e tasse nazionali, alla riduzione dell'inquinamento acustico negli aeroporti e alla limitazione dell'orario di esercizio;
- F. considerando che il trasporto aereo influisce sul cambiamento climatico, in quanto è responsabile di circa il 13 % delle emissioni di CO₂ del settore dei trasporti dell'UE, nonché di altre emissioni come quelle di NO_x;
- G. considerando che la Commissione intende presentare entro fine 2015 un pacchetto «aviazione» inteso a identificare le sfide cui è confrontato il settore europeo dell'aviazione e a fornire soluzioni;

Migliorare la competitività del settore dell'aviazione

1. ritiene che il pacchetto sull'aviazione dovrebbe fornire un impulso quanto mai necessario per rendere il settore europeo dell'aviazione maggiormente sostenibile e competitivo, rafforzare le compagnie aeree, gli aeroporti e l'industria aeronautica europei, garantire condizioni di parità sul mercato globale e definire una strategia a lungo termine per il settore europeo dell'aviazione;
2. invita la Commissione a tenere conto, in sede di elaborazione del pacchetto sull'aviazione, dei punti fondamentali delle posizioni in prima lettura del Parlamento europeo sul cielo unico europeo 2+ (SES2+) e sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nonché della sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione;
3. sottolinea che l'industria aeronautica fornisce un importante contributo alla crescita e all'occupazione nell'UE ed è strettamente collegata alla competitività del settore europeo dell'aviazione (ad esempio saldo positivo delle esportazioni, tecnologie più pulite per gli aeromobili europei, realizzazione del programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), cielo unico europeo (SES), catena di manutenzione), in quanto genera un volume di affari di circa 100 miliardi di euro l'anno e garantisce circa 500 000 posti di lavoro diretti; chiede pertanto l'adozione di politiche proattive intese a sostenere e sviluppare l'industria aeronautica;
4. sottolinea che l'innovazione è una condizione preliminare per un'industria europea dell'aviazione competitiva; raccomanda pertanto alla Commissione di prendere in considerazione e sostenere l'innovazione nel campo della gestione del traffico aereo (automazione del controllo del traffico aereo (ATC), rotte libere), dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR), delle soluzioni alternative in materia di carburanti, della progettazione di aeromobili e motori (maggiore efficienza e silenziosità), della sicurezza aeroportuale (soluzioni touchless, sistema di sicurezza unico (one-stop security)), della digitalizzazione e delle soluzioni multimodali (servizi di assistenza a terra computerizzati); raccomanda inoltre che essa sostenga soluzioni ambientali a livello globale, tra cui una misura mondiale orientata al mercato per ridurre le emissioni di CO₂ dell'aviazione internazionale, e promuova l'allineamento dei sistemi regionali — come il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) relativo al trasporto aereo — al fine di fonderli in un sistema mondiale, l'ecologizzazione degli scali aeroportuali e nuovi modelli commerciali (come il nuovo sistema di biglietteria aerea dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) denominato *New Distribution Capability* (NDC), l'acquisto di biglietti distinti per le diverse tratte di un viaggio (*self-connection*) o l'emissione di biglietti integrati);

Mercoledì 11 novembre 2015

5. invita la Commissione ad iniziare, nell'ambito delle sue competenze, ad eliminare gli oneri a livello UE e nazionale che gravano sulle compagnie aeree europee al fine di rafforzare la competitività del settore europeo del trasporto aereo;
6. richiama l'attenzione sulla perdita di competitività delle compagnie aeree e degli aeroporti dell'UE rispetto ai vettori aerei e agli aeroporti sovvenzionati dei paesi terzi; chiede, in tale contesto, che sia adottata una politica proattiva per garantire condizioni paritarie in materia di proprietà e incoraggia con forza gli Stati membri a migliorare le loro infrastrutture nazionali onde assicurare che le loro compagnie aeree possano competere in condizioni più favorevoli;
7. deplora il fatto che il regolamento (CE) n. 868/2004 relativo alla protezione contro le pratiche tariffarie sleali nel settore del trasporto aereo si sia rivelato inadeguato ed inefficace rispetto al suo ambito di applicazione; invita la Commissione a presentare un'analisi delle cause della sua mancata attuazione entro novembre del 2015; chiede alla Commissione di effettuare una revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 al fine di salvaguardare la concorrenza leale nelle relazioni esterne dell'UE nel campo dell'aviazione e rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, evitare più efficacemente la concorrenza sleale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni e gli aiuti di Stato concessi alle compagnie aeree da alcuni paesi terzi, che creano un effetto distorsivo sul mercato; sottolinea che l'obiettivo dovrebbe essere il miglioramento della strategia politica a livello europeo per risolvere rapidamente tale conflitto, sostanzialmente applicando una clausola trasparente in materia di «concorrenza leale»; invita la Commissione ad esaminare la nozione di «controllo effettivo» delle compagnie aeree;
8. osserva che gli aeroporti europei sono esposti a significative pressioni concorrenziali da parte sia delle compagnie aeree sia degli scali concorrenti; sollecita pertanto la Commissione a tenere conto di tali sviluppi nell'attuazione della direttiva sui diritti aeroportuali ed a offrire vantaggi a tutti i soggetti interessati e ai passeggeri;
9. chiede maggiori sforzi in seno al Consiglio ai fini dell'approvazione della proposta di regolamento sull'assegnazione delle fasce orarie, così da accrescere l'efficienza degli aeroporti e garantire un ordinato funzionamento del trasporto aereo in Europa, in un contesto in cui si prevede il raddoppio del traffico di qui al 2030;
10. sottolinea l'importanza, all'interno dell'Unione, degli aeroporti regionali e di piccole dimensioni ai fini dei collegamenti regionali; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a presentare un piano strategico a lungo termine a livello di UE per rispondere alle sfide e alle opportunità che si presentano agli aeroporti regionali dell'Unione, incluse le norme sugli aiuti di Stato per le infrastrutture dei trasporti, poiché il ruolo che essi svolgono nel garantire la coesione tra le regioni dell'UE dovrebbe essere promosso e diventare uno dei pilastri della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;

Dimensione internazionale

11. sottolinea che la negoziazione di accordi globali nel settore dell'aviazione con i principali partner commerciali dell'UE dovrebbe rappresentare un obiettivo strategico ed evidenzia che è pertanto opportuno avviare o accelerare tali negoziati; esorta la Commissione a ottenere quanto prima un mandato approfondito dagli Stati membri, dando la priorità ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, nell'ottica di garantire condizioni di parità per le compagnie aeree e gli aeroporti europei, assicurare la reciprocità e introdurre un'efficace clausola in materia di concorrenza leale; ribadisce che, ai fini dell'efficienza pratica di tali accordi globali sull'aviazione, dovrebbe esservi inserita una clausola di salvaguardia che preveda la definizione di reato e delle conseguenze giuridiche della violazione dell'accordo;
12. rileva che il settore del trasporto aereo non è disciplinato su base mondiale in quanto non rientra tra gli ambiti di competenza dell'OMC; sottolinea l'importanza di norme concordate a livello globale in seno all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) al fine di ridurre le emissioni e l'impatto climatico del trasporto aereo; prende atto dell'impegno dell'ICAO a favore dello sviluppo di un meccanismo globale basato sul mercato;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del cielo unico europeo mediante l'adozione del pacchetto SES2+, in quanto l'attuale frammentazione dello spazio aereo europeo rappresenta un onere significativo per i vettori aerei dell'UE;

Mercoledì 11 novembre 2015

14. si attende che il pacchetto sull'aviazione affronti e garantisca la piena integrazione degli aeroporti nella rete europea dei trasporti; ricorda che il pacchetto sull'aviazione deve essere coerente con la legislazione attuale e futura in materia di diritti dei passeggeri ed esorta allo stesso tempo il Consiglio a formulare la propria posizione in quanto sia i passeggeri sia i vettori aerei necessitano urgentemente di norme chiare;

Agenda sociale nel settore dell'aviazione

15. sottolinea che alcune condizioni di lavoro nel settore dell'aviazione possono avere un impatto sulla sicurezza del trasporto aereo; raccomanda l'avvio di una cooperazione tra la DG MOVE e la DG EMPL e l'inclusione, nel pacchetto sull'aviazione, di disposizioni sociali e delle necessarie garanzie, come indicato nel corso della conferenza di alto livello «Un'agenda sociale per i trasporti», organizzata il 4 giugno 2015 dalla Commissione;

16. chiede il rafforzamento e l'armonizzazione della catena della sicurezza attraendo e trattendo personale competente e altamente qualificato;

17. sottolinea che quello dell'aviazione è riconosciuto come un settore in crescita che ha attratto e fornito professionisti altamente qualificati e motivati e che, per continuare a garantire questa tendenza, è necessario mantenere le vigenti disposizioni normative dell'UE relative a condizioni, standard e pratiche in materia di occupazione e lavoro, comprese le pratiche nel campo della contrattazione collettiva;

18. raccomanda di definire con precisione la nozione di «sede di attività principale», affinché la licenza di esercizio sia concessa da uno Stato se il volume delle attività aeree effettuate sul suo territorio è sostanziale, nonché, nel contesto del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e diritto del lavoro, di allineare le definizioni di «base di servizio» contenute nel regolamento (UE) n. 83/2014 e nel regolamento (UE) n. 465/2012; sottolinea la necessità di accorciare il periodo transitorio e di chiarire la situazione degli equipaggi aventi più basi di servizio;

19. prende atto delle sfide connesse all'attuazione della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale (2008/104/CE) e raccomanda alla Commissione di analizzarne l'attuale applicazione nel settore e di decidere, su tale base, le modalità per affrontare predette sfide;

20. è preoccupato per l'aumento delle pratiche commerciali con risvolti sociali negativi, quali le «bandiere di comodo» e il ricorso a forme di lavoro atipico, come il lavoro autonomo fittizio, i sistemi «pay-to-fly» e i contratti a «zero ore», che possono avere potenziali implicazioni in termini di sicurezza; è del parere che le norme sociali debbano essere promosse in tutte le attività del settore dell'aviazione;

Assicurare un livello elevato di sicurezza nello spazio aereo dell'Unione

21. sollecita la piena attuazione del programma SESAR, che richiede una stretta collaborazione tra la Commissione, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i vettori aerei e gli aeroporti, come pure un impegno finanziario da parte degli stessi; chiede pertanto un approccio sistemico globale in tutti i settori dell'aviazione che copra tutte le fasi del volo, a partire da quella a terra, conferendo all'AESA un ruolo più forte nel quadro di SES-SESAR, all'interno di un sistema UE-AESA inteso a disciplinare la sicurezza, l'ambiente e le prestazioni; invita la Commissione a garantire il completamento del bilancio iniziale del Meccanismo per collegare l'Europa, su cui ha inciso l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

22. accoglie con favore l'intenzione di estendere le responsabilità dell'AESA e si attende pertanto che il regolamento di base modificato (regolamento (CE) n. 216/2008) assicuri l'istituzione di un sistema completo per la gestione della sicurezza e che all'AESA siano affidati gli aspetti inerenti alla sicurezza delle misure di sicurezza dell'UE, come pure del trasporto spaziale commerciale e degli aeromobili a pilotaggio remoto; invita la Commissione a conferire all'AESA lo status di autorità unica per l'aviazione in Europa, in linea con l'ampio ventaglio di responsabilità che le saranno assegnate dal legislatore;

23. invita la Commissione a mantenere una forte rappresentanza attraverso tutti gli otto seggi che rappresentano gli Stati membri dell'Unione presso il Consiglio ICAO, a rafforzare quanto prima il ruolo dell'AESA sulla scena internazionale e a garantire il suo riconoscimento ufficiale in seno all'ICAO per consentire all'Unione europea di esprimersi con una sola voce, assicurando così un livello di sicurezza più elevato per i cittadini dell'UE in tutto il mondo e tutelando nel contempo la competitività e le esportazioni del settore dell'aviazione dell'UE;

Mercoledì 11 novembre 2015

24. invita la Commissione a eliminare gli ostacoli normativi alla sorveglianza satellitare del traffico aereo, così da offrire ai cittadini dell'UE servizi salvavita, e chiede all'Unione internazionale delle telecomunicazioni di provvedere all'assegnazione della banda necessaria a tal fine, in considerazione del fatto che l'ICAO ha identificato il sistema satellitare ADS-B (sorveglianza dipendente automatica — diffusione) come la tecnologia migliore per consentire il monitoraggio dei voli, anche ai fini della gestione del traffico aereo (ATM), al di fuori delle zone più densamente popolate, nelle quali altre tecnologie di sorveglianza terrestre della gestione del traffico aereo presentano dei limiti; sottolinea che, in sede di attuazione dell'ADS-B, occorre tener conto delle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e garantire l'interoperabilità tra le tecnologie alternative onde evitare violazioni della sicurezza; pone in evidenza che tale sistema potrebbe consentire ai governi, ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) e alle compagnie aeree in Europa e nel mondo di aumentare l'efficienza e la capacità di gestione del traffico aereo, riducendo così le emissioni del settore dell'aviazione, nonché di migliorare in modo significativo la sicurezza aerea, fornendo nel contempo allo spazio aereo europeo un altro livello di sorveglianza che potrebbe rafforzare quello attuale;

25. invita la Commissione ad adottare misure volte a migliorare gli esami medici per i piloti nonché la sicurezza e le procedure di accesso alla cabina di pilotaggio, facendo seguito alla valutazione dei rischi contenuta nella relazione della task force dell'AESA;

26. caldeggia un approccio di «sicurezza basata sul rischio» per il trasporto di passeggeri e merci al posto delle attuali misure fondate sulla reazione, nonché un'impostazione equa ed equilibrata rispetto alla delicata questione della sicurezza aerea che risponda alle esigenze e alle aspettative degli Stati membri, da un lato, e limiti l'insoddisfazione dei passeggeri negli aeroporti, dall'altro, e che rafforzi altresì il servizio di sicurezza dell'aviazione (AVSEC) e il gruppo consultivo dei portatori d'interesse sulla sicurezza aerea (SAGAS); esorta pertanto la Commissione, alla luce delle esperienze positive in altre regioni, a effettuare uno studio di fattibilità sull'attuazione di un sistema di controllo preventivo e di «ingresso globale» in Europa;

27. invita le autorità di bilancio a garantire che l'AESA continui a disporre di una dotazione finanziaria competitiva alla luce delle sue nuove responsabilità, in modo che le compagnie aeree e i costruttori dell'UE possano disporre di strumenti flessibili ed efficaci per competere su scala mondiale, rilevando nel contempo che il settore contribuisce al 70 % del bilancio dell'AESA;

28. osserva che diversi fascicoli legislativi in materia di aviazione sono tuttora all'esame del Consiglio e chiede pertanto alla Commissione di cercare una soluzione per sbloccare l'attuale situazione;

29. invita la Commissione a tenere conto di tutte le suddette questioni nel pacchetto legislativo sull'aviazione che dovrebbe presentare entro la fine del 2015;

o

o o

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 11 novembre 2015

P8_TA(2015)0395

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL))**

(2017/C 366/02)

Il Parlamento europeo,

- visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto («l'Atto elettorale»), allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 quale modificata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,
- visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 22, 223, paragrafo 1, e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
- visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998, sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ⁽²⁾, la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 ⁽³⁾, e la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 ⁽⁵⁾,
- vista la raccomandazione della Commissione 2013/142/UE del 12 marzo 2013 dal titolo «Rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo» ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2015 dal titolo «Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014» (COM(2015)0206),
- vista la valutazione del valore aggiunto europeo della riforma della legge elettorale dell'Unione europea ⁽⁷⁾,
- visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0462.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0323.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

⁽⁶⁾ GU L 79 del 21.3.2013, pag. 29.

⁽⁷⁾ PE 558.775 ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA\(2015\)558775_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf))

⁽⁸⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

Mercoledì 11 novembre 2015

- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 13, 21 e 31,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare gli articoli 11, 23 e 39,
 - visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0286/2015),
- A. considerando che l'articolo 223 TFUE conferisce al Parlamento europeo il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale, con l'obiettivo di elaborare una procedura uniforme che si applichi in tutta l'Unione ovvero una procedura basata su principi comuni a tutti gli Stati membri, e di darvi la sua approvazione;
- B. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità all'attività del Parlamento europeo, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;
- C. considerando che la riforma della procedura elettorale deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non dovrebbe puntare a imporre un'uniformità fine a se stessa;
- D. considerando che la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;
- E. considerando che il costante calo dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee, in particolare tra gli elettori più giovani, e lo scarso interesse degli elettori per le questioni europee costituiscono una minaccia per il futuro dell'Europa, e che sono perciò necessarie proposte che contribuiscano a rilanciare la democrazia europea;
- F. considerando che una vera armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri potrebbe promuovere meglio il diritto di tutti i cittadini dell'Unione a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione, rafforzando nel contempo la dimensione politica dell'integrazione europea;
- G. considerando che le competenze del Parlamento europeo sono andate gradualmente aumentando dopo le prime elezioni dirette nel 1979, e che il Parlamento europeo si trova ora su un piede di parità con il Consiglio in quanto col legislatore in gran parte dei settori di attività dell'Unione, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
- H. considerando che il trattato di Lisbona ha modificato il mandato dei deputati al Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione ⁽²⁾ anziché «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità» ⁽³⁾;
- I. considerando che l'unica riforma dell'Atto elettorale è avvenuta nel 2002 a seguito dell'adozione della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾, che richiede agli Stati membri di svolgere le elezioni a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale e che ha abolito il doppio mandato dei deputati al Parlamento europeo; che, inoltre, agli Stati membri è stato esplicitamente riconosciuto il diritto di costituire circoscrizioni su base nazionale e di introdurre una soglia a livello nazionale non superiore al 5 % dei suffragi espressi;

⁽¹⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2, TUE.

⁽³⁾ Articolo 189, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽⁴⁾ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

Mercoledì 11 novembre 2015

- J. considerando che non è stato ancora raggiunto un accordo globale su una procedura elettorale veramente uniforme, pur essendo gradualmente intervenuta una certa convergenza dei sistemi elettorali, tra l'altro a seguito dell'adozione di disposizioni di diritto derivato, come la direttiva 93/109/CE del Consiglio;
- K. considerando che il concetto di cittadinanza dell'Unione, formalmente introdotto nell'ordine costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, include il diritto dei cittadini dell'Unione di partecipare alle elezioni europee e alle elezioni comunali nel loro Stato membro e nello Stato di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato ⁽¹⁾; che tale diritto è stato rafforzato dalla Carta, cui il trattato di Lisbona ha conferito valore giuridico vincolante;
- L. considerando che, nonostante tali riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da normative nazionali, che le campagne elettorali rimangono a livello nazionale e che i partiti politici europei non possono espletare sufficientemente il loro mandato costituzionale e contribuire «a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE;
- M. considerando che i partiti politici europei sono nella migliore posizione per «contribuire a formare una coscienza politica europea» e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni al Parlamento, in modo da migliorare la propria visibilità ed evidenziare il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo;
- N. considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e gli standard democratici, mentre per instaurare fiducia nel sistema politico è essenziale disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche per la selezione dei candidati;
- O. considerando che i termini per finalizzare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni, il che mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;
- P. considerando che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono rendere difficile, se non impossibile, lo scambio tra Stati membri di informazioni sui votanti, che è finalizzato a impedire il doppio voto;
- Q. considerando che la creazione di una circoscrizione elettorale comune, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, rafforzerebbe grandemente la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della Commissione;
- R. considerando che le attuali norme elettorali europee consentono per le elezioni europee la fissazione di una soglia non obbligatoria pari al massimo al 5 % dei suffragi espressi e che 15 Stati membri si sono avvalsi di tale opportunità e hanno introdotto una soglia compresa tra il 3 % e il 5 %; che negli Stati membri più piccoli e negli Stati membri che hanno suddiviso il loro territorio elettorale in circoscrizioni, la soglia *de facto* è situata comunque al di sopra del 3 %, anche se non esistono soglie legali; che l'introduzione di soglie obbligatorie è riconosciuta dalla tradizione costituzionale come un mezzo legittimo per garantire che i parlamenti siano in grado di funzionare;
- S. considerando che, sebbene l'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale vieti esplicitamente la pubblicazione prematura dei risultati delle elezioni, in passato tali risultati sono stati resi noti; che l'armonizzazione dell'orario di chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri contribuirebbe sensibilmente a imprimere alle elezioni europee un carattere comune europeo e ridurrebbe la possibilità che il loro esito sia influenzato dalla comunicazione dei risultati delle elezioni in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri;

⁽¹⁾ Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.

Mercoledì 11 novembre 2015

- T. considerando che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali dovrebbero essere annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri l'ultimo giorno del periodo elettorale alle ore 21:00 CET;
- U. considerando che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea sarebbe più rispondente alla partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione, rafforzerebbe la democrazia partecipativa e contribuirebbe a creare un processo elettorale paneuropeo più coerente;
- V. considerando che il trattato di Lisbona ha stabilito un nuovo ordine costituzionale conferendo al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione europea ⁽¹⁾, anziché prevedere che esso esprima semplicemente la sua approvazione; che le elezioni europee del 2014 hanno stabilito un importante precedente al riguardo e dimostrato che la designazione degli «Spitzenkandidaten», ossia i candidati capilista, ha accresciuto l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;
- W. considerando che la designazione di capilista candidati alla carica di presidente della Commissione europea instaura un collegamento fra i suffragi espressi a livello nazionale e il contesto europeo e consente ai cittadini dell'Unione di scegliere in modo informato tra programmi politici alternativi; che la designazione dei capilista attraverso procedure aperte e trasparenti accresce la legittimità democratica e rafforza l'assunzione di responsabilità;
- X. considerando che la procedura per la designazione e la scelta dei candidati a tale posizione è una forte espressione di democrazia a livello europeo e che essa dovrebbe essere altresì parte integrante della campagna elettorale;
- Y. considerando che il termine per la designazione dei candidati da parte dei partiti politici europei dovrebbe essere codificato nell'Atto elettorale e che i capilista in lizza per la carica di presidente della Commissione dovrebbero essere candidati alle elezioni per il Parlamento europeo;
- Z. considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la perdita del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un doppio voto in due diversi Stati membri;
- AA. considerando che almeno 13 Stati membri non dispongono di norme interne adeguate volte a evitare il doppio voto nel caso degli elettori che sono cittadini di due Stati membri dell'Unione, il che rappresenta una violazione dell'articolo 9 dell'Atto elettorale;
- AB. considerando che è opportuno istituire a livello unionale un'autorità elettorale che funga da rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, poiché ciò faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee, semplificherebbe il processo e rafforzerebbe il carattere europeo di tali consultazioni; che la Commissione è pertanto invitata a esplorare le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di una siffatta autorità a livello unionale;
- AC. considerando che le diverse tradizioni costituzionali ed elettorali degli Stati membri fanno sì che l'età minima per l'elettorato passivo vari nei 28 Stati membri tra i 18 e i 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo sia compresa tra i 16 e i 18 anni; che l'armonizzazione dell'età minima per l'elettorato attivo e passivo sarebbe altamente auspicabile al fine di garantire un'effettiva uguaglianza elettorale tra i cittadini dell'Unione e consentirebbe di evitare discriminazioni relativamente all'aspetto più fondamentale della cittadinanza: il diritto di partecipare al processo democratico;
- AD. considerando che la costituzione ufficiale di partiti politici a livello di Unione e il consolidamento degli stessi contribuiscono alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà dei cittadini dell'Unione, e che ciò ha altresì agevolato la graduale convergenza dei sistemi elettorali;

⁽¹⁾ Articolo 17, paragrafo 7, TUE.

Mercoledì 11 novembre 2015

- AE. considerando che il voto per corrispondenza, elettronico e via internet potrebbe rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati;
- AF. considerando che in gran parte degli Stati membri i membri dell'esecutivo possono candidarsi alle elezioni al parlamento nazionale senza dover interrompere la propria attività istituzionale;
- AG. considerando che, nonostante i continui progressi compiuti dal 1979 in termini di equilibrio fra donne e uomini nella distribuzione dei seggi, permangono notevoli diversità a tale riguardo fra gli Stati membri, dato che in dieci di essi il genere meno rappresentato non raggiunge, in termini percentuali, il 33 %; che l'attuale composizione del Parlamento europeo, costituito solo per il 36,62 % da donne, non è all'altezza dei valori e degli obiettivi di uguaglianza di genere promossi dalla Carta;
- AH. considerando che è necessario conseguire l'uguaglianza di genere, che costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione, ma che soltanto pochissimi Stati membri hanno integrato tale principio nelle rispettive leggi elettorali nazionali; che le quote di genere nel processo decisionale politico e le liste chiuse si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;
- AI. considerando che il principio della proporzionalità digressiva, sancito nel TUE, ha contribuito notevolmente al comune senso di titolarità del progetto europeo a livello di tutti gli Stati membri;
1. decide di riformare la propria procedura elettorale in tempo utile prima delle elezioni del 2019, allo scopo di accrescere la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee e la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione, rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione e di uguaglianza elettorale, promuovere il principio della democrazia rappresentativa e la rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 10 TFUE, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento europeo, potenziare l'efficienza del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee, favorire la titolarità comune tra i cittadini di tutti gli Stati membri, rendere più equilibrata la composizione del Parlamento europeo e assicurare il maggior grado possibile di uguaglianza elettorale e partecipazione ai cittadini dell'Unione;
 2. propone che la visibilità dei partiti politici europei sia rafforzata apponendo i rispettivi nomi e loghi sulle schede elettorali e raccomanda che essi compaiano anche nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, sui manifesti e sull'altro materiale utilizzato nel corso delle campagne elettorali europee, in particolare nei documenti programmatici dei partiti nazionali, poiché tali misure renderebbero le elezioni europee più trasparenti e migliorerebbero il carattere democratico del loro svolgimento, visto che i cittadini saranno in grado di collegare chiaramente il loro voto all'impatto che esso esercita sull'influenza politica dei partiti politici europei e sulla loro capacità di formare gruppi politici all'interno del Parlamento europeo;
 3. ritiene nel contempo, alla luce dell'impegno dell'Unione per quanto attiene alla sussidiarietà, che i partiti politici regionali che partecipano alle elezioni europee dovrebbero seguire la stessa prassi e che le autorità regionali dovrebbero essere incoraggiate a utilizzare in tale contesto le lingue regionali ufficialmente riconosciute;
 4. incoraggia gli Stati membri a facilitare la partecipazione dei partiti politici europei nonché dei loro candidati di punta alle campagne elettorali, in particolare in televisione e negli altri mezzi di comunicazione;
 5. decide di fissare un termine minimo comune di dodici settimane prima della tornata elettorale per la costituzione delle liste, al fine di rafforzare l'uguaglianza elettorale concedendo a candidati ed elettori di tutta l'Unione il medesimo tempo per prepararsi e riflettere prima del voto; incoraggia gli Stati membri a riflettere su modalità atte ad assicurare una maggiore convergenza tra le norme che disciplinano le campagne elettorali relative alle elezioni europee;
 6. ritiene essenziale che i partiti politici, a tutti i livelli, adottino procedure democratiche e trasparenti per la selezione dei candidati; raccomanda che i partiti nazionali procedano a consultazioni democratiche per scegliere i loro candidati alle elezioni europee;

Mercoledì 11 novembre 2015

7. suggerisce di introdurre una soglia obbligatoria, compresa tra il 3 % e il 5 %, per l'attribuzione dei seggi negli Stati membri a circoscrizione unica e nelle circoscrizioni in cui è utilizzato il sistema di lista e che comprendono più di 26 seggi; ritiene che questa misura sia importante per salvaguardare il funzionamento del Parlamento europeo, dal momento che essa eviterà un'ulteriore frammentazione;
8. propone che, ferma restando la facoltà degli Stati membri di stabilire la/le giornata/giornate della consultazione elettorale all'interno del periodo elettorale, le elezioni si concludano in tutti gli Stati membri alle 21:00 CET della domenica delle elezioni europee, in quanto ciò garantirebbe la corretta applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale, riducendo quindi la possibilità che l'esito delle elezioni sia influenzato dalla divulgazione dei risultati elettorali in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri; è favorevole a che sia mantenuto in tutti gli Stati membri il divieto di rendere noti anticipatamente i risultati elettorali;
9. decide di fissare un termine comune per la designazione dei capilista da parte dei partiti politici europei, corrispondente a 12 settimane prima delle elezioni europee, in modo da consentire la presentazione dei rispettivi programmi elettorali, l'organizzazione di dibattiti politici tra i candidati e il lancio di campagne elettorali a livello dell'Unione; ritiene che il processo di designazione dei capilista costituisca un importante aspetto delle campagne elettorali a causa del legame implicito tra i risultati delle elezioni europee e la scelta del presidente della Commissione quale sancita nel trattato di Lisbona;
10. decide di fissare un termine comune di otto settimane per il completamento degli elenchi degli elettori e di sei settimane per lo scambio, con l'autorità nazionale unica responsabile di tali elenchi, delle informazioni concernenti sia i cittadini dell'Unione in possesso di doppia cittadinanza che i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro;
11. suggerisce di rafforzare l'integrità delle elezioni limitando la spesa per le campagne a un importo ragionevole che consenta una presentazione adeguata dei partiti politici, dei candidati e dei rispettivi programmi elettorali;
12. propone che a tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli che vivono o lavorano in un paese terzo, sia riconosciuto il diritto di esprimere il loro voto alle elezioni per il Parlamento europeo; ritiene che ciò conferirebbe finalmente a tutti i cittadini dell'Unione gli stessi diritti, alle stesse condizioni, per quanto riguarda il voto alle elezioni europee, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla cittadinanza;
13. invita tuttavia gli Stati membri a coordinare meglio i rispettivi sistemi amministrativi onde evitare che gli elettori votino due volte in due Stati membri diversi;
14. incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in uno Stato membro del quale non sono cittadini o in un paese terzo, a condizione che siano adottate le misure necessarie per evitare eventuali frodi nell'utilizzo di tali modalità di voto;
15. raccomanda agli Stati membri, come futuro passo, di esaminare modalità per armonizzare a 16 anni l'età minima degli elettori, al fine di favorire ulteriormente l'uguaglianza elettorale fra i cittadini dell'Unione;
16. chiede una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, onde adeguare le norme riguardanti i commissari che si candidano alle elezioni al Parlamento europeo, al fine di non ostacolare l'efficienza istituzionale della Commissione in periodo elettorale ed evitare nel contempo l'uso improprio di risorse istituzionali;
17. decide che al Parlamento europeo debba essere conferito il diritto di precisare il periodo elettorale per le proprie elezioni previa consultazione del Consiglio;
18. incoraggia gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati che garantiscano gli standard più elevati in materia di informazione, equità e obiettività della copertura mediatica nel corso delle campagne elettorali, in particolare per quanto riguarda le emittenti del servizio pubblico; ritiene che ciò sia essenziale per consentire ai cittadini dell'Unione di compiere una scelta informata in merito ai programmi politici in competizione; riconosce l'importanza degli strumenti di autoregolamentazione, come i codici di condotta, per il conseguimento di tale obiettivo;

Mercoledì 11 novembre 2015

19. chiede che le norme destinate a garantire una concorrenza libera e senza ostacoli tra i partiti politici siano rese più rigorose e che, in particolare, siano rafforzati il pluralismo dei media e la neutralità di tutti i livelli della pubblica amministrazione per quanto riguarda il processo elettorale;
20. sottolinea l'importanza di una maggiore presenza femminile nei processi decisionali politici e di una migliore rappresentanza delle donne alle elezioni europee; invita dunque gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad adottare ogni misura necessaria per promuovere il principio della parità di genere nell'intero processo elettorale; sottolinea a questo proposito l'importanza di liste elettorali equilibrate sotto il profilo del genere;
21. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per promuovere un'adeguata rappresentanza delle minoranze etniche, linguistiche e di altro tipo in occasione delle elezioni europee;
22. ritiene sia auspicabile istituire un'autorità elettorale europea che potrebbe essere incaricata di centralizzare le informazioni sulle elezioni del Parlamento europeo, di monitorare il loro svolgimento e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
23. decide che la carica di deputato al Parlamento europeo dovrebbe essere incompatibile anche con quella di membro di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale dotata di competenze legislative;
24. ricorda che, nonostante le raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri hanno più volte fallito nel tentativo di trovare un accordo su una data elettorale comune; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per giungere a un'intesa sulla questione;
25. sottopone al Consiglio l'allegata proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽¹⁾;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Gli emendamenti figuranti nella proposta allegata si basano su una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Esso differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: incorpora un trattino all'articolo 7, paragrafo 1 «- membro del Comitato delle regioni» proveniente dall'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio.

Mercoledì 11 novembre 2015

ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando che è opportuno dare attuazione alle disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom ⁽¹⁾ è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Il Consiglio decide all'unanimità in merito alla creazione di una circoscrizione elettorale comune in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Per le circoscrizioni, e per gli Stati membri a circoscrizione unica, in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di 26 seggi, gli Stati membri fissano una soglia per l'attribuzione dei seggi che non deve essere inferiore al 3 % né superiore al 5 % dei suffragi espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui trattasi.»;

⁽¹⁾ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1)

Mercoledì 11 novembre 2015

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Per la costituzione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 3 ter

Il termine per la costituzione e il completamento degli elenchi dei cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto è di otto settimane prima del primo giorno delle elezioni.

Articolo 3 quater

I partiti politici che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la trasparenza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni.

Articolo 3 quinquies

La lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la parità di genere.

Articolo 3 sexies

Sulle schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei partiti nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei hanno la stessa visibilità.

Gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa utilizzato. Tale materiale include un riferimento al documento programmatico del partito politico europeo cui il partito nazionale sia eventualmente affiliato.

Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono uguali a quelle che si applicano per le elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.

Articolo 3 septies

I partiti politici europei designano i propri candidati alla carica di presidente della Commissione almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»;

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono introdurre il voto elettronico e via internet per le elezioni al Parlamento europeo e, in tal caso, adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità del risultato, la segretezza del voto e la protezione dei dati.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri possono offrire ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza alle elezioni del Parlamento europeo.»;

6) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

Mercoledì 11 novembre 2015

7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Essi rappresentano tutti i cittadini dell'Unione.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.»;

8) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;
- membro della Commissione;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti;
- mediatore europeo;
- membro del Comitato economico e sociale;
- membro del Comitato delle regioni,
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso:

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.»;

9) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli che risiedono o lavorano in un paese terzo, hanno il diritto di votare alle elezioni al Parlamento europeo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'esercizio di tale diritto.

Mercoledì 11 novembre 2015

Articolo 9 ter

Ogni Stato membro designa l'autorità di contatto responsabile dello scambio dei dati concernenti gli elettori con le sue omologhe negli altri Stati membri. Detta autorità trasmette alle sue omologhe, almeno sei settimane prima del primo giorno delle elezioni e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica uniformi e sicuri, i dati relativi ai cittadini dell'Unione che hanno la cittadinanza di più di uno Stato membro e ai cittadini dell'Unione che non sono cittadini dello Stato membro in cui risiedono.

Le informazioni trasmesse includono almeno cognome e nome, età e comune di residenza del cittadino in questione, e la data del suo arrivo nello Stato membro interessato.»;

10) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

1. Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo alla data o alle date e alle ore fissate da ciascuno Stato membro. Tale data o tali date devono cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00 CET di detta domenica.

2. Gli Stati membri rendono noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi. Le prime proiezioni ufficiali dei risultati sono comunicate simultaneamente in tutti gli Stati membri alla fine del periodo elettorale di cui al paragrafo 1. Prima di tale momento è vietata la pubblicazione di proiezioni basate su sondaggi effettuati tra gli elettori.

3. Il conteggio dei voti per corrispondenza inizia in tutti gli Stati membri dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo elettorale di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Il periodo elettorale è precisato dal Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, con almeno un anno di anticipo rispetto alla fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

2. Fatto salvo l'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.».

11) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Le misure di applicazione del presente atto sono proposte dal Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, e adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione e approvazione da parte del Parlamento europeo.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In virtù dei trattati di adesione fanno altresì fede le versioni del presente atto nelle lingue bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese.»;

12) gli allegati I e II sono soppressi.

Mercoledì 11 novembre 2015

Articolo 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto at Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0401

Riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione alla povertà infantile**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (2014/2237(INI))**

(2017/C 366/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia adottata a New York il 20 novembre 1989,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006,
- visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Carta sociale europea riveduta,
- viste le direttive sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) e sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE),
- vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (2013/112/UE),
- vista la relazione della Commissione dal titolo «Employment and social developments in Europe 2012» (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2012),
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2011, dal titolo «Programma UE per i diritti dei minori» (COM(2011)0060),
- vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale»(COM(2010)0758),
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 luglio 2006, dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (COM(2006)0367),
- vista la relazione di Eurofound relativa alla terza indagine europea sulla qualità della vita, dal titolo «Qualità della vita in Europa: le ripercussioni della crisi»,
- vista la relazione di Eurofound (2013) relativa alla terza indagine europea sulla qualità della vita, dal titolo «Qualità della vita in Europa: le disuguaglianze sociali»,
- vista la sua risoluzione, del 27 novembre 2014, sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0070.

Martedì 24 novembre 2015

- vista la sua risoluzione, del 4 luglio 2013, sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sulla comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione, dell'8 marzo 2011, sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione, del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione, del 9 ottobre 2008, sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione, del 16 gennaio 2008, dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» ⁽⁸⁾,
- visto il rapporto di Save the Children (2014) dal titolo «La povertà infantile e l'esclusione sociale in Europa»,
- visto il rapporto dell'ufficio di ricerca dell'UNICEF (2014) dal titolo: «Figli della recessione: L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei paesi ricchi»,
- visto il rapporto dell'EAPN e di Eurochild (2013) dal titolo: «Verso il benessere dei bambini e dei ragazzi in Europa — quaderno sulla povertà dei minorenni nell'Unione europea»,
- visto il rapporto di valutazione di Eurochild (2014) dal titolo «The 2014 National Reform Programmes (NRP) and National Social Reports (NSR) from a child poverty and well-being perspective» (I programmi nazionali di riforma e le relazioni sociali nazionali del 2014 dal punto di vista della povertà infantile e del benessere dei minori),
- vista la relazione dell'11^a conferenza di Eurochild, tenutasi a Bucarest dal 26 al 28 novembre 2014,
- visto il rapporto del centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF (2012) dal titolo «Misurare la povertà tra i bambini e gli adolescenti: un nuovo quadro comparativo della povertà infantile in alcuni paesi a reddito medio-alto»,
- visto il rapporto scientifico conclusivo di Drivers dal titolo «Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Disuguaglianze sociali relative alla salute e allo sviluppo nella prima infanzia: un'analisi sistematica a livello europeo) (Londra, settembre 2014),
- viste le statistiche UE sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) 2013,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 30 settembre 2009, sul tema «Lavoro e povertà: verso un approccio globale indispensabile»,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0328.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0266.

⁽³⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

Martedì 24 novembre 2015

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 14 luglio 2010, sul tema «Povertà e benessere dei bambini»,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 10 dicembre 2013, sul tema «Reddito minimo europeo e indicatori di povertà»,
 - vista la relazione di sintesi intitolata «Investire nell'infanzia — spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale», a cura della rete europea di esperti indipendenti in materia di inclusione sociale ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0310/2015),
- A. considerando che occorre dare maggiore visibilità alla lotta contro la povertà infantile ai massimi livelli politici europei, affinché l'UE possa raggiungere l'obiettivo, previsto dalla strategia Europa 2020, di ridurre il numero di persone colpite dalla povertà di almeno 20 milioni entro il 2020;
- B. considerando che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, a tutti i minori dovrebbe essere garantito il diritto all'istruzione, ai servizi di assistenza sanitaria, all'alloggio, alla protezione, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, allo svago e al tempo libero, a un'alimentazione equilibrata, nonché a essere assistiti in un contesto familiare;
- C. considerando che finora la maggior parte degli Stati membri ha prestato scarsa attenzione all'uso dei Fondi strutturali dell'UE per contrastare gli allarmanti e crescenti tassi di povertà tra i minori in Europa e per promuovere la loro inclusione sociale e il loro benessere generale;
- D. considerando che le disuguaglianze sociali favoriscono notevolmente l'incremento della povertà infantile, e che in 19 Stati membri i bambini sono i più esposti al rischio di povertà;
- E. considerando che, sulla base dei dati Eurostat, i principali fattori che determinano la povertà infantile sono le strategie di redistribuzione della ricchezza, l'efficacia delle misure statali di sostegno al reddito, la fornitura di servizi di assistenza, le politiche lavorative ⁽²⁾ e la situazione lavorativa dei genitori, connessa al loro livello di istruzione, come pure la composizione del nucleo familiare in cui i minori vivono; che l'aumento dell'occupazione è una misura efficace per combattere la povertà;
- F. considerando che un quinto della popolazione totale dell'UE ha meno di 18 anni; che, nonostante gli impegni presi, più di un bambino su quattro è attualmente a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE;
- G. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato ad attuare il pacchetto di investimenti sociali e appoggia la raccomandazione della Commissione dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»; che tale raccomandazione propone un quadro strategico completo per contrastare la povertà infantile e promuovere il benessere dei minori sulla base di tre pilastri, ossia l'accesso a risorse adeguate nel quadro del Fondo sociale europeo, l'accesso a servizi inclusivi e di qualità e la partecipazione dei bambini alla società e ai processi decisionali, e riconosce i bambini quali titolari di diritti; che, tuttavia, si rammarica che l'UE non abbia adottato misure coerenti per la sua attuazione nel quadro del semestre europeo;
- H. considerando che, sebbene i figli di genitori con un'intensità di lavoro molto bassa abbiano il 56,7 % di probabilità in più di essere a rischio di povertà o di esclusione sociale, le famiglie con un'intensità di lavoro elevata continuano oggi a essere esposte al rischio di povertà infantile (in Romania, Lituania, Portogallo, Spagna, Grecia, Lettonia, Slovacchia, Polonia e Lussemburgo);

⁽¹⁾ Rete di esperti indipendenti in materia di inclusione sociale, relazione di sintesi «Investire nell'infanzia — Spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale. Uno studio sulle politiche nazionali», Bruxelles, 2014.

⁽²⁾ Save the Children, «Child Poverty and Social Exclusion in Europe» (Povertà infantile ed esclusione sociale in Europa), Bruxelles, 2014, pag. 5.

Martedì 24 novembre 2015

- I. considerando che la povertà infantile è generata dalla povertà delle famiglie e che, pertanto, le famiglie numerose e a basso reddito sono maggiormente a rischio di povertà, mentre la redistribuzione del reddito incide in modo significativo sulla riduzione dei cicli di disuguaglianza sociale; che il peggioramento delle politiche salariali e dei sistemi di protezione sociale a livello nazionale sta aggravando il rischio di povertà ed esclusione sociale, il che a sua volta contribuisce ad aumentare la povertà infantile, come testimoniato dagli Stati membri con i tassi più bassi di povertà infantile, che sono anche quelli con i minori livelli generali di povertà e disuguaglianza;
- J. considerando che, tra il 2008 e il 2012, il numero di bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale in Europa (UE-27 + Norvegia, Islanda e Svizzera) è aumentato di quasi un milione, con un incremento di mezzo milione nel solo periodo compreso tra il 2011 e il 2012 ⁽¹⁾; che, secondo i dati Eurostat, nel 2013 i bambini a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE-28 erano 26,5 milioni; che, tra il 2008 e il 2012, nell'UE-27 il rischio di povertà o di esclusione sociale è aumentato dal 26,5 % al 28 %; che nel 2013, negli Stati membri dell'UE-28, il 28 % della popolazione totale di età inferiore ai 18 anni si trovava a rischio di povertà o di esclusione sociale e che, nella grande maggioranza dei paesi, il rischio di povertà e di esclusione sociale è maggiore per i bambini che per gli adulti;
- K. considerando che le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini e che la lotta alla povertà femminile non è soltanto importante di per sé, ma è anche un fattore determinante negli sforzi volti a ridurre la povertà infantile;
- L. considerando che le disuguaglianze tra i paesi dell'UE sono in aumento; che è allarmante che la percentuale di bambini che soffrono di malnutrizione sia in crescita, il che sta portando al ritorno di malattie un tempo scomparse nell'UE (ad esempio il rachitismo); che è sintomatico che, secondo l'UNICEF ⁽²⁾, in paesi come l'Estonia, la Grecia e l'Italia, la percentuale di bambini che non possono permettersi di mangiare carne, pollo o pesce per due giorni consecutivi sia drammaticamente raddoppiata dal 2008;
- M. considerando che nelle osservazioni conclusive degli ultimi rapporti periodici su alcuni paesi, il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha espresso preoccupazione per l'aumento del tasso di povertà e/o del rischio di povertà tra i bambini a causa della crisi economica, il che incide sull'esercizio di molti dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, in particolare il diritto alla salute, all'istruzione e alla protezione sociale, e ha incoraggiato le autorità a garantire che le linee di bilancio a favore dei minori siano preservate; che la crisi economica e finanziaria ha causato un deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'emergere di un nuovo gruppo sociale, i cosiddetti «nuovi bisognosi»;
- N. considerando che un ambiente imprenditoriale favorevole stimola la crescita dell'occupazione negli Stati membri e aumenta le possibilità di occupazione dei genitori, che diventano così modelli positivi importanti, anzitutto nelle comunità colpite dalla povertà e dell'esclusione da più generazioni;
- O. considerando che le famiglie monoparentali, in particolare quelle a carico di una donna, sono più esposte al rischio di povertà o di esclusione sociale (il 49,8 % rispetto al 25,2 %), sebbene vi siano notevoli differenze tra paesi secondo i dati EU-SILC ⁽³⁾, e che tale situazione è associata alla femminilizzazione della povertà, all'eccessiva presenza femminile nell'ambito del lavoro precario e a tempo parziale non volontario, al tempo sproporzionato che le donne dedicano al lavoro non retribuito, all'interruzione delle loro carriere per occuparsi dei figli o di altri familiari e al divario retributivo tra uomini e donne;
- P. considerando che la povertà infantile può essere mitigata accrescendo le opportunità sul mercato del lavoro, in particolare per le donne, mediante un miglioramento delle strutture per l'assistenza all'infanzia;

⁽¹⁾ Save the Children, «Child Poverty and Social Exclusion in Europe» (Povertà infantile ed esclusione sociale in Europa), Bruxelles, 2014, pag. 5.

⁽²⁾ Ufficio di ricerca dell'UNICEF, «Figli della recessione: L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei paesi ricchi», Innocenti Report Card 12, Ufficio di ricerca dell'UNICEF, Firenze, 2014, pag. 2.

⁽³⁾ «La povertà infantile e l'esclusione sociale in Europa», Bruxelles, 2014, pag. 14.

Martedì 24 novembre 2015

- Q. considerando che i bambini, i loro genitori naturali o affidatari e le persone incaricate della loro custodia devono essere protetti da qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale, etnica o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o ogni altra condizione; che i bambini appartenenti a gruppi di popolazione vulnerabili sono maggiormente a rischio di emarginazione, come confermato dalle ultime relazioni della Federazione europea delle organizzazioni nazionali che si occupano dei senzatetto, che evidenziano un aumento del numero di donne, giovani e famiglie con figli (in particolare migranti) accolti nei centri per i senzatetto; che le famiglie monoreddito numerose sono maggiormente a rischio di povertà ed esclusione sociale, a causa del peggioramento delle politiche salariali e dei sistemi di protezione sociale nazionali per effetto della crisi economica e finanziaria;
- R. considerando che gli effetti della povertà e dell'esclusione sociale sui bambini possono durare tutta la vita e causare disoccupazione e povertà intergenerazionale; che il divario educativo tra i bambini provenienti da contesti socio-economici diversi è aumentato (in 11 paesi, la copertura dei servizi di istruzione e cura per la prima infanzia, rivolta ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, non supera il 15 %);
- S. considerando che l'istruzione e la cura nella prima infanzia influiscono in modo decisivo sullo sviluppo cognitivo dei bambini, poiché nei primi cinque anni di vita si sviluppano capacità essenziali, e che l'accesso a un'istruzione di qualità costituisce la base per il futuro successo in termini di istruzione, benessere, occupabilità e integrazione sociale e incide notevolmente sull'autostima, soprattutto per i bambini che provengono da contesti svantaggiati; che il divario educativo tra i bambini provenienti da contesti socioeconomici diversi è aumentato; che i genitori che lavorano e non hanno accesso a un asilo sono spesso costretti a lasciare i figli alle cure di un altro minore o a ricorrere, a pagamento, a reti di assistenza informali non certificate, mettendo a repentaglio la sicurezza e il benessere dei bambini; che l'istruzione prescolastica può essere molto importante per compensare gli svantaggi socioeconomici dei bambini a rischio di povertà, e agevola il rientro dei genitori sul mercato del lavoro ⁽¹⁾; che l'istruzione inclusiva tiene conto delle differenti necessità di tutti i discenti e risponde a tali necessità attraverso una maggiore partecipazione all'apprendimento, alla cultura e ai valori della comunità, e rappresenta quindi un valido strumento per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale infantile;
- T. considerando che gli enti locali e regionali sono in prima linea nella lotta alla povertà e allo sfruttamento dei minori e quindi hanno una responsabilità cruciale nel prevenire l'emarginazione e l'esclusione sociale, e che le autorità nazionali dovrebbero dotarli, ove necessario, di risorse sufficienti per raggiungere tali obiettivi;
- U. considerando che le spese di istruzione, in particolare per quanto riguarda i materiali scolastici e i trasporti, sono essenzialmente a carico delle famiglie nella maggioranza dei paesi; che tali spese sono uno dei numerosi fattori che contribuiscono all'abbandono scolastico; che permangono ostacoli finanziari, amministrativi e di altra natura pratica all'istruzione per i bambini appartenenti a gruppi emarginati;
- V. considerando che l'ambiente socioeconomico in cui vivono i bambini influisce sulla qualità del tempo trascorso a scuola e durante le vacanze scolastiche e che un impiego poco stimolante del tempo libero contribuisce ad aumentare le disparità tra i bambini, in particolare in relazione alla loro istruzione;
- W. considerando che, nel 2012, il tasso medio di abbandono scolastico era pari al 13 % nell'UE e a oltre il 20 % in alcuni paesi (Portogallo, Spagna e Malta) ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Pubblicazione della Commissione europea «Studio tematico sui provvedimenti politici concernenti la povertà infantile», 2008, pag. 9.

⁽²⁾ EU-SILC (2013), Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita.

Martedì 24 novembre 2015

- X. considerando che, anche nei paesi in cui il diritto alla salute è sancito dalla legge, non tutti i bambini hanno accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e alcuni hanno un accesso estremamente limitato ai servizi che non rientrano nelle cure d'emergenza, come l'assistenza di un medico di famiglia o di un dentista, soprattutto per la scarsa disponibilità di servizi pubblici; che i bambini nati in povertà sono maggiormente a rischio di soffrire di malattie croniche e di avere maggiori problemi di salute, il che non fa che perpetuare le disuguaglianze;
- Y. considerando che i problemi economici delle famiglie contribuiscono all'aumento dei problemi di salute mentale dei genitori e ai casi di disgregazione del nucleo familiare, con innegabili ripercussioni sul benessere psicologico e sociale dei bambini;
- Z. considerando che l'ambiente in cui un bambino vive, anche nel periodo prenatale, incide in modo determinante sullo sviluppo del suo sistema cognitivo e sulle sue capacità di comunicazione, linguistiche, sociali ed emotive, il che influisce successivamente sulla sua salute, il suo benessere, la sua partecipazione alla collettività e le sue capacità di apprendimento ⁽¹⁾;
- AA. considerando che tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti dagli abusi, dalla violenza e dalla negligenza e che dagli studi è emerso che le pressioni finanziarie all'interno delle famiglie, i tagli ai servizi pubblici e un aumento della povertà possono condurre a una maggiore violenza nei confronti dei bambini;
- AB. considerando che la povertà infantile è un fenomeno a più dimensioni che richiede quindi una risposta a più dimensioni; che l'occupazione è un fattore importante, ma non sempre garantisce una via d'uscita dalla povertà per le famiglie dei bambini in questione;
- AC. considerando che la povertà infantile ha un costo economico elevato per le società, soprattutto in termini di aumento della spesa per l'assistenza sociale;
- AD. considerando che le famiglie che vivono a rischio di povertà hanno maggiori probabilità di vivere in zone insalubri e insicure e che il 17 % dei bambini nell'UE-28 vive ancora in tali condizioni, con 15 paesi al di sopra della media; che il numero crescente di sfratti dovuti all'impossibilità di pagare le spese di alloggio ha spinto i bambini in condizioni abitative sempre più instabili, che a loro volta incidono negativamente sul loro sviluppo e sulle loro opportunità nella vita;
- AE. considerando che, secondo le statistiche sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) di Eurostat del 2012, la povertà energetica è una realtà che interessa tutti gli Stati membri; che una delle conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia è che molti bambini vivono in case senza riscaldamento, e che ciò aumenta l'incidenza delle malattie respiratorie e cardiovascolari;
- AF. considerando che le famiglie in cui i bambini o i genitori soffrono di problemi di salute sono più frequentemente a rischio di povertà, disgregazione del nucleo familiare e difficoltà nell'integrarsi sul mercato del lavoro;
- AG. considerando che la prossima agenda post-2015 relativa agli obiettivi di sviluppo sostenibile e la sua universalità rappresentano un'opportunità di incrementare gli investimenti a favore dei bambini e dei loro diritti;
- AH. considerando che i minori migranti sono sovrarappresentati nel gruppo a rischio di povertà e sono vittime di una maggiore discriminazione a causa delle barriere linguistiche, e che la situazione si aggrava ulteriormente nel caso dei minori migranti irregolari; che attualmente, con l'intensificarsi dei flussi migratori, cresce il numero dei casi in cui i figli di migranti rimangono nel loro paese d'origine, affidati alle cure di parenti o terzi, e che ciò incide negativamente sullo sviluppo dei bambini, soprattutto a livello emotivo;
- AI. considerando che, malgrado il forte accento politico posto sul problema della povertà infantile negli ultimi anni nell'UE e nonostante le dichiarazioni politiche di supporto dei capi di Stato dell'Unione, i livelli di povertà infantile non sono diminuiti in misura significativa;

⁽¹⁾ Drivers (2014), «Universal, quality early childhood programmes that are responsive to need promote better and more equal outcomes in childhood and later life» (I programmi universali e di qualità per la prima infanzia mirati alle necessità promuovono risultati migliori e più equi nell'infanzia e nel corso della vita).

Martedì 24 novembre 2015

- AJ. considerando che è necessario incrementare il sostegno finanziario per i programmi di aiuti alimentari rivolti alle famiglie svantaggiate, poiché un crescente numero di bambini ha accesso al cibo soltanto a scuola; che tali programmi sono importanti, ma non possono essere considerati una soluzione a lungo termine;
- AK. considerando che i problemi ambientali quali l'inquinamento, il traffico, i terreni contaminati e l'acqua potabile non sicura spesso colpiscono in maniera sproporzionata i minori che vivono in condizioni di povertà;
1. raccomanda agli Stati membri di impegnarsi realmente per mettere a punto politiche intese a contrastare la povertà infantile, che siano incentrate sulla correzione dei fattori di tale povertà e aumentino l'efficacia, la quantità, l'ammontare e la portata del sostegno sociale specificamente rivolto ai bambini, ma destinato anche ai genitori disoccupati e al fenomeno del lavoratore povero (come ad esempio, sussidi di disoccupazione e reddito minimo adeguato), e a promuovere leggi sul lavoro che garantiscano diritti sociali, compreso un salario minimo garantito per legge nel rispetto delle pratiche nazionali e dei contratti collettivi, in modo da offrire maggiore sicurezza alle famiglie e contrastare il lavoro precario, promuovendo nel contempo un'occupazione con adeguati diritti sociali;
 2. chiede che l'efficacia di tale sostegno sia oggetto di controllo e valutazione, al fine di adattare le politiche di lotta alla povertà, all'esclusione e all'abbandono scolastico ai requisiti di uguaglianza sociale esistenti; esorta gli Stati membri a mettere a punto e applicare processi diversificati basati su dati concreti, consoni a ciascuna fase d'intervento;
 3. raccomanda alla Commissione di elaborare insieme agli Stati membri una tabella di marcia per l'attuazione dell'approccio basato su tre pilastri, adottato nella raccomandazione «Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale», in termini di accesso alle risorse, servizi e partecipazione dei bambini; ritiene che, per far sì che l'approccio basato su tre pilastri fornisca risultati migliori, potrebbe essere utile mettere a punto indicatori precisi e specifici del livello di povertà infantile e delle zone maggiormente colpite da questo fenomeno; invita gli Stati membri a integrare efficacemente e in modo esaustivo gli aspetti pertinenti del pacchetto Investimenti sociali e della summenzionata raccomandazione della Commissione nei loro programmi nazionali di riforma e nelle loro relazioni sociali nazionali, e chiede alla Commissione di definire un sotto-obiettivo della strategia Europa 2020 concernente la riduzione della povertà infantile e dell'esclusione sociale, rendere tale obiettivo visibile ed esplicito in tutte le fasi del semestre europeo; sottolinea che la riduzione della povertà infantile mediante investimenti a favore dei minori deve essere proposta come priorità principale dell'analisi della crescita annuale 2016 e quale mezzo fondamentale per progredire verso il raggiungimento dell'obiettivo in materia di povertà; invita la Commissione ad assicurare il controllo e la rendicontazione annuali da parte degli Stati membri dell'attuazione della raccomandazione della Commissione attraverso la tabella di marcia, e a ricorrere al Fondo sociale europeo per attuare la raccomandazione della Commissione e condurre una valutazione degli effetti sulla povertà delle riforme proposte nell'ambito dei programmi nazionali di riforma;
 4. invita gli Stati membri a tenere conto, nelle loro azioni volte a contrastare la povertà infantile, anche della posizione delle donne che si occupano dei figli e di familiari con esigenze speciali e disabilità;
 5. raccomanda agli Stati membri, quando utilizzano le risorse a titolo dei fondi strutturali e d'investimento europei ed elaborano le politiche sociali, di prestare maggiore attenzione a proteggere dalla povertà le famiglie, soprattutto quelle monoparentali, con bambini con problemi di salute;
 6. ribadisce l'importanza di politiche pubbliche preventive che investano nell'elaborazione di politiche sensibili al benessere dei minori che favoriscano la formazione di individui responsabili, in grado di integrarsi nella società e nel mercato del lavoro, anziché concentrarsi esclusivamente sulle conseguenze della loro esclusione sociale e della loro povertà;
 7. ritiene che, senza trascurare la necessità di sostenere i bambini poveri, che hanno abbandonato la scuola o sono socialmente esclusi, le politiche a sostegno dei bambini e dei giovani dovrebbero essere fortemente connotate dalla prevenzione, comprese strategie a lungo termine per la lotta alle disuguaglianze sociali;

Martedì 24 novembre 2015

8. raccomanda agli Stati membri di attuare o rafforzare le prestazioni sociali universali destinate ai minori — come ad esempio la fornitura di pasti sovvenzionati o gratuiti, soprattutto ai bambini svantaggiati e poveri, al fine di garantire loro una crescita sana; invita gli Stati membri ad adottare misure attive a favore dell'occupazione, nell'ambito di strategie e politiche globali a sostegno dell'accesso dei genitori a un'occupazione di buona qualità e a un reddito adeguato, a servizi pubblici di elevata qualità (in particolare i servizi per l'infanzia, l'istruzione, la salute, gli alloggi e le attività ricreative), favorendo la convergenza tra la vita professionale e quella familiare, nonché a rafforzare la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie allo sviluppo, all'attuazione e al monitoraggio di tali politiche; sottolinea la necessità di integrare le soluzioni universali con interventi mirati a sostegno dei gruppi di bambini e adolescenti più vulnerabili ed emarginati; deplora la crescente tendenza dei governi degli Stati membri ad allontanarsi dalle politiche di sostegno universale a favore di un sostegno basato sul reddito, poiché è dimostrato che le politiche di sostegno universale offrono una migliore protezione dalla povertà infantile ⁽¹⁾;
9. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a concordare norme a livello dell'UE o a stabilire una metodologia comune per determinare quanto costi crescere un figlio e quali siano le risorse adeguate a prevenire e contrastare la povertà infantile;
10. invita la Commissione ad astenersi dal raccomandare riformulazioni e tagli ai servizi pubblici degli Stati membri, dal promuovere rapporti di lavoro flessibili e la privatizzazione dei servizi pubblici, che hanno inequivocabilmente portato all'indebolimento dei diritti sociali dei bambini;
11. chiede alla Commissione di porre l'accento sulla necessità di investire nell'istruzione pubblica e gratuita, designando metodi di insegnamento specifici per i gruppi sociali più vulnerabili, come gli immigrati o i soggetti con disabilità di vario tipo; ritiene che l'istruzione possa essere una priorità chiave nel far sì che i bambini acquisiscano le competenze che potranno permettere loro di accedere a posti di lavoro qualificati e adeguatamente remunerati, potendo quindi trovare autonomamente la via di uscita dalla povertà;
12. rammenta che per affrontare la povertà infantile occorre adottare un approccio basato sul ciclo di vita, anche spezzando il ciclo intergenerazionale del rischio di povertà, che rifletta le diverse esigenze della prima infanzia, dell'infanzia e dell'adolescenza, applicando un approccio rivolto al bambino nel suo complesso, mediante la misurazione delle privazioni che ciascun bambino subisce contemporaneamente, quantificando quindi il numero di soggetti con più privazioni, e attraverso la misurazione non solo della povertà economica, ma anche delle privazioni multidimensionali;
13. raccomanda che tutti i minori abbiano accesso a servizi di qualità in questa fase cruciale del loro sviluppo; ritiene che la salute, l'istruzione, il sostegno ai genitori e alle famiglie, l'alloggio e la protezione siano servizi fondamentali che molto spesso vengono forniti dagli enti locali e regionali;
14. esorta gli Stati membri ad adottare, attuare e a monitorare piani volti ad alleviare la povertà infantile multidimensionale, ponendo l'accento sui diritti intrinseci dei bambini e fissando obiettivi di riduzione della povertà infantile e dell'esclusione sociale, con particolare attenzione e priorità per quei minori che vivono a rischio massimo di povertà; rammenta l'importanza che gli Stati membri prevedano una spesa in termini reali almeno ai livelli pre-crisi a favore della protezione sociale, della salute, dell'istruzione e degli alloggi sociali a favore dei bambini più svantaggiati;
15. esorta gli Stati membri ad attuare piani per alleviare il senso di esclusione sociale dei bambini che presentano difficoltà di apprendimento e a predisporre moduli formativi più efficaci che agevolino i loro processi di apprendimento;
16. chiede agli Stati membri di riconoscere che la povertà infantile e l'esclusione sociale sono tra gli ostacoli principali da superare per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in relazione al tasso di occupazione, agli investimenti nella ricerca, allo sviluppo, al settore dell'energia e allo sviluppo sostenibile;

⁽¹⁾ Sulla base di una ricerca di Eurofound.

Martedì 24 novembre 2015

17. esorta gli Stati membri a porre particolare attenzione alla creazione e alla disponibilità di un adeguato ambiente extrascolastico, in cui i bambini possano trascorrere il loro tempo libero e le vacanze scolastiche in modo fruttuoso e stimolante, nonché a tenere in maggiore considerazione l'accesso all'assistenza sanitaria di base per i bambini che vivono in zone povere e in regioni remote e inaccessibili;

18. invita gli Stati membri ad evitare la ghettizzazione dei bambini che sono colpiti dalla povertà e dall'esclusione sociale, attraverso l'introduzione di standard minimi per quanto concerne gli alloggi, tenendo conto dell'interesse ottimale del minore, e la garanzia di un alloggio adeguato alle famiglie, che soddisfi le loro esigenze e ne garantisca il benessere, la riservatezza e la qualità della vita, in modo da contribuire al raggiungimento della giustizia e della coesione sociale e da contrastare l'esclusione sociale e la povertà;

19. invita la Commissione e il Parlamento a cogliere l'opportunità offerta dalla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale per impiegare al meglio il Fondo sociale europeo, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale, e verificare se i bambini rappresentino una priorità nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali e di coesione, con particolare riferimento all'obbligo di smantellare gradualmente i grandi istituti residenziali (in vigore dal 2014), al fine di rafforzare il ricorso alle adozioni e agli affidi, affinché gli orfani e i bambini svantaggiati possano effettivamente crescere in una famiglia o comunque in un contesto familiare; esorta altresì la Commissione a creare indicatori per l'analisi della povertà infantile;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a considerare se sia necessario mettere a punto strategie nutrizionali, quali la diversificazione dell'alimentazione e l'arricchimento alimentare, e misure a livello di educazione alimentare, salute pubblica e sicurezza dei prodotti alimentari, fino a giungere agli integratori alimentari, a favore di gruppi particolari della popolazione, al fine di prevenire le conseguenze negative della malnutrizione o denutrizione sulla salute dei minori;

21. raccomanda che i bilanci nazionali degli Stati membri prevedano disposizioni a livello di riserve e di spesa che siano visibili, trasparenti, partecipative e di cui si possa rendere conto, al fine di lottare contro la povertà infantile e adempiere al dovere di tutela dei minori, anche attraverso un incremento della spesa pubblica nell'ottica di raggiungere tali obiettivi; invita gli Stati membri a utilizzare al massimo i fondi strutturali e d'investimento europei, in particolare il Fondo sociale europeo, per attuare tutti e tre i pilastri della raccomandazione «Investire nell'infanzia»;

22. raccomanda alla Commissione di elaborare orientamenti intesi a favorire la partecipazione dei bambini al processo decisionale, mettendo a punto meccanismi che promuovano e garantiscano il coinvolgimento dei minori nelle decisioni che incidono sulle loro vite e consentano loro e li incoraggino a esprimere opinioni informate, assicurando che tali opinioni siano tenute in debita considerazione e si riflettano nelle principali decisioni che li riguardano;

23. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di fissare obiettivi per la riduzione della povertà infantile e dell'esclusione sociale;

24. esorta gli Stati membri a predisporre, ove necessario, accordi di cooperazione con entità e istituzioni che promuovono l'istruzione, la cultura o lo sport e l'integrazione dei minori, e che lottano contro la povertà infantile; raccomanda, tuttavia, agli Stati membri di garantire la supervisione, la qualità, la sostenibilità e la pertinenza di tale sostegno e dei suoi effettivi risultati;

25. invita gli Stati membri ad applicare leggi specifiche per tutelare e aumentare i diritti di maternità e paternità, anche per mezzo dell'attuazione di efficaci strumenti per la conciliazione della vita familiare e lavorativa, nonché a salvaguardare il rientro al lavoro delle donne dopo la gravidanza e la maternità, come pure a sostenere le famiglie monoparentali; sottolinea inoltre che il rafforzamento della legislazione sul congedo di paternità imprimerebbe un'importante accelerazione alla lotta contro la discriminazione di genere sul luogo di lavoro; esorta gli Stati membri a garantire che il trattamento ingiusto e la vessazione dei dipendenti non siano giustificati dai datori di lavoro in ragione della gravidanza, dell'educazione dei figli o di questioni familiari;

Martedì 24 novembre 2015

26. raccomanda agli Stati membri di sviluppare politiche sociali proattive, universali e integrate per prevenire la povertà e l'allontanamento dei minori dal loro ambiente familiare; invita gli Stati membri ad assicurare che l'istituzionalizzazione dei bambini e dei giovani sia impiegata solo come ultima istanza, in circostanze eccezionali, e a utilizzare i fondi strutturali dell'UE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici per sostenere la transizione dai servizi istituzionali a quelli basati sulla famiglia e sulla comunità;
27. raccomanda agli Stati membri di abbandonare l'assistenza istituzionale a favore di regimi di assistenza sostitutiva duratura, in grado di preparare al meglio giovani e bambini a una vita indipendente, all'apprendimento continuo o a un lavoro;
28. raccomanda agli Stati membri di mettere a punto e attuare sistemi integrati di tutela dei minori per proteggere i bambini dalla violenza, dagli abusi, dallo sfruttamento e dalle negligenze, in modo tale da assicurare che tutti i portatori di doveri e gli attori del sistema collaborino in tutti i settori e le agenzie con responsabilità condivise, al fine di creare un ambiente protettivo e favorevole per tutti i minori;
29. esorta gli Stati membri a perseguire politiche che favoriscano la creazione e il mantenimento di posti di lavoro dignitosi e sviluppino sistemi di formazione, perfezionamento professionale e agevolazioni come il telelavoro o la flessibilità degli orari di lavoro, onde agevolare l'ingresso o il rientro dei genitori nel mercato del lavoro dopo una sospensione della carriera professionale;
30. invita le istituzioni e le agenzie dell'UE, le autorità degli Stati membri e altri soggetti interessati a definire ruoli e responsabilità chiari, un dialogo e procedure sistematici per i minori che necessitano di tutela in situazioni transfrontaliere;
31. raccomanda agli Stati membri di garantire ai bambini di tutte le età l'accesso a un'istruzione pubblica gratuita, inclusiva e di qualità, comprese l'istruzione e la cura della prima infanzia e l'istruzione formale e non formale, promuovendone lo sviluppo emotivo, sociale, cognitivo e fisico, nonché di stabilire adeguati rapporti insegnanti-studenti e promuovere il mix sociale nell'istruzione, onde salvaguardare la sicurezza e il benessere dei bambini, garantire che tutti i minori possano beneficiare di un'istruzione inclusiva di elevata qualità e rendere quindi massimo l'impatto dei sistemi di istruzione sulle pari opportunità, spezzando il ciclo della povertà;
32. esorta gli Stati membri ad aumentare la qualità dei servizi scolastici offerti, seguendo un approccio individuale e promuovendo la cooperazione tra insegnanti, assistenti sociali e genitori, per evitare l'abbandono scolastico di giovani e bambini;
33. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione a offrire servizi di istruzione e cura della prima infanzia accessibili e a costi contenuti, considerandoli un investimento sociale inteso ad affrontare le disuguaglianze e le sfide che gravano in particolare sui minori provenienti da famiglie svantaggiate, e a sensibilizzare i genitori in merito ai vantaggi offerti da una partecipazione attiva ai programmi di istruzione e cura della prima infanzia;
34. invita gli Stati membri a promuovere l'istruzione inclusiva, che non dovrebbe presupporre solo l'aumento del numero di insegnanti specializzati, ma anche l'inserimento dei bambini con bisogni formativi speciali in classi normali;
35. esorta gli Stati membri a garantire un accesso equo e universale agli asili nido e alle scuole materne per i bambini appartenenti a tutti i gruppi sociali;
36. invita gli Stati membri a promuovere la piena partecipazione scolastica di tutti i bambini, fornendo gratuitamente materiale scolastico di base, pasti nutrienti e il trasporto necessario ai minori che vivono in condizioni di povertà o a rischio di povertà, nonché a potenziare l'efficacia degli investimenti pubblici esistenti nel settore e contrastare in modo più incisivo la trasmissione intergenerazionale della povertà;

Martedì 24 novembre 2015

37. esorta gli Stati membri a garantire un'assistenza sanitaria universale, pubblica, gratuita e di qualità per quanto concerne la prevenzione, i programmi di immunizzazione e l'assistenza primaria, l'accesso alla diagnosi, la cura e la riabilitazione, nonché a offrire assistenza a livello logopedistico e psicologico ai bambini, garantendo alle donne il diritto alla salute sessuale e riproduttiva attraverso l'assistenza sanitaria ai neonati, l'assistenza alle gestanti e visite a domicilio nel periodo di assistenza pre- e post-natale, in particolare in caso di nascite premature, nonché l'accesso ai medici di famiglia, agli infermieri, ai dentisti, ai servizi di consulenza familiare e agli specialisti di salute mentale per tutti i bambini e le loro famiglie; invita gli Stati membri e la Commissione a integrare questi aspetti nelle strategie in materia di sanità pubblica a livello nazionale e dell'UE;

38. raccomanda agli Stati membri di fornire il sostegno necessario per garantire il diritto alla cultura, allo sport e al divertimento, l'accesso a spazi aperti e ad ambienti salutarci per tutti i bambini, garantendo soprattutto pari accesso e qualità ai bambini che vivono in condizioni di povertà o in aree remote, ai bambini con disabilità, a quelli che appartengono a minoranze nazionali o etniche, religiose, linguistiche, nonché ai bambini migranti, ai bambini che si spostano all'interno dell'UE indipendentemente dalla loro nazionalità e a quelli lasciati nei loro paesi d'origine; rammenta il diritto al gioco, quale sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

39. sottolinea la necessità di rafforzare la tutela dei minori che vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale rispetto alla violenza domestica;

40. invita gli Stati membri, in particolare quelli in cui le disuguaglianze sociali sono maggiori, a rafforzare i diritti sociali e l'accesso ai servizi e alla protezione sociale, che lo Stato deve garantire, aumentando il numero di dipendenti e di professionisti del settore della sicurezza sociale che si occupano dei bambini e delle loro famiglie, e incrementando l'assistenza medica, psicologica e sociale soprattutto a favore dei più bisognosi, in particolare i bambini, in linea con un approccio di intervento precoce;

41. raccomanda agli Stati membri di adottare meccanismi che promuovano e garantiscano la partecipazione dei minori alle decisioni che incidono sulle loro vite e di consentire loro, incoraggiandoli in tal senso, a esprimere opinioni informate, affinché esse siano tenute in debita considerazione e si riflettano nelle principali decisioni che li riguardano;

42. riconosce il ruolo della società civile, comprese le organizzazioni che difendono i diritti dei minori e quelle che lottano contro la povertà, nel garantire la coerenza delle politiche dell'UE, e invita a rafforzare il dialogo civile sulla prevenzione e il contrasto della povertà infantile negli Stati membri;

43. esorta la Commissione a rendere l'abbandono scolastico precoce e la lotta alla povertà infantile una priorità esplicita;

44. invita gli Stati membri e la Commissione a partecipare attivamente alla lotta contro la tratta di minori per qualsiasi forma di sfruttamento, compreso il lavoro, i matrimoni forzati, l'adozione illegale, le attività illecite e lo sfruttamento sessuale;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno al funzionamento delle reti europee e transnazionali che si battono contro la povertà e l'esclusione dei bambini e dei giovani; avverte che è auspicabile favorire in particolare l'integrazione delle regioni ultraperiferiche e delle regioni più svantaggiate in queste reti e istituzioni;

46. ritiene che il diritto a sistemi gratuiti e universali di istruzione, assistenza sanitaria e sicurezza sociale sia una condizione di base per contrastare la povertà, soprattutto quella infantile; invita la Commissione e gli Stati membri, tenendo conto di questo obiettivo e alla luce dell'indebolimento dei servizi pubblici, a introdurre una garanzia per i minori, affinché ogni bambino che viva in condizioni di povertà possa accedere all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a una nutrizione adeguata, nell'ambito di un piano europeo integrato di lotta alla povertà infantile, che comprenda sia la garanzia per i minori sia programmi che offrono sostegno e opportunità ai genitori affinché possano uscire dalle situazioni di esclusione sociale e inserirsi nel mercato del lavoro;

47. invita gli Stati membri a favorire, attraverso i loro comuni, i centri locali per il sostegno ai minori e alle loro famiglie, soprattutto nelle comunità e/o nelle zone più colpite dal problema della povertà infantile, affinché siano previsti non solo assistenza e/o consulenza legale, genitoriale e sostegno scolastico, ma anche, tra l'altro, istruzione e orientamento su uno stile di vita salutare e sull'uso sicuro di Internet;

Martedì 24 novembre 2015

48. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare metodi statistici che integrino indicatori multidimensionali, disaggregati per età, genere e gruppi svantaggiati particolari, nella misurazione della povertà, dell'esclusione sociale, delle disuguaglianze, della discriminazione e del benessere dei minori (reddito dei genitori, accesso a servizi pubblici di elevata qualità, partecipazione ad attività sociali e culturali, accesso a servizi adeguati di istruzione formale e informale, esposizione a rischi fisici, sicurezza, stabilità dell'ambiente familiare e livello di soddisfazione nella vita), al fine di contribuire all'elaborazione di politiche basate su elementi concreti e di considerare i limiti della misurazione della povertà relativa e il lavoro svolto dall'UNDP, dall'UNICEF, dall'OCSE e dal sottogruppo Indicatori del Comitato per la protezione sociale, andando al di là degli indicatori AROPE (a rischio di povertà e/o esclusione); invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare risposte basate su un approccio globale e ad utilizzare pienamente i dati raccolti nell'ambito di iniziative quali l'analisi MODA (Multi-Overlapping Deprivation Analysis) dell'UNICEF; sottolinea la necessità di definire indicatori aggiuntivi per migliorare la valutazione della qualità dei servizi, dei risultati e dell'accesso ai servizi, ad esempio in relazione alla situazione socioeconomica e al contesto di provenienza dei genitori (migranti o appartenenti a minoranze), al genere, alla disabilità e agli aspetti geografici;

49. invita il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni a formulare pareri sul tema «investire nell'infanzia»;

50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri.

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0402

Politica di coesione e comunità emarginate**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla politica di coesione e le comunità emarginate (2014/2247(INI))**

(2017/C 366/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 151, 153, 162 e da 174 a 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,
- vista la convenzione dell'OIL relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti,
- visti le direttive dell'UE in materia di non discriminazione, l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il protocollo n. 12 di tale Convenzione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 2011 sui diritti delle persone con disabilità,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento disposizioni comuni — RDC»),
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

⁽³⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

Martedì 24 novembre 2015

- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽³⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e dell'UE 2020 ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea ⁽¹⁰⁾,
- vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale del 23 luglio 2014 dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione»,
- vista la scheda di orientamento tematico della Commissione, del 27 febbraio 2014, sui Rom e le comunità emarginate (Obiettivo tematico 9 — Inclusione sociale povertà),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2014 dal titolo «Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom» (COM(2014)0209),

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

⁽²⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0132.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0594.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0246.

⁽⁸⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

⁽¹⁰⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 60.

Martedì 24 novembre 2015

- vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2012 dal titolo «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE» (COM(2012)0226),
 - vista la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana» (COM(2010)0715),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 12 dicembre 2010, intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri ⁽¹⁾,
 - visto il progetto di nota orientativa della Commissione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per contrastare la segregazione nel campo dell'istruzione e la segregazione spaziale («Guidance Note on the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation (Draft)») del 1° luglio 2015,
 - vista l'interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, del 24 febbraio 2015, sui finanziamenti per le comunità emarginate (E-002782/2015),
 - visto il parere del Comitato delle regioni sulle strategie di integrazione dei Rom ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0314/2015),
- A. considerando che la politica di coesione mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo le disparità sociali, compresa la riduzione e l'eliminazione della povertà e dell'esclusione, il che prevede la prevenzione della segregazione e la promozione della parità di accesso e delle pari opportunità per tutti i cittadini, incluse le comunità più emarginate nonché i gruppi e gli individui di tutte le età confrontati con la povertà e l'esclusione sociale e che non hanno un accesso all'istruzione, all'occupazione, all'alloggio e ai sistemi di assistenza sanitaria;
- B. considerando che l'obiettivo della politica di coesione, come definito nell'Atto unico europeo del 1986, è di ridurre il divario tra le varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea integra un altro aspetto della coesione facendo riferimento alla «coesione economica, sociale e territoriale»;
- C. considerando che l'obiettivo della coesione sociale richiede un ruolo europeo nelle politiche per l'inclusione delle comunità emarginate e richiede agli Stati membri di utilizzare le loro competenze in materia, mediante l'attuazione di azioni di sostegno e operando nel quadro dei programmi di cooperazione transnazionali e nazionali;
- D. considerando che le opportunità di finanziamento per le comunità emarginate sono state introdotte nel Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel 2010; che il quadro legislativo per la politica di coesione 2014-2020 offre un approccio strategico;

⁽¹⁾ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 73.

Martedì 24 novembre 2015

- E. considerando che il regolamento (UE) n. 1304/2013 stabilisce che l'FSE favorisce le persone, comprese le categorie svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale;
- F. considerando che almeno il 23,1 % del bilancio della politica di coesione sarà assegnato agli investimenti a titolo dell'FSE nel periodo di programmazione 2014-2020; che il FESR e l'FSE svolgono un ruolo specifico e importante, con almeno il 20 % dell'FSE attribuito in ciascuno Stato membro all'obiettivo specifico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà e tutte le forme di discriminazione, rappresentando così uno strumento cruciale nella promozione di una maggiore inclusione delle comunità emarginate;
- G. considerando che il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce una serie di precondizioni concernenti la non discriminazione, il genere e la disabilità che devono essere rispettate⁽¹⁾;
- H. considerando che la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale ha dimostrato che la crisi economica ha aggravato la povertà e l'esclusione sociale;
- I. considerando che la crisi economica e i tagli di bilancio e le misure di austerità risultanti hanno portato a numerosi problemi, spesso risultanti in gravi problemi di bilancio per i comuni, portando ad una mancanza di opzioni al momento di occuparsi di gruppi emarginati e di cercare di migliorare la loro inclusione e prevenire la segregazione dato che tali politiche sono principalmente, e talvolta esclusivamente, dipendenti dal finanziamento dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF);
- J. considerando che le conseguenze della crisi economica e i tagli ai servizi pubblici hanno esacerbato la situazione delle donne nelle comunità emarginate;
- K. considerando che le donne che appartengono alle comunità emarginate sono vittime di una discriminazione multipla più intensa, oltre ad avere un tasso di occupazione assai inferiore rispetto agli uomini delle stesse comunità e ad altre donne;
- L. considerando che una pluralità di attori pubblici e privati, appartenenti a diversi livelli e settori, tra i quali i rappresentanti della società civile, sono coinvolti e spesso svolgono un ruolo importante nell'attuazione delle politiche di integrazione, il che richiede un approccio coerente e ben coordinato;
- M. considerando che a livello di Unione europea attualmente non esiste una definizione di «comunità emarginata»; che la comprensione della relazione inizia con la comprensione dell'emarginazione basata su un'analisi di attributi e caratteristiche specifici dei gruppi emarginati, tenendo conto della loro situazione e delle loro esigenze specifiche, come le condizioni di vita e di lavoro, l'accesso limitato ai sistemi di istruzione e di assistenza sanitaria e all'occupazione, l'abbandono scolastico, accompagnati da un'esclusione strutturale e sistemica e che miri a garantire la loro effettiva inclusione socioeconomica;
- N. considerando che la Commissione non ha fornito alcuna definizione del concetto di comunità emarginate, lasciando agli Stati membri la responsabilità di decidere in merito a una definizione sulla base dei propri indicatori nazionali; che, tuttavia, l'emarginazione può essere accertata analizzando una serie di indicatori pertinenti quali l'esclusione sociale, l'elevata disoccupazione di lunga durata, un basso livello di istruzione, condizioni abitative (estremamente) disagiate, un elevato livello di discriminazione, un'esposizione eccessiva a rischi per la salute e/o la mancanza di accesso all'assistenza sanitaria, ovvero indicatori che interessano quella parte della popolazione considerata più vulnerabile e più bisognosa di aiuto;
- O. considerando che l'emarginazione è un fenomeno sociale per cui individui e comunità vengono esclusi socialmente vedendosi impedire sistematicamente la partecipazione ai processi sociali e politici che sono essenziali alla loro

⁽¹⁾ Parte II dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Martedì 24 novembre 2015

integrazione sociale; che l'espressione «comunità emarginate» fa riferimento a individui e gruppi eterogenei, come le minoranze, i Rom, le persone disabili, le persone che vivono sotto la soglia di povertà o a rischio di povertà, i migranti, i rifugiati e i gruppi socialmente esclusi; che il razzismo, il patriarcato, l'omofobia, gli svantaggi economici e altri fattori discriminatori contribuiscono a creare disegualianze a più livelli e una dinamica che priva le donne di potere all'interno delle comunità emarginate;

- P. considerando che le caratteristiche che accomunano le comunità emarginate includono le comunità di luoghi come le comunità emarginate che vivono nelle zone rurali e nei quartieri svantaggiati; le comunità di interessi, come i rifugiati e i richiedenti asilo e le minoranze etniche e linguistiche; le persone con disabilità, gli anziani, i senzatetto come pure le popolazioni indigene; che queste diverse tipologie di comunità emarginate condividano difficoltà comuni e sono tutte vittime di forme multiple di stigmatizzazione e discriminazione;
- Q. considerando che l'Europa ospita molti gruppi di persone emarginate; che, tra questi gruppi, i Rom, termine compreso in modo diverso in Europa, sono la più grande minoranza etnica d'Europa e una delle comunità più emarginate;
- R. considerando che la politica di coesione dovrebbe rivolgersi alle comunità emarginate nella loro diversità, tenendo conto delle necessità specifiche; che per includere le comunità emarginate nei finanziamenti sono necessari sforzi a tutti i livelli, che implicino un approccio a lungo termine integrato e coerente, soluzioni permanenti, emancipazione, far tesoro dell'esperienza e costruzione di capacità, anche per le donne e le ragazze nelle comunità emarginate, la transizione dall'assistenza istituzionale a quella basata sulla comunità, in modo da porre fine alla segregazione e conseguire la normalizzazione;
- S. considerando che le strategie della politica di coesione dell'UE per l'emancipazione delle donne facenti parte di comunità emarginate devono tenere conto della situazione delle donne anziane, delle donne con disabilità, delle donne che forniscono assistenza e delle donne con problemi di salute mentale;
- T. considerando che i progetti artistici e culturali che promuovono gli scambi culturali, l'emancipazione dei partecipanti, lo sviluppo di abilità creative e sociali e la partecipazione attiva alla vita della comunità locale sono tra gli strumenti più efficaci per trattare l'inclusione sociale e l'integrazione;
- U. considerando che l'istruzione, sia formale che informale, è essenziale per superare l'emarginazione e la discriminazione multipla in quanto favorisce il dialogo, l'apertura e la comprensione tra le comunità e favorisce l'emancipazione delle comunità emarginate; che non bisogna dimenticare la prospettiva di genere nell'istruzione e il ruolo che questa riveste per l'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle comunità emarginate;

Principi generali

1. ricorda la necessità urgente di affrontare la questione delle comunità emarginate; sottolinea il ruolo importante della politica di coesione nel sostenere l'inclusione economica, sociale e territoriale;
2. ricorda che le comunità emarginate sono state introdotte come argomento al centro delle misure della politica di coesione a causa della crescente preoccupazione riguardo all'esclusione sociale e dell'impegno nel combatterla, compresa la preoccupazione sulla situazione dei Rom e la richiesta di lunga data per il miglioramento delle loro condizioni di vita;
3. invita la Commissione a fornire orientamenti sulla definizione di comunità emarginate, specificando una serie di attributi e caratteristiche dei gruppi emarginati, tenendo conto della situazione, delle sfide e delle necessità specifiche di ogni potenziale gruppo bersaglio, così da promuoverne l'inclusione socioeconomica, e coinvolgendo rappresentanti di queste comunità; sottolinea che tali orientamenti rafforzerebbero ulteriormente l'efficacia della politica di coesione potenziando la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione europea;

Martedì 24 novembre 2015

4. si compiace del fatto che il quadro legislativo per la politica di coesione 2014-2020 abbia introdotto nuovi elementi che consolidano l'approccio iniziale estendendo le possibilità di finanziamento e inserendo meccanismi atti ad assicurare che il sostegno della comunità emarginate sia conforme ai valori ed obiettivi europei e tenga conto delle necessità di coinvolgere questi gruppi nell'intero processo;
5. invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sull'utilizzo di opportunità di finanziamento per le comunità emarginate; chiede che sia effettuata un'analisi che permetta di formulare conclusioni appropriate e di identificare gli ostacoli che impediscono un'ulteriore adozione o i migliori risultati possibili;
6. invita la Commissione controllare l'uso efficace del Codice europeo di condotta per quanto attiene al principio di partenariato e al coinvolgimento della società civile; sottolinea che i principi orizzontali nel regolamento recante disposizioni comuni (RDC) che incorpora diritti fondamentali quali la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne, la prevenzione della discriminazione e la promozione dello sviluppo sostenibile, devono essere applicati al momento di elaborare e attuare i programmi nell'ambito degli ESIF; ricorda che tutte le azioni degli Stati membri, finanziate nel quadro della politica di coesione, dovrebbero rispettare i principi dei diritti fondamentali e non devono mai contribuire alla segregazione in alcun modo;
7. sottolinea che le pari opportunità e la non discriminazione sono sancite nelle regole di finanziamento degli ESIF al fine di eradicare le cause sistemiche di disuguaglianza, siano esse economiche, sociali, culturali o basate sul genere nonché relative all'accesso alla cultura e all'istruzione; pone in rilievo che la comprensione e la sensibilizzazione sulla xenofobia e il razzismo sistemici dovrebbero essere un punto fondamentale al momento di analizzare le radici dell'esclusione;
8. ricorda che la parità tra uomini e donne costituisce un principio di base che si applica in senso orizzontale alla politica di coesione; deplora le forme multiple di discriminazione subite in particolare dalle donne, dai migranti e dalle persone con disabilità all'interno delle comunità emarginate;
9. sottolinea che l'attuazione della politica di coesione deve far fronte alla sfida cruciale della povertà e dell'esclusione di giovani e bambini, adulti e persone con disabilità, compresa la transizione dall'assistenza e servizi istituzionali all'assistenza e servizi garantiti dalle comunità; esorta gli Stati membri interessati ad adottare azioni e misure appropriate per sviluppare e attuare strategie a tal fine, applicando l'approccio integrato;
10. sottolinea che elaborare politiche indirizzate a particolari gruppi di destinatari secondo il principio dell'«approccio mirato esplicito, ma non esclusivo» richiede di non escludere altri gruppi che si trovino in circostanze socioeconomiche simili, evitando in tal modo di innescare reazioni di difesa; sottolinea altresì che tale principio è solo il primo passo da compiere nel riconoscere la necessità di prestare attenzione ad alcune delle comunità e delle persone maggiormente vulnerabili ed emarginate;
11. sottolinea che strutture responsabili, trasparenti e democratiche dovrebbero essere poste in atto per combattere la corruzione e l'uso fraudolento di fondi per assicurare l'inclusione delle comunità emarginate;
12. ritiene che l'accesso ai servizi pubblici sia uno degli obiettivi principali nell'affrontare l'inclusione dei gruppi emarginati; invita gli Stati membri a migliorare l'offerta di materiale informativo dedicato in materia di salute e l'elaborazione di strategie di prevenzione delle malattie come pure iniziative di comunità nelle comunità emarginate; chiede che siano create strutture specializzate in grado, per esempio sportelli di consulenza sui temi relativi all'accesso all'assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e all'istruzione; chiede che sia attuata una transizione da un approccio basato sulla domanda ad un approccio basato sul servizio di accoglienza nelle pubbliche amministrazioni;
13. chiede un maggiore coordinamento e legami più forti tra le strategie nazionali per le comunità emarginate, incluse le strategie nazionali di inclusione dei Rom, le strategie nazionali di riduzione della povertà, le strategie per l'inclusione di altre comunità emarginate o meno favorite, e le strategie per l'uguaglianza di genere con la politica di coesione;

Martedì 24 novembre 2015

14. invita gli Stati membri e la Commissione a riservare priorità ai minori nell'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali d'integrazione dei Rom, e ribadisce l'importanza di promuovere la parità di accesso ad alloggi, sanità, istruzione e condizioni di vita dignitose per i minori;

15. invita gli Stati membri e le autorità locali a incoraggiare l'utilizzo dei finanziamenti dell'FSE per sostenere i progetti per l'apprendimento informale e permanente nonché i progetti culturali, così da conseguire gli obiettivi di investire in nuove competenze per l'innovazione e di combattere la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale;

16. ricorda — tenendo presenti le crescenti disparità regionali, le sfide demografiche e la situazione cui è confrontato un crescente numero di giovani che hanno lasciato o intendono lasciare il paese d'origine — che, nel periodo di bilancio 2014-2020, sono disponibili meno fondi per il sostegno alla politica di coesione; ritiene che la politica di coesione possa ancora rappresentare un valore aggiunto all'opera già in corso negli Stati membri e che, concentrandosi sul miglioramento delle opportunità occupazionali, sulla partecipazione alla società e sugli investimenti a favore delle competenze, soprattutto nelle regioni che ne hanno più bisogno, la politica di coesione porterà, tra gli altri benefici, a una maggiore inclusione sociale e alla riduzione della povertà, fornendo agli Stati membri l'opportuna flessibilità per attuare un sostegno individualizzato in linea con le necessità locali e garantire che i finanziamenti siano utilizzati nelle zone dove la disoccupazione è maggiore e dove i finanziamenti sono più necessari;

17. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino questi principi al momento di adottare i programmi operativi; invita la Commissione a includere la sua analisi nella sua rendicontazione, anche sulle strategie nazionali di integrazione dei Rom;

18. sottolinea che i tagli di bilancio per i servizi pubblici compiuti in alcuni Stati membri durante la crisi hanno incrementato la disoccupazione, peggiorato la sicurezza sociale e provocato situazioni difficili in termini di alloggi e sanità; invita gli Stati membri a usare con maggiore efficacia il sostegno a titolo del FES, onde migliorare la qualità e la parità di accesso ai servizi pubblici per le comunità emarginate e combattere qualsiasi forma di discriminazione;

19. chiede che si tenga conto di una prospettiva basata sui diritti umani nella definizione delle azioni sostenute dai fondi di coesione e sottolinea che i diritti culturali, economici e sociali dovrebbero essere integrati nelle politiche mirate a riconoscere le donne delle comunità emarginate come cittadine attive a pieno titolo e chiede che il razzismo, sia esso aperto o invisibile, sia affrontato in modo esplicito in ciascuna delle azioni e delle politiche elaborate;

Preparazione dei programmi

20. sottolinea che il principio del partenariato deve portare al coinvolgimento a tutti i livelli e deve essere applicato dagli Stati membri su base obbligatoria, e non in maniera meramente pro forma; pone in evidenza l'importanza dell'attuazione del codice di condotta sul partenariato per garantire la parità di partecipazione e la rappresentanza dei partner, laddove occorre prestare particolare attenzione all'inclusione delle comunità emarginate, in modo che la loro situazione specifica e le potenziali sfide a cui esse devono far fronte per apportare un contributo sostanziale al partenariato possano essere prese in considerazione; è preoccupato per la scarsa conformità con la partecipazione obbligatoria di partner ai sensi dei rispettivi principi sanciti dal regolamento recante disposizioni comuni e dal codice europeo di condotta sul partenariato; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire il coinvolgimento dei partner, compresi quelli maggiormente interessati, e ad attuare un sistema di incentivi e scambio di migliori pratiche, che includa un sostegno specifico alle autorità di gestione e ai beneficiari che hanno ottenuto risultati particolarmente positivi in questo settore;

21. ritiene deplorabile che la Commissione abbia accettato accordi di partenariato che non includono in misura sufficiente comunità emarginate; chiede alla Commissione di adottare provvedimenti volti ad agevolare l'inclusione delle comunità emarginate nella preparazione, nella realizzazione e nella valutazione dei progetti quale strumento per conferire potere alle comunità interessate; suggerisce che le raccomandazioni siano presentate nel quadro del Semestre europeo quale strumento adeguato per promuovere azioni da intraprendere da parte degli Stati membri;

22. invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese formulate in materia di inclusione sociale delle comunità emarginate ed esorta la Commissione a seguire con attenzione tali raccomandazioni;

Martedì 24 novembre 2015

23. si compiace del fatto che alcuni Stati membri, compresi i destinatari delle raccomandazioni, considerino l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come un investimento prioritario nei loro programmi operativi; avverte tuttavia che tale aspetto deve essere integrato in aree strategiche quali l'istruzione e l'occupazione;

24. invita gli Stati membri a fare pieno uso dei fondi; sottolinea la necessità di porre un accento particolare su misure di finanziamento che vadano al di là di un'azione mirata nel quadro dell'obiettivo tematico per l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà e qualsiasi discriminazione, privilegiando un approccio integrato e sistematico;

25. ritiene che la governance multilivello e il coordinamento svolgano un ruolo importante; sottolinea che il coinvolgimento delle autorità locali e dei soggetti interessati locali è essenziale se si vuole raggiungere il gruppo destinatario, e che ciò richiede la massima prossimità territoriale possibile;

Attuazione dei programmi

26. segnala l'importanza di un approccio integrato; è del parere che i fondi dovrebbero essere utilizzati in modo più integrato, anche mediante programmi plurifondo, iniziative di sviluppo locale da parte delle comunità, investimenti territoriali integrati e finanziamenti incrociati di cui all'articolo 98, paragrafo 2 del RDC, e che occorra realizzare sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'UE e nazionali; invita le amministrazioni e le autorità interessate a cercare la cooperazione attiva a tutti i livelli, anche transfrontaliero;

27. constata che, attualmente, l'utilizzo dei finanziamenti incrociati è limitato, cosa che potrebbe essere dovuta alle complesse regole descritte all'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento recante disposizioni comuni; è del parere che una maggiore flessibilità delle regole relative ai finanziamenti incrociati, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, potrebbe migliorare l'efficacia dei progetti e apportare un importante valore aggiunto in termini di impatto dei progetti stessi; invita pertanto la Commissione a realizzare un'analisi dell'applicazione e del livello di utilizzo dei finanziamenti incrociati;

28. rileva che le comunità emarginate spesso vivono nelle zone meno favorevoli delle città; sottolinea l'importanza della reale implementazione di programmi di rinnovo e rigenerazione urbana per i quartieri sfavoriti, che coniughino approcci integrati e locali e partenariati, affrontino le sfide economiche, sociali e territoriali, migliorino l'ambiente urbano e pongano inoltre l'accento su una maggiore connettività, nell'ottica di migliorare l'accesso di queste comunità; ritiene che la futura agenda urbana dell'UE dovrebbe tenere adeguatamente conto delle sfide e delle necessità chiave che interessano le comunità emarginate nelle aree urbane per impedire la creazione di quartieri-ghetto e per combattere efficacemente la segregazione, la povertà e l'esclusione sociale;

29. richiama l'attenzione sulle necessità specifiche delle comunità emarginate che vivono nelle zone rurali, montagnose e isolate, comprese le sfide che riguardano la connettività, la mobilità e l'accesso ai servizi, nonché per quanto riguarda le opportunità culturali e sociali; sottolinea l'importanza di una migliore connettività delle regioni; rileva altresì che le persone che vivono in zone transfrontaliere sono spesso vittima di emarginazione a causa della loro situazione geografica e che questo aspetto dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione in sede di elaborazione della politica di coesione, soprattutto alla luce dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea;

30. sottolinea la necessità di rafforzare le capacità delle parti interessate, compresi i servizi pubblici, le amministrazioni e gli organi della società civile, così da conferire potere alle comunità, in particolare consentendo loro di partecipare maggiormente al processo di elaborazione delle politiche; chiede che l'assistenza tecnica mirata e i finanziamenti siano utilizzati anche a tal fine;

31. invita la Commissione a fornire l'assistenza tecnica necessaria per migliorare la capacità amministrativa degli organi che concorrono alla gestione dei fondi strutturali e chiede agli Stati membri di fornire consulenza e assistenza amministrativa, ad esempio organizzando azioni di formazione e fornendo aiuto e spiegazioni per la compilazione delle domande di sovvenzioni, e ciò affinché le comunità emarginate quali i rom possano ottenere con maggiore facilità le informazioni sui programmi di finanziamento europei e nazionali a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione e siano in grado di presentare le relative domande;

Martedì 24 novembre 2015

32. sottolinea che le parti sociali devono avere accesso all'assistenza tecnica onde garantire non solo il rafforzamento della loro capacità, ma anche il loro coordinamento e la loro rappresentanza nei comitati ad hoc che definiscono e attuano i programmi operativi;

33. segnala che, in partenariato con i rappresentanti delle comunità emarginate, la Commissione, una volta forniti gli orientamenti sulla definizione di comunità emarginate, dovrebbe istituire un gruppo di esperti ad hoc per la consulenza e promuovere un'adeguata formazione del personale amministrativo, nell'ottica di fornire una conoscenza specifica in merito alle problematiche delle comunità emarginate e lottare contro le pratiche discriminatorie, in vista di favorire l'inclusione mediante un dialogo costruttivo ed efficace nonché di attuare e monitorare i progetti finanziati dall'UE che riguardano le comunità emarginate in maniera integrata ed efficace, massimizzandone l'impatto;

34. ritiene essenziale includere organismi per la parità, organizzazioni femminili e donne provenienti da comunità emarginate nel processo decisionale in materia di assegnazione, utilizzo, attuazione e monitoraggio dei fondi, a tutti i livelli (da quello locale e regionale a quello degli Stati membri e dell'UE), e ritiene che il monitoraggio e la valutazione dei programmi attuati dovrebbero essere considerati un processo fondamentale per accrescere la partecipazione delle donne che vivono in comunità emarginate;

35. prende atto dell'approccio secondo cui tutte le disposizioni politiche, strategiche e operative, tra cui una sufficiente capacità amministrativa o istituzionale, devono essere in atto prima che siano effettuati investimenti; incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il rispetto di tali condizioni e a garantire che gli Stati membri interessati adottino azioni complementari, in particolare nell'ambito della promozione dell'inclusione e della lotta alla povertà e alla discriminazione;

Monitoraggio e raccomandazioni

36. fa notare che i progetti finanziati dall'UE devono avere una prospettiva a lungo termine al fine di essere efficaci e che i fondi devono sostenere gli investimenti nelle reali esigenze dei beneficiari, con meccanismi volti a garantire che siano raggiunti i gruppi destinatari e che l'esclusione e l'emarginazione siano affrontate; chiede una valutazione qualitativa e meccanismi di controllo; invita la Commissione a porre in essere meccanismi proattivi e partecipativi di monitoraggio e osservazione delle azioni intraprese dagli Stati membri nei processi di pianificazione e valutazione dei fondi utilizzati a favore delle comunità emarginate;

37. sottolinea che l'esclusione abitativa, la mancanza di fissa dimora, l'esclusione dall'istruzione e la disoccupazione sono spesso elementi chiave del fenomeno dell'emarginazione; sottolinea pertanto l'importanza di interventi integrati in materia di alloggio, istruzione e occupazione a favore delle comunità emarginate;

38. ricorda — tenendo presente che la recente crisi economica e finanziaria ha colpito duramente in particolare i gruppi emarginati a maggior rischio di perdere il lavoro in tempi di turbolenza sul mercato del lavoro — che l'istruzione e l'occupazione rappresentano il modo migliore per uscire dalla povertà e che l'integrazione delle comunità emarginate nella società e nel mercato del lavoro dovrebbe quindi costituire una priorità; osserva con preoccupazione che i membri delle comunità emarginate sono spesso esclusi dalla società, sono oggetto di discriminazione e, di conseguenza, incontrano ostacoli nell'accesso all'istruzione di elevata qualità, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, ai trasporti, alle informazioni e ai servizi in generale, il che rappresenta un problema complesso che deve essere affrontato in modo adeguato mediante l'uso complementare e un'efficace combinazione dei Fondi SIE e delle risorse nazionali; sottolinea pertanto la necessità di compiere sforzi particolari per quanto riguarda i programmi UE esistenti, quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, Erasmus+ e il programma Europa creativa, al fine di raggiungere i membri delle comunità emarginate, unitamente al monitoraggio periodico del successo della diffusione dei programmi, allo scopo di spezzare il circolo della povertà e dell'emarginazione e di potenziare le conoscenze e qualifiche professionali delle persone;

39. chiede che i fondi siano utilizzati per migliorare le condizioni di vita e facilitare l'accesso delle donne appartenenti a comunità emarginate a servizi stabili e di alta qualità, servizi quali istruzione, alloggio, assistenza sanitaria, occupazione, assistenza all'infanzia, servizi sociali, servizi di assistenza alle vittime e amministrazione della giustizia;

Martedì 24 novembre 2015

40. sottolinea che i rappresentanti delle comunità emarginate devono essere attivamente coinvolti e autorizzati a partecipare come membri a pieno titolo ai processi di monitoraggio; rileva che una notevole esperienza avrebbe potuto essere raccolta a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale; sottolinea la necessità di divulgare e mettere a frutto le migliori pratiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare tutte le migliori pratiche esistenti, anche quelle innovative che riguardano l'inclusione di gruppi e individui emarginati nella società, e ad avviare attività di rete, anche tra assistenti sociali, animatori giovanili, operatori a livello delle comunità, nonché accademici e ricercatori; sottolinea la necessità di una piattaforma di rete a livello dell'UE che agevoli lo scambio di migliori pratiche e la risoluzione comune dei problemi, e che potrebbe fungere anche da meccanismo di e-learning per lo sviluppo delle capacità;

41. invita la Commissione a tenere conto della politica di coesione e delle comunità emarginate nel suo dialogo annuale strutturato con la società civile e le organizzazioni che rappresentano i partner, garantendo al contempo che i rappresentanti delle comunità emarginate partecipino al dibattito e lo agevolino sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa;

42. rileva che la consapevolezza dell'inclusione strutturale e sistemica non è solo necessaria per la società nel suo insieme, ma risulta particolarmente importante per il lavoro dei responsabili politici e delle parti interessate a tutti i livelli amministrativi nonché degli altri enti pubblici coinvolti; invita tutte le parti interessate pubbliche e gli istituti di formazione a svolgere un'analisi approfondita delle cause della discriminazione e dell'emarginazione e a condurre azioni di sensibilizzazione sul fatto che la xenofobia e il razzismo, così come tutti i tipi di emarginazione che portano ad un'esclusione sistematica, compreso l'antiziganismo, devono essere eliminati; invita la Commissione ad applicare e a monitorare rigorosamente la legislazione dell'UE in materia di discriminazione; invita i servizi pubblici per l'impiego (SPI) a fornire servizi di elevata qualità, basati sulle esigenze e su misura;

43. sottolinea la necessità di adottare un duplice approccio nell'assistenza e nell'integrazione delle comunità emarginate, il che dovrebbe essere effettuato direttamente insieme agli interessati fornendo istruzione, comprese le strutture scolastiche, formazione, orientamento professionale e opportunità di lavoro, nonché insieme alla comunità e alle autorità locali, allo scopo di migliorare e/o cambiare la percezione pubblica attraverso un'opera di sensibilizzazione in merito alle conseguenze dei pregiudizi, migliorando i servizi pubblici e adeguando i sistemi sociali;

44. sottolinea che l'istruzione è un diritto fondamentale sancito dal trattato sull'Unione europea; pone in evidenza che garantire la parità di accesso all'istruzione di elevata qualità per tutti i membri della società è fondamentale per spezzare il circolo dell'esclusione sociale; ritiene che l'istruzione formale, non-formale e informale, caratterizzata dall'educazione alla diversità, sia propedeutica ad una reale integrazione politica, economica e sociale delle comunità emarginate; sottolinea la necessità di attuare programmi, progetti e attività di sostegno per le comunità emarginate allo scopo di fornire loro un'istruzione prescolare, per avvalorare la necessità dell'istruzione formale, offrendo al contempo opportunità di altre forme di istruzione e apprendimento permanente, specialmente per quanto riguarda le competenze professionali e le TIC, nonché di migliorare l'accesso ai media, anche nell'ottica di favorire l'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle comunità emarginate;

45. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a incoraggiare l'utilizzo del FESR per sostenere le PMI e le imprese sociali che coinvolgono le comunità emarginate e recano vantaggio a queste ultime; sottolinea la necessità di sostenere attività a favore delle comunità emarginate al fine di fornire loro assistenza e creare le condizioni per le attività imprenditoriali su micro scala, preservando così i diversi modi di fare impresa;

46. fa notare che numerosi settori subiranno un'importante trasformazione nel prossimo futuro, in parte a causa dell'impiego sempre più diffuso di strumenti e soluzioni online; sottolinea che questo metterà sotto pressione i lavoratori scarsamente o mediamente qualificati, il che avrà un impatto particolare sui membri delle comunità emarginate, in quanto attualmente sono loro che di solito trovano lavoro in questi settori; sottolinea l'importanza di una formazione e di servizi accessibili e a costi ragionevoli per tutti nel campo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle opportunità in settori come quello digitale o dell'economia verde, soprattutto per i gruppi più svantaggiati; osserva l'importanza delle microimprese e delle piccole imprese nel contribuire a sostenere l'occupazione nelle zone rurali ed esorta pertanto a porre un maggiore accento sulla necessità di garantire a queste imprese l'accesso ai finanziamenti;

Martedì 24 novembre 2015

47. sottolinea l'importanza di favorire l'emancipazione femminile all'interno delle comunità emarginate incoraggiando le donne imprenditrici e la partecipazione femminile in tali comunità;
48. sottolinea il ruolo importante dell'imprenditoria sociale, delle cooperative, delle associazioni mutualistiche e delle attività commerciali alternative nell'emancipazione delle donne di comunità emarginate; raccomanda che i fondi di coesione, specialmente il Fondo sociale europeo, sostengano gli investimenti in questo settore che presentano una forte prospettiva di genere;
49. invita la Commissione ad analizzare i limiti dell'attuale criterio di ripartizione per la determinazione del sostegno a titolo dei fondi della politica di coesione sulla base del PIL, facendo un uso migliore degli indicatori disponibili (come i dati UE-Silc di Eurostat sul reddito e sulle condizioni di vita) in grado di individuare sacche di povertà e di fragilità sociale sul territorio dell'Unione, in modo da orientare meglio il sostegno dell'UE per le comunità emarginate;
50. sottolinea che, nel dibattito politico europeo, le comunità emarginate sono spesso oggetto di strumentalizzazioni politiche tendenziose e che sarebbe necessaria una dettagliata analisi dell'esclusione strutturale sia negli accordi di partenariato, sia nei programmi operativi interessati; invita la Commissione a fornire orientamenti coerenti e chiari in materia di sviluppo, attuazione e gestione dei progetti finanziati dall'UE che riguardano le comunità emarginate, incluse analisi approfondite, esempi di migliori pratiche e raccomandazioni strategiche, per garantire che le comunità emarginate siano incluse nei fondi dell'UE anche in vista del prossimo periodo di programmazione;
51. chiede che in ogni iniziativa, programma, azione concernente l'integrazione e l'inclusione sociale finanziati dall'UE e in tutti gli accordi di finanziamento in materia siano compresi una prospettiva di genere e un'analisi intersettoriale, in modo che le esigenze specifiche delle donne di comunità emarginate possano essere meglio affrontate e che la varietà di voci e prospettive di donne in posizioni strutturali e ruoli diversi possano essere rese in maniera più adeguata; ritiene che le valutazioni dell'impatto di genere e il bilancio di genere siano utili al fine di valutare come incidono sulle donne le priorità di investimento, la ripartizione delle risorse finanziarie e le specifiche per i programmi di finanziamento; pone l'accento sull'esigenza di raccogliere sistematicamente e di analizzare periodicamente dati disaggregati per genere;
52. invita gli Stati membri a offrire un premio per la dedizione esemplare all'integrazione e all'inclusione dei gruppi emarginati nell'attuazione dei fondi dell'UE; suggerisce che tale premio per l'eccezionale lavoro svolto potrebbe essere conferito ai comuni o alle regioni degli Stati membri;
53. invita gli Stati membri a consentire e incoraggiare le attività di rete tra i comuni e le città che si occupano dell'integrazione dei gruppi emarginati; ritiene che il Patto dei sindaci sul cambiamento climatico potrebbe fungere da esempio per una siffatta rete;

o

o o

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0403

Ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite — come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione (2015/2104(INI))

(2017/C 366/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'UE e sull'ONU, in particolare la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 sulla 69a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite⁽¹⁾ e la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 su «L'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali»⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2015 sulle priorità dell'UE per la 70a Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) sulla partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite⁽³⁾, che garantisce all'Unione europea il diritto d'intervenire all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di presentare proposte ed emendamenti orali messi al voto su richiesta di uno Stato membro e di esercitare il diritto di rettifica,
- vista la dichiarazione che il presidente del Consiglio di sicurezza ha rilasciato per la prima volta in assoluto il 14 febbraio 2014 sul ruolo svolto dall'UE nel mantenere la pace e la sicurezza internazionali⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione della conferenza mondiale di Durban del 2001 contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza,
- visto lo studio pubblicato nel marzo 2015 della direzione generale per le politiche esterne del Parlamento europeo «Reforming the United Nations: State of Play, Ways Forward»,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0308/2015),

Gli obiettivi e i punti di forza globali dell'UE

- A. considerando che il futuro dell'Unione europea è connesso con la pace, la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani globali; che le sfide cui l'UE deve far fronte necessitano di soluzioni globali e che le questioni globali necessitano dell'azione europea;
- B. considerando che i principi e gli obiettivi della politica esterna dell'UE sono sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e sono strettamente collegati con quelli dell'ONU; considerando che l'articolo 21 del TUE chiede espressamente il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0259.

⁽²⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 66.

⁽³⁾ A/RES/65/276 del 3 maggio 2011 sulla partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite.

⁽⁴⁾ S/PRST/2014/4 del 14 febbraio 2014 — dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali e subregionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali

Martedì 24 novembre 2015

- C. considerando che la forza dell'UE risiede nella sua potenzialità di mobilitare risorse nell'intero ventaglio degli strumenti diplomatici, di sicurezza, di difesa, economici, relativi allo sviluppo e umanitari, nel totale rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite; considerando che l'impiego di questi strumenti sulla base di un approccio globale offre all'UE una flessibilità unica nell'affrontare efficacemente gli obiettivi di sicurezza più impegnativi;
- D. considerando che l'UE partecipa attivamente, sotto l'egida dell'ONU, alla promozione della pace, della sicurezza e del progresso, attraverso la sua politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la sua politica di sicurezza e difesa comune (PSDC);
- E. considerando che l'UE tutela i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e integrità e che essa opera per mantenere la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975, e agli obiettivi della Carta di Parigi per una nuova Europa, adottata nel 1990; considerando che l'UE è parte del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, nonché di uno degli accordi regionali previsti al capitolo VIII della Carta;
- F. considerando che l'UE favorisce il progresso economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo con gli obiettivi primari di eliminare la povertà, promuovere la pace e la stabilità a lungo termine e combattere le ineguaglianze sociali, e fornisce assistenza umanitaria alle popolazioni, ai paesi e alle regioni che sono confrontati con ogni tipo di crisi, siano esse naturali o provocate dall'uomo;
- G. considerando che l'UE è l'attore principale in diversi settori politici interconnessi: il commercio, lo sviluppo, l'aiuto umanitario, l'ambiente e i diritti umani;
- H. considerando che l'Unione europea agisce a favore della sostenibilità ambientale promuovendo misure internazionali e azioni volte a preservare e a migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- I. considerando che l'UE svolge anche un ruolo guida anche nelle politiche ambientali, in particolare nella lotta contro il cambiamento climatico, non solo grazie al fatto di essere all'avanguardia e di imporre a se stessa obiettivi ambiziosi, ma anche sostenendo immancabilmente, nei negoziati a livello globale, accordi vincolanti e azioni concrete e misurabili;
- J. considerando che l'UE rafforza il fondamento della sostenibilità sociale e del buon governo consolidando, sostenendo e promuovendo la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- K. considerando che, in conformità dei suoi trattati, l'UE promuove un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e sul buon governo a livello mondiale e si impegna per un reale multilateralismo, con le NU al centro; considerando che tale impegno fonda le sue radici nella convinzione che per rispondere in modo efficace alle crisi, sfide e minacce globali, la comunità internazionale necessita di un sistema multilaterale, basato su diritti e valori universali;
- L. considerando che l'accento principale della politica esterna dell'UE è stato posto sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione e sui partenariati con paesi, gruppi di paesi e altre organizzazioni regionali e internazionali di tutto il mondo; che particolare attenzione è stata rivolta nel corso degli ultimi decenni a obiettivi e a inquietudini geopolitici negli immediati vicini orientali e meridionali dell'UE; considerando che l'UE mantiene inoltre rapporti speciali con i paesi africani e, nelle sue azioni, dedica particolare attenzione alle sfide che si registrano in tali paesi;
- M. considerando che, in un contesto di crescente interdipendenza globale, l'UE deve rafforzare il proprio ruolo sia nelle relazioni bilaterali che nei forum multilaterali;

Martedì 24 novembre 2015

- N. considerando che l'UE partecipa e svolge un ruolo importante nei negoziati e nella mediazione internazionali, in particolare nei casi E3/EU3+3 e nei negoziati con l'Iran, nonché nel processo di pace per il Medio Oriente;
- O. considerando che, essendo il più grande blocco commerciale del mondo, l'UE svolge un forte ruolo negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali e ha messo a punto misure di politica commerciale attiva per la crescita economica, la riduzione della povertà e la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;
- P. considerando che l'UE e i suoi Stati membri costituiscono il principale contribuente finanziario del bilancio generale dell'ONU, nonché della sua assistenza umanitaria, del suo aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e delle sue operazioni di mantenimento della pace; che le politiche di sviluppo dell'UE sono particolarmente importanti a causa della loro attiva promozione della riduzione della povertà e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, rafforzando così la pace e la sicurezza; considerando che l'UE ha sottoscritto oltre 50 accordi e convenzioni multilaterali dell'ONU come unico partecipante non statale;
- Q. considerando che l'UE è tra i più impegnati difensori e promotori dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei valori culturali, della democrazia e dello Stato di diritto; che le disposizioni relative a tali principi sono incluse in tutti i suoi partenariati bilaterali e hanno una posizione centrale nella sua politica multilaterale; considerando che l'UE ha sempre sostenuto con forza la giustizia internazionale;
- R. considerando che l'UE svolge un ruolo importante nel sostegno alle operazioni delle Nazioni Unite in settori di interesse comune, in particolare nella protezione dei civili, e soprattutto di donne e minori vittime di conflitti armati;
- S. considerando che l'uguaglianza tra uomo e donna è un valore fondamentale dell'UE, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; che l'UE si è assunta la responsabilità di integrare l'uguaglianza di genere in tutte le sue attività e settori politici, tra cui le politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo;
- T. considerando che l'umanità ha valori e interessi comuni; che vi deve essere una condivisione equa dell'onere e dei benefici al momento di risolvere i problemi comuni e di promuovere gli obiettivi e i valori comuni;

Il sistema delle Nazioni Unite

- U. considerando che il sistema delle Nazioni Unite è il principale forum mondiale per migliorare la governance globale e in quanto tale rappresenta il miglior forum in cui promuovere i valori e gli interessi dell'Unione europea;
- V. considerando dopo la Seconda guerra mondiale l'obiettivo principale era di mantenere la pace e la sicurezza; che la promozione dello sviluppo economico e sociale e dei diritti umani ha un posto centrale nella Carta; che nell'agenda dell'ONU le preoccupazioni ambientali sono sorte all'inizio degli anni '70; che nel 1987 il Rapporto Brundtland «Our Common Future» definiva il concetto di sviluppo sostenibile quale uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; che alla conferenza di Rio (UNCED) nel 1992 le politiche di sviluppo e ambientali sono state fuse in una combinazione di interventi efficaci per ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo;
- W. considerando che il sistema delle Nazioni Unite copre tutti i settori della cooperazione e che il Consiglio di sicurezza, al suo interno, è il primo responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, assistito da organi sussidiari e consultivi;

Martedì 24 novembre 2015

- X. considerando che il sistema delle Nazioni Unite è costituito da 19 agenzie specializzate, fra cui la FAO, l'IFAD, l'OIL, il FMI, l'UNESCO, l'UNIDO, l'OMS e la Banca mondiale, insieme a 11 fondi e programmi, fra cui l'UNCTAD, il PNUS, il PNUA, l'UNFPA, l'UNHCR, l'UNICEF, l'UN-Women e il PAM⁽¹⁾, nonché 9 commissioni funzionali, 5 commissioni regionali e una serie di altri organismi dello stesso tipo; che organizzazioni come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sono anch'esse legate al sistema delle Nazioni Unite;
- Y. considerando che la maggior parte delle agenzie, fondi, programmi, commissioni e comitati di cui sopra lavorano sotto l'egida del Consiglio economico e sociale e dell'Assemblea generale, cui alcuni di loro rendono conto;
- Z. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno un ruolo cruciale nella promozione dei principi e degli obiettivi dell'ONU e nel risolvere i problemi comuni dell'umanità; che, d'altro canto, l'Europa ha bisogno di partner a livello mondiale per risolvere i propri problemi in settori come la sicurezza, la protezione dell'ambiente, i diritti umani, la migrazione, la salvaguardia del diritto all'asilo e l'instabilità finanziaria;
- AA. considerando che l'Unione europea ha una responsabilità particolare nei confronti del vicinato per quanto concerne il mantenimento della pace, lo sviluppo e i diritti umani;
- AB. considerando che è essenziale che le azioni intraprese nel quadro delle Nazioni Unite rispettino il diritto internazionale; che i crimini perpetrati nell'ambito di un mandato dell'ONU sono estremamente dannosi per la credibilità dell'organizzazione e non devono godere dell'impunità;
- AC. considerando che i paesi sono divisi in aree geografiche e che questa situazione determina spesso votazioni per blocchi; che i paesi che sono membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) sono spesso essi stessi colpevoli di violazioni sistematiche dei diritti umani, il che mina l'efficacia e la credibilità dell'UNHRC nel suo complesso;
- AD. considerando che i profitti delle attività di saccheggio e contrabbando collegate ai siti e agli oggetti culturali e religiosi in Iraq e Siria da parte dell'ISIS/Da'esh vengono usati per finanziare le attività terroristiche dell'ISIS/Da'esh; considerando che l'UNESCO e la sua convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illegittima importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali hanno un ruolo chiave da svolgere nel garantire l'urgente protezione del patrimonio culturale siriano e iracheno;
- AE. considerando che l'UE e l'ONU partecipano ad una stretta collaborazione nei più delicati scenari di crisi, in particolare nel Medio Oriente e nell'Africa settentrionale; che il loro impegno deve essere ulteriormente incrementato per trovare soluzioni politiche pacifiche a tali crisi;
- AF. considerando che le discussioni e le decisioni sul rinnovo del mandato del forum sulla governance di internet (FGI) sono previste per il 2015 presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite; considerando che il Parlamento ha chiesto all'Assemblea di rinnovare il mandato al FGI e di rafforzare sia le sue risorse che il modello di governance multilaterale di internet;

L'UE nel sistema delle Nazioni Unite

1. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri condividono i valori e i principi della Carta dell'ONU come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1 del TUE e svolgono un ruolo chiave nella promozione di tali principi e degli obiettivi delle Nazioni Unite, mediante l'azione esterna dell'UE; ritiene che l'UE abbia bisogno di partner globali se vuole riuscire a raggiungere i propri obiettivi di politica estera, in particolare nell'ambito della pace e della sicurezza, del terrorismo, della criminalità organizzata, dei conflitti regionali, dei malfunzionamenti degli Stati e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

⁽¹⁾ FAO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; IFAD: Fondo internazionale di sviluppo agricolo; OIL: Organizzazione internazionale del lavoro; FMI: Fondo monetario internazionale; UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza sociale e naturale e la Cultura UNIDO: Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale OMS: Organizzazione mondiale della sanità; UNCTAD: Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo; PNUS: Programma di sviluppo delle Nazioni Unite; PNUA: Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente; UNFPA: Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione UNHCR: Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia PAM: Programma alimentare mondiale.

Martedì 24 novembre 2015

2. ritiene che l'ambiente di sicurezza dell'Unione europea sia sempre più instabile e volatile a causa del gran numero di sfide vecchie o nuove in materia di sicurezza; reputa che il conflitto nell'Ucraina orientale, unitamente ai conflitti in Siria e in Iraq, all'ascesa dell'organizzazione terroristica ISIS, alla crisi libica e alla minaccia terroristica in Africa (in particolare nel Sahel, in Libia e nel Corno d'Africa) rappresentino serie minacce globali che richiedono una risposta globale; ritiene che l'UE non possa affrontare tali minacce da sola, ma necessiti del sostegno dei partner internazionali;
3. accoglie con favore il fatto che l'UE e i suoi Stati membri svolgano un ruolo attivo e contribuiscano ai lavori del sistema dell'ONU in formati e modi diversi, ma ritiene che la partecipazione dovrebbe essere più visibile;
4. plaude inoltre all'importante contributo dell'UE allo sviluppo e agli aiuti umanitari in tutto il mondo; ricorda che l'UE e gli Stati membri sono, congiuntamente, il principale contribuente per lo sviluppo e gli aiuti umanitari;
5. ricorda che l'UE è diventato un vero e proprio attore internazionale e, di conseguenza, detiene lo stato di «osservatore privilegiato» presso l'ONU con il diritto di parola alle riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nei dibattiti tra i rappresentanti dei principali gruppi e dinanzi ai singoli Stati, il diritto di presentare proposte ed emendamenti, il diritto di replica e il diritto di sollevare mozioni di procedura e divulgare documenti;
6. ricorda, inoltre, che nell'ambito dell'ONU, l'UE è rappresentata da molteplici attori: il presidente del Consiglio europeo, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea e le delegazioni dell'UE, nonché dai suoi 28 Stati membri, due dei quali (Francia e Regno Unito) sono membri permanenti, con diritto di veto, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CdS); insiste sul fatto che, ai sensi del trattato, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a coordinare le proprie azioni in tutte le sedi internazionali;

Il modo migliore per conseguire gli obiettivi della politica estera dell'Unione europea in seno alle Nazioni Unite

7. è del parere che, al fine di raggiungere al meglio i propri obiettivi di politica estera sanciti dal trattato, l'UE dovrebbe cercare di rafforzare la governance globale all'interno del sistema delle Nazioni Unite ed aumentare la propria influenza e quella degli Stati membri all'interno di tale sistema; ricorda l'impegno dell'UE volto a sostenere attivamente una riforma globale del sistema delle Nazioni Unite al fine di rafforzarne la legittimità, la rappresentatività regionale e la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia nel rispondere alle complesse e articolate sfide odierne; sottolinea, in particolare, l'importanza di rivitalizzare il lavoro dell'Assemblea generale;
8. sottolinea che, nell'ambito dell'Assemblea generale, l'UE dovrebbe svolgere un ruolo più forte che comporti sufficiente visibilità e forza politica, consentendole di rispettare al meglio i propri obblighi internazionali, in linea con la risoluzione summenzionata dell'Assemblea generale del 3 maggio 2011;
9. ribadisce il suo sostegno al ruolo dei parlamenti e delle assemblee regionali nel sistema delle Nazioni Unite;
10. invita i membri del Consiglio di Sicurezza a riesaminare e a rivedere, in stretta collaborazione con l'Assemblea Generale, l'opaco processo di selezione del Segretario generale delle Nazioni Unite e a garantire eque opportunità tra uomini e donne candidati a questo posto; esorta tutti gli organi delle Nazioni Unite, e in particolare il Consiglio di Sicurezza, a dedicare sufficiente attenzione alla dimensione di genere nell'ambito delle Nazioni Unite, e gli Stati membri dell'UE ad essere in prima linea in questo sforzo, incoraggiando e promuovendo candidate donne; esprime l'auspicio che una donna sia eletta come prossimo Segretario generale delle Nazioni Unite; chiede all'UE di sostenere l'UN Women nel prendere in considerazione la discriminazione basata sull'identità e l'espressione di genere;
11. sottolinea le attuali priorità dell'UE, definite per la 70^o sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ribadiscono la costante richiesta dell'Unione affinché l'ONU razionalizzi le proprie strutture, il proprio bilancio e i propri metodi di lavoro, senza sfuggire da temi difficili come la riforma del Consiglio di sicurezza.
12. sottolinea che l'Assemblea generale, che rappresenta i governi di tutti i paesi membri, deve avere i modi e i mezzi per orientare il sistema delle Nazioni Unite e coordinarne tutte le attività;

Martedì 24 novembre 2015

13. è convinto che il Consiglio di sicurezza deve essere riformato al fine di riflettere meglio la nuova realtà mondiale e di far fronte in modo più efficace alle attuali e future sfide in materia di sicurezza; incoraggia i paesi che godono del diritto di veto presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad astenersi dall'esercitare tale diritto in situazioni di genocidio e di crimini contro l'umanità;

14. ricorda, stanti il contributo dell'UE all'architettura di pace e sicurezza nel mondo e l'obiettivo del trattato di Lisbona di migliorare la politica estera europea, l'obiettivo a lungo termine dell'UE di avere un seggio in un Consiglio di sicurezza allargato, e ribadisce la propria richiesta di un dibattito a livello europeo sulla sua riforma; ribadisce il proprio invito alla vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) a cercare posizioni comuni dell'UE su questioni di competenza del Consiglio di Sicurezza e a migliorare i meccanismi di cooperazione esistenti volti ad assicurare che gli Stati membri dell'UE che siedono presso il Consiglio di sicurezza difendano le posizioni comuni dell'UE in tale istanza; ricorda che, ai sensi dell'articolo 34 del TUE, i membri UE del CdS sono tenuti a informare gli altri Stati membri e l'Alto rappresentante e a difendere le posizioni e gli interessi dell'Unione; ricorda, inoltre, che laddove l'UE abbia una posizione definita su punto in discussione presso il CdS, tali Stati devono chiedere che l'Alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione;

15. ricorda che il capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite promuove un rafforzamento del ruolo delle organizzazioni regionali e subregionali in seno all'ONU e invita l'UE e l'OSCE a puntare ad un maggiore coinvolgimento da parte loro e di altre organizzazioni regionali nella governance globale;

16. ritiene che, attraverso la cooperazione con le Nazioni Unite, l'Unione europea dovrebbe sfruttare al meglio i partenariati con agenzie, fondi, programmi, commissioni e comitati specializzati delle Nazioni Unite; chiede un rafforzamento del coordinamento UE nei consigli di amministrazione di questi organi per garantire che l'UE parli con una sola voce;

17. sottolinea che, al di là delle necessarie riforme da attuare all'interno dell'ONU, un migliore conseguimento degli obiettivi della politica estera dell'UE, tra cui la promozione dei valori fondamentali, presuppone un coordinamento più efficace delle varie dimensioni di tutte le sue politiche esterne, a livello sia bilaterale che multilaterale; ribadisce la propria richiesta per una maggiore visibilità dell'azione e dell'assistenza dell'UE in tutte le sedi multilaterali e sul terreno;

18. chiede all'UE di coordinare in modo più efficace le proprie attività nel settore degli aiuti umanitari, per esempio attraverso la direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile, con le rispettive agenzie dell'ONU, al fine di ottenere il massimo dell'efficienza con risorse limitate, evitando inutili sovrapposizioni;

19. invita le istituzioni pertinenti in seno all'Unione europea e alle Nazioni Unite a rispettare e attuare pienamente l'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA); chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sull'attuazione del FAFA e delle relative linee guida e di individuare gli ambiti che necessitano di miglioramenti, presentando, a tale scopo, proposte pertinenti;

20. mette in risalto l'importanza della cooperazione tra l'UE e il PNUS in merito all'efficacia degli aiuti; sottolinea l'impegno del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo e incoraggia tutti gli Stati e gli attori del settore privato a impegnarsi in tale partenariato;

21. ritiene che la Corte europea per i diritti umani abbia contribuito con successo al progresso ottenuto dall'Europa in termini di rispetto dei diritti umani e che possa servire come esempio per altre regioni;

22. chiede il miglioramento degli strumenti di allarme precoce e di prevenzione e un rafforzamento delle capacità di mediazione delle Nazioni Unite, con mandati coerenti e realizzabili per le operazioni di costruzione e di mantenimento della pace che comprendano una componente relativa ai diritti umani e chiare strategie di uscita; incoraggia gli Stati membri dell'UE ad offrire un sostegno più concreto alle operazioni di costruzione e di mantenimento della pace e chiede all'UE di rafforzare i suoi sforzi di mediazione nella risoluzione dei conflitti; tenendo conto delle recenti atrocità e violazioni dei diritti umani perpetrate da alcuni gruppi estremisti e terroristi, nonché delle violenze sessuali commesse nei conflitti, tra cui lo stupro come arma di guerra; esorta il Consiglio di sicurezza, in linea con la dottrina della responsabilità di fornire

Martedì 24 novembre 2015

protezione, a definire un insieme ambizioso di strumenti e mezzi per garantire una prevenzione efficace di tali atrocità e sostenere lo stato di diritto e il diritto umanitario, e a spingere gli Stati membri dell'ONU a lottare contro il traffico di esseri umani e a reprimere il reclutamento e il finanziamento dei gruppi terroristici, impedendo e bloccando il reclutamento, l'organizzazione il trasporto e l'equipaggiamento dei terroristi, nonché il finanziamento dei loro spostamenti e attività;

23. chiede all'Unione europea di sostenere il rafforzamento di coerenza, sinergie e complementarità tra i riesami delle operazioni di pace, dell'architettura di costruzione della pace delle Nazioni Unite e della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza della piena partecipazione delle donne su un piano di parità come agenti attivi nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace, nella costruzione e nel mantenimento della pace, nella risposta umanitaria e nella ricostruzione post-conflitto; in tale contesto, si compiace che la Commissione abbia riesaminato la propria politica in materia di aiuti umanitari, secondo la quale ora il diritto umanitario internazionale e/o la legislazione sui diritti umani possono giustificare l'esecuzione di aborti sicuri per le donne vittime di stupri di guerra;

24. incoraggia l'UE a promuovere un'ampia definizione del concetto di sicurezza umana, mettendolo maggiormente in relazione con i diritti umani, l'uguaglianza di genere e lo sviluppo umano;

25. è del parere che l'UE debba dimostrare un forte e dedicato sostegno nei confronti della Corte penale internazionale, in particolare rafforzando e ampliando il suo rapporto con le Nazioni Unite, segnatamente il Consiglio di sicurezza, e assicurando una rapida ratifica da parte degli Stati membri dell'UE delle modifiche di Kampala allo statuto di Roma che definiscono il crimine di aggressione; ricorda che la responsabilità primaria di consegnare gli autori di reati alla giustizia spetta agli stessi Stati e sostiene la giurisdizione della CPI qualora le autorità nazionali non siano in grado o non siano disposte a perseguire veramente i crimini più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale;

26. appoggia il rafforzamento della cooperazione operativa UE-ONU nella gestione delle crisi, anche attraverso la cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite sia nella condivisione delle analisi (al fine di giungere a un'analisi comune) che della pianificazione delle operazioni di pace e di sicurezza (al fine di agevolare gli aspetti operativi);

27. ritiene che debba essere fatto di più per garantire che gli Stati membri dell'ONU rispettino le promesse di fornitura di aiuti umanitari pubblicando resoconti regolari sul rispetto degli obblighi;

28. accoglie con favore l'impegno dell'UE per una maggiore responsabilità e trasparenza nel commercio di armi e sostiene la promozione dell'universalizzazione e della piena attuazione del trattato sul commercio delle armi nonché dell'attuazione dei risultati della prima conferenza degli Stati; chiede all'UE di continuare a promuovere il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) come pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e quindi base fondamentale per il disarmo nucleare, ai sensi dell'articolo VI di quel trattato; chiede inoltre all'UE di intraprendere attivamente dei passi verso il disarmo globale;

29. sottolinea l'importanza del fatto che l'UE continui a promuovere attivamente l'uguaglianza e la non discriminazione; accoglie con favore la prima riunione in assoluto del Consiglio di sicurezza dell'ONU sui diritti LGBTI, tenutasi il 24 agosto 2015, che ha condannato le aggressioni e le uccisioni di persone LGBTI in Medio Oriente da parte dell'ISIS; incoraggia il Consiglio di sicurezza dell'ONU a tenere ulteriormente conto delle violazioni dei diritti LGBTI;

30. ricorda la posizione dell'UE sulla tolleranza zero per la pena capitale; sottolinea l'importanza del fatto che l'UE continui a portare avanti la moratoria sulla pena capitale;

Martedì 24 novembre 2015

31. è del parere che le dimensioni economica, sociale, ambientale e dello sviluppo del sistema delle Nazioni Unite debbano essere sostanzialmente rafforzate facendo in modo che gli organi delle Nazioni Unite adottino un approccio più politico e migliorino la cooperazione tra di loro garantendo un uso più efficace e trasparente delle risorse disponibili; ritiene che ciò debba avvenire in primo luogo per mezzo di una riforma strutturale e funzionale del principale organo responsabile di questa attività ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio economico e sociale; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di rafforzare il loro ruolo nel Consiglio economico e sociale attraverso lo sviluppo in un Consiglio per lo sviluppo sostenibile

32. accoglie con favore la creazione, nel 2013, del forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile, il cui ruolo è fornire leadership politica, orientamenti e raccomandazioni sui tre pilastri (sociale, economico e ambientale) dello sviluppo sostenibile; è convinto che il Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile debba diventare il principale organo decisionale per tutte le questioni legate allo sviluppo sostenibile, assicurando così una valutazione coordinata ed efficiente delle esigenze e l'adozione delle necessarie tabelle di marcia, decisioni e misure vincolanti in relazione al quadro per lo sviluppo sostenibile previsto per il periodo post-2015; insiste sulla necessità di attuare in maniera efficace gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dal vertice delle Nazioni Unite nel settembre 2015;

33. è del parere, alla luce delle ricorrenti crisi umanitarie legate a profughi e migranti che stanno causando molta sofferenza umana e considerando che lo sviluppo sostenibile dei paesi di origine potrebbe in ultima analisi offrire una soluzione alla crisi umanitaria, che il lavoro di tutti le agenzie legate a questa problematica debba essere coordinato;

34. è del parere che le sfide presentate dalle crisi umanitarie legate ai rifugiati siano questioni che devono essere gestite in modo globale, con spirito di solidarietà all'interno dell'UE e in stretta cooperazione con l'ONU e le sue agenzie;

35. invita l'UE e l'ONU ad intensificare i loro sforzi congiunti al fine di concludere un accordo ambizioso e giuridicamente vincolante in occasione della Conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi nel 2015 e di garantire una rapida attuazione della COP21;

36. ritiene che le attività della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione mondiale del commercio potrebbero anche essere coordinate come parte del sistema delle Nazioni Unite, pur mantenendo le loro attuali strutture decisionali, al fine di garantire che le rispettive decisioni vengano adottate e le azioni condotte in modo responsabile, efficiente, coerente e non ridondante;

37. sostiene l'obiettivo di istituire a livello multilaterale un regime di tutela degli investimenti con un nuovo sistema, in cui sia rispettata la giurisdizione dei tribunali nazionali e chiede alla Commissione di inserire tale obiettivo nella sua agenda negoziale nel quadro dell'elaborazione di accordi sugli investimenti; ritiene che qualora fosse creata una corte internazionale permanente per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, questa potrebbe essere inserita all'interno del sistema delle Nazioni Unite e dovrebbe basarsi sui diritti e i doveri di quanti sono sottoposti alla corte con particolare attenzione ai principi dell'OCSE per le multinazionali e i principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani; ritiene che il Sistema delle Nazioni Unite offra modelli utili per un sistema del genere, specialmente per quanto riguarda il finanziamento;

38. giudica necessario giungere alla conclusione del ciclo di Doha per lo sviluppo in ambito OMC e ritiene che le Nazioni Unite possano sfruttare la propria posizione unica per garantire che tali colloqui si traducano in un successo per i paesi in via di sviluppo; ritiene, a tale proposito, che le Nazioni Unite dovrebbero lavorare a fianco dell'OMC e prestare consulenza e orientamento ai paesi in via di sviluppo, in termini di promozione di una strategia per il commercio e gli investimenti, con l'UE in qualità di attore principale;

39. è consapevole della necessità di rafforzare e attuare i principi dell'ONU sulle imprese e i diritti umani; esorta l'UE a contribuire all'esito positivo dell'attività del gruppo di lavoro intergovernativo sulle imprese transnazionali e sui diritti umani.

Martedì 24 novembre 2015

40. ritiene che le Nazioni Unite dovrebbero migliorare tutti gli aspetti legati al benessere umano; è del parere che questi comprendano la sostenibilità culturale e la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, attraverso l'integrazione tra istruzione, turismo, diplomazia culturale, tutela del patrimonio, settore creativo e ricerca scientifica nel metodo di definizione delle politiche;

41. raccomanda di assicurare la cooperazione fra l'Unione europea e le Nazioni Unite nell'ambito dell'istruzione nei programmi di emergenza in caso di crisi umanitarie, conflitti armati e disastri naturali, continuando a sostenere programmi come Istruzione nelle situazioni di emergenza e transizione post crisi, dell'UNICEF, Istruzione di qualità nei campi profughi, dell'UNHCR, e l'attività educativa, dell'UNRWA;

42. accoglie con favore l'organizzazione in gruppi del lavoro della Commissione nominata nel 2014, che conferisce alla VP/AR la responsabilità rafforzata di coordinare la politica estera dell'UE, in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell'UE; sottolinea che le politiche con una dimensione globale devono essere al centro dei lavori di tale gruppo specifico;

43. invita la VP/AR ad inserire nella sua relazione annuale sulla PESC una sezione completa sulla promozione degli obiettivi globali di politica estera dell'UE;

44. è del parere che il Parlamento europeo debba essere in grado di affrontare le sfide globali nello stesso modo approfondito e generale della Commissioni e di organizzare i propri lavori di conseguenza; incoraggia tutte le commissioni del Parlamento, competenti in materia di politiche che presentano una dimensione esterna e globale, a trasmettere i loro pareri sulla pertinente sezione della relazione della VP/AR alla commissione per gli affari esteri, responsabile di questa relazione;

o

o o

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0408

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2066(INI))**

(2017/C 366/06)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 107, 108, 113, 115, 116, 175 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sua decisione del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto ⁽¹⁾,
- viste le rivelazioni del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta sui ruling fiscali e altre pratiche dannose in Lussemburgo, note come «LuxLeaks»,
- visti gli esiti dei vertici G7, G8 e G20 sulle questioni fiscali internazionali, in particolare il vertice di Elmau del 7 e 8 giugno 2015, il vertice di Brisbane del 15 e 16 novembre 2014, il vertice di San Pietroburgo del 5 e 6 settembre 2013, il vertice di Lough Erne del 17 e 18 giugno 2013 e quello di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009,
- vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) dal titolo «La concorrenza fiscale dannosa: una questione globale emergente», del 1998,
- visti la relazione dell'OCSE sulla lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del 2013, il piano d'azione dell'OCSE sul BEPS, nonché le pubblicazioni successive,
- viste le recenti conclusioni del Consiglio europeo in materia di base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (14 marzo 2013), tassazione (22 maggio 2013), scambio automatico di informazioni (18 dicembre 2014), BEPS, scambio automatico di informazioni a livello globale e misure fiscali dannose (18 dicembre 2014) nonché evasione fiscale (27 giugno 2014),
- viste le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN) e la sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali del 22 giugno 2015,
- viste le relazioni semestrali del gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese) all'attenzione del Consiglio sul tema «Codice di condotta»,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0039.

Mercoledì 25 novembre 2015

- viste la direttiva sulla cooperazione amministrativa ⁽¹⁾, la direttiva sugli interessi e i canoni ⁽²⁾ e le ultime proposte legislative della Commissione recanti modifica delle predette direttive,
- vista la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ⁽³⁾ («direttiva sulle società madri e figlie»), modificata da ultimo nel 2015,
- vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2007, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore delle procedure di prevenzione e soluzione delle controversie e agli orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nell'UE (COM(2007)0071),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 dicembre 1998 sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽⁸⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo «Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento» (COM(2015)0302),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2015 sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2015)0136),
- vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 dal titolo «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» (COM(2012)0722),
- vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806),

⁽¹⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1) relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette.

⁽²⁾ Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

⁽³⁾ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽⁸⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3

Mercoledì 25 novembre 2015

- vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805),
- vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2012 su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),
- viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2011)0121) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2012 al riguardo ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),
- viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽²⁾ e le relazioni periodiche del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» al Consiglio,
- vista la raccomandazione adottata il 30 aprile 2014 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione degli informatori,
- viste la relazione Simmons & Simmons del 1999 sulle prassi amministrative di cui al paragrafo 26 della relazione del gruppo «Codice di condotta» del 1999, la relazione Primarolo (SN 4901/99) e la versione aggiornata del 2009 di tale relazione,
- visti gli emendamenti approvati l'8 luglio 2015 dal Parlamento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2015 sulla relazione annuale in materia di fiscalità ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 134.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0257.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0265.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0089.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0062.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

Mercoledì 25 novembre 2015

- vista la sua risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscali ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo — cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione della buona governance in materia fiscale ⁽³⁾,
- viste le varie audizioni parlamentari tenutesi sull'argomento presso i parlamenti nazionali e, in particolare, presso la Camera dei comuni del Regno Unito, il Senato statunitense e l'Assemblea nazionale francese, nonché le conseguenti relazioni,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (A8-0317/2015),

LuxLeaks: fatti e cifre

- A. considerando che lo scandalo LuxLeaks, scoppiato il 5 novembre 2014 grazie al consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, nell'ambito del quale sono state divulgate circa 28 000 pagine di documenti confidenziali contenenti oltre 500 accordi privati in materia fiscale tra l'amministrazione tributaria lussemburghese e più di 300 società multinazionali, conclusi tra il 2002 e il 2010, ha messo a nudo il livello di ricorso a intese segrete che prevedono complesse strutture finanziarie volte a ottenere drastici sgravi fiscali; considerando che in molti casi le società figlie lussemburghesi, pur gestendo attività di centinaia di milioni di euro, mantengono una presenza minima e conducono un'attività economica limitata a Lussemburgo;
- B. considerando che le questioni relative all'erosione della base imponibile in materia di imposta sulle società e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono note e analizzate a livello internazionale da decenni; che lo scandalo LuxLeaks ha focalizzato l'attenzione del pubblico e dei media su tali questioni, divulgando pratiche fiscali discutibili promosse da società di revisione contabile in un determinato Stato membro; che le indagini della Commissione e l'attività svolta dal Parlamento mediante la sua commissione speciale hanno mostrato che non si è trattato di un caso isolato ma che l'adozione di misure fiscali per ridurre una parte del debito d'imposta globale delle società in modo da aumentare artificialmente la base imponibile nazionale ai danni di altri paesi era una pratica diffusa in Europa e altrove;
- C. considerando che tali comportamenti, che si traducono spesso in una mancata corrispondenza tra il luogo in cui si crea valore e quello in cui si tassano gli utili, non si limitano ai ruling fiscali, ma abbracciano un ampio ventaglio di pratiche fiscali dannose, attuate dalle amministrazioni tributarie nazionali tanto all'interno quanto all'esterno dell'UE;
- D. considerando che sottoporre tali pratiche al controllo pubblico rientra nell'ambito del controllo democratico; che, date le ripercussioni negative di tali pratiche sull'intera società, esse possono essere mantenute soltanto finché restano nascoste o vengono tollerate; che i giornalisti d'inchiesta, il settore non governativo e il mondo universitario sono stati determinanti nel far emergere casi di elusione fiscale e nell'informare l'opinione pubblica in proposito; che, finché non sarà possibile impedire tali pratiche, la loro divulgazione non dovrebbe dipendere dal coraggio e dall'etica di singoli informatori, bensì rientrare nell'ambito di un meccanismo più sistematico di comunicazione e scambio delle informazioni;

⁽¹⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.

Mercoledì 25 novembre 2015

L'approccio degli Stati membri alla tassazione delle società

- E. considerando che per i 28 Stati membri dell'Unione il gettito fiscale dell'imposta societaria ammontava in media al 2,6 % del PIL nel 2012 ⁽¹⁾;
- F. considerando che, secondo il trattato, le imposte dirette sono di competenza degli Stati membri; che, nella misura in cui l'UE è competente in materia fiscale, l'esercizio di tale competenza è di norma soggetto al requisito dell'unanimità in seno al Consiglio; che di conseguenza non è stata ancora presa alcuna decisione significativa a livello di UE nel settore della tassazione delle società, nonostante i recenti sviluppi nell'integrazione dell'Unione relativamente al mercato interno e altri settori contemplati dai trattati UE, ad esempio gli accordi commerciali internazionali, la moneta unica e la governance fiscale ed economica, nonché i principi e la normativa antiriciclaggio; che gli Stati membri devono rispettare il diritto europea della concorrenza e garantire che la propria normativa fiscale sia compatibile con i principi del mercato interno e non falsi la concorrenza; che, garantendo a ciascuno Stato membro il diritto di veto, la regola dell'unanimità in seno al Consiglio riduce gli incentivi a uscire dallo status quo verso una soluzione più collaborativa; che, salvo avvalersi della procedura di cui all'articolo 116 TFUE, occorrerebbe modificare i trattati per cambiare il requisito dell'unanimità nelle questioni relative alle imposte dirette;
- G. considerando che nella situazione attuale, in cui ogni Stato membro dispone del diritto di veto, tutti gli Stati membri devono agire in maniera decisa e collaborativa per affrontare il problema di portata europea dell'evasione ed elusione fiscali;
- H. considerando che, con alcune lodevoli eccezioni, i rappresentanti politici nazionali non si sono finora mostrati sufficientemente propositivi nell'affrontare il problema dell'elusione fiscale, tra cui i ruling fiscali;
- I. considerando che nel mercato interno europeo i capitali circolano liberamente e le grandi società presentano i rendiconti delle loro attività su base consolidata, mentre le imposte sono riscosse a livello nazionale da autorità tributarie che si scambiano pochissime informazioni;
- J. considerando che, in un mercato interno completato, nessuna forma di distorsione artificiale dovrebbe incidere sulle decisioni di investimento e sull'ubicazione delle attività imprenditoriali; che, tuttavia, la globalizzazione, la digitalizzazione e la libera circolazione di capitali creano le condizioni per una concorrenza fiscale più agguerrita tra Stati membri, nonché con i paesi terzi, al fine di attrarre investimenti e imprese; che, sebbene sia importante mantenere e attrarre imprese in Europa, ciò non può tradursi in regimi fiscali potenzialmente dannosi, finalizzati in primo luogo a promuovere gli investimenti e ad attrarre una maggiore attività economica, in risposta a misure simili adottate in paesi vicini, o a rettificare ciò che si considerano squilibri preesistenti tra gli Stati membri in termini di ricchezza relativa, dimensioni o posizione periferica; che, tra l'altro, in alcune giurisdizioni sembra esistere una correlazione tra regimi allettanti di fiscalità delle imprese e livelli elevati di benessere nazionale; che la concezione ottimale dei regimi fiscali dipende da numerosi fattori e differisce pertanto da paese a paese; che la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri limita il potenziale del mercato interno;
- K. considerando che, invece di concentrarsi semplicemente sulla promozione di un clima imprenditoriale allettante, ad esempio mediante buone infrastrutture e una forza lavoro altamente qualificata, anche tramite investimenti intesi a migliorare la produttività, e di assicurare la stabilità e la prevedibilità del sistema fiscale, i paesi, nell'ambito del loro ruolo di partecipanti ai meccanismi di concorrenza fiscale, si servono della legislazione nazionale in combinato disposto con le loro reti di trattati fiscali per autopromuoversi in qualità di paesi d'investimento e di centri attraverso cui convogliare flussi finanziari o in cui realizzare utili, attirando in tal modo imprese e società di comodo a discapito dei paesi partner e creando pratiche sleali tra di loro; che, se considerato isolatamente, ciascun paese avrebbe un chiaro

⁽¹⁾ «Taxation trends in the European Union» (Tendenze dell'Unione europea in ambito fiscale), edizione 2014, Eurostat.

Mercoledì 25 novembre 2015

interesse ad adottare un comportamento opportunistico, ovvero a definire e attuare per primo specifici regimi fiscali e disposizioni per accrescere la base imponibile, invece di partecipare ad azioni collaborative e coordinate volte ad affrontare l'elusione fiscale;

- L. considerando la concorrenza fiscale esistente tra Stati membri; che il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione è sancito dall'articolo 4 TUE; che gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente il principio di leale cooperazione in materia di concorrenza fiscale;
- M. considerando che alcuni Stati membri assumono una posizione ambivalente nei confronti dell'elusione fiscale, poiché da un lato protestano per l'erosione della base imponibile nazionale e dall'altro sono responsabili della concezione degli attuali regimi fiscali nazionali e internazionali che l'hanno resa possibile e continuano a opporsi a qualsiasi evoluzione dei loro sistemi fiscali verso una soluzione più coordinata; che, in un contesto di completa mobilità dei capitali all'interno dell'UE e visto l'obiettivo dichiarato della Commissione di introdurre un'unione dei mercati di capitali, si dovrebbe tenere debitamente conto dell'interdipendenza e degli effetti reciproci dei sistemi fiscali nazionali e del gettito fiscale nazionale, senza dimenticare i considerevoli effetti di ricaduta positivi e negativi a livello transfrontaliero derivanti dalle decisioni dei singoli Stati membri in materia fiscale, poiché ciò che costituisce un incentivo fiscale per un paese rappresenta l'erosione della base imponibile per un altro;
- N. considerando che si assiste al paradosso per cui la libera concorrenza tra Stati membri in materia fiscale ha fatto emergere comportamenti anticoncorrenziali e distorsioni della concorrenza;
- O. considerando che l'attuazione del mercato unico europeo si è rivelata fortemente positiva per le economie nazionali, consentendo loro di essere più competitive e interessanti in un'economia globalizzata, e che una convergenza fiscale tra Stati membri produrrà, nel tempo, lo stesso effetto;
- P. considerando che i legislatori e le amministrazioni tributarie, spesso prive di risorse adeguate, non possono prevedere bensì soltanto reagire, talvolta con ampio ritardo, ai regimi innovativi di elusione fiscale che vengono concepiti e promossi da alcuni consulenti fiscali, in particolare da grandi società di revisione contabile, avvocati e società di intermediazione; che, in particolare, l'esperienza dimostra che gli organi dell'UE incaricati di impedire l'introduzione di misure fiscali dannose (ad esempio, il gruppo «Codice di condotta» istituito dagli Stati membri nel 1998, o la Commissione, in quanto custode dei trattati) si sono dimostrati incapaci di contrastare questi sviluppi indesiderati, talvolta reagendo in maniera inefficace o sulla base di un mandato troppo limitato, e che nell'UE è stata introdotta una grande quantità di nuovi e spesso aggressivi accordi e misure di elusione fiscale, come quelli relativi agli utili riconducibili ai brevetti (*patent boxes*); che le società multinazionali, nell'UE come nel resto del mondo, si affidano all'esperienza di un settore ben organizzato e qualificato di consulenti fiscali, nonché di banche e altri fornitori di servizi finanziari, per l'elaborazione dei loro sistemi di elusione fiscale; che tale settore è rappresentato nel contempo nell'ambito di organismi che forniscono consulenza fiscale ai governi e alle istituzioni pubbliche, come ad esempio la Piattaforma dell'UE per la buona governance in materia fiscale; che emergono preoccupazioni riguardo ai conflitti d'interesse che potrebbero sorgere a causa dell'offerta, da parte delle stesse società, di servizi di consulenza sia ad autorità pubbliche, sia a società multinazionali private;
- Q. considerando che tutta la pianificazione fiscale dovrebbe essere effettuata nei limiti del diritto e nel rispetto dei trattati applicabili; che, di conseguenza, la risposta più adatta alla pianificazione fiscale aggressiva è una buona legislazione e il coordinamento internazionale per raggiungere i risultati desiderati;
- R. considerando che l'attuazione della legislazione è decisiva per il raggiungimento degli obiettivi voluti; che tale attuazione è una questione che riguarda le amministrazioni nazionali, le quali sono spesso poco incentivate a collaborare tra di loro a livello europeo; che tale situazione si va ad aggiungere alle divergenze che già emergono nella legislazione all'interno dell'Unione e le acuisce;

Mercoledì 25 novembre 2015

- S. considerando che la troika di istituzioni (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale) che vigila sui programmi di aggiustamento finanziario e di bilancio in Stati membri come il Portogallo e la Grecia non ha tentato di prevenire i condoni fiscali, i ruling fiscali, i vantaggi fiscali e i regimi di esenzione fiscale che sono stati e sono a tutt'oggi ingiustamente discriminatori, dal momento che favoriscono le società e gli individui che evadono le tasse, causano una perdita notevole di gettito fiscale per lo Stato e aggravano gli oneri sulle piccole e medie imprese (PMI) e sui cittadini, già eccessivamente tassati;
- T. considerando che le indagini e i procedimenti giudiziari relativi ai reati fiscali e al riciclaggio, che spesso riguardano operazioni finanziarie e persone giuridiche di varie giurisdizioni, sono particolarmente difficili; che il personale degli Stati membri incaricato di indagare e di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di chi commette reati fiscali e altri illeciti finanziari riceve spesso una formazione inadeguata ed è a corto di mezzi;
- U. considerando che le politiche di austerità e di contenimento del bilancio degli ultimi anni hanno ridotto in modo significativo la capacità delle amministrazioni tributarie di svolgere indagini sui reati fiscali e sulle pratiche fiscali dannose; che questi tagli sono stati particolarmente dannosi in paesi che seguono programmi di assistenza finanziaria guidati dalla troika, in cui l'aumento del gettito fiscale dello Stato è stato ottenuto a spese di PMI e cittadini già eccessivamente tassati, mentre le grandi società e i ricchi evasori fiscali hanno spesso beneficiato di condoni fiscali, ruling fiscali e altri regimi di esenzioni e agevolazioni fiscali, come è avvenuto in Portogallo e Grecia;

Ruling fiscali e pratiche fiscali dannose

- V. considerando che i ruling fiscali interessano una vasta gamma di pratiche negli Stati membri, che vanno da politiche ad hoc a un'applicazione chiaramente definita della legge, in termini di possibili ambiti di applicazione e temi trattati, natura vincolante, frequenza di utilizzo, pubblicità, durata e pagamento di commissioni; che non esiste una definizione condivisa a livello internazionale di ruling fiscali, salvo un riferimento della Commissione che li definisce un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti analoghi, da parte di uno Stato membro o per suo conto, che riguarda l'interpretazione o l'applicazione di disposizioni in materia fiscale;
- W. considerando che i ruling fiscali non sono problematici di per sé poiché possono, conformemente alla loro finalità originaria, fornire certezza giuridica al contribuente e ridurre il rischio finanziario per le imprese oneste nei casi in cui la legislazione fiscale o la sua particolare applicazione in determinate circostanze non è chiara o è soggetta a dar luogo a interpretazioni divergenti, in particolare per quanto concerne le operazioni complesse, e possono quindi evitare controversie future tra il contribuente e l'amministrazione fiscale;
- X. considerando che la pratica dei ruling si è sviluppata, nel quadro di una relazione più stretta e collaborativa tra le amministrazioni fiscali e i contribuenti, come strumento per far fronte alla crescente complessità del trattamento fiscale riservato a determinate operazioni in un'economia sempre più complessa, globale e digitalizzata; che — sebbene gli Stati membri asseriscano che i ruling fiscali non sono discrezionali bensì un semplice strumento per chiarire la normativa tributaria vigente, pur tenendoli segreti — i lavori della sua commissione speciale hanno confermato che i ruling fiscali possono essere pronunciati al di fuori di qualunque quadro giuridico attraverso accordi informali o discrezionali, a sostegno di strutture fiscali che si basano su strumenti di pianificazione generalmente utilizzati dalle società multinazionali per ridurre i loro contributi fiscali; che ciò sembra essere un problema specifico, anche se non esclusivo, dei ruling relativi ai prezzi dei trasferimenti intrasocietari (i cosiddetti accordi preventivi sui prezzi di trasferimento); che nel fornire la certezza giuridica solo ad alcuni soggetti specifici, i ruling potrebbero creare disparità tra le società alle quali sono stati concessi e quelle del medesimo settore che non ne hanno diritto;
- Y. considerando che né l'OCSE né la Commissione europea hanno chiesto di porre fine alla pratica dei ruling fiscali in quanto tali;

Mercoledì 25 novembre 2015

- Z. considerando che i ruling fiscali preventivi non dovrebbero influenzare in alcun modo il trattamento fiscale di nessuna operazione, né avvantaggiare un contribuente rispetto a un altro, bensì dovrebbero avere, a parità di condizioni, lo stesso effetto dell'applicazione ex post delle disposizioni fiscali di base; che, di conseguenza, l'oggetto della presente relazione non è strettamente limitato ai ruling fiscali ma comprende, in linea con il mandato conferito alla commissione speciale del Parlamento (TAXE), qualsiasi misura fiscale avente natura o effetto analogo, che rientra nella definizione generica di «pratiche fiscali dannose», ovvero misure finalizzate ad attrarre imprese non residenti o operazioni ai danni di altre giurisdizioni fiscali nell'ambito delle quali tali operazioni andrebbero di norma tassate e/o misure tese a privilegiare soltanto alcune società, falsando in tal modo la concorrenza;
- AA. considerando che le pratiche fiscali dannose possono essere collegate, in una certa misura, a uno o più dei seguenti effetti indesiderati: mancanza di trasparenza, discriminazione arbitraria, distorsione della concorrenza e condizioni di disparità nel mercato interno e al di fuori di esso, incidenza sull'integrità del mercato interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla legittimità del sistema fiscale, maggiore tassazione dei fattori economici meno mobili, maggiori disparità economiche, concorrenza sleale tra Stati, erosione della base imponibile, malcontento sociale, sfiducia e deficit democratico;
- AB. considerando che è opportuno riconoscere che, sebbene le PMI restino il fattore trainante dell'economia e dell'occupazione in Europa, anche le società multinazionali svolgono un ruolo centrale nel generare investimenti, crescita economica e posti di lavoro; che il fatto di pagare la giusta quota di imposte nei paesi in cui si svolge effettivamente l'attività economica e avviene la creazione di valore resta il contributo fondamentale delle multinazionali al benessere e alla sostenibilità delle società europee;

Attività della commissione speciale

- AC. considerando che la sua commissione speciale, istituita il 26 febbraio 2015, ha tenuto 14 riunioni in occasione delle quali ha sentito il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il commissario per la concorrenza Margrethe Vestager, il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane Pierre Moscovici, il presidente in carica del Consiglio Pierre Gramegna, i ministri delle Finanze di Francia, Michel Sapin, Germania, Wolfgang Schäuble, Italia, Pier Carlo Padoan, e Spagna, Luis de Guindos, rappresentanti dell'OCSE, informatori, giornalisti d'inchiesta, esperti, rappresentanti del mondo accademico, di società multinazionali, di associazioni professionali, di sindacati, di organizzazioni non governative nonché membri dei parlamenti nazionali dell'UE (cfr. l'allegato 1); che delegazioni della commissione TAXE si sono recate in Svizzera, per esaminare aspetti specifici del mandato della commissione riguardanti i paesi terzi, e nei seguenti Stati membri per condurre missioni d'inchiesta: Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito; che sono anche state organizzate riunioni con i rappresentanti dei governi di Gibilterra e Bermuda; considerando che tutte le attività sopra menzionate, pur fornendo un quadro diversificato e inestimabile dei regimi e delle pratiche fiscali in tutta l'UE, non hanno chiarito tutte le questioni pertinenti, fra cui le restanti incongruenze nelle dichiarazioni del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker con riferimento alla pagina per lungo tempo secretata della relazione Krecké;
- AD. considerando che parte del lavoro della commissione è stato ostacolato dal fatto che diversi Stati membri e il Consiglio non hanno risposto in tempo utile (cfr. l'allegato 2) e alla fine non hanno trasmesso tutti i documenti richiesti o hanno semplicemente fornito risposte di cortesia senza affrontare nella sostanza le richieste ricevute; che su 17 società multinazionali invitate soltanto quattro hanno accettato di comparire al primo invito dinanzi alla commissione nei mesi di giugno e luglio 2015; che altre 11 società multinazionali hanno accettato di comparire dinanzi alla commissione soltanto dopo che la commissione TAXE ha votato sulla relazione e dopo ripetuti inviti, con la conseguenza che è stato necessario convocare una nuova riunione straordinaria poco prima della votazione in plenaria (cfr. l'allegato 3); che anche la Commissione europea non ha cooperato pienamente e non ha trasmesso tutti i documenti di seduta e i resoconti delle riunioni informali del gruppo «Codice di condotta», prevedendo soltanto, a causa dell'intransigenza di alcuni Stati membri, una limitata procedura di consultazione; che di conseguenza è stato necessario estendere il mandato della commissione;

Mercoledì 25 novembre 2015

AE. considerando che diverse indagini sugli aiuti di Stato condotte dalla Commissione che riguardavano la determinazione dei prezzi di trasferimento, convalidata da ruling fiscali e altre misure analoghe per natura o effetto, avente effetti sull'utile imponibile attribuito a determinate società figlie di multinazionali, erano ancora in corso al momento dell'approvazione della presente relazione;

Panoramica delle pratiche fiscali societarie negli Stati membri

1. ricorda che i modelli di tassazione delle società in vigore nei paesi industrializzati sono stati concepiti nella prima metà del XX secolo, quando le attività transfrontaliere erano ancora limitate; osserva che la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno radicalmente alterato la catena del valore globale e il modo in cui operano i mercati e che la maggior parte delle grandi imprese ha attualmente una struttura transnazionale che esige il superamento delle norme fiscali nazionali; sottolinea che le norme nazionali e internazionali nel settore della tassazione non sono al passo con l'evoluzione del contesto imprenditoriale;

2. evidenzia che occorre elaborare una politica fiscale bilanciata ed equa quale parte integrante delle riforme strutturali negli Stati membri;

3. osserva che, se da un lato il rispetto dei diversi sistemi fiscali è diventato sempre più complesso per le imprese operanti a livello transfrontaliero, dall'altro la globalizzazione e la digitalizzazione hanno reso più semplice l'organizzazione delle loro attività mediante centri finanziari offshore e la creazione di strutture sofisticate volte a ridurre la loro contribuzione fiscale globale; esprime preoccupazione per il fatto che, a causa della crisi economica e del debito nonché del risanamento di bilancio, la maggior parte degli Stati membri abbia ridotto notevolmente il personale dell'amministrazione tributaria; sottolinea che le amministrazioni tributarie nazionali dovrebbero disporre di risorse sufficienti, anche in termini di personale, per operare con efficacia ai fini della prevenzione e individuazione della pianificazione fiscale aggressiva, dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale, come pure della lotta contro tali pratiche, che generano una sostanziale erosione della loro base imponibile, e garantire una migliore e più equa riscossione delle imposte nonché la credibilità del sistema fiscale; rileva che secondo alcuni studi la presenza di personale qualificato nelle amministrazioni tributarie garantisce allo Stato entrate di gran lunga superiori rispetto alle relative spese,, poiché l'efficacia delle amministrazioni tributarie ha un impatto positivo diretto sul gettito fiscale;

4. pone l'accento sulla differenza tra, da un lato, le pratiche dannose di talune amministrazioni tributarie e nazionali che consentono alle multinazionali di trasferire gli utili per evitare l'imposizione nei territori dove erano stati generati gli utili e, dall'altro, la concorrenza fra i governi nell'attrarre investimenti esteri diretti o nel mantenere le attività economiche all'interno del paese in piena conformità alla legislazione UE;

5. sottolinea che il trattato, conformemente al principio di sussidiarietà, consente agli Stati membri di determinare le proprie aliquote relative all'imposta sulle società e la base imponibile finché non saranno concordate misure di convergenza fiscale più incisive in linea con il trattato; fa notare tuttavia che le norme eccessivamente complesse dei sistemi fiscali nazionali, nonché le differenze tra tali sistemi, creano scappatoie utilizzate dalle società multinazionali ai fini della pianificazione fiscale aggressiva, e causano di conseguenza l'erosione della base imponibile, il trasferimento degli utili, una corsa al ribasso e, in definitiva, risultati economici subottimali; pone in evidenza il fatto che questa forma di elusione fiscale costituisce un gioco a somma negativa per tutti i bilanci nazionali considerati nel complesso, poiché l'aumento del gettito fiscale risultante da pratiche dannose in uno Stato membro (mediante deroghe, deduzioni specifiche o scappatoie), non compensa la diminuzione di gettito fiscale in altri paesi; indica che solo un approccio congiunto e più coordinato degli Stati membri, che dovrebbe tradursi in un quadro comune nell'ambito del quale gli Stati membri possono definire le proprie aliquote fiscali, può evitare un'ulteriore erosione della base imponibile, una concorrenza fiscale dannosa, così come una corsa al ribasso sul piano delle aliquote d'imposta;

6. ricorda che in alcuni Stati membri le imposte sulle società sono formalmente più elevate rispetto ad altri paesi anche se, in realtà, le aliquote sono sostanzialmente inferiori in ragione di deduzioni e scappatoie che favoriscono le imprese nazionali, il che rende l'aliquota d'imposta effettiva inferiore rispetto all'aliquota formalmente bassa che vige in alcuni Stati membri;

Mercoledì 25 novembre 2015

7. sottolinea che una minore imposizione delle società in alcuni Stati membri può garantire un gettito fiscale relativamente più elevato rispetto a quello garantito da aliquote fiscali più alte;

8. osserva che, secondo la Commissione ⁽¹⁾, le aliquote d'imposta sul reddito delle società fissate a norma di legge nell'UE sono diminuite di 12 punti percentuali, passando dal 35 % al 23 % tra il 1995 e il 2014; sottolinea che tale diminuzione delle aliquote è accompagnata da un ampliamento della base imponibile volto a mitigare le perdite di gettito fiscale e che la relativa stabilità delle entrate provenienti dalla tassazione delle società nello stesso periodo può essere spiegata anche da una sostanziale tendenza a costituire società dotate di personalità giuridica, vale a dire il passaggio da determinate forme giuridiche di attività economica (ad esempio le imprese individuali) a società di capitali, il che provoca un passaggio simile da una base imponibile sulle persone fisiche a una base imponibile societaria;

9. osserva che la maggior parte degli Stati membri spende ingenti somme per incentivi fiscali intesi a conferire alle PMI un vantaggio concorrenziale, ma che, secondo la Commissione ⁽²⁾, in tre Stati membri su quattro oggetto di un recente studio tali tentativi sono compromessi dall'effetto della pianificazione fiscale internazionale; rileva che tali effetti pongono le PMI in una situazione di svantaggio concorrenziale, nonostante gli ingenti costi associati alle spese fiscali a loro sostegno, e che tali risultati pregiudicano le intenzioni dei responsabili politici nazionali;

10. sottolinea l'aumento del divario tra le aliquote d'imposta fissate a norma di legge e quelle effettive, in particolare nel caso di società operanti a livello globale, che riflette almeno in parte le varie deroghe ed esenzioni dal regime fiscale generale, sia previste dal legislatore per conseguire obiettivi specifici, sia risultanti da una pianificazione fiscale aggressiva, vale a dire ottenute da costruzioni di puro artificio a fini meramente fiscali;

11. sottolinea che le asimmetrie tra i sistemi fiscali a livello globale contribuiscono notevolmente all'erosione della base imponibile e all'evasione fiscale, ma che un intervento solo a livello di UE non è in grado di risolvere il problema;

12. fa notare che i 28 sistemi fiscali in vigore nell'UE sono notevolmente diversi, sia per quanto concerne la definizione della base imponibile sia per i livelli delle aliquote, e tali differenze sono ancora maggiori se si tiene conto delle giurisdizioni speciali dotate di sistemi fiscali autonomi che sono collegate a Stati membri dell'UE (territori d'oltremare e dipendenze della Corona); esprime rammarico per il fatto che le nozioni e gli elementi di base, ad esempio l'equilibrio tra tassazione alla fonte e basata sulla residenza, la stabile organizzazione e le entità tassabili, la sostanza economica e le norme antiabuso, la definizione di interessi e canoni, il trattamento dei beni immateriali, il trattamento del capitale di debito e del capitale di rischio, senza dimenticare ciò che può o non può essere dedotto dalla base imponibile, non sono attualmente oggetto di definizioni o orientamenti comuni nell'UE, il che lascia agli Stati membri sistemi fiscali non coordinati; sottolinea la necessità di armonizzare tali definizioni;

13. sottolinea che i regimi preferenziali nazionali e le asimmetrie tra i diversi sistemi fiscali all'interno del mercato unico creano opportunità di elusione fiscale; osserva che tali effetti indesiderati sono ulteriormente aggravati dall'interazione con un elevato numero di trattati bilaterali in materia fiscale tra Stati membri e paesi terzi e dalle insufficienti disposizioni antiabuso ivi contenute;

14. osserva che tale quadro fiscale non coordinato a livello di UE soffre anche di un'evidente mancanza di cooperazione tra Stati membri; sottolinea a tale riguardo che gli Stati membri non tengono necessariamente conto dell'impatto che le loro misure fiscali hanno su altri Stati membri, non solo in sede di definizione delle misure fiscali, ma anche nella condivisione di informazioni riguardanti l'attuazione di tali misure, il che causa di fatto politiche ai danni dei vicini («beggar-thy-neighbor») nelle questioni fiscali, contrarie ai fondamenti stessi del progetto europeo; indica che un sistematico ed efficiente scambio automatico di informazioni tra Stati membri consentirebbe di tenere conto del trattamento fiscale di specifici flussi di reddito o operazioni in altri Stati membri; sottolinea che tale contesto contribuisce inoltre a creare una situazione inaccettabile in cui i profitti generati da società multinazionali in uno Stato membro sono spesso tassati ad aliquote estremamente basse o nulle nell'UE;

⁽¹⁾ «Taxation Trends in the European Union» (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea), Eurostat statistical books, edizione 2014.

⁽²⁾ Commissione europea (2015), «SME taxation in Europe — an empirical study of applied corporate income taxation for SMEs compared to large enterprises» (Tassazione delle PMI in Europa — uno studio empirico delle imposte societarie applicate alle PMI rispetto a quelle applicate alle grandi imprese).

Mercoledì 25 novembre 2015

15. ritiene che la politica fiscale e la politica di concorrenza debbano essere considerate due facce della stessa medaglia nel mercato interno e invita la Commissione a rivalutare e a potenziare gli strumenti e le risorse disponibili per la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato;

16. rileva che la convergenza tra i sistemi fiscali nazionali nell'UE è molto limitata nonostante un approfondimento senza precedenti del processo di integrazione negli ultimi 30 anni, in particolare per quanto concerne il mercato unico e l'Unione economica e monetaria; deplora il fatto che il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali presenti gravi ritardi rispetto agli sforzi di coordinamento in altri ambiti a livello di UE, in particolare nel quadro del semestre europeo, sebbene, a parte l'importanza delle misure riguardanti le spese, un aspetto significativo della combinazione di politiche volte a garantire il risanamento di bilancio riguarda le entrate; è del parere che la relazione dei cinque presidenti del giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», avrebbe dovuto menzionare questo aspetto;

17. sottolinea che la mancanza di volontà politica per conseguire una convergenza delle politiche fiscali nazionali induce gli Stati membri a optare per un approccio bilaterale, mentre un approccio comune sarebbe più efficace; ricorda la possibilità di lavorare sulla convergenza fiscale utilizzando la cooperazione rafforzata; accoglie con favore, in tal senso, la volontà di taluni Stati membri di istituire un'imposta sulle transazioni finanziarie;

Strumenti di pianificazione fiscale aggressiva e relative conseguenze

18. sottolinea che l'elusione fiscale ad opera di alcune società multinazionali può causare aliquote fiscali effettive quasi nulle per gli utili generati nelle giurisdizioni europee, e in particolare che tali società multinazionali, pur beneficiando dei vari beni e servizi pubblici del luogo in cui operano, non pagano il loro equo contributo e contribuiscono così all'erosione della base imponibile nazionale e all'aumento delle disuguaglianze; sottolinea altresì che solo le imprese impegnate in attività transfrontaliere hanno la possibilità di trasferire gli utili, il che penalizza i concorrenti operanti solo in un paese;

19. osserva con grave preoccupazione che l'elusione dell'imposta sulle società ha un impatto diretto sui bilanci nazionali e sulla ripartizione dell'onere fiscale tra categorie di contribuenti nonché tra fattori economici (a vantaggio dei fattori più mobili quali il capitale sotto forma di investimenti esteri diretti); deplora che, oltre alla distorsione della concorrenza e a condizioni di disparità, ciò provoca una situazione estremamente preoccupante in cui, in un contesto di intensi sforzi di risanamento di bilancio e riforme strutturali, alcuni dei contribuenti con la maggiore capacità di pagare contribuiscono in misura significativamente minore rispetto a quelli più colpiti dalla crisi economica, finanziaria e del debito, ad esempio i comuni cittadini e le imprese che non si avvalgono di una pianificazione fiscale aggressiva, spesso appartenenti alla categoria delle PMI, che sovente non sono in grado di competere con le multinazionali a causa del loro svantaggio fiscale comparativo; sottolinea che la situazione rischia di alimentare la sfiducia nella democrazia e di compromettere l'osservanza delle norme fiscali in generale, soprattutto nei paesi interessati dai programmi di aggiustamento; deplora che gli informatori, i quali forniscono alle autorità nazionali, nell'interesse pubblico, informazioni fondamentali riguardanti casi di cattiva amministrazione, atti illeciti, frodi oppure pratiche o attività illegali, possano essere soggetti a procedimenti giudiziari nonché a ripercussioni personali ed economiche; constata con grande preoccupazione che persino i giornalisti autori di rivelazioni su pratiche illegali o illegittime hanno talvolta affrontato conseguenze simili;

20. osserva che, secondo le conclusioni di uno studio condotto dal FMI⁽¹⁾ su 51 paesi, il trasferimento degli utili tra giurisdizioni fiscali comporta una perdita di gettito che mediamente corrisponde a circa il 5 % delle attuali entrate fiscali provenienti dall'imposizione del reddito delle società, ma che è pari a quasi il 13 % nei paesi non appartenenti all'OCSE; osserva altresì che, stando alla Commissione, dati econometrici dimostrano che la sensibilità degli investimenti esteri diretti all'imposizione delle società è aumentata nel tempo; sottolinea che, secondo uno studio, ogni anno nell'UE si perde un gettito potenziale valutato a mille miliardi di euro a causa dell'effetto combinato di frode fiscale, evasione fiscale, compresa l'economia sommersa, ed elusione fiscale⁽²⁾ e che, secondo le stime, ogni anno l'elusione fiscale fa perdere ai bilanci nazionali 50-70 miliardi di euro circa, ma che tali perdite di gettito in tutta l'UE potrebbero in realtà ammontare a circa 160-190 miliardi di euro se si tiene conto delle intese fiscali particolari, delle inefficienze nella riscossione e di altre attività

⁽¹⁾ Documenti programmatici del FMI, «Spillovers in international corporate taxation» (Effetti di ricaduta in materia di tassazione internazionale delle società), 9 maggio 2014, e «Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries» (Erosione della base imponibile, trasferimento degli utili e paesi in via di sviluppo), 29 maggio 2015.

⁽²⁾ Relazione del 10 febbraio 2012 di Richard Murphy FCA, «Closing the European Tax Gap» (Colmare il divario fiscale europeo).

Mercoledì 25 novembre 2015

analoghe ⁽¹⁾; osserva che la commissione dell'ONU per il commercio e lo sviluppo ha calcolato che i paesi in via di sviluppo perdono circa 100 miliardi di dollari USA all'anno di gettito fiscale a causa dell'elusione fiscale delle società multinazionali; sottolinea che tali cifre dovrebbero essere considerate con cautela e potrebbero sottovalutare le reali perdite per i bilanci nazionali, data la scarsa trasparenza e i diversi approcci contabili e concettuali adottati nel mondo, che incidono sulla disponibilità di dati comparabili e significativi nonché sull'affidabilità di qualsiasi stima;

21. rileva che le strategie di pianificazione fiscale possono essere basate sulla strutturazione delle società, su accordi di finanziamento riguardanti le loro succursali o sui prezzi di trasferimento, senza alcuna connessione con le reali attività economiche, il che permette di trasferire artificialmente gli utili tra le giurisdizioni con l'obiettivo di ridurre la contribuzione fiscale complessiva delle società; osserva con profonda preoccupazione che nell'UE sono sempre più numerose le società di comodo, che di «società» hanno solo il nome e che sono utilizzate esclusivamente per evadere il fisco; osserva lo specifico esempio di McDonalds, le cui pratiche fiscali, secondo la relazione di una confederazione di sindacati, hanno fatto perdere ai paesi europei oltre 1 miliardo di euro di entrate fiscali tra il 2009 e il 2013 ⁽²⁾;

22. è del parere che, malgrado l'efficacia delle interconnessioni economiche e delle interazioni nell'ambito del mercato interno, i regimi preferenziali nazionali e lo scarso livello di coordinamento o di convergenza tra i sistemi fiscali degli Stati membri diano luogo a una serie di asimmetrie che consentono una pianificazione fiscale aggressiva, doppie deduzioni e una doppia non imposizione, ad esempio tramite una o più delle seguenti pratiche: determinazione abusiva dei prezzi di trasferimento, localizzazione delle deduzioni in giurisdizioni con un'elevata pressione fiscale, trasmissione di fondi attinti da prestiti tramite società intermedie, trasferimento del rischio, prodotti finanziari ibridi, sfruttamento delle asimmetrie, arbitraggio fiscale, accordi di royalty, ricerca dei trattati più vantaggiosi (treaty shopping) e localizzazione delle cessioni di attivi in giurisdizioni con una bassa pressione fiscale;

23. sottolinea che, durante le missioni d'inchiesta condotte in cinque Stati membri e in Svizzera, la commissione speciale ha osservato che varie misure fiscali nazionali, di cui le multinazionali fanno spesso un uso combinato, erano suscettibili di costituire pratiche fiscali dannose, in particolare quelle riportate nell'elenco seguente, da considerarsi come non esaustivo:

- uso abusivo di ruling fiscali o intese transattive in modo da andare oltre il semplice chiarimento della legislazione in vigore e ottenere un trattamento fiscale preferenziale;
- definizioni discordanti di stabile organizzazione e di residenza fiscale;
- interesse scarso o assente nei confronti della sostanza economica, il che consente la creazione di società a destinazione specifica (società di comodo, società non operative, ecc.) con un trattamento fiscale ridotto;
- deduzione degli interessi nozionali (che permette alle società di dedurre dal reddito imponibile un interesse fittizio calcolato sulla base del patrimonio netto degli azionisti);
- pratiche di ruling applicate agli utili in eccesso (tramite le quali una società può ottenere dall'amministrazione tributaria conferma scritta che il proprio reddito imponibile non comprende gli utili che non sarebbero stati realizzati in una situazione «independente»);
- disposizioni poco chiare o non coordinate in materia di prezzi di trasferimento;
- una serie di regimi preferenziali, relativi in particolare ai beni immateriali (regimi speciali sugli utili riconducibili a brevetti, conoscenze o proprietà intellettuale);
- rimborso o esenzione relativi alla ritenuta alla fonte su interessi, dividendi e canoni mediante trattati fiscali bilaterali e/o come stabilito dalla legislazione nazionale;

⁽¹⁾ «European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union» (Valore aggiunto europeo della relazione legislativa sul tema «Favorire la trasparenza, il coordinamento e la convergenza delle politiche in materia di imposizione delle società nell'Unione europea»), dott. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino e Silvia Merler, Parlamento europeo.

⁽²⁾ «Unhappy meal — €1 Billion in Tax Avoidance on the Menu at McDonald's», EPSU et al., febbraio 2015.

Mercoledì 25 novembre 2015

- utilizzo di denominazioni giuridiche differenti negli Stati membri (entità ibride o finanziamenti ibridi, nel cui contesto gli interessi passivi diventano dividendi esenti);
- nel caso della Svizzera, regimi fiscali speciali applicati su base cantonale alle società controllate dall'estero ma non alle società controllate a livello nazionale (i cosiddetti regimi di ring fencing);
- mancanza di efficaci norme antiabuso generali o specifiche oppure carenze nell'applicazione o nell'interpretazione di tali norme;
- strutture che possono occultare gli effettivi titolari di attivi e non essere soggette a regimi di scambio di informazioni, ad esempio i trust e i cosiddetti «porti franchi»;

24. constata che, secondo la Commissione ⁽¹⁾, il 72 % dei trasferimenti degli utili nell'UE avviene tramite i canali della determinazione dei prezzi di trasferimento e dell'ubicazione della proprietà intellettuale;

25. sottolinea che negli ultimi anni una serie di Stati membri ha sviluppato specifici regimi di riduzione dell'imposta societaria per attirare gli attivi immateriali mobili delle società, come ad esempio il reddito derivante dalla proprietà intellettuale; fa notare la varietà che caratterizza sia le riduzioni delle aliquote d'imposta e le agevolazioni fiscali sia l'ambito di applicazione dei regimi proposti (innovazione, proprietà intellettuale, conoscenze, brevetti, ecc.); evidenzia che, in alcuni Stati membri, i contribuenti non devono necessariamente produrre proprietà intellettuale essi stesso e/o all'interno del paese per poter accedere ai vantaggi fiscali, ma possono limitarsi ad acquisirla tramite una società con residenza all'interno della giurisdizione; sottolinea pertanto che i vantaggi fiscali a favore di ricerca e sviluppo devono essere correlati alle spese effettive nella giurisdizione interessata;

26. sottolinea altresì che i costi in materia di ricerca e sviluppo possono essere già portati in deduzione nel quadro dei sistemi fiscali nazionali anche in assenza di regimi fiscali agevolati in materia di brevetti (patent box), e che questi ultimi contribuiscono pertanto all'elusione fiscale secondo una modalità contraria al sistema;

27. ritiene che tali regimi siano esempi di concorrenza fiscale dannosa tra paesi poiché, sebbene il loro legame con l'economia reale e il loro impatto su quest'ultima siano, nella maggior parte dei casi, inesistenti, comportano una riduzione delle entrate fiscali di altri paesi, tra cui gli Stati membri; osserva che, secondo uno studio della Commissione sugli incentivi fiscali a favore di ricerca e sviluppo ⁽²⁾, i patent box sembrano più adatti a trasferire i redditi delle società che a stimolare l'innovazione;

28. sottolinea che, in un contesto economico caratterizzato da una maggiore quantità di attivi immateriali, la mancanza di transazioni comparabili e di parametri di riferimento incide spesso sui prezzi di trasferimento, il che rende la corretta applicazione del principio di libera concorrenza, in base al quale i prezzi delle transazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo societario dovrebbero essere determinati nello stesso modo in cui vengono fissati i prezzi delle transazioni tra entità indipendenti, un esercizio impegnativo;

29. osserva che gli attuali orientamenti in materia di prezzi di trasferimento lasciano alle multinazionali un significativo margine di discrezionalità nella scelta e nell'attuazione dei metodi di valutazione; sottolinea che la mancanza di efficaci norme comuni per la determinazione dei prezzi di trasferimento e le varie deroghe, eccezioni e alternative previste sono sfruttate dalle multinazionali in contrasto con lo spirito di tali orientamenti, al fine di calibrare i loro utili imponibili sulla giurisdizione e di ridurre il loro debito d'imposta complessivo mediante, ad esempio, la maggiorazione abusiva dei costi, la determinazione arbitraria dei margini di utile e la discutibile esclusione di talune spese dal loro calcolo; sottolinea che il modo migliore per affrontare la questione dei prezzi di trasferimento a livello UE è ricorrendo al consolidamento della base imponibile comune, che elimina la necessità di tali prezzi;

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo «Corporate Income Taxation in the European Union» (Imposizione del reddito delle società nell'Unione europea), SWD(2015)0121.

⁽²⁾ «A study on R&D Tax incentives», Taxation paper n. 52-2014, Commissione europea.

Mercoledì 25 novembre 2015

30. sottolinea che i fascicoli relativi ai prezzi di trasferimento presentati dalle multinazionali o dai loro rappresentanti non possono essere controllati in modo adeguato dalle amministrazioni tributarie, che spesso non sono sufficientemente attrezzate né dotate di sufficiente personale per procedere a un esame critico e approfondito di tali analisi e del loro risultato o impatto;

31. deplora che, in un contesto economico in cui il 60 % del commercio mondiale ha una dimensione intragruppo ⁽¹⁾, gli orientamenti per l'applicazione di tale concetto puramente economico siano frammentati a livello nazionale e quindi soggetti a incongruenze tra Stati membri e a controversie legali;

32. evidenzia altresì che, malgrado l'elevato numero di cause intentate nell'UE a seguito di interpretazioni divergenti dei medesimi principi in materia di prezzi di trasferimento, non esiste a livello europeo un meccanismo efficiente per la composizione di tali controversie; osserva che la risoluzione delle cause presentate in virtù della convenzione arbitrale dell'UE sui prezzi di trasferimento può richiedere sino a otto anni, alimentando l'incertezza giuridica per le società e le amministrazioni tributarie;

33. sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle grandi società di revisione contabile, ivi incluse le «Big Four», nella progettazione e nella commercializzazione di ruling e regimi di elusione fiscale che sfruttano le asimmetrie tra legislazioni nazionali; evidenzia che tali società, i cui servizi fiscali sembrano generare una parte considerevole dei loro introiti, dominano i mercati della revisione contabile nella maggior parte degli Stati membri e si impongono nel settore dei servizi di consulenza fiscale globale, costituendo un oligopolio ristretto; ritiene che una simile situazione non possa continuare senza danneggiare il funzionamento del mercato unico nei settori di attività delle «Big Four»; richiama l'attenzione sul conflitto di interesse risultante dalla coesistenza, all'interno di tali società, di servizi di consulenza fiscale e di altre attività di consulenza indirizzate, da un lato, alle amministrazioni tributarie e, dall'altro, ai servizi di pianificazione fiscale delle multinazionali, che sfruttano i punti deboli delle norme tributarie nazionali; è del parere che a tale proposito sia necessario promuovere le buone pratiche e migliorare i codici di condotta esistenti; si interroga tuttavia in merito all'efficacia dei codici di condotta societari e delle politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese nel combattere tale fenomeno; sottolinea che i ruling fiscali sono diventati, nell'UE e in tutto il mondo, una prassi commerciale corrente, non solo per ottenere certezza giuridica o intese fiscali vantaggiose, ma anche nei casi in cui le disposizioni legislative non consentono alcun margine di interpretazione; esprime preoccupazione in merito alle stime provenienti dal settore della consulenza fiscale secondo cui la semplice probabilità del 50 % di rispettare la legge è sufficiente per proporre ai clienti uno schema di pianificazione fiscale ⁽²⁾;

34. invita le autorità tributarie a migliorare e diversificare le fonti del loro know-how e a migliorare in modo sostanziale il processo della valutazione d'impatto onde ridurre i rischi derivanti da conseguenze inattese di nuove misure fiscali; ricorda agli Stati membri che non sono soltanto le differenze tra i sistemi fiscali a contribuire in modo importante alla creazione dei divari fiscali, all'inequità dei sistemi fiscali e a una bassa credibilità della politica fiscale, ma anche sistemi fiscali nazionali eccessivamente complessi e una scarsa stabilità caratterizzata da cambiamenti troppo frequenti; sottolinea a tale riguardo l'ostacolo frapposto dalla frammentazione fiscale alla creazione di un'Unione dei mercati dei capitali europea;

Situazione attuale e valutazione delle azioni UE, internazionali e nazionali

35. riconosce che, a seguito della crisi economica nonché dello scandalo LuxLeaks, far fronte alla pianificazione fiscale aggressiva da parte delle multinazionali ha rappresentato un obiettivo prioritario dell'agenda politica degli Stati membri, dell'UE, dell'OCSE e del G20, ma si rammarica del fatto che, sino ad oggi, ad eccezione del progetto BEPS dell'OCSE sponsorizzato dal G20, appena completato ma non ancora attuato dai paesi, non siano stati compiuti progressi significativi sul piano pratico;

36. osserva, in questo contesto, che molti Stati membri hanno introdotto o intendono adottare misure volte a combattere l'elusione fiscale, riguardanti in particolare la limitazione della deducibilità degli interessi, le norme antiabuso, una migliore definizione del concetto di stabile organizzazione (compreso lo sviluppo di verifiche atte ad accertare la sostanza economica per determinare più efficacemente la presenza a fini fiscali delle società), l'eventuale esclusione dagli appalti pubblici delle società che adottano comportamenti scorretti, oppure la pubblicazione di meccanismi di pianificazione fiscale che possano servire a riconquistare la credibilità del sistema tributario e a ridurre il tempo che intercorre tra l'instaurazione di regimi specifici e l'adozione di misure correttive, anche a livello legislativo;

⁽¹⁾ «Transfer pricing: Keeping it at arm's length» (Determinazione dei prezzi di trasferimento: mantenere il principio di libera concorrenza), OECD Observer n. 230, gennaio 2002 (corretto nel 2008).

⁽²⁾ House of Commons, deposizioni orali dinanzi alla commissione per i conti pubblici (Public Accounts Committee), 31 gennaio 2013.

Mercoledì 25 novembre 2015

37. teme tuttavia che, in mancanza di un approccio cooperativo, le misure unilaterali adottate dagli Stati membri contro l'erosione della base imponibile possano contribuire a una maggiore complessità, dando luogo a nuove asimmetrie e, di conseguenza, a ulteriori opportunità di elusione fiscale nel mercato interno; sottolinea che eventuali divergenze nell'applicazione, da parte degli Stati membri, degli orientamenti internazionali o dell'UE possono sortire lo stesso effetto;

38. accoglie con favore le varie iniziative e proposte legislative elaborate dalla Commissione negli ultimi 20 anni, comprese le più recenti che prevedono un'evoluzione verso un maggiore coordinamento dei sistemi di imposizione delle società applicati negli Stati membri, nell'ottica di rafforzare il mercato interno, affrontare le questioni della doppia imposizione o della doppia non imposizione oppure mantenere il diritto degli Stati membri di imporre una tassazione effettiva; deplora cionondimeno che il Consiglio abbia adottato finora solo un numero limitato di tali proposte a causa del requisito dell'unanimità e del fatto che taluni Stati membri sono convinti di poter ottenere maggiori vantaggi individuali dalle scappatoie di un sistema fiscale privo di coordinamento piuttosto che vantaggi collettivi in un sistema coordinato;

39. accoglie con favore la pubblicazione di una nuova serie di politiche fiscali e invita la Commissione a cercare di garantire un sistema fiscale equo, basato sul principio dell'imposizione nel paese in cui vengono generati gli utili, evitando così distorsioni del mercato interno e concorrenza sleale;

40. sottolinea che, alla fine degli anni '90 e nei primi anni 2000, il gruppo «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese» (di seguito «il gruppo»), istituito nel 1998 dagli Stati membri, ha consentito di eliminare quelle che all'epoca costituivano le pratiche fiscali più dannose, adottando un duplice approccio giuridico non vincolante che prevedeva di «smantellare» le misure fiscali vigenti all'origine di casi di concorrenza fiscale dannosa nonché di astenersi dall'introdurre tali misure in futuro («status quo»);

41. si rammarica che le attività del gruppo sembrano aver perso slancio; osserva che alcune delle oltre 100 misure smantellate tramite il suo operato sono state sostituite negli Stati membri da misure fiscali che producono effetti dannosi analoghi; osserva che le autorità tributarie hanno reagito alle raccomandazioni del gruppo creando nuove strutture che esercitano gli stessi effetti dannosi di quelle che il gruppo aveva eliminato; deplora che in passato non abbiano avuto successo i tentativi di rafforzare la governance e il mandato del gruppo, nonché di adeguare e di estendere i metodi di lavoro e i criteri stabiliti nel codice al fine di combattere nuove forme di pratiche fiscali dannose nel contesto economico attuale; appoggia le più recenti proposte della Commissione in materia, quali definite nel suo piano d'azione del 17 giugno 2015 relativo a un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'UE;

42. si rammarica del fatto che, nonostante gli obiettivi ambiziosi annunciati fin dal 1997, tra gli Stati membri persista una concorrenza fiscale risultante non tanto delle differenze tra le aliquote quanto dell'eterogeneità delle norme nazionali che disciplinano il calcolo della base imponibile, come risulta invariabilmente da molti decenni dalle disparità tra aliquote nominali e aliquote effettive relative all'imposta sulle società applicate dagli Stati membri;

43. si rammarica altresì del fatto che lo status e l'assetto di governance originari del gruppo abbiano lasciato troppo spazio a negoziati e a compromessi politici volti a cercare di ottenere un «ampio consenso» (ossia una quasi unanimità di fatto, con la possibilità di esprimere disaccordo nelle note in calce) sulla valutazione delle pratiche dannose, compromettendo in tal modo l'affidabilità e la completezza delle sue attività e talvolta portando alla non pubblicazione deliberata o al mancato seguito delle relazioni, come la relazione del 1999 di Simmons & Simmons relativa alle pratiche amministrative; reputa deplorabile che lo smantellamento delle misure in vigore abbia subito ritardi di natura politica e, in alcuni casi, abbia permesso l'inclusione di nuovi beneficiari dopo la scadenza, cosa che è altresì connessa alla grande fragilità del gruppo in termini di assunzione di responsabilità e di meccanismi di monitoraggio;

44. sottolinea la questione più fondamentale dell'approccio caso per caso previsto dal codice, il quale, pur avendo fatto sì che ora gli Stati membri competano maggiormente nell'ambito di misure di carattere generale, non affronta le carenze sistemiche di un quadro UE in materia di imposta societaria che è frammentato e che necessita di una riorganizzazione più sostanziale;

Mercoledì 25 novembre 2015

45. prende atto, inoltre, degli sforzi compiuti con l'istituzione della «Piattaforma per la buona governance in materia fiscale», che riunisce attorno a uno stesso tavolo varie parti interessate al fine di creare una visione comune sul tema dell'elusione fiscale, in particolare in un contesto internazionale, nonché con la creazione del «Forum congiunto sui prezzi di trasferimento», che fornisce una serie di orientamenti sugli aspetti tecnici della determinazione dei prezzi di trasferimento; sottolinea che, sinora, tali organi hanno contribuito ad apportare correzioni di portata limitata al quadro relativo all'imposta societaria; si rammarica del fatto che gli orientamenti emanati dal «Forum congiunto sui prezzi di trasferimento» non abbiano sinora affrontato in modo sufficiente la questione dell'elusione fiscale; si rammarica che la composizione del «Forum congiunto sui prezzi di trasferimento», nonostante sia stata recentemente modificata, risulti ancora squilibrata; obietta inoltre al fatto che contribuiscono ai lavori sugli orientamenti riguardanti i prezzi di trasferimento esperti fiscali che, parallelamente, possono fornire consulenza ai loro clienti riguardo a strategie di pianificazione fiscale aggressiva, ritrovandosi così in una situazione di conflitto di interessi;

46. sottolinea che la legislazione dell'UE (direttive in materia di società madri e figlie, di interessi e canoni, di fusioni e di cooperazione amministrativa), pur coprendo aspetti circoscritti legati all'imposizione delle società, ha saputo far fronte a specifiche problematiche incontrate dagli Stati membri e dalle società operanti in più paesi; evidenzia che tali misure, concepite originariamente per eliminare la doppia imposizione, stanno esercitando alcuni effetti controproducenti non desiderati sull'elusione fiscale e talvolta portano a una doppia non imposizione; accoglie con favore la recente approvazione da parte del Consiglio delle modifiche alla direttiva sulle società madri e figlie, che mirano a introdurre una clausola generale antiabuso e a combattere le asimmetrie relative ai finanziamenti ibridi, e che entreranno in vigore alla fine del 2015, nella convinzione che ciò contribuirà a eliminare alcune delle opportunità di elusione fiscale nell'UE;

47. ricorda le disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio in materia di cooperazione amministrativa volte a promuovere lo scambio di tutte le informazioni fiscali pertinenti; ritiene che uno scambio automatico, immediato ed esaustivo e un trattamento efficiente delle informazioni fiscali eserciterebbero un forte effetto deterrente contro l'evasione fiscale e l'introduzione di pratiche fiscali dannose e consentirebbero agli Stati membri e alla Commissione di accedere a tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione per poter far fronte a tali pratiche;

48. si rammarica che l'attuale quadro legislativo e di monitoraggio relativo allo scambio di informazioni sulle misure fiscali non sia efficace, come dimostrato dal fatto che i requisiti esistenti per gli scambi di informazioni spontanei o su richiesta non vengono rispettati; si rammarica altresì del fatto che praticamente nessuno Stato membro scambi informazioni che potrebbero avere un impatto sui paesi partner dell'UE; deplora la mancanza di coordinamento tra la Commissione e le autorità competenti dei vari Stati membri;

49. si rammarica del fatto che le informazioni fiscali siano raramente scambiate in modo spontaneo tra gli Stati membri; è favorevole a uno scambio automatico di informazioni non più basato sulla reciprocità; richiama l'attenzione sui problemi di concezione strutturale di un sistema basato sulla discrezionalità quanto alle informazioni da comunicare o meno, e accompagnato da sistemi di monitoraggio deboli, che rendono molto difficile individuare le violazioni dell'obbligo di scambio di informazioni;

50. si compiace dell'impegno della Commissione di promuovere lo scambio automatico di informazioni fiscali quale futura norma europea e internazionale per la trasparenza; esorta la Commissione, in prima battuta, ad adempiere al suo dovere di custode dei trattati e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la vigente legislazione dell'UE e il principio di leale cooperazione tra Stati membri sancito dai trattati siano debitamente rispettati; valuta positivamente la proposta del gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali di considerare le possibilità di sostenere i paesi in via di sviluppo mediante lo scambio automatico di informazioni concedendo accordi di scambio non reciproci;

51. osserva che le norme e le sanzioni concernenti gli aiuti di Stato sono un utile strumento per far fronte alle pratiche fiscali dannose più abusive e distorsive, e possono esercitare un notevole effetto deterrente;

52. accoglie con favore il pacchetto della Commissione in materia di trasparenza fiscale, del marzo 2015, concernente lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri riguardo ai loro ruling fiscali, e il piano d'azione del giugno 2015 relativo a un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'UE; sottolinea, tuttavia, che questi testi possono essere visti soltanto come primi passi nella giusta direzione e che sono urgentemente necessari un quadro coerente di disposizioni

Mercoledì 25 novembre 2015

legislative e un coordinamento amministrativo anche a beneficio delle PMI e di quelle società multinazionali che contribuiscono a realizzare un'autentica crescita economica e che pagano la loro giusta quota di tasse nel mercato interno;

53. plaude al recente accordo sul piano d'azione BEPS dell'OCSE il quale, in seguito ai successivi appelli a intervenire lanciati in occasione dei vertici del G7 e del G20, cerca di risolvere le singole questioni riguardanti il funzionamento del sistema internazionale in materia di imposte societarie proponendo un'azione globale e sistematica per affrontarle; si rammarica dell'inclusione tardiva e iniqua dei paesi in via di sviluppo nel processo BEPS dell'OCSE, al quale essi dovrebbero partecipare equamente; si rammarica altresì del fatto che alcuni risultati del piano d'azione BEPS non si spingano oltre in settori quali i regimi fiscali dannosi, l'economia digitale e la trasparenza;

54. osserva che, in seguito a un'analisi sistematica dei «punti di pressione» del sistema fiscale internazionale, il piano d'azione BEPS è stato tracciato in 15 punti d'azione, sette dei quali sono stati approvati dal G20 nel novembre 2014, mentre gli altri dovrebbero essere concordati entro la fine del 2015; sottolinea che tali azioni, a fronte di un contesto imprenditoriale in evoluzione, mirano ad affrontare questioni relative alla trasparenza, ad esempio emanando orientamenti in materia di comunicazione per paese, e questioni relative alla mancanza di elementi sostanziali in alcuni accordi di elusione fiscale e a una maggiore coerenza per quanto concerne le norme internazionali;

55. mette in guardia, tuttavia, dai compromessi che potrebbero non soddisfare le ambizioni iniziali o condurre a interpretazioni divergenti a livello nazionale; sottolinea altresì che finora non è stato effettuato pressoché alcun monitoraggio efficace dell'attuazione degli orientamenti dell'OCSE nei paesi che li hanno avallati, e che anche le migliori soluzioni concepite non possono essere efficaci se non sono monitorate e attuate in modo appropriato;

56. sottolinea la natura complementare dell'attività dell'UE e dell'OCSE in questo campo; ritiene che, in virtù del suo grado di integrazione, l'UE debba andare al di là delle proposte BEPS in termini di coordinamento e convergenza, onde evitare ogni forma di concorrenza fiscale dannosa nel mercato interno; è convinto che l'UE, garantendo che la propria competitività non venga colpita negativamente, potrebbe mettere in atto strumenti più efficaci per assicurare una concorrenza fiscale leale e il diritto degli Stati membri a operare una effettiva tassazione degli utili generati nei rispettivi territori;

Indagini della Commissione in materia di aiuti di Stato: quadro d'insieme e risultati

57. sottolinea che, nel mercato interno, i nuovi operatori e le imprese, comprese le PMI, che non si avvalgono di una pianificazione fiscale aggressiva sono penalizzati rispetto alle società multinazionali, le quali possono trasferire gli utili o attuare altre forme di pianificazione fiscale aggressiva attraverso una serie di decisioni e strumenti che soltanto loro hanno a disposizione grazie alle loro dimensioni e alla capacità di articolare le attività imprenditoriali a livello internazionale; osserva con preoccupazione che, a parità di condizioni, i conseguenti debiti d'imposta più bassi conferiscono alle società multinazionali un utile al netto delle imposte più alto e creano in seno al mercato interno condizioni di disparità con i concorrenti rispettivi che non ricorrono alla pianificazione fiscale aggressiva e mantengono il legame tra il luogo in cui generano gli utili e il luogo in cui vengono tassati; segnala che tale distorsione delle condizioni di parità a favore delle multinazionali è in contrasto con il principio fondamentale del mercato unico;

58. sottolinea che l'OCSE ⁽¹⁾ evidenzia il fatto che alcune società multinazionali utilizzano strategie che consentono loro di versare appena il 5 % in imposte societarie, mentre imprese di dimensioni più ridotte versano fino al 30 %, ed è profondamente preoccupato in relazione al fatto che, in base ad alcuni studi ⁽²⁾, il versamento dell'imposta societaria delle società transfrontaliere è, in media, fino al 30 % inferiore rispetto alle società nazionali che operano in un solo paese; reputa inaccettabile che, a seguito di tali strategie, alcune multinazionali beneficino di un'aliquota fiscale societaria effettiva molto bassa, mentre alcune PMI devono versare tutte le imposte dovute;

⁽¹⁾ Comunicato stampa dell'OCSE, «OECD urges stronger international co-operation on corporate tax» (L'OCSE sollecita una maggiore cooperazione internazionale in materia di imposta sulle società), del 12.2.2013.

⁽²⁾ «SME taxation in Europe — an empirical study of applied corporate income taxation for SMEs compared to large enterprises» (Tassazione delle PMI in Europa — uno studio empirico delle imposte societarie applicate alle PMI rispetto a quelle applicate alle grandi imprese) — Commissione europea, maggio 2015, e P.Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), «Saving taxes through foreign plant ownership» (Risparmio d'imposta mediante la proprietà di uno stabilimento estero), Journal of International Economics n. 81, pagg. 99-108.

Mercoledì 25 novembre 2015

59. rileva che tale distorsione relativa alle decisioni degli operatori economici adottate sulla base dei rendimenti al netto delle imposte attesi sfocia in un'allocazione subottimale delle risorse nell'UE e tende a ridurre il livello di concorrenza, incidendo in questo modo sulla crescita e l'occupazione;

60. sottolinea che alcune pratiche fiscali dannose potrebbero ricadere nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in materia fiscale, in particolare nella misura in cui possono conferire, allo stesso modo, un vantaggio «selettivo» e comportare distorsioni della concorrenza nel mercato interno; osserva che, in passato, le procedure inerenti agli aiuti di Stato e al gruppo «Codice di condotta» hanno svolto un'attività di sostegno reciproco, in particolare nel 1999 e nella prima metà degli anni 2000; sottolinea che l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza ha incrementato la pressione giuridica integrando il processo decisionale relativo alle norme non vincolanti all'interno del gruppo, compensando parzialmente la mancanza di qualsiasi altro strumento efficace atto a porre rimedio all'elusione fiscale a livello dell'UE;

61. riconosce gli importanti sviluppi verificatisi negli ultimi 20 anni per quanto concerne il quadro analitico della Commissione relativo agli aiuti di Stato di natura fiscale, che hanno consentito di pervenire a una maggiore chiarezza nella definizione e nell'analisi in materia di aiuto di Stato mediante misure fiscali, nonché a un'azione più sistematica contro tali misure; osserva, in particolare, gli orientamenti della Commissione del 1998 sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla tassazione diretta delle imprese, la relativa relazione del 2004 e varie importanti decisioni giurisprudenziali degli anni 2000; accoglie con favore, nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato promosso dalla Commissione, l'avvio, nel 2014, di una consultazione pubblica su progetti di orientamenti finalizzati a chiarire la nozione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 TFUE, che contiene elementi in materia di aiuti di Stato di natura fiscale e, in particolare, ai ruling fiscali;

62. rileva che negli ultimi decenni si è sviluppata una giurisprudenza sempre più ampia della Corte di giustizia europea legata all'applicazione della legislazione sugli aiuti di Stato alle misure fiscali degli Stati membri, recentemente nella causa relativa a Gilterra del 2011⁽¹⁾;

63. rileva che la Corte di giustizia ha evidenziato il principio della «sostanza prima della forma» e pertanto che l'incidenza economica di una misura costituisce il criterio di riferimento per la valutazione;

64. osserva quindi che la Corte di giustizia ha dedotto dal divieto di aiuti di Stato requisiti di più ampia portata riguardanti la competenza legislativa degli Stati membri in materia fiscale;

65. osserva che il concetto di «natura e struttura generale del sistema nazionale» costituisce un riferimento centrale nel valutare se le misure fiscali dirette o indirette siano o meno selettive, e pertanto compatibili o meno con il mercato interno, e che qualsiasi aiuto di Stato dovrebbe essere valutato in relazione all'equilibrio preesistente; sottolinea che, poiché il parametro di riferimento dell'UE per valutare potenziali distorsioni è il sistema nazionale di riferimento⁽²⁾, non tutte le distorsioni della concorrenza né tutte le pratiche fiscali dannose nel mercato interno possono essere coperte dalle attuali norme in materia di concorrenza; osserva pertanto che la sola applicazione integrale di tali norme non consentirebbe di risolvere la questione dell'elusione dell'imposta societaria nell'UE;

66. osserva che, secondo i dati forniti alla sua commissione speciale competente⁽³⁾ dalla Commissione, dal 1991 quest'ultima ha esaminato ufficialmente soltanto 65 casi di aiuti di Stato di natura fiscale, di cui 7 erano ruling fiscali e soltanto 10 hanno avuto origine con notifiche formali da parte degli Stati membri;

⁽¹⁾ C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione europea/Government of Gibraltar e Regno Unito, sentenza del 15 novembre 2011.

⁽²⁾ Se le misure adottate dagli Stati membri riguardano l'intero sistema fiscale, esse costituiscono rettifiche rispetto alla politica di bilancio generale e non aiuti di Stato.

⁽³⁾ Nota inviata dal Commissario Vestager alla commissione TAXE il 29 aprile 2015.

Mercoledì 25 novembre 2015

67. sottolinea che la Commissione ha gestito solo un numero esiguo di casi nel campo degli aiuti di Stato di natura fiscale nella seconda metà degli anni 2000, e che tra le recenti procedure in materia di aiuti di Stato figurano:

- l'avvio, nel giugno 2013, di un'indagine concernente le pratiche in materia di ruling fiscali in sette Stati membri, estesa a tutti gli Stati membri nel dicembre 2014,
- l'avvio, nell'ottobre 2013, di un'indagine intesa ad accertare se il regime fiscale delle società a Gibilterra favorisse taluni tipi di società, con successiva estensione, nell'ottobre 2014, per esaminare i ruling fiscali in detto territorio,
- l'avvio, in parallelo, di un'indagine separata relativa ai regimi fiscali in materia di proprietà intellettuale («regimi speciali in materia di brevetti»),
- l'apertura, nel giugno 2014, di indagini formali concernenti tre casi: Apple in Irlanda, Fiat Finance and Trade in Lussemburgo e Starbucks nei Paesi Bassi, seguiti, nell'ottobre 2014, da Amazon in Lussemburgo,
- l'apertura, nel febbraio 2015, di un'indagine formale concernente un regime fiscale in Belgio (sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso);

68. sottolinea che le indagini in corso e completate della Commissione, e i casi rivelati nell'ambito di LuxLeaks indicano che alcuni Stati membri sono venuti meno al loro obbligo giuridico ⁽¹⁾ di comunicare alla Commissione tutti i potenziali fascicoli relativi ad aiuti di Stato;

69. sottolinea che tali indagini mettono in luce soltanto un campione molto limitato di alcune pratiche tipiche che incidono sull'utile imponibile attribuito ad alcune società figlie di multinazionali attraverso i prezzi di trasferimento; esprime preoccupazione quanto al fatto che le attuali risorse dei servizi competenti della Commissione possano limitare la sua capacità di gestire un numero significativamente più grande di casi e di eseguire controlli sistematici per accertare se altre prassi in materia di regime fiscale delle società possano confliggere con la legislazione sugli aiuti di Stato;

70. sostiene con forza la Commissione nel suo approccio, che consiste nell'avvalersi del tempo necessario per valutare i casi in corso approfonditamente e con tutta la dovuta diligenza; è del parere che l'esito delle indagini contribuirà a stabilire orientamenti più precisi ed efficaci in materia di aiuti di Stato di natura fiscale e di prezzi di trasferimento e imporrà agli Stati membri di rettificare conseguentemente le loro pratiche; invita cionondimeno la Commissione a portare a termine quanto prima le indagini in corso sugli aiuti di Stato di natura fiscale senza pregiudicarne la qualità e la credibilità, e attende con grande interesse i loro risultati; invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito a tali indagini; invita altresì la Commissione a esigere il recupero di ogni euro mancante in caso di accertamento di aiuti di Stato illegali nelle indagini in corso;

71. sottolinea che le indagini in corso potrebbero condurre, in caso di infrazione delle norme dell'UE, al recupero, da parte dello Stato membro che ha approvato la misura fiscale esaminata, dell'importo corrispondente all'aiuto di Stato illecito concesso alle imprese beneficiarie; rileva che, sebbene possa avere un effetto negativo significativo sulla reputazione dello Stato membro interessato, ciò costituisce di fatto una ricompensa per il mancato adempimento che probabilmente non scoraggerà gli Stati membri, in caso di dubbio, dal porre in atto pratiche illegali in materia di aiuti di Stato e dal concedere benefici fiscali abusivi e che, anzi, li esonererà dalla loro responsabilità di rispettare le norme dell'UE in tale settore e non allevierà il danno finanziario arrecato ai bilanci degli Stati membri interessati; rileva, in termini più generali, che le norme in materia di aiuti di Stato non prevedono sanzioni atte a costituire un deterrente efficace quando si tratta di aiuti di Stato illegali;

⁽¹⁾ Secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, per quanto concerne l'obbligo di cooperare e fornire tutta la documentazione necessaria.

Mercoledì 25 novembre 2015

72. evidenzia altresì la possibilità, in caso di prezzi di trasferimento abusivi tra società figlie transfrontaliere, che non soltanto lo Stato membro all'origine del trattamento fiscale vantaggioso si veda rettificare il gettito fiscale (recupero dell'aiuto), ma che lo stesso accada ad altri paesi in cui la transazione ha avuto luogo (rettifica ex post del prezzo di trasferimento e quindi del reddito imponibile); sottolinea che, in alcuni casi, ciò potrebbe condurre a una doppia imposizione;

73. ricorda che i ruling fiscali dovrebbero essere finalizzati a fornire certezza giuridica e suscitare aspettative legittime presso i loro beneficiari; sottolinea, in un contesto in cui i ruling nazionali possono essere impugnati in virtù delle norme sugli aiuti di Stato a livello dell'UE, che esiste il rischio che gli Stati membri comunichino alla Commissione una quantità ingente di istanze di ruling individuali per ottenere un suo nulla osta preventivo, con lo scopo di evitare incertezze giuridiche per le amministrazioni tributarie e le imprese; sottolinea che il rafforzamento delle capacità in seno alla Commissione e il miglioramento dei processi di trasmissione delle informazioni rappresentano le soluzioni più appropriate per gestire l'aumento del flusso di notifiche e la maggiore trasparenza richiesta agli Stati membri in ambito fiscale;

Paesi terzi

74. esprime preoccupazione quanto al fatto che gli effetti di ricaduta delle pratiche fiscali dannose di alcune società multinazionali sembrano essere molto più significativi nel caso dei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi sviluppati ⁽¹⁾, in quanto i primi traggono una quota maggiore del loro gettito dall'imposta societaria, oltre ad avere sistemi più deboli per quanto concerne le finanze pubbliche, il quadro normativo e la capacità amministrativa di garantire l'adempimento fiscale e affrontare tali pratiche fiscali dannose; osserva che, secondo il FMI ⁽²⁾, a causa della pianificazione fiscale aggressiva i paesi in via di sviluppo perdono in termini relativi un gettito tre volte maggiore rispetto ai paesi sviluppati; fa notare che l'articolo 208 del trattato di Lisbona impone agli Stati membri di adeguare le loro politiche per sostenere lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; ricorda che le analisi esaustive ex ante sugli effetti di ricaduta delle pratiche fiscali degli Stati membri, i cui risultati andrebbero resi pubblici, dovrebbero contribuire a orientare il processo decisionale, onde garantire che dette pratiche non provochino l'erosione della base imponibile di altri Stati membri o paesi terzi;

75. sottolinea che, nel contempo, i pochi «vincitori» della concorrenza fiscale globale, ovvero i paesi con politiche molto attraenti in materia di imposta societaria all'interno e all'esterno dell'UE, presentano fondamentali economici sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e alla loro reale attività economica, soprattutto se si considerano, ad esempio, il numero delle società residenti pro capite, l'ammontare degli utili esteri contabilizzati, gli IED o i flussi finanziari in uscita rispetto al PIL, ecc.; osserva che ciò denota la natura artificiale della loro base imponibile e dei flussi finanziari in entrata, nonché la mancanza di nesso consentita dagli attuali sistemi fiscali tra il luogo in cui il valore viene creato e il luogo in cui viene operata la tassazione;

76. sottolinea che la concorrenza fiscale è lungi dall'essere limitata agli Stati membri, ivi inclusi i loro territori dipendenti o associati, e che la maggior parte delle pratiche in esame presenta una dimensione internazionale attraverso il trasferimento degli utili verso giurisdizioni a tassazione bassa o nulla, o attraverso giurisdizioni che praticano la segretezza e in cui, spesso, non viene svolta alcuna attività economica sostanziale; deplora la mancanza di un approccio coordinato da parte degli Stati membri nei confronti di tutte queste giurisdizioni, non soltanto in termini di azione o reazione comune contro le pratiche dannose, ma anche, nonostante gli sforzi della Commissione, per quanto riguarda la loro identificazione e i criteri pertinenti; sostiene pertanto fermamente la proposta della Commissione del 2012, che contiene criteri sostanziali per garantire una concorrenza equa in aggiunta alla trasparenza e allo scambio di informazioni, così come la recente pubblicazione, nel pacchetto fiscale della Commissione del 17 giugno 2015, di un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative, stabilito seguendo l'approccio del «denominatore comune» sulla base di elenchi esistenti a livello nazionale; sottolinea che l'istituzione di un siffatto elenco è il presupposto per intraprendere azioni appropriate contro dette giurisdizioni; ritiene che tale elenco dovrebbe essere la prima versione di un processo che sfoci in una definizione rigorosa e oggettiva di «paradiso fiscale», che possa poi servire da base per elenchi futuri elaborati in funzione di criteri chiari che dovrebbero essere noti in anticipo; incoraggia la Commissione a valutare se le giurisdizioni europee rispettano tali criteri;

⁽¹⁾ Documento programmatico del FMI «Spillovers in international corporate taxation» (Effetti di ricaduta in materia di tassazione internazionale delle società), del 9 maggio 2014.

⁽²⁾ Documento di lavoro del FMI «Base erosion, profit shifting and developing countries» (Erosione della base imponibile, trasferimento degli utili e paesi in via di sviluppo), del maggio 2015.

Mercoledì 25 novembre 2015

77. sottolinea che l'attività dell'OCSE in proposito ha raggiunto alcuni risultati significativi in termini di trasparenza e scambio di informazioni; si compiace in particolare del fatto che nel giugno 2015 quasi 100 paesi avevano firmato la convenzione multilaterale dell'OCSE sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (la «convenzione comune»), che prevede una cooperazione amministrativa tra Stati in merito all'accertamento e alla riscossione delle imposte, in particolare nell'ottica di contrastare l'elusione e l'evasione fiscali;

78. sottolinea tuttavia che l'attività dell'OCSE relativa al suo precedente elenco di paradisi fiscali non collaborativi era basata su un processo politico che ha condotto a compromessi arbitrari già al momento di fissare i criteri per stilare gli elenchi, come ad esempio l'obbligo di concludere accordi fiscali con altri 12 paesi, con la conseguenza che nessuna giurisdizione è stata elencata tra i paradisi fiscali non collaborativi; rileva che il suo approccio attuale è ancora basato su criteri che si riferiscono alla trasparenza fiscale e allo scambio di informazioni, i quali non sono sufficientemente esaurienti per affrontare la dannosità di determinate pratiche fiscali; osserva che, a prescindere dai suoi meriti, tale aspetto limita la pertinenza dell'approccio dell'OCSE inteso a individuare le giurisdizioni fiscali che sono i pilastri delle pratiche di elusione fiscale e della concorrenza fiscale dannosa a livello mondiale; sottolinea, in particolare, che questo approccio non fa riferimento a eventuali indicatori qualitativi per una valutazione oggettiva del rispetto delle pratiche di buona governance né prende in esame dati quantitativi come gli utili contabili, i flussi finanziari in entrata e in uscita e la loro corrispondenza (o meno) con la realtà economica di una data giurisdizione;

79. sottolinea inoltre che tali elenchi possono essere utilizzati a livello nazionale per attuare norme di protezione e antielusione nazionali nei confronti di paesi terzi (come la limitazione dei benefici, l'applicazione del test per la verifica delle finalità principali, le norme sulle società estere controllate, ecc.), e che le loro carenze possono quindi limitare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle misure nazionali finalizzate a contrastare le pratiche fiscali dannose;

80. è convinto che garantire una concorrenza equa nel mercato interno e proteggere le basi imponibili degli Stati membri dipende in gran parte dal fatto di affrontare l'anello più debole, vale a dire le interazioni con le giurisdizioni a tassazione bassa o nulla e le giurisdizioni che praticano la segretezza, tenendo presente che le aliquote fiscali sono di competenza degli Stati membri, dato che l'esistenza di un accesso fiscale (ad esempio, assenza di ritenuta alla fonte) ai paesi terzi, indipendentemente dalle loro pratiche fiscali, incrementa considerevolmente le opportunità di elusione fiscale nell'UE;

81. sottolinea che un approccio coordinato da parte degli Stati membri nei confronti tanto dei paesi in via di sviluppo quanto dei paesi sviluppati potrebbe rivelarsi molto più efficace nel contrastare le pratiche fiscali dannose e promuovere una maggiore reciprocità in materia fiscale;

82. sottolinea che, in risposta alle pressioni dell'UE e del G20 sulla questione della trasparenza fiscale, e nel contesto della crisi finanziaria, economica e del debito, alcuni paesi terzi hanno infine firmato accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale con l'UE, cosa che dovrebbe migliorare la cooperazione con tali paesi; rileva che, nel caso della Svizzera, è stato firmato un accordo nel maggio 2015, dopo un lungo periodo di transizione durante il quale tale importante partner commerciale dell'UE ha beneficiato di un accesso privilegiato al mercato unico, senza tuttavia collaborare in altri settori, in particolare quello fiscale;

83. osserva che, nonostante i negoziati in corso, restano lenti i progressi per quanto concerne la firma di analoghi accordi di cooperazione con San Marino, Monaco, il Liechtenstein e Andorra; si rammarica che la Commissione non disponga di un simile mandato europeo a negoziare accordi di scambio automatico delle informazioni con i territori d'oltremare attualmente coperti dalla direttiva dell'UE sulla tassazione dei redditi da risparmio;

84. osserva con preoccupazione che molti paesi in via di sviluppo si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile rispetto alle attività di elusione fiscale delle società multinazionali, e che la causa principale del mancato gettito per i loro bilanci nazionali risiede nelle pratiche in materia di prezzi di trasferimento di dette società⁽¹⁾; sottolinea inoltre che tali paesi si trovano in una posizione negoziale estremamente debole nei confronti di talune società multinazionali o di taluni investitori esteri diretti alla ricerca di sovvenzioni e di esenzioni fiscali in giro per il mondo; denuncia il fatto che, stando alle stime, le perdite di entrate fiscali subite annualmente dai bilanci nazionali sono comprese all'incirca tra i 91⁽²⁾ e i

⁽¹⁾ Studio «Tax revenue mobilisation in developing countries: issues and challenges» (Mobilizzazione del gettito fiscale nei paesi in via di sviluppo: problematiche e sfide), Parlamento europeo, aprile 2014.

⁽²⁾ Relazione 2015 sugli investimenti nel mondo, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Mercoledì 25 novembre 2015

125 miliardi di EUR ⁽¹⁾;

85. ricorda agli Stati membri che sono tenuti a rispettare, conformemente al trattato di Lisbona, il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e devono assicurare che le loro politiche fiscali non compromettano gli obiettivi dell'UE riguardo allo sviluppo; incoraggia gli Stati membri ad analizzare le ricadute delle loro politiche fiscali e i relativi effetti sui paesi in via di sviluppo, come suggerito dal FMI;

Conclusioni e raccomandazioni

86. conclude, guardando al mandato da esso conferito alla sua commissione speciale e nonostante le varie limitazioni e i diversi ostacoli incontrati nello svolgimento delle sue missioni d'inchiesta nonché presso altre istituzioni europee, taluni Stati membri e società multinazionali, che:

- fatto salvo l'esito delle indagini in corso sugli aiuti di Stato condotte dalla Commissione, le informazioni raccolte indicano che, in diversi casi, gli Stati membri non hanno rispettato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che hanno introdotto ruling fiscali e altre misure analoghe per natura o effetto i quali, favorendo talune imprese, hanno falsato la concorrenza nel mercato interno;
- alcuni Stati membri non hanno applicato pienamente l'articolo 108 TFUE, dal momento che non hanno formalmente comunicato alla Commissione tutti i loro progetti diretti a istituire aiuti di natura fiscale, violando in tal modo le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio; sottolinea che, di conseguenza, la Commissione non ha potuto procedere all'esame permanente di tutti regimi di aiuto esistenti, a norma dell'articolo 108 TFUE, dal momento che non ha avuto accesso a tutte le informazioni pertinenti, almeno precedentemente al 2010, vale a dire il periodo non coperto dalle indagini in corso;
- gli Stati membri non hanno osservato gli obblighi di cui alle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio, dal momento che non hanno proceduto e continuano a non procedere a uno scambio spontaneo di informazioni fiscali, anche nei casi in cui, nonostante il margine di discrezionalità accordato da tali direttive, sussistevano fondati motivi di presumere che potessero esistere perdite di gettito fiscale in altri Stati membri ovvero risparmi d'imposta risultanti da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi;
- alcuni Stati membri non hanno osservato il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dal momento che non hanno adottato tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione dei loro obblighi;
- non è stato possibile condurre un'analisi sui singoli casi di violazione del diritto dell'Unione per quanto concerne i summenzionati paragrafi a causa della mancanza di informazioni dettagliate da parte degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione;
- infine, la Commissione non ha adempiuto al suo ruolo di guardiana dei trattati, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, poiché non è intervenuta su questa questione adottando tutte le misure del caso per garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi, in particolare quelli di cui alle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio, nonostante fossero emerse prove del contrario; essa ha inoltre violato i suoi obblighi a norma dell'articolo 108 del trattato di Lisbona sul funzionamento del mercato interno, non avviando in passato indagini sugli aiuti di Stato;

87. condanna il fatto che diversi documenti fiscali delle riunioni del gruppo Codice di condotta che erano stati richiesti non siano stati trasmessi o siano stati trasmessi solo in parte alla commissione, sebbene alcuni di essi siano stati già stati forniti a singoli cittadini che li avevano richiesti mediante la procedura di accesso ai documenti, il che ha comportato che il Parlamento europeo fosse meno informato dei cittadini europei circa la posizione degli Stati membri sulle questioni fiscali; deplora inoltre il fatto che la Commissione abbia divulgato soltanto meno del 5 % del numero totale dei documenti richiesti, che sembra essere circa 5 500; si rammarica per la mancanza di cooperazione dimostrata dalla Commissione e dal Consiglio nei confronti della commissione, che ha impedito a quest'ultima di svolgere il proprio mandato;

⁽¹⁾ Relazione Christian Aid, 2008.

Mercoledì 25 novembre 2015

88. chiede alla Commissione e al Consiglio europeo, in considerazione dell'attuale mancanza di poteri d'inchiesta parlamentare del Parlamento, di accordare quanto prima il loro consenso alla proposta, in corso, di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo⁽¹⁾, al fine di conferire a quest'ultimo un effettivo potere d'inchiesta, necessario per esercitare il proprio diritto d'inchiesta parlamentare;
89. invita la Commissione a considerare se le suddette violazioni possano ancora essere deferite alla Corte di giustizia;
90. invita gli Stati membri a rispettare il principio della tassazione degli utili nel territorio in cui sono generati;
91. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, che hanno una responsabilità politica condivisa per la situazione attuale, a porre fine alla concorrenza fiscale dannosa e a collaborare pienamente al fine di eliminare, astenendosi dal crearne altre, le asimmetrie tra i sistemi fiscali e le misure fiscali dannose che creano le condizioni per un'elusione fiscale massiccia da parte delle società multinazionali e per l'erosione della base imponibile nel mercato interno; chiede al riguardo agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche pertinenti alla loro legislazione in materia di tassazione delle imprese che potrebbero incidere sulle loro aliquote fiscali effettive o sulle entrate fiscali di qualsiasi altro Stato membro; sottolinea che taluni Stati che rivestono un ruolo determinante nell'agevolare l'evasione fiscale, dovrebbero assumersi le loro responsabilità e guidare gli sforzi intesi a migliorare la cooperazione in materia fiscale all'interno dell'UE;
92. invita i capi di Stato e di governo dell'UE ad assumere il nuovo, chiaro impegno politico di adottare misure urgenti per affrontare una situazione che non è più tollerabile, anche a causa della sua incidenza sui bilanci nazionali, che sono già soggetti a misure di risanamento di bilancio, e sulla tassazione che grava sugli altri contribuenti, compresi le PMI e i cittadini; sottolinea, in tale contesto, che intende svolgere pienamente il proprio ruolo ed è pronto a esercitare un controllo politico più efficace in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;
93. invita la Commissione ad assolvere il suo compito di custode dei trattati garantendo il pieno rispetto del diritto dell'UE e del principio di leale cooperazione tra Stati membri; la sollecita a intraprendere sistematicamente ulteriori azioni conformemente alle competenze attribuitele dai trattati; invita pertanto la Commissione a rafforzare la sua capacità interna, possibilmente attraverso la creazione, all'interno dei suoi servizi, di un dipartimento fiscale specifico, affinché si occupi del crescente flusso di notifiche in materia di aiuti di Stato nel settore della politica della concorrenza e delle sue accresciute responsabilità di coordinamento delle nuove misure relative alla trasparenza fiscale;
94. invita gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché possa svolgere, senza ostacoli, il suo ruolo di custode dei trattati;
95. invita la Commissione a promuovere buone pratiche per quanto concerne i prezzi di trasferimento e la determinazione dei prezzi relativi a prestiti e oneri finanziari nelle transazioni infragruppo, onde allinearli ai prezzi di mercato prevalenti;
96. sottolinea che gli Stati membri rimangono pienamente competenti a fissare le proprie aliquote relative all'imposta sulle società; insiste tuttavia sul fatto che la concorrenza fiscale nell'UE e nei confronti dei paesi terzi dovrebbe avvenire in un quadro normativo chiaro allo scopo di garantire una concorrenza leale tra le imprese nel mercato interno; invita gli Stati membri a garantire innanzitutto un contesto favorevole per le imprese, caratterizzato, tra l'altro, da stabilità economica, finanziaria e politica, nonché da certezza giuridica e da norme fiscali semplici; chiede alla Commissione europea di affrontare in modo più approfondito, alla luce del loro ruolo fondamentale nel garantire la sostenibilità di bilancio, le questioni relative alla tassazione delle società, comprese le pratiche fiscali dannose e la loro incidenza, nel quadro del semestre europeo; chiede inoltre di includere nel quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici degli indicatori pertinenti, tra cui le stime del divario fiscale derivante dall'evasione fiscale e dall'elusione fiscale;
97. invita gli Stati membri, in particolare quelli che ricevono assistenza finanziaria, ad attuare le riforme strutturali, combattere la frode fiscale e imporre misure contro la pianificazione fiscale aggressiva;

⁽¹⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.

Mercoledì 25 novembre 2015

98. invita la Commissione, a tale proposito, a stabilire un giusto equilibrio tra la convergenza di bilancio ed economica, e a garantire che le azioni siano intese a sostenere la crescita, gli investimenti e i posti di lavoro;

99. è del parere che, tra gli altri fattori, uno scambio di informazioni in materia fiscale completo, trasparente ed efficace e una base imponibile obbligatoria, consolidata e comune per l'imposta sulle società siano presupposti fondamentali per il conseguimento di un sistema fiscale a livello dell'UE che rispetti e tuteli i principi di base del mercato interno;

100. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, data la complessità della questione, ad attuare diversi tipi di azioni complementari al fine di migliorare la situazione attuale, tenendo presente l'esigenza di ridurre la complessità per tutte le parti interessate e di minimizzare i costi di adempimento per le imprese e le amministrazioni tributarie; sottolinea pertanto che la semplificazione dei regimi fiscali dovrebbe costituire il primo passo per cercare di fare chiarezza non solo tra gli Stati membri ma anche tra i cittadini, che sono al momento esclusi dallo scambio di informazioni;

101. invita la Commissione a condurre ulteriori analisi empiriche in merito alla possibilità di limitare la deduzione dei canoni versati alle società collegate dai pagamenti sulla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, quale mezzo per contrastare il trasferimento infragruppo degli utili;

102. sottolinea il fatto che, nonostante i ripetuti inviti, soltanto quattro multinazionali⁽¹⁾ su un totale di 17 hanno accettato inizialmente di comparire dinanzi alla commissione per discutere delle questioni relative alla pianificazione fiscale internazionale; considera che il rifiuto iniziale di 13 di esse — alcune delle quali con un elevato livello di visibilità — di cooperare con una commissione parlamentare sia inaccettabile e decisamente lesivo della dignità del Parlamento europeo e dei cittadini che rappresenta; osserva, tuttavia, che 11 società multinazionali⁽²⁾ hanno infine accettato di presentarsi dinanzi alla commissione soltanto dopo che la relazione è stata votata in seno alla commissione TAXE e poco prima della votazione in plenaria, mentre due multinazionali⁽³⁾ hanno persistito nel rifiuto; raccomanda pertanto che le autorità competenti del Parlamento europeo valutino la possibilità di privare queste imprese dell'accesso ai suoi locali e che sia presa in seria considerazione l'istituzione di un quadro ben definito e il rafforzamento degli obblighi previsti nel codice di condotta per le organizzazioni figuranti nel registro per la trasparenza⁽⁴⁾, per quanto riguarda la cooperazione con le commissioni del Parlamento e con altri organismi politici;

103. chiede un'indagine sul ruolo svolto dalle istituzioni finanziarie nel favorire pratiche fiscali dannose;

Cooperazione e coordinamento relativi ai ruling fiscali preventivi

104. deplora il contenuto dell'accordo politico raggiunto in seno al Consiglio il 6 ottobre 2015, che non è rispondente alla proposta legislativa della Commissione del marzo 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; sottolinea che quest'ultima, oltre ad un quadro comune per la registrazione e lo scambio automatico di informazioni relative ai ruling, prevedeva disposizioni che consentono alla Commissione di monitorare in modo efficace la sua attuazione da parte degli Stati membri e di garantire che i ruling non abbiano un impatto negativo sul mercato interno; sottolinea che l'adozione della posizione del Consiglio impedirebbe di trarre tutti i vantaggi dallo scambio automatico di informazioni relative ai ruling, in particolare in termini di un'attuazione efficace, e invita quindi il Consiglio ad attenersi alla proposta della Commissione e a tenere debitamente conto del parere del Parlamento in materia, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione della direttiva (che dovrebbe contemplare tutti i ruling anziché limitarsi a quelli transfrontalieri), il periodo di retroattività (scambio di informazioni su tutti i ruling ancora validi) e le informazioni fornite alla Commissione, la quale dovrebbe poter avere accesso ai ruling fiscali;

105. invita gli Stati membri a sostenere, in tutti i consessi internazionali, lo scambio automatico di informazioni (SAI) tra le amministrazioni tributarie quale nuovo standard globale; invita in particolare la Commissione, l'OCSE e il G20 a promuovere tale scambio tramite gli strumenti più adeguati ed efficaci all'interno di un processo inclusivo globale, ribadisce che è opportuno adottare provvedimenti concreti volti a garantire che lo scambio automatico di informazioni diventi

⁽¹⁾ Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.

⁽²⁾ Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, IKEA, McDonald's Corporation, Philip Morris, Walt Disney Company.

⁽³⁾ Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.

⁽⁴⁾ Codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo interistituzionale del 2014 sul registro per la trasparenza.

Mercoledì 25 novembre 2015

realmente globale, e quindi efficace, rispettando al contempo gli obblighi di riservatezza e sostenendo gli sforzi dei paesi in via di sviluppo tesi a sviluppare la loro capacità di partecipare appieno allo scambio automatico di informazioni; sottolinea che, all'interno dell'Unione, lo scambio automatico di informazioni potrebbe svolgersi per mezzo di un registro centrale a livello di UE accessibile alla Commissione e alle autorità competenti;

106. invita gli Stati membri a considerare che qualsiasi ruling fiscale dovrebbe, in particolare quando riguarda i prezzi di trasferimento, essere adottato in cooperazione con tutti i paesi interessati, che le informazioni pertinenti dovrebbero essere oggetto di scambio tra tali paesi in modo automatico, completo e tempestivo e che qualsiasi azione nazionale volta a ridurre l'elusione fiscale e l'erosione della base imponibile all'interno dell'UE, compresi gli audit, dovrebbe essere adottata in modo congiunto, tenendo in debita considerazione l'esperienza acquisita mediante il programma FISCALIS 2020; ribadisce la propria opinione secondo cui gli elementi di base di tutti i ruling che incidono su altri Stati membri non solo dovrebbero essere condivisi tra le amministrazioni tributarie e la Commissione, ma dovrebbero altresì essere presentati dalle multinazionali nelle loro comunicazioni per paese;

107. sottolinea, a tal proposito, che anche i ruling nazionali e non solo quelli transfrontalieri possono incidere su altri Stati membri, e chiede pertanto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a tutti i ruling emanati da, o per conto di, un governo o autorità fiscale di uno Stato membro o di una sua suddivisione territoriale o amministrativa, che siano ancora attivi alla data di entrata in vigore della direttiva; insiste con determinazione sul ruolo chiave della partecipazione della Commissione al processo di raccolta delle informazioni e di analisi dei ruling;

108. chiede altresì un quadro volto a un controllo effettivo dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la raccolta e la pubblicazione di statistiche sulle informazioni scambiate, e, in particolare, l'istituzione da parte della Commissione, entro il 31 dicembre 2016, di un repertorio centrale sicuro per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali partecipanti; rammenta che l'istituzione di un sistema di scambio automatico delle informazioni sui ruling fiscali si tradurrà in una grande quantità di informazioni raccolte che potrebbe rendere difficoltosa l'individuazione dei casi realmente problematici; sottolinea che questa situazione, e il fatto che vi siano 28 Stati membri con lingue e pratiche amministrative differenti, rendono necessaria l'elaborazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di modalità intelligenti, compreso il ricorso alle tecnologie informatiche, per gestire il volume e la disparità dei dati raccolti, al fine di rendere lo scambio automatico di informazioni nell'Unione realmente efficace e vantaggioso;

109. invita la Commissione a esaminare le condizioni per la creazione, nel lungo periodo, di un sistema di compensazione a livello UE, tramite il quale i ruling fiscali siano sistematicamente controllati dalla Commissione in modo da aumentare il livello di certezza, coerenza, uniformità e trasparenza del sistema, e verificare l'eventuale effetto dannoso di questi ruling su altri Stati membri;

110. sottolinea che, per aumentare la trasparenza nei confronti dei cittadini, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale che sintetizzi i casi più significativi raccolti nel repertorio centrale sicuro e che, così facendo, la Commissione dovrebbe tenere conto delle disposizioni della direttiva sulla reciproca assistenza relative alla confidenzialità;

111. invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un quadro comune a livello dell'UE per i ruling fiscali, compresi criteri comuni, tra cui:

- l'obbligo di adottare i ruling fiscali sulla base di un'analisi esaustiva delle ricadute, comprendente gli effetti dei ruling fiscali sulle basi imponibili di altri paesi, con il coinvolgimento di tutte le parti e di tutti i paesi interessati,
- la loro pubblicazione, integrale o in forma semplificata, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza,
- l'obbligo di pubblicare i criteri di concessione, rifiuto e revoca dei ruling fiscali,

Mercoledì 25 novembre 2015

- parità di trattamento e accessibilità da parte di tutti i contribuenti,
- assenza di discrezionalità e piena osservanza delle disposizioni fiscali sottostanti;

112. invita la Commissione a definire orientamenti europei comuni per l'applicazione del principio di libera concorrenza dell'OCSE, volti ad armonizzare le prassi degli Stati membri dell'UE in materia di fissazione dei prezzi di trasferimento in modo tale che, quando stabiliscono accordi in materia di prezzi di trasferimento, le amministrazioni nazionali dispongano di strumenti che consentano loro di comparare imprese simili tra loro, e non solo operazioni simili tra loro;

113. ritiene che un sistema fiscale equo ed efficiente richieda un livello adeguato di trasparenza e confidenzialità; è pertanto convinto che le amministrazioni fiscali degli Stati membri e, ove pertinente, la Commissione, dovrebbero avere accesso alle informazioni riguardanti i beneficiari finali di qualunque strumento giuridico e/o ruling fiscale;

114. invita la Commissione a ricorrere, tra l'altro, alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che include i «reati fiscali» nella più ampia definizione di «attività criminosa» al fine di determinare i beneficiari finali di taluni strumenti giuridici;

115. invita la Commissione a istituire al suo interno un registro pubblico centralizzato di tutte le esenzioni, gli esoneri, le deduzioni e i crediti d'imposta legali sulle imposte societarie, accompagnato da una valutazione quantitativa dell'impatto di bilancio per ciascuno Stato membro;

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

116. accoglie con favore il piano d'azione proposto dalla Commissione il 17 giugno 2015 volto ad affrontare l'elusione fiscale e a promuovere un'equa ed efficace tassazione delle società nell'UE; invita la Commissione ad accelerare la presentazione delle modifiche legislative per la rapida istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) a livello dell'UE obbligatoria, che affronterebbe non solo la questione dei regimi preferenziali e delle asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali, ma anche gran parte dei problemi all'origine dell'erosione della base imponibile a livello europeo (in particolare le questioni relative ai prezzi di trasferimento); invita la Commissione a riprendere quanto prima i lavori conclusi nel 2011 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce la CCCTB, tenendo conto della posizione del Parlamento in materia e dei nuovi sviluppi intervenuti da allora e integrando le più recenti conclusioni del lavoro svolto dall'OCSE, segnatamente le norme risultanti dal Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), in modo da consentire la redazione di un testo consolidato nel corso del 2016;

117. invita la Commissione a includere nelle sue proposte disposizioni volte a chiarire la definizione di investimenti nella R&S e di stabile organizzazione in linea con la sostanza economica, inclusa l'economia digitale; sottolinea l'importanza degli investimenti nella R&S e la necessità di agevolare piuttosto che ostacolare gli investimenti e la crescita nell'economia digitale, dando all'economia emergente europea del settore digitale un vantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti negli Stati Uniti e altrove; evidenzia che, stando ai dati esistenti, gli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) non contribuiscono a stimolare l'innovazione e possono dar luogo a una forte erosione della base imponibile mediante il trasferimento degli utili; sottolinea al contempo la necessità di ridurre al minimo l'abuso o lo sfruttamento di tali sistemi tramite un'azione coordinata degli Stati membri e l'adozione di norme e definizioni comuni che stabiliscano cosa rientra nel concetto di promozione della R&S; pone in evidenza che il cosiddetto «nexus approach» modificato per i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti, raccomandato dall'iniziativa BEPS, non basterà per limitare in maniera adeguata i problemi associati a tali regimi;

118. sottolinea che, per ripristinare il nesso tra imposizione fiscale e sostanza economica e garantire che le imposte vengano pagate nei paesi in cui si svolge effettivamente l'attività economica e avviene la creazione di valore, e per correggere le asimmetrie esistenti, la «formula di ripartizione» dovrebbe operare una distinzione tra i settori onde tenere conto delle loro caratteristiche specifiche, in particolare per quanto riguarda le imprese digitali, dal momento che l'economia digitale rende ancora più difficile per le autorità fiscali determinare dove avviene la creazione di valore; invita la Commissione a considerare attentamente la posizione del Parlamento sulla CCCBT e ad adottare una formula di ripartizione che rifletta le reali attività economiche delle imprese; esorta la Commissione a proseguire i lavori sulle opzioni concrete per l'elaborazione di tale criterio di ripartizione, in particolare al fine di prevedere, per ogni settore, l'impatto sul gettito fiscale di ciascuno

Mercoledì 25 novembre 2015

Stato membro, secondo la struttura della sua economia; sottolinea inoltre che la CCCTB rappresenta uno strumento utile per combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e creare valore aggiunto europeo indipendentemente dall'eventuale impiego parziale del gettito fiscale come nuova risorsa propria del bilancio dell'UE;

119. sostiene fermamente l'introduzione tempestiva di una CCCTB piena e obbligatoria; approva la strategia della Commissione di introdurre una CCTB semplice (senza consolidamento) quale primo passo del suo piano d'azione del giugno 2015, ma sottolinea che ciò lascerà aperte molte questioni, specialmente per le imprese che operano nel mercato unico, dal momento che una CCTB non garantirebbe la compensazione delle perdite mediante il consolidamento, non affronterebbe la burocrazia e l'incertezza associate ai prezzi di trasferimento, che costituiscono un altro dei principali strumenti di elusione fiscale utilizzati dalle multinazionali, né metterebbe efficacemente fine allo spostamento delle basi imponibili nell'Unione; esorta pertanto la Commissione a stabilire un termine concreto e ravvicinato per l'inclusione dell'«elemento consolidamento» nell'iniziativa relativa alla CCCTB; invita la Commissione ad astenersi da qualsiasi valutazione d'impatto aggiuntiva di tale misura, che è presente nell'agenda dell'UE ormai da decenni, è già stata oggetto di ampi lavori preparatori ed è rimasta bloccata in seno al Consiglio fin dalla sua presentazione ufficiale nel 2011;

120. invita la Commissione, in attesa dell'adozione di una CCCTB piena e della sua completa attuazione a livello dell'UE, ad attivarsi immediatamente per garantire una tassazione efficace, ridurre il trasferimento degli utili (principalmente mediante i prezzi di trasferimento), predisporre, in attesa del consolidamento, un regime provvisorio di compensazione degli utili e delle perdite transfrontalieri, che dovrebbe essere di natura temporanea e dotato di sufficienti garanzie che non verranno a crearsi ulteriori opportunità di pianificazione fiscale aggressiva, e introdurre altresì norme antiabuso appropriate ed efficaci in tutte le direttive pertinenti; invita la Commissione a verificare che le direttive e le proposte di direttiva esistenti nel settore del diritto fiscale e societario siano atte a garantire una tassazione efficace; invita il Consiglio a prepararsi per l'adozione tempestiva di tali disposizioni; evidenzia che, per realizzare uno dei suoi obiettivi, vale a dire la riduzione della burocrazia, l'applicazione di una base imponibile consolidata comune dovrebbe essere accompagnata dalla messa in atto di norme contabili comuni e da un'adeguata armonizzazione delle prassi amministrative in materia fiscale;

121. invita la Commissione a formulare una legislazione chiara sulla definizione di sostanza economica, creazione di valore e stabile organizzazione, allo scopo di affrontare in particolare la questione delle società di comodo, nonché a elaborare criteri e una legislazione dell'UE per il trattamento della R&S che siano compatibili anche, ma non solo, con i lavori dell'OCSE in materia, dal momento che gli Stati membri stanno attualmente procedendo alla riforma della loro strategia al riguardo, spesso cumulativamente con le sovvenzioni; sottolinea che tale legislazione dovrebbe indicare chiaramente la necessità di un legame diretto tra i regimi preferenziali concessi dall'amministrazione fiscale e le sottostanti attività di R&S; invita la Commissione a rivedere la normativa dell'UE sulle società estere controllate e la relativa attuazione in conformità della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Cadbury Schweppes (C-196/04), al fine di garantire il pieno uso di questo tipo di società, escludendo costruzioni di puro artificio, per evitare casi di doppia non imposizione; invita altresì la Commissione a presentare proposte intese ad armonizzare le norme in materia di società estere controllate nell'UE;

122. invita inoltre la Commissione, in assenza di una definizione generalmente accettata, a effettuare ulteriori analisi e studi allo scopo di definire la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche fiscali dannose, e in particolare per quanto riguarda le violazioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione e le regolazioni ibride da disallineamento fiscale, tenendo conto dei diversi impatti negativi che possono avere sulla società, a garantire il loro monitoraggio e determinare con maggiore precisione l'incidenza dell'elusione fiscale nell'UE e nei paesi in via di sviluppo; invita altresì la Commissione a definire una metodologia di misurazione della perdita di gettito fiscale risultante dall'elusione e dall'evasione fiscali — come annunciato nella sua proposta del marzo 2015 — e ad assicurare che tale misurazione abbia luogo regolarmente per monitorare i progressi compiuti ed elaborare risposte strategiche adeguate; chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per chiarire lo status preciso di tutte le «giurisdizioni dipendenti» degli Stati membri e stabilire quali pressioni sarebbe possibile esercitare per modificare le loro pratiche, al fine di evitare l'erosione della base imponibile all'interno dell'UE;

123. rammenta che, oltre alla frode fiscale a livello delle imprese, si registra un numero considerevole di frodi a danno dell'IVA transfrontaliera, un'imposta che è fondamentale per tutte le tesorerie nazionali; invita la Commissione a prevedere misure che consentano di affrontare il problema, fra cui un migliore coordinamento tra le agenzie fiscali nazionali sulla questione;

Mercoledì 25 novembre 2015*Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese*

124. chiede un'urgente riforma del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e del gruppo responsabile della sua applicazione, poiché fino ad ora la sua utilità è stata alquanto discutibile, al fine di affrontare gli ostacoli che impediscono attualmente di combattere efficacemente le pratiche fiscali dannose e di agevolare il coordinamento e la cooperazione in materia di politica fiscale a livello di UE;

125. invita gli Stati membri, in uno spirito di buona cooperazione, a sottoscrivere le proposte incluse nel piano d'azione della Commissione del 17 giugno 2015 per un'equa ed efficace tassazione delle società nell'UE; ritiene che una maggiore trasparenza e rendicontabilità conferirebbero maggiore legittimità al gruppo; raccomanda pertanto la riorganizzazione della governance e del mandato del gruppo, anche attraverso la nomina di un presidente permanente e politicamente responsabile, il miglioramento dei suoi metodi di lavoro, tra cui un eventuale meccanismo di applicazione, la regolare partecipazione dei ministri delle Finanze o di alti funzionari ai suoi lavori, onde accrescerne la visibilità, e uno scambio di informazioni rafforzato all'interno del gruppo, allo scopo di affrontare in modo efficace le questioni relative all'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili; chiede inoltre l'aggiornamento e l'ampliamento dei criteri fissati nel Codice, al fine di far fronte a nuove forme di pratiche fiscali dannose, anche nei paesi terzi; invita il presidente del gruppo e il Consiglio a riferire periodicamente alla propria commissione competente e a scambiare opinioni con essa in merito alle attività del gruppo, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle sue relazioni semestrali al Consiglio ECOFIN;

126. invita il Consiglio, più in generale, a sostenere la promozione di un reale controllo democratico delle questioni fiscali transfrontaliere a livello dell'UE, analogamente a quanto già previsto in altri ambiti in cui gli Stati membri o altre istituzioni indipendenti, quali la Banca centrale europea o il Consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico, hanno competenza esclusiva; invita il Consiglio e gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire un gruppo ad alto livello sulla politica fiscale, come proposto anche dal Presidente della Commissione; sottolinea che un siffatto «comitato fiscale», con l'obbligo di render conto al Parlamento del proprio operato, sarebbe composto dal Consiglio e dalla Commissione, sul modello del comitato economico e finanziario, nonché da esperti indipendenti, ed eserciterebbe più in generale un controllo sulla politica fiscale legislativa e non legislativa e riferirebbe al Consiglio ECOFIN; rivendica un diritto d'iniziativa per poter denunciare al gruppo «Codice di condotta» le eventuali misure nazionali che, a suo avviso, soddisfano i criteri di concorrenza fiscale dannosa previsti dal Codice di condotta;

127. invita la Commissione a procedere a un secondo aggiornamento della relazione Simmons & Simmons del 1999 sulle pratiche amministrative, cui è fatto riferimento al paragrafo 26 della relazione del gruppo «Codice di condotta» (relazione Primarolo (SN 4901/99));

128. esorta il Consiglio e gli Stati membri, nel pieno rispetto dei trattati e della competenza degli Stati membri in materia di imposizione diretta, ad accrescere la trasparenza e l'assunzione di responsabilità del gruppo, nonché a migliorarne l'attività di monitoraggio, e invita la Commissione a proporre una legislazione quadro nell'ambito del metodo comunitario; considera indispensabile garantire al pubblico in generale maggiori informazioni sui lavori del gruppo;

129. invita la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni del Mediatore europeo riguardanti la composizione dei gruppi di esperti e ad adottare una tabella di marcia per garantire che i gruppi di esperti abbiano una composizione equilibrata; insiste sul fatto che, contemporaneamente al lavoro volto alla realizzazione di questo obiettivo, dovrebbero essere immediatamente avviate le riforme della struttura e della composizione attuali; sottolinea che tali riforme non comporterebbero una carenza di competenze tecniche disponibili per il processo legislativo, dal momento che queste potrebbero essere presentate tramite consultazioni pubbliche o audizioni pubbliche di esperti aperte ai rappresentanti di qualsiasi interesse; invita la Commissione ad adottare una chiara definizione di conflitto di interessi e politiche rigorose per evitare che gli attori esposti al rischio di tali conflitti di interesse, come pure i rappresentanti delle organizzazioni condannate per evasione fiscale o di qualsiasi altro illecito penale, siano membri attivi di qualsiasi o organo specialistico o consultivo;

Aiuti di Stato

130. accoglie molto favorevolmente e sostiene il ruolo essenziale della Commissione quale competente autorità garante della concorrenza nelle indagini in corso sugli aiuti di Stato riguardanti i ruling fiscali; reputa inappropriata la scelta di diversi Stati membri di trincerarsi dietro al segreto nel caso di progetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato; incoraggia la Commissione ad esercitare appieno i suoi poteri in conformità delle norme dell'UE in materia di concorrenza per combattere le pratiche fiscali dannose e a sanzionare gli Stati membri e le società di cui è accertato il coinvolgimento in siffatte pratiche; sottolinea la necessità che la Commissione consacrì maggiori risorse — finanziarie e umane — al potenziamento della propria capacità di portare avanti contemporaneamente tutte le necessarie indagini sugli aiuti di Stato di natura fiscale; sottolinea altresì la necessità che gli Stati membri si conformino pienamente alle indagini e alle richieste di informazioni della Commissione;

Mercoledì 25 novembre 2015

131. invita la Commissione ad adottare nuovi orientamenti, al più tardi entro la metà del 2017, nel quadro della sua iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, volti a chiarire cosa s'intenda per aiuto di Stato di natura fiscale e per prezzi di trasferimento «adeguati», al fine di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti adempienti sia per le amministrazioni fiscali, e a definire di conseguenza un quadro per le pratiche fiscali degli Stati membri, senza scoraggiare il ricorso a ruling fiscali legittimi; contesta l'utilità della convenzione sull'arbitrato, che non è efficiente per la risoluzione delle controversie, in particolare in materia di prezzi di trasferimento; ritiene che tale strumento debba essere riorganizzato e reso più efficiente oppure sostituito da un meccanismo di composizione delle controversie dell'UE con procedure amichevoli più efficaci;

132. invita la Commissione ad estendere le indagini ad altre società multinazionali citate nell'ambito dello scandalo Luxleaks e ad altre misure analoghe per natura o effetto, quali i prezzi di trasferimento;

133. invita la Commissione, in linea con la responsabilità più ampia attribuita agli Stati membri dall'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, a valutare la possibilità di istituire una rete di amministrazioni fiscali nazionali per scambiare le migliori prassi e contribuire in modo più coerente a evitare l'introduzione di qualsiasi misura fiscale che potrebbe costituire un aiuto di Stato illecito; invita la Commissione a rafforzare le sinergie strategiche tra le attività del gruppo «Codice di condotta» (riformato) e l'applicazione da parte della Commissione delle norme in materia di concorrenza nell'ambito degli aiuti di natura fiscale;

134. prende atto che le vigenti norme di controllo degli aiuti di Stato tentano di affrontare le prassi anticoncorrenziali revocando i vantaggi indebiti concessi a determinate società; invita la Commissione a valutare la possibilità di modificare le norme esistenti allo scopo di consentire che gli importi recuperati a seguito di una violazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato siano restituiti agli Stati membri che hanno subito un'erosione delle loro basi imponibili, e non allo Stato membro che ha concesso l'aiuto illecito di natura fiscale, come avviene attualmente, o al bilancio dell'UE; chiede alla Commissione di modificare la normativa in vigore per garantire la possibilità di adottare sanzioni nei confronti dei paesi e delle società che violano le norme sugli aiuti di Stato;

Trasparenza

135. è del parere che l'Unione abbia sia potenzialmente in grado di divenire un modello e un leader mondiale in termini di trasparenza fiscale;

136. pone l'accento sull'importanza cruciale della trasparenza per rafforzare l'obbligo delle società multinazionali di rendere conto al pubblico e assistere le amministrazioni fiscali nelle loro indagini; sottolinea che essa può esercitare un forte effetto deterrente e portare a una modifica dei comportamenti sia in ragione dei rischi per la reputazione delle società che non si adeguano sia mediante la fornitura di informazioni alle autorità competenti, le quali possono quindi adottare le misure correttive e le sanzioni del caso; sottolinea che occorre trovare un equilibrio tra la necessità di trasparenza e l'esigenza di tutelare gli interessi commerciali sensibili e di rispettare le norme in materia di protezione dei dati;

137. ritiene che una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività delle grandi società multinazionali sia essenziale per garantire che le amministrazioni fiscali siano in grado di contrastare efficacemente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); ribadisce pertanto la propria posizione secondo cui le società multinazionali in tutti i settori dovrebbero pubblicare in maniera chiara e comprensibile nei propri bilanci, per Stato membro e per paese terzo in cui sono stabilite, una serie di informazioni aggregate, tra cui utile o perdita prima delle imposte, imposte sull'utile o sulla perdita, numero di dipendenti, attività detenute, informazioni di base sui ruling fiscali, ecc. (comunicazione per paese); sottolinea l'importanza di rendere tali informazioni disponibili al pubblico, eventualmente per mezzo di un registro centrale a livello di UE; sottolinea inoltre che le PMI e le imprese a media capitalizzazione che non sono società multinazionali dovrebbero essere esentate da tale obbligo; invita il Consiglio ad adottare, entro la fine del 2015, la posizione votata dal Parlamento sulla direttiva sui diritti degli azionisti nel luglio 2015; sottolinea che i requisiti in materia di trasparenza dovrebbero essere definiti e applicati in modo da non avere l'effetto di porre le imprese dell'UE in una situazione di svantaggio concorrenziale;

Mercoledì 25 novembre 2015

138. invita gli Stati membri ad attuare un sistema più ampio di comunicazione per paese da mettere a disposizione delle autorità fiscali, che sia conforme alla norma dell'OCSE e comprenda informazioni più dettagliate quali dichiarazioni dei redditi e operazioni intragruppo; sottolinea che la fornitura di informazioni fiscali da parte delle imprese ad altre amministrazioni fiscali deve essere accompagnata da un miglioramento del quadro per la composizione delle controversie, al fine di chiarire i rispettivi diritti di ciascuna parte e di evitare qualsiasi effetto secondario negativo; sottolinea che, nei confronti delle autorità fiscali dei paesi terzi, le informazioni dovrebbero essere trasmesse solamente alle autorità dei paesi che hanno concluso accordi equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione sull'arbitrato dell'Unione europea; chiede inoltre la definizione di principi contabili armonizzati che consentano, in particolare, un'informazione più dettagliata per quanto riguarda i canoni;

139. chiede alla Commissione di sostenere tale impostazione, in linea con le sue precedenti valutazioni e posizioni, e di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'estensione della sua applicazione a tutte le società multinazionali operanti sul mercato interno, e sollecita altresì l'OCSE a sostenerne l'estensione in tutto il mondo per garantire che tutte le società che effettuano operazioni transfrontaliere siano soggette a obblighi analoghi; sottolinea che le azioni volte a rafforzare la trasparenza, seppur necessarie, non sono sufficienti per affrontare la questione in modo globale e che occorre altresì realizzare riforme sostanziali dei sistemi fiscali a livello nazionale, unionale e internazionale;

140. sottolinea che l'attuale opacità attorno al sistema fiscale internazionale consente alle società multinazionali di eludere le imposte e le legislazioni nazionali in materia fiscale, nonché di spostare i loro utili in paradisi fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le autorità competenti abbiano pieno accesso pieno ai registri centrali contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di società e fiduciarie, in conformità della quarta direttiva antiriciclaggio; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la quarta direttiva antiriciclaggio, garantendo un accesso ampio e semplificato alle informazioni contenute nei registri centrali dei titolari effettivi; ribadisce la propria posizione secondo cui tali registri dovrebbero essere pubblici;

141. prende atto del lavoro svolto dalla Commissione ai fini della creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF); invita la Commissione a presentare una proposta relativa a un CIF, basata sull'idea di CIF Unione europea delineata nel Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale della Commissione (azione 22); rammenta che i CIF sono considerati gli strumenti migliori per identificare i contribuenti ed esorta pertanto ad accelerare l'attuazione del progetto; invita inoltre la Commissione ad adoperarsi attivamente per mettere a punto un codice identificativo simile a livello globale, come ad esempio l'identificativo dei soggetti giuridici (LEI) elaborato dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione;

142. sottolinea inoltre che la trasparenza è importante anche nelle indagini in corso sugli aiuti di Stato in relazione ai ruling fiscali;

143. chiede alla Commissione di esaminare le possibilità di applicare nell'Unione europea disposizioni simili alla norma⁽¹⁾ del Governmental Accounting Standards Board (GASB) degli Stati Uniti, che obbliga i governi statali e locali a comunicare il volume di gettito che perdono a causa delle agevolazioni fiscali concesse alle imprese ai fini dello sviluppo economico;

Protezione degli informatori

144. invita la Commissione a proporre l'istituzione, entro il giugno 2016, di un quadro legislativo dell'UE per l'efficace protezione di informatori e soggetti analoghi; sottolinea che non è accettabile che i cittadini e i giornalisti possano essere soggetti a procedimenti giudiziari invece di beneficiare di protezione giuridica quando, agendo nel pubblico interesse, rivelano informazioni o segnalano sospetti comportamenti scorretti, irregolarità, frodi o attività illecite, in particolare riguardo a casi di elusione fiscale, evasione fiscale e riciclaggio di denaro o ad altri comportamenti che violano i principi fondamentali dell'Unione europea, quale il principio della cooperazione leale;

145. chiede alla Commissione di prendere in considerazione una serie di strumenti che consentano di assicurare la protezione contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni, garantendo nel contempo anche la tutela della riservatezza e dei segreti commerciali; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sull'esempio offerto dalla legge statunitense «Dodd-Frank Act», che prevede una ricompensa per gli informatori che forniscono informazioni originali

⁽¹⁾ «Tracking corporate tax breaks: a welcome new form of transparency emerges in the US», Tax Justice Network.

Mercoledì 25 novembre 2015

alle autorità e li protegge dai procedimenti giudiziari e dalla perdita del posto di lavoro, tenendo presente che tale ricompensa non dovrebbe costituire un incentivo a pubblicare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale; propone la creazione di un organo europeo indipendente incaricata di raccogliere queste informazioni e di condurre indagini, come pure di un fondo comune paneuropeo per gli informatori al fine di garantire che gli informatori ricevano un'assistenza finanziaria adeguata, finanziato mediante un prelievo su una quota dei fondi recuperati o delle ammende versate; è del parere che occorra garantire protezione agli informatori anche nel caso in cui informino il pubblico quando le autorità competenti a livello nazionale e di UE sono state informate ma non hanno reagito entro un mese dalla notifica;

Responsabilità sociale delle imprese

146. ritiene che attuare una strategia fiscale responsabile debba essere considerato uno dei pilastri della responsabilità sociale delle imprese (RSI), in particolare in conformità della definizione aggiornata di RSI come «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società»⁽¹⁾; si rammarica del fatto che la maggior parte delle imprese non includono tale concetto nella relazione sull'RSI; sottolinea che la pianificazione fiscale aggressiva è incompatibile con l'RSI; invita la Commissione a inserire il concetto in questione, definendone correttamente il contenuto, in una strategia aggiornata dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese;

Dimensione extra-UE

OCSE

147. sostiene il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pur riconoscendo che è il frutto di un compromesso che risulta insufficiente per affrontare il problema dell'elusione fiscale in tutta la sua portata e che tali proposte dovrebbero costituire la base per un'ulteriore azione a livello di UE e mondiale; invita l'OCSE, i suoi paesi membri e tutti gli altri paesi interessati a creare un efficace strumento di monitoraggio, al fine di valutare i progressi compiuti nell'attuazione di tali orientamenti, ottenere prove della sua efficacia e, se del caso, ad adottare misure correttive;

148. raccomanda il rafforzamento dei legami istituzionali e della cooperazione tra l'OCSE e la Commissione per continuare a garantire la compatibilità dei due processi ed evitare la duplicazione delle norme; invita gli Stati membri a recepire correttamente nella legislazione nazionale tutta la legislazione dell'UE basata sugli orientamenti dell'OCSE, facendo dell'UE un precursore nell'attuazione delle raccomandazioni dell'OCSE; sottolinea, tuttavia, che l'approccio dell'OCSE continua a essere basato su norme non vincolanti e che la sua azione deve essere integrata da un adeguato quadro legislativo a livello dell'UE per affrontare le esigenze di un mercato unico, ad esempio sotto forma di una direttiva contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili che vada oltre la relativa iniziativa dell'OCSE nei settori che non sono sufficientemente coperti;

Paradisi fiscali

149. chiede un approccio comune dell'UE in relazione ai paradisi fiscali; invita la Commissione, in particolare, a portare avanti i lavori volti a sviluppare e ad adottare una definizione europea di paradisi fiscali, un insieme comune di criteri per la loro identificazione, indipendentemente dal luogo in cui sono situati, e sanzioni appropriate nei confronti dei paesi che cooperano con essi, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (che ad esempio non si limitino allo scambio di informazioni e alla trasparenza, ma includano altresì una concorrenza fiscale leale e una tassazione efficace) e delle società che se ne avvalgono a fini di pianificazione fiscale aggressiva, e a proseguire altresì i lavori intesi a definire adeguate misure comuni che si applichino a tali giurisdizioni; rimanda alla sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, nella quale figura un elenco non esaustivo di possibili misure in tal senso⁽²⁾; ribadisce che veri e propri elenchi europei, aggiornati periodicamente e basati su indicatori esaustivi, trasparenti, concreti, oggettivamente verificabili e comunemente accettati, costituirebbero uno strumento più efficace per promuovere una buona governance in materia fiscale e modificare i comportamenti fiscali nei confronti di tali giurisdizioni e al loro interno;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681), pag. 6 .

⁽²⁾ Per citare alcuni esempi, tali misure prevedono di: sospendere o porre fine alle convenzioni sulla doppia imposizione concluse con giurisdizioni inserite nella lista nera; vietare l'accesso agli appalti pubblici dell'UE per la fornitura di beni e servizi e rifiutare di concedere aiuti di Stato alle società aventi sede in giurisdizioni incluse nella lista nera; vietare alle istituzioni finanziarie e ai consulenti finanziari dell'UE di stabilire o mantenere filiali e consociate in giurisdizioni incluse nella lista nera, ed esaminare la possibilità di revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari europei che mantengono consociate e continuano a operare in giurisdizioni incluse nella lista nera; introdurre un prelievo speciale su tutte le operazioni verso o da giurisdizioni incluse nella lista nera; esaminare diverse opzioni per il mancato riconoscimento, all'interno dell'Unione europea, dello status giuridico delle società costituite in giurisdizioni incluse nella lista nera; applicare barriere tariffarie nei casi di scambi commerciali con paesi terzi inclusi nella lista nera.

Mercoledì 25 novembre 2015

150. invita la Commissione a includere nella lista nera europea i territori che concedono vantaggi fiscali a soggetti senza richiedere loro di svolgere attività economiche sostanziali nel paese, che applicano un prelievo fiscale effettivo considerevolmente basso e che non garantiscono lo scambio automatico di informazioni fiscali con le altre giurisdizioni;

151. pone in particolare l'accento sulla necessità di garantire che i flussi finanziari in uscita siano tassati almeno una volta, ad esempio imponendo una ritenuta d'imposta o adottando misure equivalenti, al fine di evitare che gli utili escano dall'UE senza essere soggetti a tassazione, e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa in tal senso, ad esempio attraverso la revisione della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva sugli interessi e i canoni; ribadisce che dovrebbe essere istituito un sistema che imponga di presentare alle autorità fiscali nazionali e di inoltrare alla Commissione un documento di conferma attestante tale operazione, in modo da proteggere il mercato unico e mantenere il collegamento tra il luogo in cui sono realizzati gli utili e il valore economico e quello in cui questi sono tassati, sottolinea che un sistema di questo tipo dovrebbe essere concepito accuratamente, onde evitare la doppia imposizione e controversie; invita la Commissione non solo a sostenere la promozione, da parte dell'OCSE, di un approccio multilaterale alle questioni fiscali inteso a semplificare gli accordi internazionali in materia fiscale e a garantire che gli utili siano tassati nel luogo in cui è stato creato il valore, ma anche a rafforzare il ruolo dell'UE sulla scena internazionale, assicurando che essa si esprima con una sola voce, e ad adoperarsi per l'istituzione di un quadro comune dell'UE sui trattati bilaterali in materia fiscale come pure per la progressiva sostituzione dell'elevato numero di singoli trattati fiscali bilaterali con trattati conclusi tra l'UE e le giurisdizioni terze; sottolinea che questo sarebbe il modo più immediato per combattere le pratiche di ricerca dei trattati più vantaggiosi; invita, nel frattempo, gli Stati membri a inserire immediatamente nei loro trattati fiscali clausole antiabuso, in linea con le proposte BEPS;

152. ritiene che l'istituzione di accordi di libero scambio debba essere accompagnata da un rafforzamento della cooperazione in materia fiscale, evitando l'elusione fiscale ad opera delle società che competono sugli stessi mercati e garantendo condizioni di parità; chiede pertanto alla Commissione di introdurre in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE disposizioni in materia fiscale che obblighino i paesi partner a esercitare la buona governance fiscale e ad assicurare la reciprocità nelle questioni fiscali; sottolinea che i lavori intrapresi nell'ambito della Piattaforma per la buona governance in materia fiscale costituiscono una buona base per l'attuazione di questo principio; evidenzia che si potrebbe adottare un'impostazione analoga per gli accordi di cooperazione dell'UE;

153. invita gli organi dell'Unione europea a non cooperare con le giurisdizioni considerate poco collaborative in materia fiscale, né con le imprese condannate per frode fiscale, evasione fiscale o pianificazione fiscale aggressiva; chiede che istituzioni come la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) non cooperino più, attraverso i loro intermediari finanziari, con le giurisdizioni fiscali non cooperative, chiede inoltre agli organismi dell'UE di impegnarsi a non concedere finanziamenti UE a imprese condannate per frode fiscale, evasione fiscale o pianificazione fiscale aggressiva;

154. invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per incoraggiare un approccio più coordinato nei confronti dei paesi sviluppati al fine di promuovere una maggiore reciprocità nelle questioni fiscali, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti d'America a seguito dell'entrata in vigore della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri («Foreign Account Tax Compliance Act»); chiede altresì alla Commissione, alla luce dell'accordo concluso il 27 maggio 2015 tra l'UE e la Svizzera in relazione allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di monitorare con attenzione, nell'ottica di preservare il mercato unico, la progressiva eliminazione concordata con la Svizzera di alcune pratiche fiscali dannose, in linea con gli orientamenti sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché di controllare che non vengano introdotte nuove misure fiscali dannose in futuro; invita la Commissione, nei suoi negoziati in corso con la Svizzera, a suggerire l'introduzione di norme relative alle società controllate estere nel diritto di tale paese; ribadisce che la Commissione deve assicurare che la Svizzera segua l'approccio dell'UE in campo fiscale e riferire al Parlamento;

155. ricorda che tutti gli Stati membri hanno scelto un approccio multilaterale di scambio automatico di informazioni, attraverso la convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale e attraverso la revisione nel 2014 delle pertinenti direttive dell'UE⁽¹⁾; sottolinea che queste due iniziative sono elementi chiave per combattere l'evasione fiscale e il segreto bancario, in quanto comportano l'obbligo delle istituzioni finanziarie di segnalare alle amministrazioni fiscali una vasta gamma di informazioni riguardanti i residenti con reddito generato da attività detenute all'estero;

⁽¹⁾ La direttiva dell'UE sulla tassazione dei redditi da risparmio e la direttiva sulla cooperazione amministrativa.

Mercoledì 25 novembre 2015

Paesi in via di sviluppo

156. sottolinea che, nel mettere a punto azioni e politiche volte a contrastare l'elusione fiscale, occorre prestare un'attenzione specifica, a livello nazionale, dell'UE e internazionale, alla situazione dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi meno sviluppati, che in genere sono i più colpiti dall'elusione fiscale societaria e presentano una base imponibile molto ristretta e un rapporto ridotto tra gettito fiscale e PIL; pone in evidenza che tali azioni e politiche dovrebbero contribuire a generare entrate pubbliche proporzionate al valore aggiunto creato sul loro territorio, in modo da garantire finanziamenti adeguati per le strategie di sviluppo, il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e l'agenda di sviluppo post-2015; valuta positivamente, in questo contesto, l'operato del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale; chiede alla Commissione di sostenere gli interessi dei paesi in via di sviluppo nelle iniziative internazionali esistenti e di includere i rappresentanti di tali paesi nella sua Piattaforma per la buona governance in materia fiscale;

157. invita l'UE e i membri BEPS dell'OCSE a provvedere affinché la nuova «norma globale per lo scambio automatico di informazioni» preveda un periodo di transizione per i paesi in via di sviluppo che attualmente non possono soddisfare i requisiti in materia di scambio reciproco e automatico di informazioni a causa della mancanza di capacità amministrativa;

158. invita la Commissione a proporre nuove misure che contribuiscano a rafforzare le capacità amministrative nei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia fiscale, nell'ottica di consentire uno scambio efficace di informazioni fiscali con le loro amministrazioni; chiede l'istituzione di una piattaforma per i paesi in via di sviluppo mediante l'attuazione di progetti pilota relativi allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale; invita i paesi in via di sviluppo a promuovere accordi regionali o altre forme di cooperazione in materia fiscale, al fine di migliorare la loro posizione negoziale nei confronti degli investitori esteri diretti e delle società multinazionali e di affrontare le questioni di interesse comune;

159. invita gli Stati membri a garantire che le loro agenzie di aiuto allo sviluppo dispongano di sufficienti competenze tecniche, provenienti in particolare dai ministeri delle finanze e dalle amministrazioni tributarie, per affrontare le questioni fiscali nelle politiche di sviluppo;

160. richiama l'attenzione sul piano d'azione presentato nella sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscali quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; incoraggia tutti i paesi e le organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, a prendere parte a un processo inclusivo e a contribuire all'agenda fiscale del G20/OCSE affrontando l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché promuovendo la trasparenza fiscale internazionale e la condivisione globale delle informazioni fiscali, ad esempio mediante la definizione di uno standard comune per la comunicazione di informazioni nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o attraverso la comunicazione al pubblico della titolarità effettiva; invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare un ruolo più incisivo delle Nazioni Unite in future discussioni internazionali in materia fiscale, ad esempio incentivando la creazione di un organismo fiscale globale sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Consulenti fiscali

161. richiama l'attenzione sulla problematica e discutibile coesistenza, all'interno delle stesse società, di servizi di consulenza fiscale e di audit e di altre attività di consulenza intesi, da un lato, a prestare assistenza alle amministrazioni tributarie, ad esempio per l'elaborazione di sistemi d'imposizione o il miglioramenti nella riscossione delle imposte, e, dall'altro, a fornire servizi di pianificazione fiscale alle multinazionali, che potrebbero sfruttare i punti deboli delle norme tributarie nazionali;

162. sottolinea che esiste un quadro giuridico europeo, che include il più recente pacchetto di riforme del mercato della revisione contabile, approvato dal Parlamento il 3 aprile 2014⁽¹⁾; invita la Commissione a garantire che le pertinenti disposizioni legislative siano effettivamente applicate negli Stati membri entro i termini previsti e in linea con gli obiettivi perseguiti;

163. invita la Commissione a presentare proposte volte a definire orientamenti per il settore della consulenza fiscale e a istituire un regime UE di incompatibilità per i consulenti fiscali e, se del caso, per le banche, creando un quadro volto a impedire con efficacia i conflitti di interessi tra i servizi rivolti al settore pubblico e quelli rivolti al settore privato;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0283 e P7_TA(2014)0284.

Mercoledì 25 novembre 2015

164. invita inoltre la Commissione ad avviare un'indagine per valutare lo stato di concentrazione del settore e le eventuali conseguenti distorsioni della concorrenza; raccomanda che tale indagine esamini altresì specificamente se l'abbinamento di servizi di consulenza fiscale e funzioni di audit all'interno delle stesse società possa dare origine a conflitti di interessi, e che siano di conseguenza proposte misure adeguate, anche introducendo meccanismi per mantenere separati i dipartimenti all'interno delle società di consulenza;

165. chiede che la Commissione consideri con urgenza la possibilità di introdurre un quadro legislativo che preveda sanzioni adeguate per le società, le banche, le imprese di revisione contabile e i consulenti finanziari di cui è stato dimostrato il coinvolgimento nell'attuazione o nella promozione dell'elusione fiscale illecita e della pianificazione fiscale aggressiva; sottolinea che tali sanzioni dovrebbero esercitare un effetto deterrente e possono includere, tra l'altro, ammende, il divieto di accesso ai finanziamenti a carico del bilancio UE, il divieto di qualsiasi ruolo consultivo nelle istituzioni dell'UE e, in casi estremi e ripetuti, la revoca delle licenze commerciali;

Azioni ulteriori a livello nazionale

166. incoraggia l'adozione, a livello nazionale, di azioni ulteriori volte a contrastare l'elusione fiscale che si iscrivano nei quadri dell'UE e dell'OCSE, in quanto risposte non coordinate possono dare luogo a nuove asimmetrie e possibilità di raggiro fiscale; sottolinea che il migliore strumento per combattere l'erosione della base imponibile è la cooperazione, in luogo dell'introduzione unilaterale di regimi preferenziali per attirare investimenti;

167. invita la Commissione a stabilire linee guida sui condoni fiscali concessi dagli Stati membri allo scopo di definire le circostanze in cui tali condoni sarebbero conformi alle disposizioni dei trattati UE relative alla libera circolazione dei capitali, alla libera prestazione di servizi, alle regole sugli aiuti di Stato e alle norme antiriciclaggio, nonché all'approccio comune dell'UE contro i paradisi fiscali; rammenta la necessità di utilizzare tale pratica con estrema cautela per non incoraggiare gli evasori fiscali ad aspettare il prossimo condono;

168. invita gli Stati membri a introdurre un sistema di ritenute alla fonte sui canoni, per garantire che anche i canoni versati a paesi terzi non contemplati da accordi bilaterali in materia fiscale siano assoggettati ad imposta;

169. esorta tutti gli Stati membri, prima di introdurre qualsiasi misura fiscale che possa avere ripercussioni all'estero, a effettuare valutazioni di impatto in merito agli effetti di ricaduta negli altri paesi, se del caso con il sostegno tecnico della Commissione; chiede il forte coinvolgimento dei parlamenti nazionali sulla questione dell'elusione fiscale, in quanto nessun regime o trattamento fiscale dovrebbe sfuggire all'adeguata valutazione e al controllo democratico del legislatore;

170. esorta fermamente gli Stati membri ad arrestare e riconsiderare i tagli alle risorse delle rispettive amministrazioni tributarie, ad incrementare gli investimenti e ad accrescere l'efficienza delle loro amministrazioni tributarie, nonché ad assicurare un'efficace riorganizzazione del personale come pure aggiornamenti delle tecnologie e delle competenze, nell'ottica di contrastare lo sviluppo e l'impatto di pratiche fiscali dannose, che diventano sempre più sofisticate; sollecita la Commissione a prestare assistenza tecnica in relazione a tali sforzi, in particolare nel contesto del programma FISCALIS 2020; invita altresì gli Stati membri ad adoperarsi a favore di regimi fiscali più semplici, efficaci e trasparenti nell'interesse degli Stati membri, dei cittadini e delle imprese;

171. rammenta che gli appalti pubblici rappresentano il 16 % del PIL nell'area UE; chiede una valutazione della possibilità di introdurre criteri di fiscalità, trasparenza o cooperazione relativamente alle gare di appalti pubblici in occasione del prossimo processo di modifica della direttiva sugli appalti pubblici; invita inoltre gli Stati membri a considerare la possibilità di escludere dalla partecipazione agli appalti pubblici le imprese che risultano aver perseguito una pianificazione fiscale aggressiva e regimi di elusione fiscale;

Mercoledì 25 novembre 2015

172. sottolinea infine che la regola dell'unanimità in seno al Consiglio, conferendo a ciascuno Stato membro il diritto di veto, riduce gli incentivi a progredire dalla situazione attuale verso una soluzione più collaborativa; invita la Commissione a non astenersi dal ricorrere, ove opportuno, all'articolo 116 TFUE, secondo cui «qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. [...]»;

173. si impegna a portare avanti i lavori avviati dalla sua commissione speciale, affrontando gli ostacoli che le hanno impedito di portare a compimento il proprio mandato e assicurando che sia dato un adeguato seguito alle sue raccomandazioni; incarica le autorità competenti di individuare il miglior assetto istituzionale per conseguire tale obiettivo;

174. ribadisce la sua richiesta di accesso a tutti i documenti UE pertinenti; invita il suo Presidente a trasmettere la presente richiesta alla Commissione e al Consiglio, e fa presente che il Parlamento intende ricorrere a tutti i mezzi possibili a sua disposizione per raggiungere tale obiettivo;

175. invita la propria commissione competente a dare seguito a queste raccomandazioni nella sua futura relazione di iniziativa legislativa su questo tema;

176. invita la sua commissione competente per gli affari costituzionali a dar seguito a tali raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda l'inserimento di clausole di cooperazione vincolanti nel codice di condotta delle organizzazioni che figurano nel registro per la trasparenza, e le modifiche alle regole che disciplinano l'accesso ai documenti tra le istituzioni dell'UE, al fine di allinearle meglio al principio di leale cooperazione sancito dal TUE;

o

o o

177. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, al G20 e all'OCSE.

Mercoledì 25 novembre 2015

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PERSONE INCONTRATE
(RIUNIONI E DELEGAZIONI DI COMMISSIONE)

Data	Oratori
30.3.2015	— Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane
16.4.2015	<ul style="list-style-type: none"> — Serge Colin, presidente di UFE (Unione del personale delle finanze) — Fernand Müller, presidente del comitato fiscale dell'UFE — Paulo Ralha, presidente dell'Unione portoghese dei lavoratori del settore fiscale — François Goris (presidente dell'UNSP-NUOD) per la Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI) — Nadja Salson, Federazione sindacale europea dei servizi pubblici — Henk Koller, presidente della Federazione europea dei consulenti fiscali (CFE) — Olivier Boutellis-Taft, direttore esecutivo della Federazione dei contabili europei (FEE) — Ravi Bhatiani, direttore degli affari giuridici di Independent Retail Europe
5.5.2015	<ul style="list-style-type: none"> — Margrethe Vestager, commissario per la concorrenza — Wolfgang Nolz, presidente del gruppo «Codice di condotta» — Jane McCormick, Senior Tax Partner, responsabile fiscale per l'area EMEA, KPMG — Chris Sanger, partner, responsabile globale della politica fiscale, Ernst&Young — Stef van Weeghel, partner PwC, responsabile della politica fiscale globale — Bill Dodwell, direttore della politica fiscale di Deloitte UK
11.5.2015	<p><i>Audizione pubblica sui ruling fiscali e sulle pratiche fiscali dannose</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Stephanie Gibaud, informatore ed ex dipendente UBS — Lutz Otte, informatore ed ex appaltatore nel settore delle tecnologie dell'informazione presso Julius Baer — Kristof Clerix, Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ) — Edouard Perrin, membro ICIJ

Mercoledì 25 novembre 2015

Data	Oratori
	<ul style="list-style-type: none"> — Richard Brooks, membro ICJ — Lars Bové, membro ICJ — Xavier Counasse, giornalista di «Le Soir» — Dominique Berlin, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Assas (Paris 2) — Gabriel Zucman, professore associato, London School of Economics and Political Sciences — Achim Doerfer, avvocato tributarista, autore e filosofo giuridico
12.5.2015	<p><i>Delegazione in Belgio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Jacques Malherbe, Università di Lovanio (UCL) — Axel Haelterman, Università di Lovanio (KUL) — Werner Heyvaert, esperto in materia fiscale, Jones Day — Wim Wuyts, responsabile fiscale — presidente del comitato fiscale FEB-VBO e Hilde Wampers, vicepresidente in materia fiscale — Gruppo Finanza FEB-VBO — Christophe Quintard, (esperto di FGTB, ex ispettore fiscale) — Eric van Rompuy (presidente) e altri membri della commissione Bilancio e finanze del parlamento federale — Steven Van den Berghe, capo del servizio competente in materia di ruling fiscale — Johan Van Overtveld — ministro delle Finanze (riunione tenutasi il 17 giugno 2015)
18.5.2015	<p><i>Delegazione in Lussemburgo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Wim Piot, responsabile fiscale, PWC Luxembourg — Nicolas Mackel, amministratore delegato di Luxembourg for Finance — Christine Dahm, direttore, e Mike Mathias, membro del Cercle de Coopération des ONG du développement — Eugène Berger (presidente) e altri membri della commissione parlamentare per le Finanze — Pierre Gramegna, ministro delle Finanze — Pascale Toussing, direttore responsabile di questioni fiscali, ministero delle Finanze e membri dell'amministrazione fiscale

Mercoledì 25 novembre 2015

Data	Oratori
22.5.2015	<p><i>Delegazione a Berna, Svizzera</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Markus R. Neuhaus, presidente del consiglio di amministrazione di PwC Switzerland, membro dell'ufficio del presidente globale di PwC — Frank Marty, membro della direzione, responsabile finanze e imposte, Economie Suisse — François Baur, delegato permanente a Bruxelles, responsabile affari europei di Economie Suisse — Martin Zogg, membro del comitato esecutivo, responsabile della fiscalità interna e internazionale, Swiss Holdings — Urs Kapalle, direttore responsabile per le politiche fiscali e le imposte, Associazione svizzera dei banchieri — Mark Herkenrath, Alliance Sud, membro di Global Alliance for Tax Justice — Olivier Longchamp, Dichiarazione di Berna — Jacques de Watteville, Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) — Ambasciatore Christoph Schelling, capo della divisione Fiscalità — Adrian Hug, direttore dell'Amministrazione federale svizzera delle contribuzioni — Ruedi Noser, membro del Consiglio nazionale, presidente della commissione dell'Economia e dei tributi — Urs Schwaller, membro del Consiglio degli Stati — Ulrich Trautmann, responsabile per economia e commercio, delegazione dell'Unione europea per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein — Marco Salvi, ricercatore senior, Avenir Suisse
27.5.2015	<p><i>Riunione con il Governo di Gibilterra (alla presenza dei coordinatori della commissione TAXE)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fabian Picardo, primo ministro — Joseph Garcia, vice primo ministro
28.5.2015	<p><i>Delegazione a Dublino, Irlanda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Martin Lambe, direttore generale, Istituto tributario irlandese — Michael Noonan, ministro delle Finanze — Niall Cody, presidente della commissione Entrate — Liam Twomy (presidente) e altri membri della commissione parlamentare per le Finanze (Oireachtas) + commissione mista (Camera-Senato) per gli affari europei -

Mercoledì 25 novembre 2015

Data	Oratori
	<ul style="list-style-type: none"> — Frank Barry, Trinity College Dublin (TCD) — Seamus Coffey, University College Cork (UCC) — Feargal O'Rourke, responsabile fiscale, PWC — Conor O'Brien, responsabile fiscale, KPMG — Jim Clarken, amministratore delegato di Oxfam Ireland — Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).
29.5.2015	<p><i>Delegazione a L'Aia, Paesi Bassi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Sjoera Dijkers, deputato, e altri membri della commissione Finanze del parlamento dei Paesi Bassi — Bartjan Zoetmulder, Associazione olandese dei consulenti tributari — Hans Van den Hurk, Università di Maastricht — Indra Römgens, SOMO, organizzazione indipendente di rete e di ricerca senza fini di lucro — Francis Weyzig, Oxfam — Pieterbas Plasman, capo dell'Ufficio competente in materia di ruling fiscale — Eric Wiebes, Segretario di Stato olandese responsabile per le questioni fiscali
1.6.2015	<p><i>Audizione pubblica sulla dimensione internazionale dei ruling fiscali e di altre misure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Senatore Mario Monti, ex commissario per la concorrenza e le dogane, la fiscalità e il mercato interno — Tove Maria Ryding, responsabile in materia di strategia e sensibilizzazione, Rete europea sul debito e lo sviluppo (EURODAD) — Antoine Deltour, informatore, ex revisore contabile, Pwc Luxembourg
17.6.2015	<p><i>Riunione interparlamentare sul tema «pianificazione fiscale aggressiva e ruolo di controllo democratico da parte dei parlamenti»</i></p> <p>Trentasette membri provenienti da diciotto parlamenti nazionali: AT, BE, CY, CZ, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, ES, SV</p> <ul style="list-style-type: none"> — Heinz Zourek, direttore generale, DG TAXUD — Pascal Saint-Amans, direttore del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'OCSE

Mercoledì 25 novembre 2015

Data	Oratori
18.6.2015	<p><i>Delegazione a Londra, Regno Unito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — David Gauke, deputato, Segretario finanziario al Tesoro — Jim Harra, direttore generale, imposta sulle società, amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito (HMRC) — Fergus Harradence, direttore di dipartimento, squadra «imposta sulle società», gruppo per le imposte internazionali e sulle società, ministero del Tesoro — Andrew Dawson, responsabile della squadra «trattati fiscali», principale negoziatore per i trattati fiscali del Regno Unito — Maura Parsons, vicedirettore, responsabile per i prezzi di trasferimento presso l'unità Business International dell'HMRC e presidente del consiglio sui prezzi di trasferimento dell'HMRC — Meg Hillier (presidente), Margaret Hodge (ex presidente) e Guto Bebb, membro della commissione sui conti pubblici della Camera dei comuni del Regno Unito — Prem Sikka, professore di contabilità, Essex Business School, University of Essex — Frank Haskew, capo del dipartimento fiscale dell'ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), e Ian Young, International Tax Manager — Will Morris, presidente della commissione fiscale e della commissione fiscale del BIAC Confederazione dell'industria britannica (CBI) — Richard Collier, Senior Tax Partner presso PwC — Joseph Stead, Christian Aid — Meesha Nehru, direttore dei programmi, Fair Tax Mark
23.6.2015	<p><i>Scambio di opinioni con le società multinazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Nathalie Mognetti, direttore fiscale, Total S.A. — Martin McEwen, responsabile fiscale, SSE plc — Christian Comolet-Tirman, direttore, affari fiscali, Gruppo BNP Paribas
25.6.2015	<p><i>Riunione con i rappresentanti del governo delle Bermuda (alla presenza dei coordinatori della commissione TAXE)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Everard Bob Richards, vice primo ministro e ministro delle Finanze — Alastair Sutton, consigliere giuridico UE presso il governo delle Bermuda
02.7.2015	<ul style="list-style-type: none"> — Richard Murphy, Tax Research LLP e membro fondatore della Rete per la giustizia fiscale (Tax Justice Network) — Guillaume de la Villeguérin, vicepresidente in materia fiscale e doganale, Airbus

Mercoledì 25 novembre 2015

Data	Oratori
17.9.2015	<ul style="list-style-type: none"> — Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea — Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane — Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza
22.9.2015	<ul style="list-style-type: none"> — Pierre Gramegna, Presidente del Consiglio ECOFIN, ministro delle Finanze, Lussemburgo — Wolfgang Schäuble, ministro federale delle Finanze, Germania — Luis de Guindos, ministro dell'Economia e della competitività, Spagna — Michel Sapin, ministro delle Finanze e dei conti pubblici, Francia — Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle finanze, Italia
16.11.2015	<p><i>Scambio di opinioni con le società multinazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Monique Meche, vicepresidente, politica pubblica globale, Amazon — Malte Lohan, direttore affari pubblici, Anheuser-Busch InBev SA — Mark Hubbard, responsabile globale della politica fiscale, Barclays Bank Group — Delphine Reyre, direttore politiche pubbliche Europa meridionale, Facebook — Iain McKinnon, responsabile fiscale, HSBC — Krister Mattsson, responsabile finanziario e fiscale, IKEA Group — Irene Yates, vicepresidente, imposta sulle società, McDonald's Europe — Werner Schuster, vicepresidente in materia fiscale, Philip Morris International — Nicklas Lundblad, direttore, politica pubblica e relazioni con il governo, Google — John Stowell, vicepresidente, imposta sulle società, The Walt Disney Company — Robert Jordan, vicepresidente, consiglio fiscale generale, Coca-Cola Company

Mercoledì 25 novembre 2015

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITE DAI PAESI/DALLE ISTITUZIONI
(situazione aggiornata al 16 novembre 2015)

Paese	Risposta
1^a richiesta in data 23.4.2015 — Termine 31.5.2015	
Svezia	29.5.2015
Jersey	29.5.2015
Guernsey	31.5.2015
Lussemburgo	1.6.2015
Finlandia	2.6.2015
Slovacchia	3.6.2015
Irlanda	5.6.2015
Paesi Bassi	8.6.2015
Regno Unito	8.6.2015
Francia	10.6.2015
Repubblica ceca	11.6.2015
Lettonia	16.6.2015
Belgio	16.6.2015
Malta	18.6.2015
1^o sollecito in data 29.6.2015 — Termine 9.7.2015	
Portogallo	30.6.2015
Polonia	2.7.2015
Lituania	3.7.2015
Ungheria	7.7.2015
Croazia	8.7.2015
Estonia	10.7.2015

Mercoledì 25 novembre 2015

Paese	Risposta
Grecia	10.7.2015
Spagna	10.7.2015
Gibilterra	13.8.2015
Danimarca	26.8.2015
Germania	2.9.2015
Romania	3.9.2015
Italia	17.9.2015
<i>Ultimo sollecito in data 21.9.2015</i>	
Austria	21.9.2015
Cipro	22.9.2015
Bulgaria	28.9.2015
Slovenia	28.9.2015
ISTITUZIONI	Risposta
Commissione	29.4.2015
	3.6.2015
	31.8.2015
	23.10.2015
	9.11.2015
Consiglio	29.5.2015
	15.6.2015
	27.7.2015

Mercoledì 25 novembre 2015

ALLEGATO 3

SOCIETÀ MULTINAZIONALI INVITATE

ALLE RIUNIONI DI COMMISSIONE

Nome	Invitati/rappresentanti	Situazione al 16 novembre 2015
Airbus	Guillaume de La Villeguérin, vicepresidente in materia fiscale e doganale	Partecipazione — 2.7.2015
BNP Paribas	Christian Comolet-Tirman, direttore, affari fiscali	Partecipazione — 23.6.2015
SSE plc	Martin McEwen, responsabile fiscale	Partecipazione — 23.6.2015
Total S.A.	Nathalie Mognetti, direttore fiscale	Partecipazione — 23.6.2015
Amazon	Monique Meche, vicepresidente, politi- ca pubblica globale	Partecipazione — 16.11.2015
Anheuser-Busch InBev	Malte Lohan, direttore affari pubblici	Partecipazione — 16.11.2015
Barclays Bank Group	Mark Hubbard, responsabile globale della politica fiscale	Partecipazione — 16.11.2015
Coca-Cola Company	Robert Jordan, vicepresidente, consiglio fiscale generale	Partecipazione — 16.11.2015
Facebook	Delphine Reyre, direttore politiche pubbliche Europa meridionale	Partecipazione — 16.11.2015
Google	Nicklas Lundblad, direttore, politica pubblica e relazioni con il governo	Partecipazione — 16.11.2015
HSBC Bank plc	Iain McKinnon, responsabile fiscale	Partecipazione — 16.11.2015
IKEA Group	Krister Mattsson, responsabile finanzia- rio e fiscale	Partecipazione — 16.11.2015

Mercoledì 25 novembre 2015

Nome	Invitati/rappresentanti	Situazione al 16 novembre 2015
McDonald's Europe	Irene Yates, vicepresidente, imposta sulle società	Partecipazione — 16.11.2015
Philip Morris International	Werner Schuster, vicepresidente in materia fiscale	Partecipazione — 16.11.2015
The Walt Disney Company	John Stowell, vicepresidente, imposta sulle società	Partecipazione — 16.11.2015
Fiat Chrysler Automobiles	Sergio Marchionne, amministratore delegato	Invito declinato in ragione di un'indagine in corso
Walmart	Shelley Broader, presidente e amministratore delegato, regione EMEA	Invito declinato

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0409

Autorizzazione per gli usi del di-2-etilesilftalato (DEHP)

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041427 — 2015/2962(RSP))

(2017/C 366/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041427),
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,
- visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)⁽²⁾, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006,
- visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾,
- vista la direttiva 2008/98/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,
- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, in particolare il paragrafo 43, punto viii), dell'allegato,
- vista la direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare⁽⁷⁾,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2>

⁽³⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a>

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

⁽⁷⁾ Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

Mercoledì 25 novembre 2015

- A. considerando che il DEHP è incluso nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) in quanto classificato quale sostanza tossica per la riproduzione della categoria 1B); che il DEHP è iscritto nell'elenco delle sostanze candidate di REACH a causa della sua tossicità per la riproduzione;
- B. considerando che la Commissione mira, mediante un progetto di decisione di esecuzione sull'identificazione del di-2-etiltilftalato (DEHP), del dibutilftalato (DBP), del benzilbutilftalato (BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) quali sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a identificare il DEHP quale sostanza estremamente preoccupante;
- C. considerando che già nel 2000, sulla base della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino (COM(1999)0706), il DEHP è stato incluso nell'allegato 1 che elenca 553 sostanze candidate della categoria I di sostanze chimiche la cui interferenza sul sistema endocrino è dimostrata in almeno una specie, utilizzando organismi in toto ⁽¹⁾;
- D. considerando che il DEHP è tra i primi sei composti di cui è prevista la progressiva eliminazione ai sensi del regolamento REACH, come annunciato dalla Commissione il 17 febbraio 2011 ⁽²⁾;
- E. considerando che il 12 dicembre 2014 il comitato degli Stati membri (MSC) ha convenuto all'unanimità di identificare il DEHP quale sostanza che dà adito ad un livello di preoccupazione equivalente a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino nell'ambiente ⁽³⁾; che il comitato degli Stati membri ha riconosciuto all'unanimità che l'attività di interferenza a livello endocrino del DEHP è scientificamente dimostrata e che sussiste un collegamento causale tra tale attività ed effetti avversi sulla salute umana;
- F. considerando che la Commissione prende atto dell'accordo unanime in sede di comitato degli Stati membri sul fatto che quattro ftalati, tra i quali il DEHP, hanno proprietà che perturbano il sistema endocrino e che gli effetti avversi da essi provocati sono gli stessi effetti che hanno portato a classificarli quali tossici per la riproduzione e a identificarli quali sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57, lettera c), del regolamento REACH; che la Commissione osserva altresì che la maggioranza dei membri del comitato degli Stati membri considera che il livello di preoccupazione causato da tali effetti è equivalente;
- G. considerando che il 21 ottobre 2015 la Commissione ha presentato un progetto di atto di esecuzione sull'identificazione del DEHP quale sostanza che ha proprietà che perturbano il sistema endocrino o i cui effetti sulla salute umana danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a norma dell'articolo 57, lettera f) del regolamento REACH;
- H. considerando che il parere del comitato per la valutazione dei rischi riconosce l'attività a livello endocrino del DEHP, ma riconosce altresì che esso è stato incluso nell'allegato XIV a causa della sua classificazione in quanto sostanza tossica per la riproduzione (articolo 57, lettera c)), non delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f)); che, di conseguenza, l'attuale valutazione del DEHP si limita alla sua tossicità per la riproduzione;
- I. considerando che il DEHP dovrebbe essere identificato quale sostanza estremamente preoccupante in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH di sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento REACH;
- J. considerando che il richiedente ha presentato domanda di autorizzazione secondo la modalità del controllo adeguato del rischio di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento REACH; che, tuttavia, a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH, tale modalità non si applica alle sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) o alle sostanze identificate a norma dell'articolo 57, lettera f), di detto regolamento, per le quali non è possibile determinare una soglia a norma dell'allegato I, punto 6.4, del regolamento stesso;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

⁽²⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en

⁽³⁾ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Mercoledì 25 novembre 2015

- K. considerando che l'incidenza negativa del DEHP sul sistema endocrino dei mammiferi è stata dimostrata principalmente attraverso risultati in vivo che indicano una riduzione del testosterone fetale; che tali risultati sono ulteriormente avvalorati da studi meccanicistici, anch'essi in vivo, da cui risulta una sottoregolazione dei geni nel percorso di biosintesi steroidogenica; che lo spettro di effetti avversi osservati nei ratti include l'aumento della ritenzione del capezzolo, la diminuzione della distanza anogenitale, malformazioni genitali, una riduzione del numero di spermatoцитi e cambiamenti testicolari tra cui gonociti multinucleati, atrofia tubulare e iperplasia delle cellule di Leydig;
- L. considerando che studi scientifici dimostrano che l'esposizione al DEHP durante finestre temporali sensibili dello sviluppo può provocare effetti irreversibili nella programmazione dello sviluppo con serie conseguenze per lo sviluppo e la riproduzione, ritenute particolarmente gravi in relazione alla salute umana e alle specie selvatiche, anche perché tali effetti indesiderati, che sono conseguenza dell'esposizione durante le prime fasi di vita, possono manifestarsi per la prima volta in fasi posteriori della vita;
- M. considerando che, secondo il parere del comitato per la valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni fornite nelle domande, i richiedenti non hanno dimostrato che i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dagli usi oggetto della richiesta sono stati adeguatamente controllati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento REACH; che pertanto, secondo il comitato per la valutazione dei rischi, non è opportuno concedere l'autorizzazione in base a tale disposizione;
- N. considerando che, nonostante il parere del comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l'analisi socioeconomica ha concluso che l'autorizzazione degli usi è proporzionata e quindi che i vantaggi socioeconomici derivanti dagli usi oggetto della domanda sono superiori ai rischi che tali usi comportano per la salute umana; che il parere del comitato per l'analisi socioeconomica ha confermato la presenza di carenze significative nell'analisi socioeconomica presentata dal richiedente, tra cui la mancanza di qualsiasi valutazione dell'impatto sanitario che individui il rischio residuo per la salute dei lavoratori;
- O. considerando che il comitato per l'analisi socioeconomica è un comitato scientifico che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera b), del regolamento REACH, ha il compito di valutare i fattori socioeconomici nonché la disponibilità e la fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, e non di fornire conclusioni sulla proporzionalità di un'autorizzazione quando il rischio per la società non è adeguatamente controllato;
- P. considerando che è responsabilità del richiedente valutare e gestire i rischi costituiti dalle sostanze chimiche e fornire adeguate informazioni in materia di sicurezza a chi le utilizza; che il comitato per l'analisi socioeconomica non è potuto giungere a conclusioni quantitative circa la proporzionalità della prosecuzione dell'uso, in quanto non potevano essere quantificate le informazioni sui rischi residui per la salute dei lavoratori;
- Q. considerando che lo scopo del regolamento REACH è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;
- R. considerando che le domande riguardano una vasta gamma di usi, che includerebbero l'uso nella formulazione del PVC morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere e l'utilizzo industriale del PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per la produzione di articoli in PVC; che un ambito così ampio per l'autorizzazione comporterebbe una considerevole regressione della sostituzione del DEHP cui mirava la sua inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH;
- S. considerando che il DEHP nel PVC è ampiamente utilizzato in prodotti di consumo quotidiano come tessuti, mobili e materiali da costruzione; che esso non è chimicamente legato alla plastica e quindi percola facilmente nell'ambiente;
- T. considerando che la domanda di autorizzazione dovrebbe vertere sull'uso della sostanza e che il fatto che la sostanza sia presente in materiali riciclati non è una considerazione pertinente per il rilascio di un'autorizzazione;

Mercoledì 25 novembre 2015

- U. considerando che il comitato per la valutazione dei rischi osserva che è possibile utilizzare rifiuti post-industriali a basso contenuto di DEHP come materia prima alternativa, il che aumenterebbe altresì la qualità dei materiali riciclati prodotti, ma sottolinea l'improbabilità che il riciclatore possa trasferire all'utilizzatore a valle un aumento del prezzo per una migliore qualità dei riciclati, in quanto questi tendono a essere impiegati per produrre articoli situati all'estremità inferiore dello spettro di valore; che il comitato per la valutazione dei rischi afferma che non è stata presa in considerazione l'alternativa per i trasformatori di materie plastiche di utilizzare come materia prima, al posto di materiale riciclato, PVC vergine con altri plastificanti non SVHC (ossia con sostanze che non sono estremamente problematiche), dato che i richiedenti hanno indicato che i trasformatori di materie plastiche potrebbero perdere competitività dato il costo aggiuntivo derivante dall'utilizzo di PVC vergine;
- V. considerando che non è accettabile tollerare numerosi casi potenziali di infertilità maschile semplicemente per consentire ai riciclatori e agli utilizzatori a valle di PVC morbido di risparmiare sui costi di produzione di articoli di basso valore in modo da competere con importazioni di bassa qualità;
- W. considerando che, sebbene il DEHP abbia una vasta gamma di succedanei, i richiedenti non hanno fornito un'analisi completa delle alternative disponibili sul mercato per sostituire il DEHP negli usi oggetto della richiesta;
- X. considerando che uno degli argomenti addotti dal comitato per la valutazione dei rischi a favore del rilascio dell'autorizzazione è che vi è un incentivo politico e sociale alla promozione del riciclaggio quale modalità sostenibile di gestione delle risorse naturali; che tale argomentazione semplicistica ignora la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, secondo la quale la prevenzione ha la priorità sul riciclaggio; che tale argomentazione semplicistica manca altresì di riconoscere disposizioni esplicite del Settimo programma d'azione per l'ambiente che chiedono lo sviluppo di cicli di materiali non tossici in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come un'importante e affidabile fonte di materie prime per l'Unione;
- Y. considerando inoltre che il Parlamento, nella risoluzione del 9 luglio 2015 dal titolo «efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare», sottolinea che il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose; che il DEHP è una sostanza tradizionalmente pericolosa ed è stata riconosciuta tale dal settore interessato ⁽¹⁾;
- Z. considerando che l'uso del DEHP è stato limitato nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma della direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione; che ciò ha trovato sostegno tra l'altro in una valutazione della disponibilità di alternative più sicure al DEHP, nonché in una valutazione socioeconomica positiva ⁽²⁾;
- AA. considerando che il comitato per l'analisi socioeconomica, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, afferma di non poter concludere che un rifiuto di autorizzazione comporterebbe costi sociali netti; che pertanto i richiedenti non hanno dimostrato i vantaggi socioeconomici derivanti dall'uso della sostanza né le implicazioni socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, come previsto all'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), del regolamento REACH;
- AB. considerando che il rilascio di un'autorizzazione per una domanda caratterizzata da così tante carenze costituirebbe un pessimo precedente per le future decisioni di autorizzazione nel quadro del regolamento REACH;
- AC. considerando che il regolamento REACH, come enunciato nel suo articolo 1, paragrafo 3, si fonda sul principio di precauzione e che, in caso di incertezza, le considerazioni relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente devono prevalere sulle considerazioni economiche generali;
- AD. considerando che la Commissione ha la responsabilità nei confronti del pubblico europeo di proteggere i cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e di promuovere nel contempo l'innovazione, anche per quanto riguarda sostanze e prodotti chimici più sicuri per promuovere un'economia resiliente;

⁽¹⁾ http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_Italian.pdf

⁽²⁾ http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Mercoledì 25 novembre 2015

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
 2. invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga le domande di autorizzazione per la formulazione di PVC morbido riciclato contenente DEHP;
 3. invita la Commissione a porre rapidamente fine all'uso del DEHP in tutte le restanti applicazioni, tanto più alla luce dell'ampia disponibilità di alternative più sicure al PVC morbido e al DEHP;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0410

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI))**

(2017/C 366/08)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 4, 8, 10, 16, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le pubblicazioni «Inchiesta sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea — Dati in breve Relazione 2: I musulmani» e «Indagine FRA sulle esperienze di discriminazione e di reati generati dall'odio subiti dagli ebrei degli Stati membri dell'Unione europea», entrambe pubblicate dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 ottobre 2004 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 48, 49, 50 e 52,
- vista la strategia di sicurezza interna dell'UE quale adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010 dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673), che crea una rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN),
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014 dal titolo «Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE» (COM(2013)0941),
- vista la strategia riveduta dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo, adottata dal Consiglio «Giustizia e affari interni» nella riunione del 19 maggio 2014 e approvata dal Consiglio nella riunione del 5 e 6 giugno 2014 (doc. 9956/14),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 dal titolo «Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2010-2014» (COM(2014)0365),
- vista la relazione 2014 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea,
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178 (2014)),
- vista la relazione presentata il 24 novembre 2014 al Consiglio europeo dal coordinatore dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo (15799/14),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0384.

Mercoledì 25 novembre 2015

- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE ⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» (GAI) del 9 ottobre e del 5 dicembre 2014,
 - vista la dichiarazione del Consiglio informale GAI dell'11 gennaio 2015,
 - vista la sua discussione in Aula del 28 gennaio 2015 sulle misure antiterrorismo,
 - vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo ⁽²⁾,
 - visto il Consiglio informale GAI tenutosi il 29 e 30 gennaio 2015 a Riga,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 12 e 13 marzo 2015,
 - vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 dal titolo «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),
 - vista la sentenza della Corte di giustizia concernente la direttiva sulla conservazione dei dati,
 - visti il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e il piano d'azione del Consiglio d'Europa per combattere l'estremismo violento e la radicalizzazione che conduce al terrorismo, adottati il 19 maggio 2015,
 - visto il Libro verde della Commissione intitolato «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo — Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)0327),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0316/2015),
- A. considerando che sono più di 5 000 i cittadini europei che sono andati ad ingrossare le file di organizzazioni terroristiche e altre formazioni militari, in particolare ISIS (Da'ish), Jahbat al-Nusra e altre al di fuori dell'Unione europea, soprattutto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA); che tale fenomeno, in continua accelerazione, sta assumendo proporzioni considerevoli;
- B. considerando che il termine «radicalizzazione» è ormai utilizzato per descrivere un fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento;
- C. considerando che gli attacchi terroristici perpetrati recentemente in Francia, Belgio, Tunisia e a Copenaghen evidenziano che la presenza e la circolazione di questi combattenti «stranieri» — che spesso sono cittadini dell'UE — rappresentano una minaccia per la sicurezza, in Europa e nei paesi vicini; che l'UE ha condannato con estrema fermezza questi attacchi e si è impegnata a lottare contro il terrorismo al fianco degli Stati membri, all'interno e all'esterno del proprio territorio;
- D. considerando che i terribili attacchi terroristici in cui sono state uccise e ferite centinaia di persone a Parigi il 13 novembre 2015 hanno nuovamente evidenziato l'urgente necessità di un'azione coordinata degli Stati membri e dell'UE per prevenire la radicalizzazione e per lottare contro il terrorismo;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0102.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0032.

Mercoledì 25 novembre 2015

- E. considerando che la minaccia terroristica è significativa nell'UE, in particolare in quegli Stati membri che sono stati impegnati militarmente, o che lo sono tutt'ora, in operazioni extra UE, in Medio Oriente e in Africa;
- F. considerando che la radicalizzazione di tali «combattenti europei» è un fenomeno complesso e dinamico, basato su una serie di fattori globali, sociologici e politici; che essa non corrisponde a un unico profilo e interessa uomini, donne e soprattutto giovani cittadini europei di tutte le origini sociali, che hanno in comune un sentimento di rottura con la società; che le cause della radicalizzazione possono essere tanto socioeconomiche, ideologiche e personali quanto psicologiche e che, per questo motivo, tale fenomeno deve essere interpretato in funzione del percorso di ciascun individuo interessato;
- G. considerando che il terrorismo e la radicalizzazione causano molti stereotipi in merito alle religioni, cosa che a sua volta provoca un inasprimento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dall'intolleranza nei confronti di pareri, convinzioni o religioni; che è essenziale ricordare che è l'uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, una delle cause della radicalizzazione;
- H. considerando che la radicalizzazione non deve essere associata a nessuna ideologia o fede, ma può verificarsi nell'ambito di ciascuna di esse;
- I. considerando che una delle argomentazioni sfruttate dagli estremisti violenti per reclutare i giovani è l'aumento dell'islamofobia, dopo anni di guerra al terrorismo, e il fatto che l'Europa non sia più un luogo in cui i musulmani sono benvenuti o possono vivere in condizioni di parità e praticare la loro fede senza essere discriminati e stigmatizzati; che tali argomentazioni possono produrre una sensazione di vulnerabilità, rabbia aggressiva, frustrazione, solitudine e isolamento dalla società;
- J. considerando che la lotta contro la radicalizzazione non può limitarsi alla radicalizzazione islamista; che la radicalizzazione religiosa e l'estremismo violento riguardano altresì l'intero continente africano; che la radicalizzazione politica ha anche colpito l'Europa nel 2011, in Norvegia, con gli attentati perpetrati da Anders Behring Breivik;
- K. considerando che la stragrande maggioranza degli attacchi terroristici nei paesi dell'UE è da anni perpetrata da organizzazioni separatiste;
- L. considerando che, secondo Europol, nel 2013 ci sono stati 152 attacchi terroristici nell'UE, di cui due di matrice religiosa e 84 motivati da convinzioni etno-nazionaliste o separatiste, mentre, nel 2012, si sono registrati 219 attacchi terroristici nell'UE, sei dei quali di matrice religiosa;
- M. considerando che la lotta contro il terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche restano essenzialmente di competenza degli Stati membri, ma che una cooperazione europea è essenziale ai fini di un efficiente ed efficace scambio di informazioni tra le autorità di contrasto per combattere la natura transfrontaliera della minaccia rappresentata dai terroristi; che si rende così necessario un approccio europeo concertato che apporterà valore aggiunto per coordinare o armonizzare, se del caso, le legislazioni in vigore in uno spazio in cui i cittadini europei sono liberi di circolare, nonché per rendere efficace la prevenzione e l'antiterrorismo; che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'UE nella lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale;
- N. considerando che i diritti umani devono essere al centro delle politiche dell'Unione in materia di antiterrorismo e prevenzione della radicalizzazione, e che occorre nel contempo trovare un corretto bilanciamento tra la sicurezza dei cittadini e il rispetto dei diritti fondamentali degli individui, inclusi il diritto alla sicurezza, il diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione, di religione e di associazione;
- O. considerando che le comunità ebraiche sono l'obiettivo di attacchi terroristici e antisemiti, il che porta a un aumento della percezione di insicurezza e paura all'interno di tali comunità in Europa;

Mercoledì 25 novembre 2015

- P. considerando che l'ascesa del terrorismo e l'aumento del numero dei combattenti stranieri hanno fatto crescere l'intolleranza nei confronti di comunità etniche e religiose in vari paesi d'Europa; che nel lavoro specifico di prevenzione dell'estremismo terroristico è complementare un approccio olistico alla lotta contro la discriminazione in generale e l'islamofobia e l'antisemitismo in particolare;
- Q. considerando che in Europa esiste già un certo numero di strumenti per far fronte alla radicalizzazione dei cittadini europei e che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero fare pienamente uso di tali strumenti cercando di potenziarli, al fine di rispondere alle attuali sfide che sono chiamati ad affrontare; che sussiste una riluttanza da parte degli Stati membri a cooperare in settori sensibili, quali la condivisione di informazioni e di intelligence; che, data la crescente importanza della radicalizzazione terroristica, in totale contraddizione con i valori europei, dovranno essere messi in atto nuovi strumenti nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali;
- R. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili — vale a dire il diritto alla vita privata, il diritto alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati, la presunzione d'innocenza, il diritto a un processo equo e giusto, la libertà di espressione e la libertà di religione — è indispensabile in ogni misura presa dagli Stati membri e dall'UE; che la sicurezza dei cittadini europei deve preservare i loro diritti e le loro libertà; che questi due principi sono in realtà le due facce di una stessa medaglia;
- S. considerando che gli Stati membri si assumono la responsabilità di contrastare il rischio di radicalizzazione e di prevenire il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche con modalità talvolta molto diverse; che se alcuni di essi hanno già preso provvedimenti efficaci, altri sono rimasti indietro nella gestione di tale fenomeno;
- T. considerando che occorre intraprendere con urgenza un'azione concertata a livello europeo in materia di prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, al fine di contenere questo fenomeno in espansione e arginare così i flussi di partenze dei cittadini europei verso zone di conflitto, deradicalizzare quelli che rimangono nel loro paese e impedire che si commettano nuovi atti terroristici;
- U. considerando che si tratta di un fenomeno internazionale riguardo al quale si possono trarre insegnamenti da varie parti del mondo;
- V. considerando che, dinanzi alla radicalizzazione dei cittadini europei e al loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, si tratta ora di concentrarsi maggiormente sulle misure preventive anziché su quelle reattive, e di investire in esse; che una strategia per contrastare l'estremismo, la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi all'interno dell'UE può funzionare solo se sviluppata parallelamente a una strategia di integrazione e di inclusione sociale, nonché di reinserimento e deradicalizzazione dei cosiddetti «combattenti stranieri» che fanno ritorno nel loro paese;
- W. considerando che un certo uso di Internet favorisce la radicalizzazione, consentendo ai fanatici di tutto il mondo di connettersi fra loro e di reclutare, senza alcun contatto fisico e in un modo difficilmente tracciabile, individui isolati e vulnerabili;
- X. considerando che è essenziale distinguere chiaramente tra i comportamenti finalizzati alla preparazione e/o al sostegno di attentati terroristici e gli atti o le opinioni di estremisti in cui non vi è «mens rea» e «actus reus»;
- Y. considerando che la radicalizzazione terroristica sembra essere il risultato di fattori sia interni che esterni all'Unione;
- Z. considerando che la lotta alla radicalizzazione terroristica deve far parte di un approccio globale mirante a garantire un'Europa aperta e basato su un insieme di valori comuni;
- AA. considerando che la radicalizzazione dei giovani non dovrebbe essere isolata dal suo contesto sociale e politico, e che tale fenomeno va studiato nell'ottica più ampia della sociologia dei conflitti e degli studi sulla violenza;

Mercoledì 25 novembre 2015

- AB. considerando che le cause della radicalizzazione terroristica non sono sufficientemente studiate; che la mancata integrazione non può essere vista come la causa principale della radicalizzazione terroristica;
- AC. considerando che, secondo la Corte di giustizia europea, la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta, a motivo del suo coinvolgimento in atti terroristici, nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite»; che, d'altro canto, la constatazione della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi e della possibilità di ascrivere alla persona considerata una responsabilità individuale nel compimento di tali atti;
- AD. considerando che, per poter revocare un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato per via del fatto che questi sostiene una siffatta organizzazione terroristica, le autorità competenti sono comunque tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'organizzazione sia del rifugiato di cui trattasi;

I. Valore aggiunto europeo nella prevenzione della radicalizzazione

1. in seguito ai drammatici eventi di Parigi, condanna gli attacchi omicidi ed esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, ribadendo la necessità di prendere posizione contro la violenza; condanna anche l'impiego di stereotipi e di parole e pratiche xenofobe e razziste da parte di singoli e di autorità collettive che, direttamente o indirettamente, collegano gli attacchi terroristici ai rifugiati che stanno fuggendo dai loro paesi alla ricerca di un luogo più sicuro per sfuggire alla guerra e agli atti di violenza che nei loro paesi di origine avvengono quotidianamente;
2. sottolinea che il terrorismo non può e non dovrebbe essere associato ad alcuna religione, nazionalità o civiltà specifica;
3. esprime preoccupazione in relazione al fatto che, se non si affrontano le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, il fenomeno dei cittadini UE che si recano in altri paesi per unirsi a gruppi jihadisti o ad altri gruppi estremisti, come anche il rischio specifico che essi presentano per la sicurezza al loro ritorno nell'UE e nei paesi vicini, rischiano di peggiorare negli anni a venire, specialmente in considerazione dell'escalation militare che si registra attualmente nella regione del Medio Oriente e Nord Africa; chiede che si proceda ad uno studio globale sull'efficacia delle misure nazionali e unionali intese a prevenire e a combattere il terrorismo;
4. invita la Commissione a definire in via prioritaria un piano d'azione per porre in atto e valutare la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo, sulla base dello scambio di buone prassi e la condivisione delle competenze in seno all'Unione europea, nonché della valutazione delle misure prese a livello degli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fatto salvo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani e attraverso un approccio partecipativo e consultivo, multilaterale e multisettoriale; ritiene che la Commissione dovrebbe contribuire e dare sostegno alla messa a punto, da parte degli Stati membri, di una strategia di comunicazione efficace e intensiva sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei e di residenti UE che non sono cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche;
5. invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni e l'esperienza di cui dispongono, ad attuare buone pratiche a livello sia nazionale che europeo, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione e creando reti di esperti, sulla base dei dieci settori d'intervento prioritari quali individuati nella strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo; sottolinea l'importanza di promuovere e rafforzare a tale riguardo la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto ed evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia che operano sul campo;
6. chiede che siano resi integralmente noti i piani d'azione e le linee guida del Consiglio sull'attuale strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo;

Mercoledì 25 novembre 2015

7. ritiene che il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo come anche la risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri e dalle istituzioni europee al fine di giungere a una definizione comune per l'incriminazione delle persone da considerare «combattenti stranieri»; invita la Commissione a intraprendere studi esaurienti sulle cause primarie, il processo e le diverse influenze e i diversi fattori che portano alla radicalizzazione, con il sostegno del nuovo centro di eccellenza della rete RAN;

8. invita la Commissione a preparare, in stretta cooperazione con Europol e con il coordinatore antiterrorismo, una relazione annuale sullo stato della sicurezza in Europa, comprendente anche l'analisi del rischio di radicalizzazione e le conseguenze per la sicurezza della vita e dell'integrità fisica delle persone nell'UE, e a riferire su tale problematica al Parlamento su base annua;

9. insiste sull'importanza di fare pienamente uso, nella prevenzione e nella lotta alla radicalizzazione e al reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, degli strumenti già esistenti; sottolinea l'importanza di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, interni ed esterni, in modo olistico e globale; raccomanda che la Commissione e gli Stati membri si avvalgano dei mezzi disponibili, in particolare nell'ambito del Fondo per la sicurezza interna (FSI), attraverso lo strumento di polizia SIF, al fine di sostenere i progetti e le misure volti a prevenire la radicalizzazione; insiste sul ruolo determinante che la rete RAN e il suo centro di eccellenza possono svolgere nel perseguire l'obiettivo di contrastare la radicalizzazione dei cittadini europei in maniera globale; chiede una migliore pubblicità e visibilità di tale rete presso chi combatte la radicalizzazione;

II. *Prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione terroristica nelle carceri*

10. sottolinea che le carceri rimangono uno dei tanti ambienti che costituiscono un terreno favorevole alla diffusione di ideologie radicali e violente e della radicalizzazione terroristica; invita la Commissione a promuovere lo scambio delle buone pratiche fra gli Stati membri, onde contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri europee; incoraggia gli Stati membri ad intervenire immediatamente contro il sovraffollamento delle carceri, problema acuto in vari Stati membri che incrementa sensibilmente il rischio di radicalizzazione e riduce le opportunità di riabilitazione; ricorda che le istituzioni pubbliche di tutela della gioventù o i centri di detenzione o riabilitazione possono altresì diventare luoghi di radicalizzazione dei minori, che costituiscono un bersaglio particolarmente vulnerabile;

11. invita la Commissione a proporre, sulla base delle migliori pratiche, linee direttrici relative alle misure da applicare nelle carceri europee per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; sottolinea che l'isolamento dei detenuti di cui sia accertata l'adesione all'estremismo violento o l'avvenuto reclutamento in organizzazioni terroristiche dagli altri detenuti rappresenta una possibile misura per prevenire che la radicalizzazione terroristica venga imposta ad altri tramite intimidazione e per contenere la radicalizzazione nelle carceri; avverte, tuttavia, che eventuali misure di tal genere dovrebbero essere imposte solamente caso per caso e sulla base di una decisione giudiziaria, nonché sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie competenti; raccomanda inoltre che la Commissione e gli Stati membri esaminino le prove e le esperienze concernenti la pratica dell'isolamento dei detenuti allo scopo di contenere la diffusione della radicalizzazione; è del parere che questa valutazione debba alimentare lo sviluppo di pratiche nei sistemi carcerari nazionali; ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero essere proporzionate e rispettare pienamente i diritti fondamentali del detenuto;

12. è favorevole all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista; sottolinea l'importanza di una formazione e una selezione appropriate di rappresentanti religiosi, filosofici e laici, affinché possano non solo rispondere in maniera adeguata alle necessità culturali e spirituali nelle carceri, ma anche contribuire a controbilanciare la potenzialità del discorso radicale;

13. incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi adeguatamente finanziati volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società, ma anche offrire speciale assistenza ai giovani, alle persone vulnerabili o più permeabili alla radicalizzazione e al reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, sulla base del massimo rispetto dei diritti umani dei detenuti; ritiene che occorrerebbe altresì offrire misure di accompagnamento dopo il rilascio dal carcere;

Mercoledì 25 novembre 2015

14. riconosce che nel contesto di tale impegno assume rilevanza fondamentale un ambiente carcerario pienamente rispettoso dei diritti umani dei detenuti e conforme alle norme internazionali e regionali, comprese le regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti;

III. *Prevenire la radicalizzazione terroristica su internet*

15. rileva che internet genera sfide specifiche vista la sua natura globale e transfrontaliera e può quindi comportare divari giuridici e conflitti giurisdizionali e consentire ai reclutatori e alle persone radicalizzate di comunicare a distanza e facilmente da ogni angolo del mondo senza alcuna frontiera fisica, senza necessità di avere basi o di cercare rifugio in un determinato paese; ricorda che internet e le reti sociali costituiscono importanti piattaforme che alimentano la radicalizzazione e il fondamentalismo, in quanto consentono una diffusione massiccia e rapida di messaggi di odio e di apologia del terrorismo; è preoccupato per l'impatto che tali messaggi di apologia del terrorismo possono avere specialmente sui più giovani, che sono particolarmente vulnerabili; sottolinea il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet; afferma il suo attaccamento alla libertà di espressione non solo offline, ma anche online, e ritiene che ciò dovrebbe essere alla base di ogni azione di regolamentazione in materia di prevenzione della radicalizzazione tramite internet e i social media; prende atto del dialogo avviato a livello europeo con le imprese di internet al fine di prevenire la diffusione online di contenuti illegali nonché di eliminare rapidamente tali contenuti, in linea con la legislazione UE e nazionale e nel rigoroso rispetto della libertà di espressione; chiede una strategia efficace per individuare ed eliminare i contenuti illeciti che istigano all'estremismo violento nel rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione e, in particolare, per contribuire alla diffusione di un efficace discorso di contrasto alla propaganda terroristica;

16. ricorda che le imprese di internet e dei media sociali e i fornitori di servizi hanno la responsabilità legale di cooperare con le autorità degli Stati membri eliminando qualsiasi contenuto illegale che diffonda l'estremismo violento, rapidamente e nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione; ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet; ritiene che il rifiuto di cooperare o la deliberata mancanza di cooperazione da parte delle piattaforme internet che consentono la circolazione di tali messaggi dovrebbero essere considerati un atto di complicità che può essere equiparato al dolo e che in tali casi i responsabili dovrebbero essere assicurati alla giustizia;

17. invita la autorità competenti a garantire che i siti web che istigano all'odio siano sottoposti a un più rigoroso monitoraggio;

18. è convinto che internet rappresenti una piattaforma efficace ai fini della diffusione di discorsi di rispetto dei diritti umani e di opposizione alla violenza; ritiene che i fornitori del settore internet e di servizi dovrebbero cooperare con le autorità degli Stati membri e la società civile per favorire discorsi incisivi e accattivanti volti a contrastare l'incitamento all'odio e la radicalizzazione online, sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita le piattaforme digitali a cooperare con gli Stati membri, la società civile e le organizzazioni specializzate nella deradicalizzazione di terroristi o nella valutazione dei discorsi di odio, al fine di partecipare alla diffusione di messaggi di prevenzione che facciano appello allo sviluppo del senso critico e a un processo di deradicalizzazione, nonché di individuare mezzi legali innovativi per contrastare l'apologia del terrorismo e i discorsi di incitazione all'odio, rendendo quindi più difficile la radicalizzazione online; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di questo tipo di discorsi di contrasto online e ad operare in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile, ai fini del rafforzamento dei canali di distribuzione, nonché a promuovere un discorso democratico e non violento;

19. sostiene l'attuazione di programmi di sensibilizzazione dei giovani in merito ai messaggi di odio online e ai rischi da essi rappresentati nonché di programmi che promuovano un'educazione ai media e a internet; sostiene l'attuazione di programmi di formazione al fine di mobilitare, preparare e creare reti di giovani militanti a difesa dei diritti umani;

20. è del parere che l'elaborazione di un discorso di contrasto, anche nei paesi terzi, sia uno degli elementi fondamentali per lottare contro l'attrattiva dei gruppi terroristici nella regione MENA; invita l'Unione a incrementare il sostegno a favore di iniziative quali SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) e a favorire la realizzazione e il finanziamento di progetti di questo tipo nei paesi terzi;

Mercoledì 25 novembre 2015

21. ritiene che l'industria e i fornitori di servizi internet possano d'ora in poi consentire di promuovere i messaggi di prevenzione della radicalizzazione in contrapposizione a quelli che fanno l'apologia del terrorismo; ritiene che sarebbe opportuno creare una sezione speciale europea all'interno di Europol per condividere le buone pratiche negli Stati membri, in costante collaborazione con gli operatori di internet, allo scopo di mettere in evidenza i messaggi che consentono di controbilanciare i discorsi di odio e di apologia del terrorismo, rendendo così più difficile la radicalizzazione tramite internet; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'uso efficace di discorsi di contrasto e delle misure di attenuazione su internet;

22. appoggia l'introduzione di misure che consentano a ciascun utente di internet di segnalare con facilità e rapidità i contenuti illegali che circolano su internet e le reti sociali e di informare le autorità competenti, anche tramite linee dedicate, nel rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la libertà di espressione, e della legislazione UE e nazionale;

23. esprime profonda preoccupazione per l'espansione dell'uso di tecniche crittografiche da parte di organizzazioni terroristiche, che rendono le loro comunicazioni e la loro propaganda di radicalizzazione non rilevabile e non leggibile dagli organi di repressione, anche con ordinanza giudiziaria; invita la Commissione a occuparsi di tali problematiche nelle sue interazioni con imprese di internet e delle tecnologie dell'informazione;

24. è del parere che ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti; si compiace della creazione da parte di Europol della Internet Referral Unit (IRU) cui spetterà individuare i contenuti illegali e sostenere gli Stati membri al riguardo, sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate; raccomanda che le unità di questo tipo cooperino inoltre con il coordinatore dell'UE per la lotta contro il terrorismo e con il Centro europeo antiterrorismo presso Europol nonché con le organizzazioni della società civile attive in questo settore; incoraggia inoltre gli Stati membri a cooperare reciprocamente e con le competenti agenzie UE al riguardo;

25. accoglie con favore l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Centro europeo antiterrorismo, di cui farà parte l'unità europea addetta alle segnalazioni su internet; sottolinea la necessità di fornire le risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle mansioni supplementari affidate a Europol nell'ambito della creazione del Centro europeo antiterrorismo; chiede che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto per quanto concerne la creazione nonché in materia di mandato, mansioni e finanziamento del Centro;

26. ritiene che la radicalizzazione su internet potrà essere estirpata solo potenziando l'arsenale di cui l'Europa dispone per combattere la criminalità informatica; raccomanda che il mandato e le risorse del Centro europeo di lotta contro la criminalità informatica siano rafforzati, sulla scorta di Europol ed Eurojust, affinché esso possa svolgere un ruolo efficace per meglio identificare e affrontare le minacce su internet e per meglio individuare i mezzi di cui si servono le organizzazioni terroristiche; ricorda la necessità di esperti sufficientemente formati presso Europol così come negli Stati membri al fine di rispondere a tale minaccia specifica; invita il VP/AR a riorganizzare il Centro di situazione dell'UE (SitCen) e il Centro di analisi dell'intelligence (IntCen) e a garantirne il coordinamento con il coordinatore dell'UE per la lotta contro il terrorismo, al fine di monitorare più efficacemente le attività criminali su internet e la diffusione di dichiarazioni di odio legate alla radicalizzazione e al terrorismo; sollecita gli Stati membri a rafforzare significativamente la condivisione di informazioni fra di loro e con le competenti strutture e agenzie dell'UE;

27. ritiene che tutte le misure a livello UE e nazionale volte a prevenire la diffusione dell'estremismo violento tra i cittadini europei e il loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche dovrebbero rispettare i diritti fondamentali dell'UE e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, inclusi il principio della presunzione di innocenza, il principio della certezza del diritto, il diritto ad un processo giusto e imparziale, il diritto di ricorso e il principio di non discriminazione;

IV. Prevenire la radicalizzazione grazie all'istruzione e all'inclusione sociale

28. sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione; rammenta la funzione decisiva della scuola nel contribuire a promuovere l'integrazione all'interno della società nonché a sviluppare il senso critico e promuovere la non discriminazione; invita gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie; sottolinea l'esigenza di insegnare i valori fondamentali e i principi democratici dell'Unione, come i diritti dell'uomo; evidenzia che spetta agli Stati membri assicurare che i loro sistemi scolastici rispettino e promuovano i valori e i principi dell'UE e che il loro funzionamento non contrasti con i principi di non discriminazione e integrazione;

Mercoledì 25 novembre 2015

29. sollecita gli Stati membri a garantire che ogni scuola (dal ciclo primario a quello secondario) offra programmi educativi sull'utilizzo di internet volti a istruire e formare utenti del web responsabili, critici e rispettosi della legge;

30. sottolinea l'importanza di mettere in grado gli insegnanti di opporsi attivamente a tutte le forme di discriminazione e razzismo; evidenzia il ruolo essenziale dell'istruzione e della presenza di insegnanti dotati di competenza e dedizione, non solo al fine di rafforzare i legami sociali, favorire il senso di appartenenza, sviluppare conoscenze, abilità e competenze, integrare i valori fondamentali, potenziare le competenze sociali, civiche e interculturali, il senso critico e l'alfabetizzazione mediatica, ma anche per aiutare i giovani — in stretta collaborazione con i loro genitori e le famiglie — a diventare membri della società attivi, responsabili e di ampie vedute; sottolinea che le scuole possono rafforzare la capacità di resistenza degli studenti alla radicalizzazione offrendo un ambiente sicuro e il tempo per discutere ed esaminare questioni controverse e delicate; ricorda che gli adolescenti sono uno dei gruppi più a rischio in quanto si trovano in una fase delicata della vita, nella quale sviluppano la propria scala di valori, sono alla ricerca di senso e sono al tempo stesso altamente influenzabili e facilmente manipolabili; ricorda che la radicalizzazione può interessare tanto i gruppi quanto le singole persone e riconosce che l'evoluzione della risposta alla radicalizzazione individuale e di gruppo può essere diversa; ribadisce il compito della società di offrire ai giovani migliori prospettive e obiettivi nella vita, in particolare mediante un'istruzione e un'educazione di qualità; sottolinea il ruolo degli istituti scolastici nell'insegnare ai giovani a riconoscere e gestire i rischi e compiere scelte più sicure e nel promuovere un forte senso di appartenenza, di comunità condivisa e di sostegno e responsabilità nei confronti degli altri; sottolinea la necessità di sfruttare le varie opportunità offerte dai corsi universitari e di formazione professionale, al fine di esporre i giovani alle diverse identità nazionali, regionali, religiose ed etniche esistenti in Europa;

31. sottolinea che la diversità dell'Europa e le sue comunità multiculturali sono parte integrante del tessuto sociale europeo e rappresentano un bene culturale essenziale; ritiene che qualsiasi politica in materia di lotta alla radicalizzazione debba essere sensibile e proporzionata, in modo da rispettare e rafforzare l'eterogeneo tessuto sociale delle comunità;

32. pone in evidenza l'importanza di combinare i programmi di deradicalizzazione con misure come l'istituzione di partenariati con rappresentanti delle comunità, investimenti in progetti sociali e di vicinato volti ad arrestare l'emarginazione economica e geografica nonché piani di tutoraggio destinati ai giovani isolati ed esclusi, considerati a rischio di radicalizzazione; ricorda che tutti gli Stati membri sono tenuti ad attuare diligentemente gli strumenti antidiscriminazione dell'UE e ad adottare misure efficaci per affrontare la discriminazione, l'incitamento all'odio e i reati di odio nel quadro della strategia di lotta alla radicalizzazione;

33. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a realizzare una campagna di comunicazione per sensibilizzare maggiormente i giovani e il personale di inquadramento ai problemi della radicalizzazione; sottolinea che le campagne di formazione e sensibilizzazione dovrebbero incentrarsi in via prioritaria sull'intervento preventivo, al fine di proteggere gli individui ed evitare qualsiasi rischio di radicalizzazione; esorta gli Stati membri a prevedere una formazione specifica per il personale insegnante che lo renda capace di individuare eventuali cambiamenti di comportamento sospetti, nonché di identificare i circoli di complicità che amplificano il fenomeno della radicalizzazione attraverso l'emulazione e monitorare adeguatamente i giovani che rischiano di essere reclutati da organizzazioni terroristiche; incoraggia inoltre gli Stati membri a predisporre investimenti e sostegno finanziario a favore di strutture specializzate situate in prossimità delle scuole che fungano da punto di contatto per consentire ai giovani, ma anche alle loro famiglie, agli insegnanti e agli esperti interessati, di impegnarsi in attività extrascolastiche aperte alle famiglie, compresa l'assistenza psicologica; sottolinea l'importanza di orientamenti chiari in questo settore per non compromettere il principale ruolo degli insegnanti, degli educatori e di altre figure la cui preoccupazione primaria è il benessere della persona, visto che l'intervento delle autorità pubbliche potrebbe essere controproducente;

34. pone l'accento sulle opportunità offerte agli Stati membri e agli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica nell'ambito del programma «Europa creativa»; rileva che i programmi dell'Unione europea in materia di istruzione, cultura, attività sociali e sport costituiscono pilastri essenziali per sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri al fine di contrastare le disuguaglianze e prevenire l'emarginazione; sottolinea l'importanza di sviluppare, nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, nuove attività volte a promuovere i valori europei nel campo dell'istruzione; insiste quindi, tra l'altro, sulla necessità di mirare alla trasmissione e alla pratica dei valori civili attraverso i programmi Europa per i cittadini, Erasmus+ ed Europa creativa;

Mercoledì 25 novembre 2015

35. sottolinea che è indispensabile allacciare un dialogo interculturale con le diverse comunità religiose, i responsabili e gli esperti religiosi, al fine di una migliore comprensione e prevenzione della radicalizzazione; sottolinea la responsabilità e l'importante ruolo di tutte le comunità religiose per contrastare il fondamentalismo, l'incitamento all'odio e la propaganda terroristica; richiama l'attenzione degli Stati membri sul problema della formazione dei leader religiosi — che, ove possibile, dovrebbe aver luogo in Europa — in materia di prevenzione dell'incitazione all'odio e all'estremismo violento nei luoghi di culto in Europa e di garantire che tali leader condividano i valori europei nonché della formazione dei rappresentanti religiosi, filosofici e della società laica che operano all'interno dei centri di detenzione; rileva tuttavia che, pur potendo i luoghi di culto costituire dei punti di contatto, gran parte del processo di indottrinamento e reclutamento avviene in ambienti più informali o su internet;

36. evidenzia che è fondamentale impegnare la responsabilità di ciascun attore nella prevenzione della radicalizzazione, a livello locale, nazionale, europeo o internazionale; incoraggia l'avvio di una stretta cooperazione tra tutti gli attori della società civile a livello nazionale e locale nonché di una maggiore cooperazione tra attori sul terreno come le associazioni e le ONG, al fine di sostenere le vittime del terrorismo, e le loro famiglie e gli individui che hanno subito il processo di radicalizzazione come pure le loro famiglie; chiede, al riguardo, l'introduzione di una formazione adatta e un sostegno finanziario supplementare per gli attori sul terreno; sottolinea tuttavia che i finanziamenti per le ONG e altri attori della società civile dovrebbero essere separati dal sostegno finanziario ai programmi anti-terrorismo;

37. ritiene che la società civile e gli attori locali debbano svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo di progetti adattati ai loro luoghi od organizzazioni, nonché come fattore di integrazione dei cittadini europei che sono in conflitto con la società e tentati dalla radicalizzazione terroristica; è del parere che sia indispensabile sensibilizzare maggiormente, informare e istruire i lavoratori in prima linea (insegnanti, educatori, agenti di polizia, operatori che si occupano della protezione dei minori e lavoratori del settore sanitario), al fine di rafforzare la capacità locale di combattere la radicalizzazione; è del parere che gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di strutture che consentano in particolare l'orientamento dei giovani, ma anche scambi con famiglie, scuole, ospedali, università, ecc; ricorda che tali misure possono essere attuate solo mediante programmi sociali di investimento a lungo termine; osserva che associazioni e organizzazioni in questo campo, scevre di un'impronta governativa, possono ottenere ottimi risultati quando si tratta di reintegrare nella società cittadini che si siano già trovati sulla via della radicalizzazione;

38. ritiene indispensabile creare un sistema di allarme e orientamento in ogni Stato membro che consenta alle famiglie e ai membri della comunità di ottenere sostegno o di segnalare facilmente e rapidamente cambiamenti improvvisi di comportamento indicativi di un processo di radicalizzazione o la partenza di un individuo intenzionato ad aderire a un'organizzazione terroristica; osserva a questo proposito che le «hotline» hanno avuto successo e consentono di segnalare tra amici e famiglie le persone sospettate di essere radicalizzate, ma aiutano anche amici e famiglie ad affrontare questa situazione destabilizzante; invita gli Stati membri ad esaminare la possibilità di istituire un sistema di questo tipo;

39. ricorda altresì che l'aumento dell'islamofobia nell'Unione europea contribuisce all'esclusione dei musulmani dalla società, creando potenzialmente un terreno fertile per l'arruolamento delle persone vulnerabili nelle organizzazioni estremiste violente; considera che l'islamofobia in Europa è a sua volta sfruttata da organizzazioni quali Daesh a fini di propaganda e reclutamento; raccomanda quindi l'approvazione di un quadro europeo per l'adozione di strategie nazionali intese a combattere l'islamofobia, anche allo scopo di lottare contro la discriminazione che ostacola l'accesso all'istruzione, all'occupazione e all'alloggio;

40. sottolinea che, secondo studi recenti, un numero crescente di donne si è radicalizzato ed è stato reclutato da organizzazioni terroristiche, e vanta un ruolo nell'estremismo violento; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano sviluppare strategie di prevenzione della radicalizzazione che, almeno in una certa misura, tengano conto del genere; chiede alla Commissione di sostenere programmi di vasta portata che mirino a integrare le giovani nelle loro azioni a favore di una maggiore uguaglianza e a prevedere reti di sostegno attraverso le quali esse possano far sentire la loro voce in condizioni di sicurezza;

41. sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nella prevenzione della radicalizzazione;

Mercoledì 25 novembre 2015

V. Rafforzare lo scambio di informazioni sulla radicalizzazione del terrorismo in Europa

42. ribadisce il suo impegno ad adoperarsi per la messa a punto di una direttiva dell'UE sul codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) entro la fine del 2015 e a garantire che la direttiva sia conforme ai diritti fondamentali e priva di qualsiasi forma di pratiche discriminatorie fondate sulla stigmatizzazione ideologica, religiosa o etnica e rispetti pienamente i diritti dei cittadini dell'UE in materia di protezione dei dati; ricorda tuttavia che la direttiva sul PNR dell'UE costituirà soltanto una delle misure nella lotta contro il terrorismo e che, per prevenire il reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, è indispensabile una strategia olistica, ambiziosa e globale sulla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata comprendente la politica estera, la politica sociale, la politica dell'istruzione, l'applicazione della legge e la giustizia;

43. invita la Commissione a potenziare le competenze dell'UE nell'ambito della prevenzione della radicalizzazione istituendo una rete europea che integri le informazioni fornite dalla rete RAN e dalla rete dei pianificatori delle politiche sulla polarizzazione e la radicalizzazione (PPN), nonché le informazioni provenienti da esperti specializzati in un'ampia gamma di discipline appartenenti alle scienze sociali;

44. insiste sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti, in particolare ottimizzando il ricorso e i contributi al sistema d'informazione Schengen (SIS), al sistema d'informazione visti (SIV), all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol e al punto focale «Travellers» di quest'ultima sui cittadini europei radicalizzati; sottolinea che l'intensificazione degli scambi di informazioni tra autorità di contrasto contribuirà a far aumentare la fiducia tra gli Stati membri e a rafforzare il ruolo degli organismi dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust e l'Accademia europea di polizia (Cepol), e le risorse loro fornite;

45. invita l'Unione europea a integrare la problematica della radicalizzazione del terrorismo nell'addestramento impartito dal CEPOL;

46. sottolinea l'importanza di mettere in atto un programma europeo di formazione specializzata per i professionisti del settore giudiziario, volto a sensibilizzarli al processo di radicalizzazione e alle sue diverse forme;

47. evidenzia che il miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri volta a contrastare la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini europei passa anche da uno scambio e una cooperazione intensi tra le loro autorità giudiziarie e con Eurojust; osserva che una migliore rendicontazione a livello europeo sul casellario giudiziale dei sospetti terroristi consentirebbe di accelerarne l'individuazione e di favorirne l'adeguata sorveglianza in occasione sia della loro partenza dall'UE che del loro ritorno; esorta pertanto a procedere alla riforma e a un impiego migliore del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS); esorta la Commissione a valutare la fattibilità e il valore aggiunto d'istituire un indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS); sottolinea che i trattati internazionali e il diritto dell'UE, così come i diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali, debbano essere rispettati durante tali scambi di informazioni e che resta essenziale un effettivo controllo democratico sulle misure di sicurezza;

48. ritiene che la lotta al traffico di armi debba essere una priorità dell'Unione nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione;

VI. Rafforzare le misure di deterrenza contro la radicalizzazione del terrorismo

49. è convinto che le misure di prevenzione della radicalizzazione dei cittadini europei e del loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche non saranno pienamente efficaci fintantoché non saranno accompagnate in tutti gli Stati membri da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati; ritiene che, qualificando di fatto come reati gli atti terroristici commessi all'estero al fianco di organizzazioni terroristiche, gli Stati membri si doteranno degli strumenti necessari per eliminare il fenomeno della radicalizzazione del terrorismo tra i cittadini europei, usando pienamente nel contempo gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale esistenti nell'UE; osserva che le autorità di contrasto e quelle giudiziarie (giudici e pubblici ministeri) dovrebbero disporre di capacità sufficienti per prevenire, individuare e perseguire tali atti e dovrebbero ricevere una formazione continua e adeguata sui reati di stampo terroristico;

Mercoledì 25 novembre 2015

50. chiede un rafforzamento delle capacità del centro di coordinamento di Eurojust, che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere l'azione comune delle autorità giudiziarie degli Stati membri per quanto concerne la raccolta di prove e accrescere l'efficacia delle azioni penali contro i reati collegati al terrorismo; è del parere, a tale proposito, che si dovrebbe fare un uso maggiore dello strumento delle squadre investigative comuni, sia tra gli Stati membri che tra questi ultimi e i paesi terzi con cui Eurojust ha concluso accordi di cooperazione;

51. osserva che il perseguimento degli atti terroristici compiuti nei paesi terzi da cittadini dell'UE o da cittadini di paesi terzi che risiedono nell'UE implica che sia possibile raccogliere prove nei paesi terzi, nel pieno rispetto dei diritti umani; invita pertanto l'UE ad adoperarsi per introdurre accordi di cooperazione in materia giudiziaria e di contrasto con i paesi terzi per facilitare la raccolta di prove in tali paesi, a condizione che tutte le parti salvaguardino le rigorose norme e procedure giuridiche, lo Stato di diritto, il diritto internazionale e i diritti fondamentali e che essi siano sottoposti al controllo giudiziario; rammenta quindi che la raccolta di prove, gli interrogatori e altre tecniche investigative di questo genere devono avvenire nel rispetto di severe norme giuridiche ed essere conformi al diritto, ai principi e ai valori dell'Unione nonché alle norme internazionali in materia di diritti umani; avverte, a tale proposito, che il ricorso a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tortura, consegne extragiudiziali e rapimenti è proibito ai sensi del diritto internazionale e che predette pratiche non possono essere messe in atto per raccogliere prove su reati commessi da cittadini dell'Unione all'interno o all'esterno del territorio dell'UE;

52. accoglie con favore l'invio di esperti di sicurezza/lotta al terrorismo in alcune delle principali delegazioni dell'UE, per rafforzare la loro capacità di contribuire agli sforzi europei antiterrorismo e di collegare in modo più efficace le autorità locali pertinenti, sviluppando ulteriormente, nel contempo, la capacità antiterrorismo all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

53. incoraggia pertanto la conclusione di accordi di cooperazione tra Eurojust e i paesi terzi, sulla scia di quelli già conclusi con gli Stati Uniti, la Norvegia e la Svizzera; sottolinea tuttavia la necessità di garantirne la piena conformità al diritto umanitario internazionale e alle norme UE sulla protezione dei dati e sulla tutela della vita privata; evidenzia che nella conclusione di tali accordi la priorità dovrebbe essere attribuita ai paesi che sono particolarmente colpiti dal terrorismo, come i paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente (MENA); ritiene inoltre che l'invio di procuratori di collegamento di Eurojust nei paesi interessati, segnatamente nel vicinato meridionale, possa promuovere un maggiore scambio di informazioni e permettere una migliore cooperazione ai fini di una lotta efficace contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani;

VII. *Prevenire la partenza e anticipare il ritorno dei cittadini europei radicalizzati reclutati dalle organizzazioni terroristiche*

54. ribadisce che l'UE deve predisporre d'urgenza controlli alle frontiere esterne, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che sarà possibile individuare efficacemente in seno all'UE i flussi in entrata e in uscita solo se gli Stati membri eseguiranno controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne dell'UE; invita gli Stati membri a utilizzare al meglio gli strumenti esistenti come il SIS e il VIS, anche in riferimento ai passaporti rubati, smarriti e falsificati; ritiene anche che, a tale scopo, fra le priorità dell'UE debba figurare una migliore applicazione del codice Schengen;

55. invita gli Stati membri a fornire alle guardie di frontiera un accesso sistematico al sistema d'informazione di Europol, che può contenere informazioni sulle persone sospettate di terrorismo, sui combattenti stranieri e i predicatori di odio;

56. invita gli Stati membri a condividere le buone prassi relative ai controlli sulle uscite e gli ingressi nel loro territorio e sul congelamento dei beni finanziari dei cittadini, nel contesto della prevenzione della loro partecipazione ad attività terroristiche in aree di conflitto di paesi terzi e delle modalità di realizzazione del loro rimpatrio nell'UE; sottolinea in particolare che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di confiscare i passaporti dei loro cittadini che progettano di unirsi a organizzazioni terroristiche, su richiesta della competente autorità giudiziaria, in conformità delle leggi nazionali e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità; è del parere che la limitazione della libertà di movimento di una persona, trattandosi di un diritto fondamentale, possa essere decisa soltanto dopo un'attenta valutazione della necessità e della proporzionalità della misura da parte di un'autorità giudiziaria; sostiene inoltre i procedimenti penali nei confronti dei sospetti terroristi che partecipano ad attività terroristiche al rientro in Europa;

57. chiede contributi internazionali al meccanismo di finanziamento sostenuto dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) per facilitare l'immediata stabilizzazione delle zone liberate dal Daesh;

Mercoledì 25 novembre 2015

58. invita il VP/AR e il Consiglio a trovare un linguaggio chiaro di condanna del sostegno finanziario e ideologico decennale che alcuni governi e personalità di spicco dei paesi del Golfo hanno offerto ai movimenti estremisti islamici; invita la Commissione a rivedere le relazioni dell'UE con i paesi terzi allo scopo di ostacolare con maggiore efficacia il sostegno materiale e immateriale al terrorismo; ricorda che, nel contesto dell'attuale revisione della politica europea di vicinato (PEV), devono essere potenziate la dimensione della sicurezza e la capacità degli strumenti di tale politica di contribuire al miglioramento della resilienza dei partner e della loro capacità di garantire la propria sicurezza, su una base di rispetto dello Stato di diritto;

59. ricorda che il corretto utilizzo degli strumenti esistenti, ad esempio i sistemi SIS, SIS II e VIS, il sistema SLTD di Interpol e il punto focale Travellers di Europol, costituisce la prima tappa del rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne per individuare i cittadini dell'UE e i cittadini stranieri residenti nell'UE che potrebbero partire o fare ritorno da una zona di conflitto per commettere atti di terrorismo, ricevere un addestramento al terrorismo o partecipare a conflitti armati di tipo non convenzionale per conto di organizzazioni terroristiche; esorta gli Stati membri a migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni riguardo a sospetti combattenti stranieri con gli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione europea;

60. invita gli Stati membri ad assicurare che i combattenti stranieri al loro rientro in Europa siano sottoposti a controllo giudiziario e, se del caso, a detenzione amministrativa fino all'avvio del corrispondente procedimento giudiziario;

61. è profondamente convinto che l'elaborazione di una qualsiasi politica in materia di terrorismo e radicalizzazione debba riunire l'esperienza e le risorse della dimensione interna ed esterna della politica dell'UE; ritiene, a tale proposito, che proprio nel quadro di tale approccio integrale sarà possibile delineare una risposta adeguata per combattere il terrorismo e il reclutamento di terroristi nell'Unione europea e nel suo vicinato; esorta quindi sia la Commissione e che il SEAE, sotto l'egida e la guida del VP/AR e del primo Vicepresidente della Commissione, con il sostegno del coordinatore antiterrorismo, a lavorare congiuntamente per elaborare un approccio strategico atto a combinare efficacemente gli strumenti di politica sociale (compresi l'occupazione, l'integrazione e la lotta contro la discriminazione), della politica in materia di assistenza umanitaria, sviluppo, risoluzione dei conflitti, gestione delle crisi, commercio, energia e di qualsiasi altro ambito strategico che possa avere una dimensione interna/esterna;

VIII. *Rafforzare i legami tra sicurezza interna ed esterna nell'UE*

62. ribadisce la vitale importanza che l'UE istituisca una stretta cooperazione con i paesi terzi, soprattutto i paesi di transito e di destinazione, nei limiti del possibile, nel rispetto della legislazione, dei principi e dei valori dell'Unione nonché dei diritti umani internazionali, onde poter individuare i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE in partenza per combattere al fianco di organizzazioni terroristiche e quelli che fanno ritorno; sottolinea altresì la necessità di rafforzare il dialogo politico e di condividere i piani d'azione volti a lottare contro la radicalizzazione e il terrorismo, nel contesto delle relazioni bilaterali e con organizzazioni regionali quali l'Unione africana e la Lega degli Stati arabi;

63. prende atto della volontà del VP/AR Federica Mogherini di sostenere i progetti di contrasto della radicalizzazione nei paesi terzi, compresi la Giordania, il Libano e l'Iraq nonché la regione del Maghreb/Sahel, come indicato nella relazione sull'applicazione delle misure in seguito al Consiglio europeo del 12 febbraio 2015; sottolinea che è adesso opportuno garantire che tali programmi ricevano i necessari finanziamenti al più presto;

64. invita l'UE ad aumentare la cooperazione con i partner regionali per fermare il traffico di armi, incentrandosi in particolare sui paesi da cui proviene il terrorismo, e a seguire attentamente le esportazioni di armi che potrebbero essere sfruttate dai terroristi; invita altresì a potenziare gli strumenti di politica estera e l'impegno con i paesi terzi a ostacolare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; rimanda alle conclusioni del vertice G20 del 16 novembre 2015, in cui si invita il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ad attivarsi con maggiore rapidità ed efficacia quando interviene per bloccare i finanziamenti a organizzazioni terroristiche;

65. incoraggia l'UE a svolgere dialoghi mirati e potenziati in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo con l'Algeria, l'Egitto, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Marocco, il Libano, l'Arabia Saudita, la Tunisia e il Consiglio di cooperazione del Golfo, anche riguardo al coinvolgimento passato o presente di Stati a sostegno di attività terroristiche; reputa altresì che la cooperazione con la Turchia dovrebbe essere potenziata in linea con le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del dicembre 2014;

Mercoledì 25 novembre 2015

66. invita il Consiglio a fare in modo che la strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq e la strategia di antiterrorismo/combattenti stranieri, adottate lunedì 16 marzo 2015, siano oggetto di una revisione costante e siano sviluppate alla luce dell'evoluzione della situazione della sicurezza nel vicinato meridionale dell'UE, parallelamente ad iniziative preventive e di altro genere quali la RAN della Commissione; invita inoltre gli Stati membri a promuovere il rispetto e la comprensione reciproci quali elementi fondamentali nel quadro della lotta al terrorismo sia nell'UE e nei suoi Stati membri che nei paesi terzi;

67. è convinto che instaurare una cooperazione rafforzata di questo tipo richieda, da parte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in particolare, uno sforzo supplementare in termini di aumento e miglioramento delle competenze in ambiti quali la lotta contro il terrorismo, i conflitti armati non convenzionali e la radicalizzazione, nonché un rafforzamento e una diversificazione delle capacità linguistiche, ad esempio in arabo, urdu, russo e mandarino, dato che attualmente si registra una grave lacuna in tali capacità nei servizi europei di informazione e di intelligence; reputa indispensabile che l'appello dell'UE a lottare contro il terrorismo, la radicalizzazione e la violenza riesca a farsi sentire anche al di là delle sue frontiere grazie a una comunicazione strategica efficace e incisiva;

68. sostiene una maggiore cooperazione internazionale e una maggiore condivisione delle informazioni da parte dei servizi nazionali di intelligence per individuare i cittadini dell'UE che sono a rischio di radicalizzazione e che potrebbero essere reclutati e unirsi a gruppi jihadisti o ad altri gruppi estremisti; sottolinea che i paesi della regione MENA e dei Balcani occidentali devono essere sostenuti nei loro sforzi volti ad arrestare il flusso dei combattenti stranieri e impedire alle organizzazioni jihadiste di sfruttare l'instabilità politica al loro interno;

69. riconosce che la radicalizzazione e il reclutamento da parte delle reti terroristiche sono fenomeni di carattere globale; ritiene pertanto che la relativa risposta non debba essere unicamente locale o europea, bensì internazionale; considera quindi necessario rafforzare la cooperazione con i paesi terzi per individuare le reti di reclutamento e incrementare la sicurezza alle frontiere dei paesi interessati; ribadisce anche che la cooperazione con i principali paesi partner che devono far fronte a sfide analoghe debba essere intensificata mediante una cooperazione sul piano diplomatico, del dialogo politico e dell'intelligence;

70. ribadisce che la portata globale della minaccia terroristica richiede una risposta internazionale efficace e univoca volta a impedire in modo incisivo il traffico di armi verso i paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

71. accoglie favorevolmente lo stanziamento, da parte della Commissione, di una dotazione di 10 milioni di EUR nell'aprile 2015, per finanziare un programma di assistenza ai paesi partner allo scopo di contrastare la radicalizzazione nel Sahel/Maghreb e arrestare il flusso di combattenti stranieri provenienti dall'Africa settentrionale, dal Medio oriente e dai Balcani occidentali (una prima tranche di 5 milioni di EUR è destinata a finanziare l'assistenza tecnica per rafforzare le capacità della magistratura, nell'ambito della giustizia penale, di indagare sui casi dei combattenti stranieri o aspiranti tali, perseguirli e giudicarli; una seconda tranche di 5 milioni di EUR è destinata a finanziare programmi di contrasto alla radicalizzazione nella regione del Sahel e del Maghreb); sottolinea l'importanza di un monitoraggio rigoroso dell'uso corretto di tali fondi onde assicurare che non servano per finanziare progetti mirati al proselitismo, all'indottrinamento e ad altre finalità estremiste;

IX. *Promuovere lo scambio di buone prassi sulla de-radicalizzazione*

72. considera che una strategia globale sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche potrà essere messa in atto con successo solo se sarà accompagnata da una strategia proattiva di de-radicalizzazione e inclusione; invita quindi l'UE a favorire gli scambi di buone prassi fra gli Stati membri e con i paesi terzi che hanno già acquisito esperienze e conseguito risultati positivi in tale ambito, sulla creazione di strutture di de-radicalizzazione per evitare che i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE lascino l'Unione o per controllarne il ritorno sul suo territorio; ricorda la necessità di fornire sostegno anche alle famiglie di queste persone;

73. suggerisce agli Stati membri di valutare la possibilità di introdurre la figura di tutori o consulenti nel processo di de-radicalizzazione dei cittadini dell'UE che hanno fatto ritorno dalle zone di conflitto delusi delle esperienze vissute, per sostenerli nel reinserimento nella società grazie ad adeguati programmi; sottolinea la necessità di un migliore scambio di buone prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea che tali tutori dovrebbero essere disposti a contribuire a programmi specifici mediante un'adeguata formazione;

Mercoledì 25 novembre 2015

74. chiede che sia lanciata una campagna di comunicazione strutturata a livello europeo, che si serva dei casi di ex «combattenti stranieri» che hanno già seguito un percorso di de-radicalizzazione e le cui testimonianze traumatiche aiutino a esporre la dimensione religiosa profondamente perversa ed erronea dell'adesione a organizzazioni terroristiche come l'ISIS; incoraggia quindi gli Stati membri a sviluppare piattaforme che consentano incontri di persona e un dialogo con gli ex combattenti; sottolinea inoltre che la messa in contatto con le vittime del terrorismo sembra essere un metodo efficace per privare la retorica radicale di ogni valore religioso o ideologico; suggerisce che tale campagna sia utilizzata come strumento di ausilio nei processi di de-radicalizzazione all'interno delle carceri, delle scuole e in tutte quelle strutture dove si fanno prevenzione e riabilitazione; invita la Commissione a sostenere, soprattutto finanziariamente, e a coordinare tali campagne di comunicazione nazionali;

X. *Smantellare le reti del terrorismo*

75. sottolinea che il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e altri reati fiscali sono, in alcuni casi, la principale fonte di finanziamento del terrorismo che minaccia la nostra sicurezza interna ed evidenzia quindi che occorre accordare priorità all'individuazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla lotta contro gli stessi;

76. sottolinea che organizzazioni terroristiche come IS/Daesh e Jabhat al-Nusra hanno accumulato notevoli risorse finanziarie in Iraq e Siria dal contrabbando di petrolio, dalla vendita di oggetti rubati, dai rapimenti e dalle estorsioni, dal sequestro di conti bancari e dal contrabbando di antichità; invita pertanto a individuare tutti i paesi e gli intermediari che operano in questo mercato nero e a bloccarne le attività quanto prima;

77. appoggia le misure intese a indebolire le organizzazioni terroristiche dall'interno e a ridurre la loro attuale influenza sui cittadini dell'UE e sui cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE; esorta la Commissione e le agenzie competenti a esaminare come smantellare le reti terroristiche e individuare le loro modalità di finanziamento; chiede a tal fine una migliore cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri nonché un recepimento e un'attuazione rapidi del pacchetto antiriciclaggio; incoraggia la Commissione a proporre una regolamentazione relativa all'individuazione e al blocco dei canali di finanziamento del terrorismo nonché al contrasto delle modalità con cui sono finanziati; invita quindi la Commissione a riconsiderare la possibilità di creare un sistema europeo comune di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi; incoraggia gli Stati membri ad attuare i più elevati standard di trasparenza per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di tutte le strutture societarie presenti nell'Unione e nelle giurisdizioni poco trasparenti, che possono costituire canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche;

78. accoglie con favore la recente adozione dell'agenda europea sulla sicurezza, che propone importanti misure verso il potenziamento della lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, come la creazione del Centro europeo antiterrorismo presso Europol; invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente delle misure esistenti e chiede alla Commissione di mettere a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti per realizzare efficacemente le azioni proposte;

79. ribadisce il suo invito alla Commissione a riesaminare con urgenza la legislazione dell'UE sulle armi da fuoco con la revisione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, al fine di agevolare l'intervento degli organi di polizia e investigativi nazionali nell'ambito dell'individuazione e della lotta contro il traffico di armi sul mercato nero e nella zona sommersa della rete e invita la Commissione a proporre norme comuni di disattivazione delle armi da fuoco in modo che le armi da fuoco disattivate siano rese inutilizzabili in modo irreversibile;

80. chiede un approccio armonizzato per definire come reato l'incitamento all'odio, online e offline, mediante il quale soggetti radicali incitano altre persone a non osservare e violare i diritti fondamentali; suggerisce di includere tale reato specifico nelle pertinenti decisioni quadro del Consiglio;

81. invita gli Stati membri a partecipare all'impegno volto a rintracciare i flussi esterni di finanziamento e a garantire e dare prova di trasparenza nelle relazioni che intrattengono con taluni paesi del Golfo, allo scopo di intensificare la cooperazione per fare luce sul finanziamento del terrorismo e del fondamentalismo, in Africa e in Medio Oriente ma anche in talune organizzazioni in Europa; invita gli Stati membri a collaborare per eliminare il mercato nero di petrolio che assicura un gettito essenziale alle organizzazioni terroristiche; ritiene che gli Stati membri non dovrebbe esitare a ricorrere a provvedimenti restrittivi nei confronti di singoli e organizzazioni qualora vi siano prove credibili di finanziamento di attività terroristiche o di altre forme di complicità;

Mercoledì 25 novembre 2015

82. dichiara che respingerebbe con fermezza qualsiasi tentativo di rimuovere aspetti della relazione incentrati sulla lotta contro atti di terrorismo ed estremismo in quanto tali; ritiene inutile e controproducente spezzare il legame tra lotta contro la radicalizzazione e lotta contro le manifestazioni di quest'ultima; invita il Consiglio ad elaborare una lista nera di jihadisti europei e di sospetti terroristi jihadisti;

o

o o

83. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati dell'UE, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana e agli Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo, della Lega degli Stati arabi e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0411

Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 (2015/2107(INI))**

(2017/C 366/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 e 168,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 27, 31, 32 e 33,
- vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,
- vista la dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 sugli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
- viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
- viste le conclusioni del Consiglio del 27 febbraio 2015 sul quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (6535/15) e le conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2015 su una nuova agenda per la sicurezza e la salute sul lavoro volta a promuovere migliori condizioni di lavoro,
- visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾,
- viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾ (direttiva quadro) e le relative direttive particolari,
- vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.

Mercoledì 25 novembre 2015

- vista la comunicazione della Commissione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014)0332),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)0062),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo» (COM(2008)0412),
- vista la relazione della Commissione sull'attuazione dell'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali (SEC(2011)0241),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), il cui obiettivo principale consiste nell'incrementare i livelli di occupazione dell'UE portandoli al 75 % entro la fine del decennio, anche attraverso una maggiore partecipazione delle donne e dei lavoratori più anziani e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva,
- visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2014)0130),
- viste l'analisi annuale della crescita 2015 (COM(2014)0902) e la relazione comune sull'occupazione (COM(2014)0906),
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che presenta l'accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro (COM(2007)0686),
- vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.

⁽²⁾ GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 400.

⁽³⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.

⁽⁴⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

⁽⁵⁾ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

⁽⁷⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0093.

Mercoledì 25 novembre 2015

- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa ⁽¹⁾,
 - visti il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2014 e il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 sulla comunicazione della Commissione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020,
 - vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
 - vista l'azione congiunta sulla salute e sul benessere mentale lanciata nel 2013,
 - visti il principio del «pensare anzitutto in piccolo» (*Think Small First*) e lo *Small Business Act* per l'Europa,
 - vista l'attuale campagna dell'EU-OSHA dal titolo «Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato»,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0312/2015),
- A. considerando che buone condizioni di lavoro che proteggono la salute fisica e mentale sono un diritto fondamentale ⁽²⁾ di ogni lavoratore che rappresenta un valore positivo di per sé;
- B. considerando che la crisi economica ha determinato un aumento della precarietà del lavoro e di forme di occupazione atipiche e una diminuzione degli utili delle imprese, in particolare delle PMI; che tale situazione non dovrebbe far perdere di vista l'importanza della salute e della sicurezza sul lavoro né gli elevati costi sociali e individuali degli infortuni sul luogo di lavoro dovuti al mancato rispetto delle norme;
- C. considerando che la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono un interesse fondamentale della società nonché un investimento che influisce positivamente sulla produttività e la competitività delle imprese, oltre ad accrescere la sostenibilità dei sistemi previdenziali e a consentire alla popolazione di lavorare in buona salute sino al raggiungimento dell'età pensionabile legale; che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gravano notevolmente sulla società e che il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro in tutta Europa può contribuire alla ripresa economica e al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, nel cui ambito pochi progressi sono stati sinora compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo del 75 % di occupazione per la fascia di popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni;
- D. considerando che la prevenzione dei rischi professionali, la promozione della salute e della sicurezza e la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro sono la chiave per migliorare le condizioni di lavoro e proteggere in tal modo la salute dei lavoratori, e di riflesso per apportare notevoli benefici sociali ed economici ai lavoratori interessati e alla società nel suo complesso; che, nell'UE a 28, 9 imprese su 10 che effettuano periodicamente valutazioni del rischio ritengono che tali valutazioni siano strumenti efficaci per gestire la salute e la sicurezza sul lavoro ⁽³⁾;
- E. considerando che l'articolo 153 TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0012.

⁽²⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 31, paragrafo 1: «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

⁽³⁾ Seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), EU-OSHA (2015).

Mercoledì 25 novembre 2015

- F. considerando che l'invecchiamento della popolazione dell'UE è una delle sfide principali per gli Stati membri; che esistono disuguaglianze in termini di speranza di vita tra categorie socio-professionali e gravosità delle attività lavorative; che, oltre ai disturbi muscolo-scheletrici (DMS), i lavoratori di età superiore ai 55 anni sono particolarmente vulnerabili al cancro, alle cardiopatie, alle difficoltà respiratorie e ai disturbi del sonno⁽¹⁾; che tra il 2010 e il 2013 l'indicatore del numero degli anni di vita in buona salute ha registrato un regresso di 1,1 anni per le donne e di 0,4 anni per gli uomini, il che mette in evidenza la necessità di aumentare la speranza di vita in buona salute per fare in modo, tra l'altro, che un numero maggiore di persone resti sul mercato del lavoro sino all'effettivo raggiungimento dell'età pensionabile legale;
- G. considerando che il cancro costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro⁽²⁾, seguito dalle malattie cardiovascolari e respiratorie, mentre gli infortuni sul lavoro determinano solo un'esigua minoranza dei decessi; che i problemi di salute cronici, quali i disturbi muscolo-scheletrici (DMS), sono ampiamente diffusi nell'UE e possono limitare la capacità delle persone di essere assunte o di mantenere un'attività lavorativa retribuita⁽³⁾; che l'individuazione precoce dei lavoratori a rischio è essenziale;
- H. considerando che gli oneri amministrativi e i costi diretti che le imprese sostengono nel quadro delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) a favore del benessere, di un ambiente di lavoro di qualità e della produttività sono nettamente inferiori a quelli associati alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro che il quadro normativo dell'UE è inteso a prevenire⁽⁴⁾; che secondo alcuni studi l'«indice di redditività della prevenzione» per le imprese può essere elevato⁽⁵⁾;
- I. considerando che il tasso di incidenti mortali sul lavoro e il numero di lavoratori che indicano di ritenere a rischio la loro salute fisica e mentale e la loro sicurezza a causa del lavoro variano in maniera sostanziale tra i diversi Stati membri⁽⁶⁾ e i vari settori di attività economica, e che ciò mette in evidenza la necessità di concentrarsi maggiormente sull'attuazione e l'applicazione della legislazione in materia di SSL quale importante elemento per tutelare la salute e la produttività dei lavoratori;
- J. considerando che lo stress da lavoro in particolare, e i rischi psicosociali in generale, rappresentano un problema sempre più frequente per i lavoratori e i datori di lavoro in tutta l'UE, e che quasi la metà dei lavoratori ritiene che tale fenomeno sia presente nel proprio ambiente di lavoro; che lo stress da lavoro contribuisce all'assenteismo, influisce negativamente sulla produttività e rappresenta la causa di quasi la metà dei giorni lavorativi persi ogni anno; che le azioni finalizzate alla gestione dei rischi psicosociali variano da uno Stato membro all'altro⁽⁷⁾;
- K. considerando che una legislazione in materia di SSL solida, ben attuata e applicata è un importante presupposto ai fini del rispetto degli obblighi nel settore, che tutela la salute e la produttività dei lavoratori lungo l'intera vita attiva; che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo importante nell'attuazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale e locale, e che l'adempimento degli obblighi normativi è la ragione principale per cui numerose imprese si occupano di SSL e pongono in essere misure di prevenzione⁽⁸⁾;
- L. considerando che il coinvolgimento, la partecipazione e la rappresentanza globale dei lavoratori a livello aziendale nonché l'impegno della dirigenza sono estremamente importanti per un'efficace prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro⁽⁹⁾, e che nei luoghi di lavoro organizzati a livello sindacale si verificano meno casi di infortuni e malattie;

⁽¹⁾ Le condizioni di lavoro di una forza lavoro che invecchia, Eurofound (2008).

⁽²⁾ Dichiarazione del direttore dell'EU-OSHA del 18.11.2014.

⁽³⁾ *Report on Employment opportunities for people with chronic diseases* (Relazione sulle opportunità di lavoro per le persone affette da malattie croniche), Eurofound (2014).

⁽⁴⁾ *Evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012* (Valutazione della strategia europea in tema di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012), CE (2013) e *Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health* (Costi socioeconomici degli infortuni sul lavoro e di problemi di salute legati all'attività lavorativa), CE (2012).

⁽⁵⁾ *Berechnung des internationalen «Return on Prevention» für Unternehmen: Kosten und Nutzen von Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz* (Calcolo dell'«indice di redditività della prevenzione» internazionale per le imprese: costi e benefici degli investimenti nella tutela della salute e nella sicurezza sul lavoro), DGUV (2013).

⁽⁶⁾ *5th Working Conditions Survey, Overview Report* (Quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro — Relazione generale), Eurofound (2012).

⁽⁷⁾ Seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), EU-OSHA (2015).

⁽⁸⁾ Seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), EU-OSHA (2015).

⁽⁹⁾ *Worker representation and consultation on health and safety* (Rappresentanza e consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza), EU-OSHA (2012).

Mercoledì 25 novembre 2015

- M. considerando che la lotta agli infortuni sul lavoro nel loro insieme può avere esito positivo solo ponendo l'essere umano, in tutte le sue dimensioni, al centro del processo produttivo;
- N. considerando che occorrono sufficienti risorse per affrontare in modo adeguato i rischi in materia di SSL, sia quelli nuovi ed emergenti sia quelli tradizionali, come l'amianto, i nanomateriali e i rischi psicosociali; che molti lavoratori, tra cui gli operai edili, sono potenzialmente esposti all'amianto;
- O. considerando che il lavoro precario incide negativamente sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sta compromettendo le strutture esistenti in materia di SSL; che il lavoro precario può impedire ai lavoratori di accedere a formazioni e a servizi di SSL e che esso è associato a stress mentale causato dall'incertezza del lavoro ⁽¹⁾; che, a norma della direttiva quadro 89/391/CEE, la responsabilità di istituire un programma di prevenzione sistematico che copra tutti i rischi spetta al datore di lavoro; che l'esternalizzazione del lavoro attraverso il subappalto e il lavoro interinale può rendere più difficile l'identificazione della responsabilità riguardo alle disposizioni in materia di SSL; che il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio costituiscono una seria sfida per l'attuazione di misure nel settore SSL e per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- P. considerando che le parti sociali svolgono un ruolo importante nel processo di progettazione e attuazione delle politiche in materia di SSL a livello nazionale, internazionale e dell'Unione; che gli articoli da 153 a 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e l'autorità delle parti sociali per negoziare e applicare gli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Q. considerando che il quadro normativo dell'UE mira a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutti i lavoratori; che quanto più piccola è l'impresa tanto meno i lavoratori vengono verosimilmente informati sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; che non è stata dimostrata nessuna correlazione tra il numero di infortuni e le dimensioni dell'impresa; che il tasso di infortuni dipende dal tipo di produzione e dal settore in cui l'impresa opera ⁽²⁾;
- R. considerando che la disponibilità e la comparabilità dei dati sulle malattie professionali a livello dell'Unione sono scarse ⁽³⁾;
- S. considerando che occorre lottare contro le molestie sessuali sul lavoro e il senso di insicurezza che generano;
- T. considerando che la segregazione occupazionale, il divario retributivo, l'orario di lavoro, i luoghi di lavoro, le precarie condizioni lavorative, il sessismo e la discriminazione sessuale, così come le differenze legate alle specificità fisiche della maternità, sono fattori che rischiano di influenzare le condizioni di lavoro delle donne;
- U. considerando che esiste uno stereotipo secondo cui le donne svolgerebbero lavori meno rischiosi e che in Europa vi è una tendenza generale per cui la divisione del lavoro tra uomini e donne non è mai neutrale, aspetto che, nel complesso, fa passare in secondo piano i problemi di salute delle donne e di conseguenza sono adottate meno misure preventive legate al lavoro femminile;
- V. considerando che nell'Unione il tasso di occupazione femminile è nettamente superiore nel settore dei servizi rispetto a quello industriale e che le donne lavorano maggiormente nei settori sanitario e sociale, del commercio al dettaglio, nel settore manifatturiero, dell'istruzione e delle attività imprenditoriali, con una diffusione crescente del lavoro a tempo parziale o saltuario, il che ha forti ripercussioni sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

⁽¹⁾ Forme di lavoro flessibili: accordi contrattuali «molto atipici», Eurofound (2010) e Salute e benessere sul lavoro: una relazione fondata sulla quinta Indagine europea sulle condizioni di lavoro, Eurofound (2012).

⁽²⁾ *5th Working Conditions Survey, Overview Report*, (Quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro), Eurofound 2012, e *Third European Company Survey* (Terza indagine sulle imprese europee), Eurofound (2015).

⁽³⁾ *Report on the current situation in relation to occupational diseases systems in EU Member States and EFTA/EEA countries*, (Relazione sulla situazione attuale dei sistemi relativi alle malattie professionali negli Stati membri dell'UE e nei paesi EFTA/SEE), CE (2013).

Mercoledì 25 novembre 2015

- W. considerando che la natura di alcune professioni esercitate prevalentemente da donne espone queste ultime a rischi specifici, ad esempio le patologie muscolo-scheletriche o taluni tipi di tumore, come il tumore al seno o il tumore dell'endometrio ⁽¹⁾;
- X. considerando che le donne accusano maggiori problemi di salute connessi al lavoro rispetto agli uomini, a prescindere dal genere di attività lavorativa svolta ⁽²⁾, e che sono particolarmente vulnerabili alle malattie legate all'età; che, pertanto, le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiedono un approccio che tenga conto del genere e del ciclo di vita;
- Y. considerando che la capacità riproduttiva può essere minacciata dai problemi sanitari che potrebbero emergere nel caso in cui il futuro genitore o il nascituro siano esposti agli effetti dell'inquinamento ambientale e dei fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro;
- Z. considerando che la ricerca empirica indica che le donne sono sottorappresentate nei processi decisionali in materia di salute e sicurezza;
- AA. considerando che le donne nelle zone rurali incontrano maggiori difficoltà a esercitare i loro diritti in materia di lavoro e salute e ad accedere ai servizi sanitari pubblici di base, a cure mediche specifiche e agli esami di diagnosi precoce dei tumori;

Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

- sottolinea che tutti i lavoratori, anche quelli del settore pubblico, hanno diritto al massimo livello di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che deve essere garantito a prescindere dalle dimensioni dell'impresa per cui lavorano, dal tipo di lavoro, dal contratto sottostante o dallo Stato membro in cui lavorano; invita la Commissione a elaborare specifiche strategie professionali che contemplino tutte le forme di occupazione rientranti nel quadro normativo dell'Unione in materia di SSL; sottolinea la necessità di norme chiare ed efficaci in materia di SSL;
- si compiace che il quadro strategico dell'UE in materia di SSL individui numerosi ambiti d'intervento di rilevanza; si rammarica tuttavia del fatto che la Commissione non abbia fissato obiettivi specifici nell'ambito di predetto quadro; in tale contesto, evidenzia che, ove giustificato da prove scientifiche e dai risultati della valutazione ex-post della legislazione UE in materia di SSL, il quadro in questione, a seguito del riesame del 2016, dovrebbe prevedere misure più concrete di natura legislativa e non legislativa nonché strumenti di attuazione e applicazione;
- invita la Commissione e gli Stati membri a definire obiettivi indicativi per la riduzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro in seguito al riesame del quadro strategico dell'UE in materia di SSL del 2016 e a basarsi, in sede di predetto riesame, sui più recenti risultati della ricerca sottoposti a valutazione inter pares; esorta la Commissione ad attribuire una priorità speciale ai settori in cui i lavoratori sono esposti ai rischi più alti, a elaborare orientamenti e a favorire lo scambio di buone pratiche ai fini dell'attuazione delle politiche in materia di SSL;
- reputa deplorabili i ritardi nell'elaborazione dell'attuale quadro strategico dell'UE in materia di SSL; ritiene che le numerose sfide che i lavoratori, le imprese e i mercati del lavoro europei si trovano ad affrontare, fra cui quelle individuate dalla Commissione, esigano un intervento tempestivo ed efficace;
- sottolinea che è essenziale garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre a livello fisico e mentale durante l'intera vita lavorativa onde conseguire l'obiettivo di un invecchiamento attivo e in buona salute per tutti i lavoratori; reputa che la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro così come una maggiore attenzione agli effetti cumulativi dei rischi professionali permettano di creare un valore aggiunto per i lavoratori e la società in generale;
- sottolinea la necessità di azioni concrete per contrastare gli effetti della crisi agevolando le imprese che intraprendono percorsi che favoriscono la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;

⁽¹⁾ EU-OSHA, 2013, *New risks and trends in the safety and health of women at work* (Nuovi rischi e tendenze per la sicurezza e la salute delle donne sul posto di lavoro).

⁽²⁾ *Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers* (Rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro per i lavoratori più vulnerabili), Dipartimento tematico A del Parlamento europeo, Politiche economiche e scientifiche, 2011, pag. 40.

Mercoledì 25 novembre 2015

Strategie nazionali

7. sottolinea che le strategie nazionali in materia di SSL sono indispensabili e contribuiscono al miglioramento della salute e della sicurezza professionali negli Stati membri; evidenzia la necessità di incoraggiare la presentazione di relazioni periodiche sui progressi compiuti; ritiene fondamentale continuare ad avviare e coordinare le politiche a livello di Unione, prestando nel contempo una maggiore attenzione all'attuazione e all'applicazione della vigente legislazione in materia di SSL, nell'ottica di garantire un elevato livello di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori; giudica necessario garantire che, a livello europeo e nazionale, le politiche in materia di SSL siano coerenti con le altre politiche pubbliche e che i requisiti di conformità siano chiari, in modo da facilitarne il rispetto da parte delle imprese, in particolare delle PMI; ritiene che occorra procedere all'integrazione di genere per tenere maggiormente conto dei rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici;

8. invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che le strategie nazionali in materia di SSL riflettano il quadro strategico dell'UE al riguardo e siano totalmente trasparenti e aperte ai contributi delle parti sociali e della società civile, ivi compresi i soggetti interessati del settore sanitario, nel rispetto delle pratiche e consuetudini degli Stati membri; ritiene che la condivisione di buone pratiche e il dialogo sociale siano strumenti importanti per migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

9. incoraggia gli Stati membri a includere nelle loro strategie nazionali obiettivi adeguati al contesto, misurabili e comparabili; evidenzia la necessità di incoraggiare l'utilizzo di strumenti di rendicontazione periodica e trasparente sui progressi compiuti; sottolinea l'importanza dell'affidabilità dei dati;

Attuazione e conformità

10. riconosce l'importanza di tener conto della situazione, delle esigenze specifiche e dei problemi di conformità che interessano le microimprese e le imprese di piccole dimensioni e taluni settori dei servizi pubblici in sede di attuazione delle misure in materia di SSL a livello aziendale; evidenzia che le attività di sensibilizzazione, lo scambio di buone pratiche, la consultazione, le guide di facile uso e le piattaforme online sono estremamente importanti per aiutare le PMI e le microimprese a rispettare in maniera più efficace i requisiti normativi in materia di SSL; invita la Commissione, l'agenzia EU-OSHA e gli Stati membri a continuare a mettere a punto strumenti pratici e linee guida che favoriscano, agevolino e migliorino il rispetto, da parte delle PMI e delle microimprese, degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

11. invita la Commissione, in fase di revisione del quadro strategico, a continuare a tenere presenti la natura e la situazione specifica delle PMI e delle microimprese, onde aiutarle a soddisfare gli obiettivi fissati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; evidenzia che, nella sua forma attuale, il concetto di PMI interessa circa il 99 % di tutte le imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di raccogliere dati affidabili sull'effettiva attuazione delle misure in materia di sicurezza e salute sul lavoro presso le micro e piccole imprese;

12. accoglie con favore l'introduzione negli Stati membri dello strumento interattivo online per la valutazione dei rischi (OiRA) dell'EU-OSHA, come pure di altri strumenti elettronici che agevolano la valutazione dei rischi e mirano a promuovere la conformità e una cultura della prevenzione, in particolare nelle microimprese e nelle imprese di piccole dimensioni; esorta gli Stati membri a ricorrere ai finanziamenti europei per le azioni di SSL in generale e per lo sviluppo di strumenti elettronici volti, nello specifico, a sostenere le PMI; sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione in materia di SSL, quali le campagne «Ambienti di lavoro sani e sicuri», e sottolinea l'importanza di sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori sui diritti e gli obblighi fondamentali in materia di SSL;

13. invita gli Stati membri e le parti sociali ad intraprendere iniziative per aggiornare le competenze dei rappresentanti e dei quadri direzionali responsabili per la salute e la sicurezza, nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali; chiede agli Stati membri di promuovere il coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'attuazione delle misure preventive in materia di SSL, provvedendo a che i rappresentanti responsabili per la salute e la sicurezza ricevano una formazione più approfondita dei moduli di base;

Mercoledì 25 novembre 2015

14. pone l'accento sull'importanza di promuovere una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci, in cui i dipendenti siano incoraggiati a contribuire allo sviluppo della sicurezza e che favorisca altresì l'inclusione sociale dei lavoratori e la competitività delle aziende; sottolinea, in tale contesto, che nessun lavoratore deve subire un danno per aver manifestato preoccupazioni in materia di salute e sicurezza;

15. osserva che gli aspetti fondamentali per garantire una corretta gestione e buoni risultati in materia di SSL sono costituiti da una legislazione ben attuata e applicabile e da una valutazione del rischio pienamente documentata, con la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il che consente di porre in essere idonee misure di prevenzione sul posto di lavoro;

16. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per monitorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli Stati membri; ritiene che la valutazione ex post dell'attuazione pratica delle direttive dell'UE in ambito SSL negli Stati membri rappresenti una buona occasione a tal fine e si attende che i risultati relativi all'attuazione della legislazione in vigore siano presi in considerazione nell'ambito del riesame del quadro strategico;

Applicazione

17. è del parere che sia indispensabile garantire parità di condizioni nell'Unione ed eliminare la concorrenza sleale e il dumping sociale; sottolinea che gli ispettorati del lavoro svolgono un ruolo chiave ai fini dell'applicazione del diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro e salubre a livello mentale e fisico e della fornitura di consulenza e orientamenti ai datori di lavoro, in particolare a PMI e microimprese; incoraggia gli Stati membri a seguire le norme e le linee guida dell'OIL relative alle ispezioni sul lavoro, al fine di garantire che gli ispettorati del lavoro dispongano di organico e risorse adeguate nonché di migliorare la formazione degli ispettori del lavoro, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾; si compiace della cooperazione tra gli ispettorati nazionali del lavoro nell'ambito del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC);

18. richiama l'attenzione sul problema dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento ai lavoratori impegnati in attività non dichiarate; ricorda che gli ispettorati del lavoro svolgono un ruolo importante nello scoraggiare il lavoro sommerso; invita gli Stati membri a eseguire ispezioni rigorose e a imporre sanzioni adeguate nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori non dichiarati; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per contrastare il lavoro sommerso; sottolinea che la maggior parte degli infortuni mortali sul lavoro avviene in settori ad alta intensità di lavoro, dove l'attività sommersa è più diffusa rispetto ad altri settori;

19. ritiene che l'applicazione effettiva della legislazione in materia di SSL dipenda, in larga misura, anche dalle ispezioni sul lavoro; è del parere che le risorse debbano essere destinate a quei settori che sono stati identificati come i più rischiosi per i lavoratori; esorta le autorità competenti, pur continuando a effettuare ispezioni casuali, a ricorrere a una vigilanza basata sul rischio e a occuparsi dei trasgressori recidivi al fine di chiamare a rispondere dei propri atti i datori che non rispettano i requisiti in materia di SSL; invita gli Stati membri ad assicurare lo scambio di informazioni e a migliorare il coordinamento tra gli ispettorati del lavoro nell'ottica di rafforzare la cooperazione transfrontaliera;

Quadro normativo

20. si compiace degli sforzi intesi a migliorare la qualità del quadro normativo e si aspetta ulteriori progressi al riguardo; ricorda alla Commissione, tuttavia, che la presentazione di direttive in materia di SSL nell'ambito del programma REFIT e le modifiche alla legislazione dovrebbero avvenire secondo modalità democratiche e trasparenti, coinvolgere le parti sociali e non dovrebbero in nessun caso comportare un abbassamento del livello della salute e della sicurezza professionali; sottolinea, in tale contesto, che è opportuno tenere conto dei cambiamenti nel luogo di lavoro determinati dagli sviluppi tecnologici; evidenzia che gli Stati membri sono liberi di adottare norme più rigorose rispetto ai requisiti minimi in materia di SSL; ritiene tuttavia che le norme esistenti vadano migliorate, ad esempio evitando sovrapposizioni e promuovendo una migliore integrazione tra il settore della salute e sicurezza sul lavoro, da un lato, e altri ambiti di intervento, dall'altro, preservando nel contempo il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e cercando di accrescerlo ulteriormente;

⁽¹⁾ GU C 230 del 14.7.2015, pag. 82.

Mercoledì 25 novembre 2015

21. sottolinea che la partecipazione dei lavoratori e delle parti sociali a tutti i livelli, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, è una condizione necessaria per attuare in modo efficace la legislazione in materia di SSL ed evidenzia altresì che il coinvolgimento delle parti sociali a livello di Unione può assicurare la pertinenza del quadro strategico in materia di SSL per i datori di lavoro e i lavoratori europei; invita le parti sociali e la Commissione ad avviare un dialogo costruttivo sulle modalità per migliorare il quadro normativo in vigore e ritiene che si tratti di un passo necessario per rafforzare il ruolo delle parti sociali;

Prevenzione delle malattie professionali e di rischi nuovi ed emergenti

22. sottolinea l'importanza di tutelare i lavoratori dall'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione; evidenzia, in tale contesto, che le donne sono spesso esposte a un cocktail di sostanze che può aumentare i rischi per la salute, anche per la sussistenza della loro prole; ribadisce con forza l'invito rivolto alla Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE basata su dati scientifici che, se del caso, aggiunga ulteriori valori limite vincolanti di esposizione professionale nonché a sviluppare un sistema di valutazione in collaborazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro che si basi su criteri chiari ed espliciti; ritiene opportuno affrontare in tale contesto le eventuali sovrapposizioni normative derivanti da inadempienze involontarie;

23. sottolinea la necessità di introdurre una protezione più rigorosa dei lavoratori, tenendo conto non solo dei periodi di esposizione ma anche del mix di sostanze chimiche e/o tossiche cui sono esposti; pone l'accento sul fatto che molti operatori sanitari sono esposti a sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro; invita la Commissione a intervenire sui fattori di rischio chimico nel settore sanitario e a introdurre, nel quadro strategico in materia di SSL, disposizioni specifiche riguardo all'esposizione del personale sanitario ai medicinali pericolosi; esorta la Commissione a garantire l'adeguata protezione di tutti i lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti nell'uso o nello smaltimento di dispositivi medici taglienti; sottolinea che ciò potrebbe eventualmente richiedere una revisione della direttiva 2010/32/UE sulla prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

24. sottolinea che numerosi lavoratori sono a tutt'oggi esposti all'amianto sul luogo di lavoro; invita la Commissione a collaborare strettamente con le parti sociali e con gli Stati membri per promuovere e coordinare gli sforzi di questi ultimi intesi a definire un piano d'azione nazionale, fornire finanziamenti adeguati e adottare le misure necessarie per la gestione e la rimozione sicura dell'amianto;

25. ribadisce il suo invito⁽¹⁾ rivolto alla Commissione a progettare e attuare un modello per il censimento e la registrazione dell'amianto, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2009/148/CE; chiede una campagna europea sull'amianto ed esorta gli Stati membri a risarcire i lavoratori vittime dell'esposizione all'amianto;

26. invita la Commissione a intervenire riguardo alle patologie osteomuscolari, uno dei problemi di salute legati al lavoro più diffusi in Europa, e a presentare senza indugio una proposta per uno strumento giuridico globale in materia, al fine di migliorare l'efficacia della prevenzione di tali patologie e affrontarne le cause, tenendo conto del problema della multifattorialità e dei rischi specifici a cui sono esposte le donne; fa osservare che il consolidamento della legislazione dell'UE che definisce i requisiti minimi per tutelare i lavoratori dall'esposizione ai fattori di rischio ergonomici può avere ricadute positive sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, agevolando l'attuazione e il rispetto del quadro normativo; sottolinea inoltre l'importanza dello scambio di buone pratiche e la necessità di compiere una maggiore opera di sensibilizzazione e di informazione dei lavoratori riguardo ai fattori di rischio a livello ergonomico;

27. invita gli Stati membri ad attuare quanto prima la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0093.

Mercoledì 25 novembre 2015

28. richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di predisporre misure di prevenzione per l'esposizione sul lavoro agli interferenti endocrini, che hanno numerosi effetti nocivi sulla salute dei lavoratori, sia uomini che donne, nonché sulla loro prole ⁽¹⁾; invita la Commissione a definire quanto prima una strategia globale contro gli interferenti endocrini che, se del caso, potrebbe includere l'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla commercializzazione di pesticidi e biocidi e rafforzare le norme di prevenzione dei rischi professionali; evidenzia che il sostegno dell'Unione per la ricerca di alternative più sicure è indispensabile ai fini dell'applicazione del principio di precauzione e del principio di sostituzione;

29. si compiace dell'impegno della Commissione, nell'ambito del quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SSL) 2014-2020, per migliorare la prevenzione delle malattie professionali, soprattutto nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie; sottolinea l'incertezza che circonda la diffusione e l'impiego delle nanotecnologie e ritiene che vadano condotte ulteriori ricerche sui potenziali rischi in materia di SSL associati alle nuove tecnologie; ritiene, a tal proposito, che sia necessario applicare il principio di precauzione al fine di ridurre i potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che adoperano nanotecnologie;

30. richiama l'attenzione della Commissione sull'aumento dei lavoratori affetti da malattie croniche; ritiene che sia necessario offrire posti di lavoro accessibili e sicuri alle persone affette da patologie terminali, da malattie croniche e di lunga durata e da disabilità; esorta gli Stati membri a concentrarsi sul mantenimento al lavoro e l'integrazione delle persone affette da malattie croniche e a sostenere adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro, così da garantire un ritorno tempestivo all'attività lavorativa; invita la Commissione a promuovere misure di integrazione e di riabilitazione per le persone con disabilità e a sostenere gli sforzi degli Stati membri mediante azioni di sensibilizzazione nonché l'individuazione e la condivisione di buone pratiche concernenti la sistemazione e l'adeguamento del luogo di lavoro; esorta Eurofound ad approfondire l'esame e l'analisi delle opportunità di lavoro e del grado di occupabilità delle persone affette da malattie croniche;

31. osserva che l'innovazione tecnologica può essere vantaggiosa per la società nel suo insieme; esprime tuttavia preoccupazione riguardo ai nuovi rischi determinati da tali cambiamenti; si compiace, in tale contesto, dell'intenzione della Commissione di istituire una rete di professionisti e scienziati impegnati nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, al fine di affrontare al meglio le sfide future; pone l'accento sul crescente utilizzo di assistenti robotizzati intelligenti, ad esempio, nella produzione industriale, negli ospedali e nelle case di riposo; invita la Commissione e gli Stati membri a individuare i potenziali rischi in materia di SSL derivanti dall'innovazione tecnologica e a prendere le misure adeguate per contrastarli;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare un programma per il monitoraggio, la gestione e il sostegno sistematici delle persone che presentano rischi psicosociali, tra cui stress, depressione ed esaurimento, al fine di formulare, tra l'altro, raccomandazioni e orientamenti volti a combattere tali rischi; sottolinea che lo stress da lavoro è riconosciuto come un ostacolo importante alla produttività e alla qualità della vita; rileva, a tale proposito, che la salute mentale e i rischi psicosociali possono essere influenzati da molti fattori, non tutti legati all'attività lavorativa; sottolinea, tuttavia, che i rischi psicosociali e lo stress da lavoro rappresentano un problema strutturale legato all'organizzazione del lavoro e che è possibile prevenirli e gestirli; evidenzia la necessità, nell'ambito del riesame del quadro strategico in materia di SSL nel 2016, di effettuare studi, migliorare la prevenzione e valutare nuove misure basate sulla condivisione delle migliori pratiche e dei migliori strumenti per il reinserimento professionale;

33. plaude alla campagna «Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato»; sottolinea che le iniziative volte a combattere lo stress da lavoro devono includere la dimensione di genere, tenendo conto delle condizioni di lavoro specifiche per le donne;

34. richiama l'attenzione sul problema del mobbing e le sue possibili ripercussioni sulla salute psicosociale; sottolinea l'importanza di combattere le molestie e la violenza sul luogo di lavoro e invita pertanto la Commissione, in stretta collaborazione con le parti sociali, a valutare la possibilità di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro; esorta inoltre gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali efficaci di lotta alla violenza sul luogo di lavoro;

⁽¹⁾ The Cost of Inaction, Nordon (2014) e Rapport sur les perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution, Gilbert Barbier (2011).

Mercoledì 25 novembre 2015

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio mirato inteso a eliminare il lavoro precario e a tener conto degli effetti negativi del lavoro precario sulla salute e la sicurezza professionali; sottolinea che i lavoratori con contratti atipici possono incontrare maggiori difficoltà ad accedere alla formazione e ai servizi di SSL; evidenzia che è fondamentale migliorare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori in tutte le forme di occupazione, inclusi quelli che possono risultare vulnerabili, come i giovani e le persone precedentemente interessate dalla disoccupazione di lunga durata; invita gli Stati membri a rispettare i requisiti stabiliti nella direttiva 96/71/CE per combattere il dumping sociale e, in tale contesto, a prendere tutte le misure necessarie per far rispettare e per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati per quanto concerne la parità di trattamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

36. sottolinea che occorre tenere conto del lavoro domestico nell'ambito delle riflessioni intese a promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro; esorta i datori di lavoro e i responsabili politici a garantire e ad agevolare un buon equilibrio tra attività professionale e vita privata, tenendo conto del numero crescente di lavoratori che devono conciliare il lavoro e le attività di assistenza; sottolinea l'importanza di risolvere il problema di un orario di lavoro eccessivo per garantire la conciliazione della vita familiare e lavorativa; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2003/88/CE e sottolinea, in tale contesto, l'importanza del monitoraggio del rispetto della disposizione sul numero massimo di ore di lavoro;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per affrontare l'invecchiamento della forza lavoro; ritiene che il quadro normativo in materia di SSL debba promuovere la sostenibilità della vita lavorativa e l'invecchiamento in buona salute; invita gli Stati membri a promuovere misure di riabilitazione e di reinserimento per i lavoratori anziani dando attuazione alle risultanze del progetto pilota dell'UE sulla salute e la sicurezza dei lavoratori anziani;

38. sottolinea l'importanza delle misure in materia di SSL per far fronte alle sfide e ai rischi specifici che interessano le donne sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali; invita la Commissione e le parti sociali a garantire una maggiore rappresentanza paritaria degli uomini e delle donne in tutti i processi del dialogo sociale; esorta la Commissione a tenere conto della dimensione di genere nell'ambito del riesame del quadro strategico in materia di SSL nel 2016; invita la Commissione a elaborare una strategia europea volta a combattere la violenza contro le donne sul luogo di lavoro e, nell'ambito di tale processo, a valutare se sia necessario rivedere la direttiva 2006/54/CE allo scopo di ampliarne l'ambito di applicazione includendovi nuove forme di violenza e di molestie; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione 92/131/CEE della Commissione per sensibilizzare alla lotta contro le molestie sessuali e altre forme di abuso sessuale;

39. richiama l'attenzione della Commissione sul ruolo che possono svolgere i comitati settoriali per il dialogo sociale nell'affrontare i rischi in materia di SSL in determinati settori e nel creare valore aggiunto potenziale, tramite accordi tra le parti sociali conclusi ricorrendo alle loro conoscenze approfondite di specifiche situazioni settoriali;

40. sottolinea che la Commissione dovrebbe raccogliere dati, fornire ricerche e dotarsi di mezzi statistici specifici per genere ed età in grado di valutare la prevenzione allo scopo di affrontare le difficoltà specifiche riscontrate dai gruppi vulnerabili, comprese le donne, sul luogo di lavoro;

41. evidenzia che è importante investire maggiormente sulle politiche di prevenzione dei rischi nonché promuovere, sviluppare e sostenere una cultura della prevenzione in materia di SSL; invita gli Stati membri a promuovere la sensibilizzazione e ad attribuire maggiore rilievo alla prevenzione e alla salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici a tutti i livelli, anche durante l'apprendistato; ritiene importante concentrarsi sulla prevenzione il prima possibile nel processo produttivo nonché promuovere l'attuazione di programmi sistematici di prevenzione basati sulla valutazione dei rischi che incoraggino i datori di lavoro e i lavoratori a contribuire a un ambiente di lavoro sicuro e sano; sottolinea che in molti Stati membri la qualità dei servizi di prevenzione è un aspetto fondamentale per aiutare le imprese, in particolare le PMI, a effettuare la valutazione dei rischi e ad adottare adeguate misure di prevenzione; invita la Commissione a prendere in esame le funzioni e i requisiti di formazione dei servizi di prevenzione previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

42. sottolinea che le donne devono essere incluse nei processi decisionali in relazione allo sviluppo di migliori pratiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

43. invita la Commissione a non tralasciare la questione dello sviluppo di carcinomi specifici legato al luogo di lavoro, come ad esempio il tumore della cavità nasale, il quale ha un'incidenza maggiore in caso di assenza di un'adeguata protezione delle vie aeree del lavoratore e della conseguente inalazione di tipi di polveri relativamente comuni derivanti dalla lavorazione del legno, della pelle, della farina, dei tessuti, del nichel e di altri materiali;

Mercoledì 25 novembre 2015

44. incoraggia gli Stati membri a garantire a tutti i cittadini, e in particolare alle donne che vivono in zone rurali e ad altri gruppi di cittadini vulnerabili, pari opportunità per quanto riguarda l'esercizio dei diritti del lavoro e l'accesso alla sanità pubblica;

Dati statistici

45. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati attendibili e comparabili sulle malattie professionali e sulle esposizioni e sui rischi in tutti i settori, compreso il settore pubblico, allo scopo di individuare le migliori pratiche, promuovere l'apprendimento comparativo e creare una banca dati comune sulle esposizioni professionali, senza generare costi sproporzionati; sottolinea che è importante coinvolgere gli esperti nazionali e aggiornare costantemente la banca dati; esorta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere ulteriori dati sui rischi connessi alla digitalizzazione, alla sicurezza stradale in relazione all'attività lavorativa e alle possibili ripercussioni della crisi sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati statistici di qualità sulle malattie professionali ripartiti in base al sesso e all'età, al fine di migliorare costantemente e adeguare, ove necessario, il quadro legislativo in funzione dei rischi nuovi ed emergenti;

47. invita gli Stati membri a condurre studi sull'incidenza delle patologie muscolo-scheletriche nella popolazione attiva a livello nazionale, in cui figurino dati ripartiti per genere, età e settore di attività economica, al fine di prevenire e combattere la comparsa di tali patologie;

48. sottolinea l'importanza di aggiornare e fornire indicatori sanitari e definizioni comuni di malattie professionali, incluso lo stress da lavoro, e dati statistici a livello di UE al fine di fissare obiettivi per ridurre l'incidenza delle malattie professionali;

49. sottolinea le difficoltà esistenti in numerosi Stati membri per quanto concerne la raccolta di dati; chiede il rafforzamento dell'attività dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e di Eurofound; esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che i datori di lavoro segnalino gli infortuni sul lavoro;

Iniziativa a livello internazionale

50. invita il Consiglio e la Commissione a provvedere affinché tutti gli accordi commerciali con i paesi terzi migliorino l'ambiente lavorativo, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori;

51. sottolinea che l'adozione di norme del lavoro più rigorose, anche in relazione ai livelli di salute e sicurezza sul lavoro in ambito mondiale, rientra fra gli interessi e gli obblighi dell'Unione;

52. esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione in materia di SSL con le organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'OCSE, il G20 e l'OMS;

53. si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione 187 dell'OIL sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro; invita tutti gli Stati membri a ratificare tale convenzione;

o

o o

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0412

Afghanistan, in particolare le uccisioni avvenute nella provincia di Zabul**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'Afghanistan, in particolare le uccisioni avvenute nella provincia di Zabul (2015/2968(RSP))**

(2017/C 366/10)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan e ⁽¹⁾ del 13 giugno 2013 sui negoziati in vista di un accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo ⁽²⁾,
 - vista la strategia locale dell'UE a favore dei difensori dei diritti umani in Afghanistan del 2014,
 - visti la risoluzione n. 2210 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA),
 - viste le conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan del 20 luglio 2015,
 - vista la conferenza sull'attuazione e il sostegno al piano d'azione nazionale (risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) in materia di donne, pace e sicurezza, del 20 settembre 2015,
 - vista la relazione di metà anno di UNAMA OHCHR, dell'agosto 2015, sulla protezione dei civili nei conflitti armati in Afghanistan per il 2015,
 - viste le conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan del 26 ottobre 2015,
 - vista la dichiarazione della missione delle Nazioni Unite, dell'11 novembre 2015, che condanna l'«assurda uccisione» di sette ostaggi civili a Zabul,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che crescono le preoccupazioni circa le persecuzioni etniche e settarie a cui si assiste in Afghanistan, dal momento che i casi di sequestro e gli attacchi che si verificano da mesi sono diretti contro gli hazara, considerati il terzo gruppo etnico del paese e l'unico a prevalenza sciita;
- B. considerando che sette civili sono stati sequestrati nell'ottobre 2015 e giustiziati tra il 6 e l'8 novembre 2015 nel distretto di Arghandab, e che, stando a quanto riportato, in tale zona hanno avuto luogo scontri armati tra due raggruppamenti rivali composti da elementi antigovernativi;
- C. considerando che gli hazara, in massima parte sciiti, costituiscono una delle minoranze etniche riconosciute dalla nuova Costituzione dell'Afghanistan;
- D. considerando che il 21 novembre 2015 un gruppo di circa 30 hazara che viaggiavano su un'autostrada nel sud del paese sono stati attaccati sotto la minaccia di armi da fuoco; che almeno altri cinque hazara che viaggiavano su un autobus diretto a Kabul sono stati salvati dagli altri passeggeri che li hanno aiutati a nascondere la propria identità quando l'autobus è stato fermato dai miliziani;
- E. considerando che le uccisioni avvenute a Zabul mettono in luce i particolari pericoli a cui sono esposti gli hazara; che in una serie di casi verificatisi negli ultimi due anni gli hazara che viaggiavano in autobus sono stati separati dagli altri passeggeri, rapiti e, in alcuni casi, uccisi;

⁽¹⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 119.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0282.

Giovedì 26 novembre 2015

- F. considerando che le uccisioni mettono in evidenza la costante minaccia terroristica posta ai civili dai talebani e dalle loro ali scissioniste, alcune delle quali avrebbero dichiarato la propria fedeltà a Da'ish/ISIL;
- G. considerando che l'Unione europea sostiene dal 2002 la ricostruzione e lo sviluppo dell'Afghanistan e si adopera affinché il paese conosca la pace, la stabilità e la sicurezza;
- H. considerando che la missione EUPOL avviata nel 2007 per sostenere la formazione delle forze di polizia afgane contribuisce alla creazione di un sistema penitenziario/giudiziario nel quadro dell'amministrazione afgana; che, nel dicembre 2014, il Consiglio ha deciso di prorogare la missione fino al 31 dicembre 2016;
- I. considerando che la missione della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) è terminata alla fine del 2014; che nel gennaio 2015 è stata avviata la nuova «missione di sostegno risoluto» (Resolute Support Mission) volta a fornire ulteriore formazione, consulenza e assistenza alle istituzioni e alle forze di sicurezza afgane;
- J. considerando che l'uccisione e la presa in ostaggio di civili costituiscono gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, che tutte le parti del conflitto armato (compresi gli elementi antigovernativi) sono tenute a rispettare;
- K. considerando che la sicurezza in Afghanistan continua a essere fonte di serie preoccupazioni in ragione delle attività terroristiche ad opera dei talebani;
- L. considerando che continuano a verificarsi danni collaterali che sfociano in un numero drammaticamente elevato di vittime tra i civili innocenti, il personale umanitario e persino i soldati impegnati nelle missioni di mantenimento della pace;
- M. considerando che il recente appello lanciato dal leader di al-Qaeda al-Zawahiri ai combattenti dell'ISIL affinché muovano guerra contro la coalizione internazionale costituisce un'ulteriore minaccia alle forze della NATO presenti in Afghanistan e alla sicurezza del paese;
1. condanna fermamente la barbara uccisione e decapitazione di sette persone di etnia hazara (due donne, quattro uomini e una bambina) nella provincia afgana sudorientale di Zabul, al confine con il Pakistan;
 2. condanna gli attacchi ad opera dei talebani, di al-Qaida, dell'ISIL e di altri gruppi terroristici nei confronti dei civili afgani, delle forze di difesa e di sicurezza nazionali afgane, delle istituzioni democratiche e della società civile, che stanno causando un numero di vittime senza precedenti; sottolinea che la protezione della comunità hazara, in quanto gruppo particolarmente vulnerabile alla violenza terroristica dei talebani e di Da'ish/ISIL, dovrebbe costituire una priorità per il governo afgano;
 3. esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, in particolare le vittime delle recenti spaventose uccisioni nella comunità hazara;
 4. chiede che sia fornito sostegno alle autorità afgane affinché adottino misure rapide e appropriate volte ad assicurare che gli assassini di civili innocenti siano consegnati alla giustizia e a riaffermare lo Stato di diritto nel paese;
 5. invita le autorità afgane a garantire che i membri delle forze di sicurezza coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, compresi coloro che hanno responsabilità di comando sulle forze responsabili di abusi, siano sottoposti a indagini credibili e imparziali nonché puniti o perseguiti secondo il caso;
 6. ritiene che le uccisioni di ostaggi civili, compresi donne e bambini, vadano trattate come crimini di guerra; sottolinea che l'uccisione di civili innocenti è vietata dal diritto umanitario internazionale; ribadisce che tali norme devono essere rispettate da tutte le parti coinvolte nel conflitto, comprese le ali scissioniste;
 7. esprime profonda preoccupazione per la grave situazione della sicurezza, il costante aumento della violenza, gli atti terroristici che hanno portato a un'impennata del numero di vittime e le costanti minacce nei confronti di una popolazione costretta a vivere in un clima di crescente paura e intimidazioni;
 8. ritiene che la sicurezza nazionale costituisca una base essenziale dello sviluppo socioeconomico, della stabilità politica e del futuro dell'Afghanistan;

Giovedì 26 novembre 2015

9. invita il governo afghano a intensificare la cooperazione con il governo del Pakistan; sottolinea che una più stretta collaborazione in materia di sicurezza e di governance comporterebbe vantaggi reciproci e contribuirebbe alla promozione della pace e della stabilità nella regione;
 10. invita gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a mantenere il loro pieno impegno e a sostenere il governo afghano nella lotta contro l'insurrezione;
 11. ribadisce il proprio impegno a favore di tutti gli sforzi volti a liberare l'Afghanistan dal terrorismo e dall'estremismo e ritiene che tali azioni siano essenziali per la sicurezza regionale e globale, per poter costruire un paese inclusivo, stabile, democratico e maggiormente prospero;
 12. mantiene il suo impegno a sostenere gli sforzi del governo afghano finalizzati a intraprendere le riforme essenziali, migliorare ulteriormente la governance e lo Stato di diritto, promuovere il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle donne, lottare contro la corruzione, contrastare il narcotraffico, migliorare la sostenibilità di bilancio e promuovere una crescita economica inclusiva; rileva l'intenzione del presidente Ashraf Ghani di includere la lotta contro la corruzione tra le sue priorità;
 13. ribadisce il proprio sostegno al governo e alla popolazione afghani in questa fase critica; richiama l'attenzione sulle perdite subite dalle forze di difesa e di sicurezza afghane dal termine della missione ISAF alla fine del 2014; incoraggia il governo a proseguire gli sforzi per aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa delle forze di difesa e di sicurezza, al fine di garantire sicurezza e stabilità all'intera popolazione;
 14. rimane profondamente preoccupato per il peggioramento della situazione dei diritti umani e della sicurezza in Afghanistan, in particolare per le conseguenze che ciò potrebbe avere sui diritti delle donne, sulle minoranze religiose ed etniche, sui difensori dei diritti umani e sui giornalisti;
 15. ricorda la legge sull'eliminazione della violenza contro le donne del 2009, di importanza cruciale, e lancia un appello alle autorità affinché rivolgano maggiore attenzione e risorse alla protezione dei difensori dei diritti umani che sono oggetto di minacce o attacchi;
 16. invita il governo afghano ad adottare un piano di attuazione per il piano d'azione nazionale per l'Afghanistan (risoluzione n. 1325), che preveda l'obbligo di una piena partecipazione delle donne a tutte le fasi dei negoziati di pace;
 17. ricorda gli impegni assunti dal governo dell'Afghanistan nei confronti della comunità internazionale per quanto riguarda i diritti e la protezione delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e di altro tipo;
 18. condanna con forza i recenti attentati dei talebani a Kunduz e deplora le vittime causate tra la popolazione civile e le forze di difesa e di sicurezza nazionali afghane; appoggia un'indagine indipendente sugli attacchi contro l'ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz e chiede che sia rispettata la neutralità degli ospedali e delle strutture mediche;
 19. ribadisce che è estremamente urgente che il governo afghano e tutti i partner nella regione si impegnino in modo credibile per porre fine al conflitto e assicurare un ambiente stabile; ribadisce che un processo di pace guidato e deciso dagli afghani continua ad essere una condizione essenziale per qualsiasi soluzione sostenibile e duratura;
 20. accoglie con favore la decisione di tenere la conferenza ministeriale globale sull'Afghanistan a Bruxelles nel 2016 quale prova del continuo impegno della comunità internazionale a favore della stabilizzazione e dello sviluppo del paese; si attende che la conferenza definisca il quadro d'intervento del governo afghano e dei donatori fino al 2020, sulla base di impegni concreti da parte del governo afghano e della comunità internazionale;
 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento dell'Afghanistan.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0413

Cambogia

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla situazione politica in Cambogia (2015/2969(RSP))

(2017/C 366/11)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia,
 - vista la dichiarazione rilasciata localmente dall'UE il 27 ottobre 2015 sulla situazione in Cambogia,
 - vista la dichiarazione sulla Cambogia rilasciata dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite il 17 novembre 2015,
 - visto il comunicato stampa rilasciato il 30 ottobre 2015 da Ravina Shamdasan, portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
 - viste le dichiarazioni rilasciate il 23 novembre 2015 e il 24 settembre 2015 dalla professoressa Rhona Smith, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,
 - vista la relazione del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, presentata il 20 agosto 2015,
 - vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU sulla Cambogia, adottata il 2 ottobre 2015,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 15 luglio 2015 dal portavoce del SEAE in merito alla legge sulle associazioni e le organizzazioni non governative (ONG) in Cambogia,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 22 giugno 2015 dal relatore speciale dell'ONU sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,
 - viste le osservazioni conclusive della commissione dell'ONU per i diritti umani, del 27 aprile 2015, sulla seconda relazione periodica della Cambogia,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,
 - visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,
 - visto l'articolo 35 della costituzione cambogiana, che garantisce il diritto alla libertà di associazione e la libertà di partecipare attivamente alla vita politica, economica, sociale e culturale della nazione,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 13 novembre 2015 le autorità cambogiane hanno spiccato un mandato di arresto contro Sam Rainsy, leader del principale partito di opposizione, il partito di salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), il quale si trova attualmente all'estero, e che il 16 novembre 2015 l'assemblea nazionale cambogiana, per motivi legati a un caso di diffamazione avvenuto sette anni fa, lo ha sollevato dal suo incarico, privandolo dell'immunità parlamentare e rendendolo passibile di arresto al rientro nel paese;

Giovedì 26 novembre 2015

- B. considerando che il 20 novembre 2015 Sam Rainsy è stato citato a comparire in tribunale il 4 dicembre 2015 per essere interrogato in merito a un post pubblicato sulla sua pagina pubblica di Facebook da un senatore dell'opposizione, Hong Sok Hour, che è in stato di arresto da agosto 2015 con l'accusa di falsificazione e istigazione dopo aver postato sulla pagina Facebook di Sam Rainsy un video contenente un documento asseritamente falso in relazione al trattato sulle frontiere concluso nel 1979 con il Vietnam;
- C. considerando che il 26 ottobre 2015 a Phnom Penh un gruppo di dimostranti filogovernativi ha brutalmente aggredito due deputati dell'opposizione (CNRP), Nhay Chamrouen e Kong Sakphea, e ha messo a rischio la sicurezza della residenza privata del primo vicepresidente dell'assemblea nazionale; che, stando a quanto riportato, la polizia e altre forze di sicurezza dello Stato hanno assistito inerti alle aggressioni;
- D. considerando che il 30 ottobre 2015 Kem Sokha, vicepresidente del partito di opposizione, è stato rimosso dalle sue funzioni di primo vicepresidente dell'assemblea nazionale dal partito popolare cambogiano (CPP) al governo in occasione di una sessione boicottata dal CNRP; che la nomina di un membro del CNRP al posto di vicepresidente è stata una delle concessioni chiave che il CPP ha accordato al CNRP nel luglio 2014 per porre fine all'anno di boicottaggio del parlamento iniziato dopo le elezioni del 2013;
- E. considerando che il primo ministro Hun Sen è al potere da oltre trent'anni e che le sue forze di sicurezza godono di impunità per gravi violazioni dei diritti umani;
- F. considerando che undici attivisti dell'opposizione stanno scontando pene detentive dai sette ai vent'anni per aver capeggiato un'«insurrezione» o avervi preso parte;
- G. considerando che nel 2014 i due partiti politici CPP e CNRP erano pervenuti a una tregua politica che aveva lasciato sperare nell'inizio di una nuova fase caratterizzata dalla composizione costruttiva delle divergenze politiche; che, a dispetto di tale accordo, il clima politico in Cambogia resta teso;
- H. considerando che il diritto alla libertà di espressione è sancito dall'articolo 41 e il diritto alla partecipazione dall'articolo 35 della costituzione cambogiana;
- I. considerando che, malgrado le numerose critiche da parte della società civile e della comunità internazionale, la recente promulgazione della legge sulle associazioni e le ONG (LANGO) ha conferito alle autorità statali il potere arbitrario di imporre la chiusura e bloccare la creazione di organizzazioni di difesa dei diritti umani, e che tale legge ha già iniziato a scoraggiare le attività di difesa dei diritti umani in Cambogia e a ostacolare l'azione della società civile;
- J. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione ha dichiarato che la società civile in Cambogia è stata esclusa dal processo di elaborazione della LANGO;
- K. considerando che il 13 novembre 2015 il governo della Cambogia ha approvato il progetto di legge sui sindacati;
- L. considerando che l'UE è il principale partner della Cambogia in termini di assistenza allo sviluppo e che il nuovo stanziamento per il periodo 2014-2020 è pari a 410 milioni di euro; che l'UE sostiene un ampio ventaglio di iniziative nell'ambito dei diritti umani, intraprese dalle ONG della Cambogia e da altre organizzazioni della società civile; che la Cambogia è estremamente dipendente dagli aiuti allo sviluppo;
1. esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione in Cambogia riguardante i politici e gli attivisti dell'opposizione, nonché gli attivisti in ambito sociale, ambientale e dei diritti umani, e deplora tutti gli atti di violenza nonché le accuse, le condanne e le sentenze di matrice politica nei confronti di politici dell'opposizione, attivisti e difensori dei diritti umani nel paese;

Giovedì 26 novembre 2015

2. esorta le autorità cambogiane a revocare il mandato di arresto e tutte le accuse contro il leader dell'opposizione Sam Rainsy e i membri dell'assemblea nazionale e del senato appartenenti al partito CNRP, tra cui il senatore Hong Sok Hour, nonché organizzatori e attivisti del CNRP, per consentire loro di operare liberamente senza il timore di subire arresti o persecuzioni, e a porre fine al ricorso ai tribunali quali strumenti politici per intentare cause sulla base di accuse infondate e di matrice politica;
 3. invita l'assemblea nazionale a reintegrare senza indugio Sam Rainsy e a ristabilirne l'immunità parlamentare;
 4. sollecita il governo cambogiano a riconoscere il ruolo legittimo e utile svolto dalla società civile, dai sindacati e dall'opposizione politica nel contribuire allo sviluppo economico e politico generale della Cambogia;
 5. incoraggia il governo a operare a favore del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, il che comprende il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione;
 6. ricorda che l'assenza di minacce nell'ambito del dialogo democratico è essenziale per conseguire la stabilità politica, la democrazia e una società pacifica nel paese ed esorta il governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i rappresentanti eletti democraticamente in Cambogia, a prescindere dall'affiliazione politica;
 7. osserva che la cultura del dialogo tra i leader di CPP e CNRP aveva fatto sperare che lo sviluppo della democrazia in Cambogia fosse sulla giusta traiettoria; invita il governo della Cambogia e l'opposizione a impegnarsi in un dialogo serio e significativo;
 8. invita il governo a garantire indagini esaustive e imparziali, con la partecipazione delle Nazioni Unite, che portino a sottoporre a un processo tutti i responsabili delle recenti brutali aggressioni contro i due membri dell'assemblea nazionale appartenenti al partito CNRP ad opera delle forze armate, nonché i responsabili dell'esercito e della polizia che hanno fatto un eccessivo ricorso alla forza per reprimere manifestazioni, scioperi e disordini sociali;
 9. esorta il governo ad abrogare la legge in materia di associazioni e organizzazioni non governative, la cui recente promulgazione ha conferito alle autorità statali il potere arbitrario di chiudere organizzazioni per i diritti umani e bloccarne la creazione e ha già iniziato a scoraggiare le attività di difesa dei diritti umani in Cambogia;
 10. esorta il governo e il parlamento a garantire un'autentica e seria consultazione di tutti i soggetti interessati dai progetti di legge, ad esempio in materia di sindacati, criminalità informatica e telecomunicazioni, e a garantire che i testi siano conformi agli obblighi della Cambogia in materia di diritti umani e agli impegni assunti dal paese nell'ambito del diritto nazionale e internazionale;
 11. invita il governo della Cambogia a porre fine alle detenzioni arbitrarie e alle sparizioni sospette, nonché a consentire alle organizzazioni di volontariato e a favore dei diritti umani di operare liberamente; invita altresì il governo della Cambogia a indagare seriamente sulla scomparsa di Khem Saphath;
 12. chiede alle autorità pubbliche competenti di archiviare i procedimenti giudiziari nei confronti dei difensori dei diritti umani sulla base di altre leggi in vigore strumentalizzate al fine di perseguirli per il loro lavoro a favore dei diritti umani, nonché di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i detenuti per motivi politici e infondati;
 13. invita gli Stati membri, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione, in linea con il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, a manifestare immediatamente le preoccupazioni e le raccomandazioni summenzionate alle autorità della Cambogia;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al segretariato dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, al governo e all'assemblea nazionale del Regno di Cambogia.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0414

Libertà di espressione in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla libertà di espressione in Bangladesh (2015/2970(RSP))

(2017/C 366/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quella del 21 novembre 2013 sul Bangladesh: diritti umani e prossime elezioni ⁽¹⁾, del 18 settembre 2014 sulle violazioni dei diritti umani in Bangladesh ⁽²⁾ e del 16 gennaio 2014 sulle recenti elezioni in Bangladesh ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE ⁽⁴⁾ e la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo ⁽⁵⁾,
- visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo del 2001,
- viste le dichiarazioni del 1° aprile 2015 e del 9 agosto 2015 rese dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sugli omicidi di blogger in Bangladesh,
- vista la dichiarazione del 7 agosto 2015 resa da esperti delle Nazioni Unite e che condanna l'omicidio del blogger Niloy Neel,
- vista la dichiarazione del 5 novembre 2015 resa dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, in cui si invita lo Stato a tutelare con maggiore efficacia gli scrittori, gli editori e gli altri soggetti minacciati dagli estremisti in Bangladesh,
- vista la dichiarazione resa l'11 febbraio 2015 dalla delegazione dell'UE in Bangladesh,
- vista la dichiarazione del 9 aprile 2015 resa dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sull'imminente esecuzione di Muhammad Kamaruzzaman in Bangladesh,
- vista la dichiarazione del 29 ottobre 2014 resa dalla delegazione dell'UE in Bangladesh sulla pena capitale nel paese,
- viste le conclusioni preliminari del 9 settembre 2015 relative alla visita in Bangladesh del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia del 20 luglio 2015,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui il Bangladesh è parte, in particolare l'articolo 19,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0516.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0024.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0045.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0274.

Giovedì 26 novembre 2015

- visti gli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline del 12 maggio 2014,
 - visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 24 giugno 2013,
 - visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione — tra cui la libertà di stampa e dei media — è un pilastro indispensabile di una società democratica, pluralista e aperta;
- B. considerando che la promozione e la tutela della libertà di religione o di credo sono una delle priorità chiave della politica UE in materia di diritti umani, includendo il pieno sostegno del principio di non discriminazione e la protezione paritaria delle persone dalle convinzioni non teiste o atee;
- C. considerando che negli ultimi anni il Bangladesh ha compiuto progressi significativi, in particolare in direzione del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio; che l'UE intrattiene da tempo buone relazioni con il Bangladesh, anche attraverso l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo;
- D. considerando che la costituzione del Bangladesh adottata nel 2014 sancisce le libertà fondamentali, ivi inclusa la libertà di espressione;
- E. considerando che in Bangladesh restano diffuse le violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani, tra cui gli atti di violenza, incitamento, istigazione all'odio, vessazione, intimidazione e censura ai danni di giornalisti e blogger; che il Bangladesh occupa il 146° posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa a livello mondiale;
- F. considerando che le tensioni tra le forze laiche e religiose sono aumentate e che è cresciuta la violenza contro le voci che esprimono dissenso; che da anni i fondamentalisti, i gruppi estremisti islamici — in particolare il gruppo Ansarullah Bangla Team — pubblicano una «lista nera» di persone ritenute critiche nei confronti dell'Islam, tra cui la vincitrice del premio Sacharov Taslima Nasreen, chiedendo l'esecuzione di blogger e scrittori laici, commettendo nel contempo omicidi brutali e rimanendo relativamente impuniti;
- G. considerando che il 31 ottobre 2015 Faisal Arefin Dipan, uno degli editori della casa editrice Jagriti Prokashoni, è stato brutalmente assassinato a colpi di machete nel suo ufficio di Dacca; che nello stesso giorno sono stati aggrediti e feriti un altro editore e due scrittori, mentre altri subiscono ancora minacce;
- H. considerando che almeno cinque blogger e giornalisti laici sono stati assassinati quest'anno nel paese (Niladri Chatterjee alias Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das, Washiqur Rahman Babu, Avijit Roy) per essersi avvalsi del loro diritto fondamentale di esercitare la libertà di parola su questioni politiche, sociali e religiose; che gruppi estremisti islamici hanno rivendicato la responsabilità per diversi omicidi;
- I. considerando che il celebre blogger Ahmed Rajib Haider è stato ucciso nel 2013 e il docente universitario A.K.M. Shafiul Islam nel 2014; che numerosi altri blogger hanno ricevuto minacce di morte sui media sociali — su Facebook sono state pubblicate liste nere che prendono di mira scrittori laici — o sono sopravvissuti a tentativi di omicidio, mentre alcuni hanno interrotto l'attività di scrittura o sono fuggiti dal paese;
- J. considerando che il primo ministro Sheikh Hasina ha condannato gli omicidi e si è impegnata a nome del governo a contrastare il terrorismo e l'estremismo violento; che ha annunciato una politica di «tolleranza zero» nei confronti di qualsiasi violazione dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine, varando una legge sulla riforma dei corpi di polizia che prevede un codice di condotta; che, ciononostante, ha sostenuto altresì l'arresto operato dal suo governo ai danni di blogger laici e l'istituzione di un gruppo di intelligence per passare in rassegna i media sociali alla ricerca di contenuti potenzialmente blasfemi;

Giovedì 26 novembre 2015

- K. considerando che nell'agosto 2014 il governo bangladese ha introdotto una nuova politica in materia di mezzi di comunicazione, la quale continua a sollevare preoccupazioni in merito alla libertà di espressione; che alcuni aspetti di tale politica impongono restrizioni alla libertà dei media, ad esempio prevedendo il divieto di pronunciare interventi «contro lo Stato», che «ridicolizzano l'ideologia nazionale» o che «non siano coerenti con la cultura del Bangladesh» e limitando le denunce di «anarchia, ribellione o violenze»; che il governo del Bangladesh ha intensificato la repressione ai danni dei media sociali con chiusure temporanee o complete di tutta la rete internet, Facebook, WhatsApp, Viber e Messenger;
- L. considerando che negli ultimi mesi vari giornalisti sono stati arrestati e accusati di violazione della legge sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (legge TIC), che criminalizza le pubblicazioni diffamatorie e «contro lo Stato»;
- M. considerando che le aggressioni sono aumentate in modo allarmante dall'introduzione non giustificata di leggi nel 2014; che 13 persone occupate nel settore dei media hanno subito procedimenti per pubblico oltraggio, il che ha contribuito a un contesto generale di paura e intimidazione con conseguente autocensura;
- N. considerando che il 16 agosto 2015 Probir Sikdar, giornalista e proprietario del quotidiano online Uttardhikar Ekattor News, è stato arrestato in quanto avrebbe diffamato su Facebook un ministro del governo; che il 18 agosto 2015 Shaukat Mahmud, presidente dell'Unione federale dei giornalisti del Bangladesh Federal, è stato arrestato in quanto il 23 gennaio 2015 avrebbe commesso un attentato incendiario su un autobus, inoltre in tre casi ha subito la formulazione di capi d'imputazione connessi al presunto attentato;
- O. considerando che negli ultimi anni alcuni membri dei partiti di opposizione sono scomparsi in circostanze poco chiare;
- P. considerando che l'Unione europea è contraria al ricorso alla pena capitale in tutti i casi e in qualsiasi circostanza e ne ha sistematicamente chiesto l'abolizione universale;
- Q. considerando che il 21 novembre 2015 due leader di rilievo dell'opposizione bangladese sono stati giustiziati per crimini di guerra commessi durante il conflitto per l'indipendenza combattuto nel 1971 contro il Pakistan, dopo che i loro ultimi appelli per la grazia sono stati respinti;
- R. considerando che il 18 novembre 2015 Piero Parolari, religioso e medico italiano, è stato attaccato a colpi di arma da fuoco, mentre il cooperante italiano Cesare Tavella e l'operatore sociale giapponese Hoshi Kunio sono stati uccisi rispettivamente il 28 settembre 2015 e il 3 ottobre 2015, e che gli attacchi sono stati rivendicati dai militanti dello Stato islamico, così come le bombe esplose durante la processione dell'Ashura nel principale tempio sciita di Dacca il 24 ottobre 2015, che hanno provocato la morte di un ragazzino e decine di feriti;
- S. considerando che il governo ha presentato un progetto di legge che regola le donazioni estere (attività volontarie) con l'obiettivo di disciplinare le operazioni e il finanziamento di qualsiasi gruppo che riceva sovvenzioni dall'estero;
1. condanna i crescenti attacchi perpetrati da estremisti islamici contro scrittori laici, blogger, minoranze religiose e operatori umanitari stranieri; deplora la perdita di vite umane ed esprime il suo sincero cordoglio per le vittime e le loro famiglie;
 2. invita le autorità del Bangladesh a condannare ulteriormente i persistenti, orribili atti contro la libertà di espressione e ad adoperarsi per porre immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, vessazione, intimidazione o censura contro i giornalisti, i blogger e la società civile;
 3. esprime la più profonda preoccupazione per il deterioramento del clima in relazione alla libertà di espressione, verificatosi insieme all'aumento del fondamentalismo religioso, dell'intolleranza e della violenza estremista in Bangladesh; invita le autorità del Bangladesh ad adoperarsi maggiormente per migliorare la protezione che forniscono agli attivisti e ai giornalisti; invita tutti i partiti politici e i rispettivi leader a condannare in modo inequivocabile e senza riserve la violenza estremista e a sostenere il diritto alla libertà di espressione;

Giovedì 26 novembre 2015

4. ricorda alle autorità competenti del Bangladesh i loro obblighi giuridici nazionali e internazionali, che includono la responsabilità di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro opinioni politiche o religiose, e di assicurare che le libertà di espressione e di stampa possano essere esercitate nel paese senza restrizioni e censure arbitrarie.
5. invita le autorità del Bangladesh a garantire che siano svolte indagini indipendenti e siano fornite spiegazioni rispetto ai casi di membri dei partiti di opposizione scomparsi negli ultimi anni, e in particolare nei mesi precedenti e successivi alle elezioni del gennaio 2014;
6. esorta le autorità del Bangladesh a impedire l'impunità e a fare tutto il possibile per individuare tutti i responsabili degli attacchi e consegnarli alla giustizia, avviando indagini indipendenti, credibili e trasparenti e garantendo processi equi, senza ricorrere alla pena di morte;
7. prende atto degli sforzi in corso per eseguire arresti in relazione agli omicidi di Abhijit Roy, Washiqur Rahman Babu e Niladri Chatterjee; accoglie positivamente i progressi compiuti nelle indagini sulle uccisioni del cittadino italiano Cesare Tavella e del cittadino giapponese Konio Hoshi;
8. esorta il governo del Bangladesh ad adottare le misure necessarie per impedire ulteriori uccisioni, tutelando efficacemente scrittori, editori e altre persone che siano state minacciate, non soltanto fornendo una speciale protezione fisica alle potenziali vittime di attacchi violenti, ma anche mediante l'apertura di dibattiti pubblici che sfidino tutti i tipi di posizioni estremiste;
9. invita le autorità del Bangladesh a ripristinare la piena indipendenza dei media, a ritirare tutte le accuse contro gli editori e i giornalisti responsabili di pubblicazioni critiche nei confronti del governo, a consentire la riapertura immediata di tutte le case mediatiche che sono state chiuse e a ristabilire immediatamente il pieno accesso, senza ostacoli, a ogni forma di pubblicazione, incluse quelle digitali;
10. invita le autorità del Bangladesh ad agire urgentemente per adempiere ai propri impegni e attuare il piano d'azione dell'ONU sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità, sostenuto nel 2013;
11. invita le autorità del Bangladesh a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario e a modificare la legge sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la legge sulla sicurezza informatica del 2015, onde renderle conformi alle norme internazionali sulla libertà di espressione, senza criminalizzare le pubblicazioni «contro lo Stato»;
12. esprime forte preoccupazione per i casi ricorrenti di violenza a sfondo etnico e religioso, in particolare violenza di genere contro le donne e le persone LGBTI; esorta il governo del Bangladesh e le organizzazioni religiose e i loro leader a intraprendere un processo di riconciliazione; esorta il governo del Bangladesh ad adoperarsi affinché i responsabili di violenze di questo genere siano consegnati alla giustizia; esorta il governo del Bangladesh, inoltre, a offrire sufficienti garanzie e tutela alle minoranze, quali i musulmani sciiti, gli ahmadiyya, gli indù, i buddisti e i cristiani nonché i bihari;
13. prende atto che la legge volta a regolamentare le donazioni estere (attività volontarie), del 2014, in alcuni casi ha fatto sì che organizzazioni legittime della società civile fossero sottoposte a un controllo arbitrario da parte del governo; invita le autorità del Bangladesh a rivedere tale legge per impedire che ciò si verifichi;
14. invita le autorità del Bangladesh ad agire urgentemente per adempiere ai propri impegni e attuare il piano d'azione dell'ONU sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità, sostenuto nel 2013;
15. chiede al governo del Bangladesh di consentire che le ONG internazionali presenti nel paese svolgano la propria missione e di garantire che tutti i gruppi che operano per i diritti umani e la società civile possano agire in un clima privo di paure e repressioni;
16. invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la delegazione dell'UE in Bangladesh, come pure le delegazioni degli Stati membri, a monitorare da vicino la situazione politica e dei diritti umani in Bangladesh e a far uso di tutti gli strumenti disponibili, in particolare dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

Giovedì 26 novembre 2015

17. invita l'UE, in linea con il quadro strategico dell'Unione sui diritti umani e la democrazia, a manifestare immediatamente le preoccupazioni e le raccomandazioni summenzionate alle autorità del Bangladesh;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario Generale delle Nazioni Unite nonché al governo e al parlamento del Bangladesh.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0415

Stato di avanzamento dell'Agenda di Doha per lo sviluppo anteriormente alla 10^a conferenza ministeriale dell'OMC

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo anteriormente alla decima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (2015/2632(RSP))

(2017/C 366/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 14 novembre 2001 ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione ministeriale di Hong Kong dell'OMC del 18 dicembre 2005 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del ciclo di Doha a seguito della conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 dal titolo «Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio» ⁽⁴⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'agenda di Doha per lo sviluppo, in particolare quelle del 9 ottobre 2008 ⁽⁵⁾, del 16 dicembre 2009 ⁽⁶⁾, del 14 settembre 2011 ⁽⁷⁾ e del 21 novembre 2013 ⁽⁸⁾,
- visti i risultati della nona conferenza ministeriale di Bali del dicembre 2013 e, in particolare, l'accordo sull'agevolazione degli scambi ⁽⁹⁾,
- visto il documento conclusivo adottato per consenso il 17 febbraio 2015 alla sessione annuale della conferenza parlamentare sull'OMC a Ginevra ⁽¹⁰⁾,
- viste le dichiarazioni rilasciate alla riunione dei capi di delegazione dell'OMC il 17 giugno 2015,
- visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite ⁽¹¹⁾,
- vista la quinta revisione globale dell'aiuto per il commercio, tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 2 luglio 2015 ⁽¹²⁾,
- visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il ciclo di Doha è stato avviato nel 2001 con l'obiettivo di creare nuove opportunità commerciali, rafforzare le norme commerciali multilaterali e affrontare gli squilibri esistenti nel sistema commerciale, ponendo le necessità e gli interessi dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), al centro dei negoziati; che tali obiettivi derivano dalla convinzione che un sistema multilaterale basato su regole più giuste ed eque possa contribuire a un commercio equo e libero al servizio dello sviluppo economico di tutti i continenti e a ridurre la povertà;

⁽¹⁾ Riunione ministeriale dell'OMC, Doha 2001: dichiarazione ministeriale WT/MIN(01)/DEC/1 del 20 novembre 2001

⁽²⁾ Dichiarazione ministeriale di Hong Kong WT/MIN(05)/DEC, approvata il 18 dicembre 2005
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm

⁽³⁾ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

⁽⁴⁾ GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 84.

⁽⁸⁾ Testi approvati: P7_TA(2013)0511.

⁽⁹⁾ Dichiarazione ministeriale di Bali WT/MIN(13)/DEC, approvata il 7 dicembre 2013
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm

⁽¹⁰⁾ <http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf>

⁽¹¹⁾ <http://www.un.org/millenniumgoals/>

⁽¹²⁾ https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Giovedì 26 novembre 2015

- B. considerando che l'Unione europea ha sempre sostenuto un approccio al commercio basato su regole multilaterali forti, riconoscendo al contempo che approcci complementari, come ad esempio gli accordi bilaterali, regionali e plurilaterali, possono anche favorire l'apertura dei commerci e lo sviluppo economico, in particolare sbloccando la liberalizzazione e aggiornando le norme e le discipline nei settori che l'OMC tratta in modo meno approfondito, e possono appoggiare il sistema multilaterale, sempre che tali accordi siano conformi all'OMC, siano basati su regole condivise e creino le condizioni per una possibile futura multilateralizzazione;
- C. considerando che l'OMC e le norme contenute negli accordi di tale organizzazione hanno svolto un ruolo essenziale nell'evitare la diffusione di un protezionismo integrale e di vasta portata in risposta alla più grave crisi finanziaria ed economica dopo gli anni Trenta; che una relazione dell'OMC del novembre 2014 afferma che delle 1 244 misure restrittive registrate dall'inizio della crisi nel 2008, ne sono state eliminate soltanto 282, il che acuisce la necessità di maggiori interventi contro tali misure; che il mancato aggiornamento delle norme può condurre a modalità nuove e innovative di protezione dei mercati e dei produttori nazionali;
- D. considerando che un commercio multilaterale aperto ed equo è vincolato in maggior misura da varie barriere non tariffarie (BNT) anziché da tariffe commerciali, che vengono eliminate sostanzialmente con l'avanzare della globalizzazione;
- E. considerando che è comunque importante tenere conto della sensibilità di taluni settori in termini di apertura del mercato, in particolare del settore agricolo;
- F. considerando che la riforma della politica agricola comune rappresenta il contributo dell'Unione europea alle aspettative del ciclo di Doha;
- G. considerando che i risultati della nona conferenza ministeriale del 2013, in particolare l'accordo sull'agevolazione degli scambi convenuto in tale occasione, rivestono un'importanza sistemica per l'organizzazione, e che è la prima volta, dalla fondazione dell'OMC nel 1995, che è stato raggiunto un accordo multilaterale; considerando che l'Unione europea ha ratificato l'accordo sull'agevolazione degli scambi il 5 ottobre 2015;
- H. considerando che le recenti discussioni sui modi per far progredire i negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo hanno chiaramente evidenziato che per conseguire realisticamente risultati in tutti i pilastri dei negoziati è necessaria una revisione del livello di ambizione, che deve tenere pienamente conto della realtà dell'attuale contesto commerciale;
- I. considerando che la decima conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà in Kenya dal 15 al 18 dicembre 2015, sarà la prima di tali conferenze a svolgersi in un paese africano; che l'Unione europea continua a credere fermamente nell'agenda di Doha per lo sviluppo e riconosce l'importanza di raggiungere un accordo politico che consenta di farla progredire, per assicurare che le funzioni negoziali dell'OMC rimangano al centro dell'ulteriore liberalizzazione degli scambi a livello mondiale;
1. ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda per gli scambi basata su un commercio libero ed equo a beneficio di tutti, che ponga lo sviluppo al centro del processo;
 2. sottolinea l'importanza di tenere pienamente conto, nei negoziati, delle particolari esigenze e dei particolari interessi dei paesi in via di sviluppo a basso reddito e dei paesi meno sviluppati; considera necessaria una chiara definizione di «paesi in via di sviluppo a basso reddito» e di «economie emergenti»; ribadisce la necessità di garantire che il principio del trattamento speciale e differenziato (SDT) sia parte integrante dei negoziati e rifletta i diversi livelli di sviluppo economico dei paesi membri dell'OMC, come esplicitato al paragrafo 44 della dichiarazione ministeriale di Doha; ritiene che, per essere significative, le disposizioni SDT debbano essere ulteriormente precisate, essere sottoposte a revisioni periodiche ed essere mirate, al fine di rispondere alla necessità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati più bisognosi; elogia l'esempio dell'accordo sull'agevolazione degli scambi per rendere operativo il principio del trattamento speciale e differenziato nelle fasi di attuazione, che può costituire un utile esempio nella revisione e nell'orientamento delle disposizioni SDT;

Giovedì 26 novembre 2015

3. sostiene una riforma strutturale dell'OMC al fine di meglio assicurare un sistema commerciale aperto, equo e non discriminatorio, fondato su regole condivise e applicate, che tenga maggiormente conto del ruolo e degli interessi di una serie di operatori economici, quali le PMI, le microimprese e le start-up innovative;
4. sottolinea l'importanza di avanzare sulla scorta delle decisioni prese nella nona conferenza ministeriale, al fine di compiere progressi sostanziali alla decima conferenza di Nairobi nel dicembre 2015 e rendere possibile una rapida conclusione del ciclo di Doha;
5. ritiene che la liberalizzazione degli scambi sia uno strumento importante per garantire la sostenibilità della crescita e dello sviluppo economici, ma che essa debba essere associata ad adeguate politiche di accompagnamento comprendenti misure macro e microeconomiche, tra cui la trasparenza di bilancio, le politiche fiscali e l'equità fiscale, la semplificazione amministrativa, l'istruzione e la formazione, le riforme istituzionali e le politiche sociali, in modo da massimizzare e distribuire meglio i benefici delle riforme commerciali e controbilanciare efficacemente gli eventuali effetti negativi;
6. richiama l'attenzione sulla quinta conferenza sulla revisione dell'aiuto al commercio, tenutasi in luglio 2015 a Ginevra, intitolata «ridurre i costi commerciali per una crescita inclusiva e sostenibile», che si è concentrata in particolare sull'attuazione dell'accordo di agevolazione degli scambi;
7. invita tutti membri dell'OMC a procedere alla celere ratifica e implementazione dell'accordo di agevolazione degli scambi, affinché esso possa entrare in vigore a tempo per la decima conferenza ministeriale; ritiene che tale accordo porterà significativi benefici a tutti i membri dell'OMC e, in particolare, ai paesi in via di sviluppo e a importanti operatori economici, aumentando la trasparenza e la sicurezza del diritto e riducendo gli oneri amministrativi e i tempi delle procedure doganali, il che consentirà loro, a sua volta, di beneficiare pienamente delle opportunità fornite dalla crescente prevalenza di catene di approvvigionamento regionali e mondiali e permetterà alle PMI di sfruttare mercati più aperti; sottolinea che sarebbe opportuno continuare a mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica, che dovrebbero concentrarsi sugli sportelli unici e sulla semplificazione della documentazione elettronica, per consentire a tali paesi di aumentare le proprie capacità di produzione in modo da poter beneficiare di una quota maggiore del valore aggiunto nell'ambito delle catene del valore mondiali;
8. incoraggia i membri dell'OMC a sostenere attivamente gli sforzi di tale organizzazione volti a stabilire rapporti di lavoro efficienti ed efficaci e una più intensa cooperazione con altre organizzazioni internazionali le cui attività hanno un impatto sui negoziati commerciali mondiali, in particolare l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Organizzazione mondiale della sanità, le Nazioni Unite e le relative agenzie ed organismi quali la Conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Programma per l'ambiente e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché il Fondo monetario internazionale, la Banca Mondiale e l'OCSE, al fine di assicurare il sostegno reciproco e le sinergie tra le questioni di carattere commerciale e non commerciale; sostiene gli sforzi tesi ad adottare norme internazionali e a cooperare in ambito normativo;
9. chiede che si rivolga attenta considerazione alla questione di come meglio affrontare le problematiche non commerciali in base alle regole dell'OMC, per consentire ai suoi membri di perseguire legittimi obiettivi politici senza ostacolare l'accesso ai mercati; sottolinea a tale riguardo che gli sforzi per l'adozione di norme internazionali dovrebbero essere sostenuti con fermezza e che ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere concessi gli aiuti necessari affinché possano rispettare tali norme;
10. è convinto che il fatto di non tenere adeguatamente conto della grande diversità dei livelli di sviluppo economico e delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo possa costituire un ostacolo all'adozione di misure efficaci a favore di tali paesi, conformemente all'obiettivo proclamato dal ciclo di negoziati di Doha, e possa andare a scapito dei paesi in via di sviluppo che ne hanno più bisogno; sollecita i paesi in via di sviluppo più avanzati ad assumersi la loro parte di responsabilità già durante l'attuale ciclo di negoziati e ad assicurare che il loro contributo sia proporzionato al loro livello di sviluppo e alla loro competitività settoriale; ricorda inoltre l'importanza di ricorrere a criteri di differenziazione efficaci che tengano conto non solo della crescita del PIL, ma anche di indicatori quali l'indice di vulnerabilità economica e l'indice di commercio e sviluppo;

Giovedì 26 novembre 2015

11. considera essenziale concludere il ciclo di Doha, in corso da lungo tempo, adempiendo al suo mandato per lo sviluppo; invita pertanto tutti i membri dell'OMC a valutare, in vista di questo obiettivo finale, ogni opzione possibile per ottenere un risultato ambizioso, globale, equilibrato e realistico;
 12. accoglie positivamente i progressi sinora compiuti in iniziative plurilaterali, quali l'accordo sui beni ambientali e l'accordo sulle tecnologie dell'informazione, nonché su iniziative quali l'accordo sugli scambi di servizi; ritiene che gli accordi plurilaterali possano integrare e promuovere l'approccio multilaterale, con l'obiettivo finale di raggiungere una massa critica di membri e renderli multilaterali;
 13. insiste sulla necessità che l'Unione europea continui a ricoprire un ruolo di primo piano nel promuovere progressi concreti all'interno dei negoziati dell'OMC in corso, allo scopo di giungere alla totale conclusione del ciclo di Doha nell'immediato futuro, e nell'agevolare la piena partecipazione dei paesi meno sviluppati al commercio globale, agendo da tramite fra le diverse posizioni dei membri dell'OMC;
 14. sottolinea l'importanza chiave dell'OMC per un commercio mondiale basato su regole e per quanto riguarda l'applicazione e il rispetto di impegni vincolanti e la risoluzione di controversie commerciali, oltre che per il suo unico contributo nel promuovere maggiore trasparenza e valutazione inter pares, in particolare mediante il meccanismo di revisione della politica commerciale (TPRM);
 15. invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento continui ad essere strettamente associato alla preparazione della decima conferenza ministeriale, tempestivamente aggiornato e, ove necessario, consultato durante lo svolgimento della conferenza; invita la Commissione a continuare a sostenere, dinanzi agli altri membri, la necessità di aumentare l'importanza della dimensione parlamentare dell'OMC;
 16. invita i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza mediante il rafforzamento della dimensione parlamentare dell'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati godano di un migliore accesso ai negoziati commerciali, che siano coinvolti nell'elaborazione e nell'applicazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'OMC.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0416

Adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'UE e la Colombia e il Perù

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale concluso tra l'UE e i suoi Stati membri e la Colombia e il Perù (2015/2656(RSP))

(2017/C 366/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la conclusione dei negoziati tra l'UE e l'Ecuador ai fini della sua adesione all'accordo commerciale concluso tra l'UE e la Colombia/Perù il 17 luglio 2014,
 - vista la firma, il 12 dicembre 2014, del protocollo che consentirà all'Ecuador di unirsi ai suoi vicini, Colombia e Perù, in un regime di scambi preferenziali con l'UE,
 - vista la sua posizione in prima lettura, del 17 dicembre 2014, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador ⁽¹⁾,
 - vista la risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sull'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù ⁽⁴⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'UE per le relazioni con l'America latina ⁽⁵⁾ e del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale con la Colombia e il Perù costituisce un ulteriore deciso passo in avanti nell'alleanza con paesi e regioni importanti, di mentalità simile e in rapida crescita, in una regione orientata sempre di più all'Asia e al Pacifico;
- B. considerando che il testo del protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale con la Colombia e il Perù soddisfa le ambizioni sia dell'UE che dell'Ecuador, prendendo in considerazione il rapporto asimmetrico concernente le offerte di accesso al mercato a favore dell'Ecuador e allineandolo al contenuto dell'accordo, ma includendo integralmente gli adeguamenti specifici conformemente a quanto richiesto dall'Ecuador;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0087.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0481.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0480.

⁽⁴⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.

Giovedì 26 novembre 2015

C. considerando che, nel corso degli ultimi otto anni, il governo ecuadoriano ha investito 40,8 miliardi di dollari USA nel settore sociale — nell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale — con programmi specifici a favore dei gruppi più vulnerabili come i bambini, gli anziani e i disabili;

1. accoglie con favore la conclusione dei negoziati con l'Ecuador sul protocollo per la sua adesione all'accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, riconoscendo i benefici importanti che questo comporterà per le esportazioni dell'Ecuador verso l'UE, in particolare in considerazione del fatto che non beneficia più del sistema unilaterale di preferenze generalizzate dell'UE; incoraggia la rapida e completa entrata in vigore e attuazione di tale accordo, che garantirà la protezione dei cittadini e dell'ambiente ai massimi livelli; ritiene che tale accordo comporterà l'incremento e la diversificazione degli scambi e degli investimenti da entrambe le parti, agirà come un fattore importante per lo sviluppo economico e sociale e contribuirà ad alleviare la povertà e a ridurre le disuguaglianze;

2. ricorda che, prima di dare la propria approvazione all'accordo commerciale l'11 dicembre 2012, il Parlamento ha chiesto ai Paesi andini, nella sua citata risoluzione del 13 giugno 2012, di garantire la definizione di una tabella di marcia trasparente e vincolante per i diritti umani, ambientali e in materia di lavoro, e ha invitato inoltre i governi della Colombia e del Perù a presentare piani d'azione per lo sviluppo sostenibile prima dell'approvazione da parte del Parlamento; esorta tutti i partner ad adoperarsi ai fini di una efficace attuazione dei piani d'azione presentati riguardanti i diritti umani, ambientali e in materia di lavoro;

3. sottolinea l'importanza che l'Ecuador garantisca la coerenza delle sue politiche con i suoi impegni nell'ambito dell'OMC e degli accordi commerciali, provvedendo inoltre alla piena trasparenza e ad ampie consultazioni con i soggetti interessati prima che siano adottate; invita l'Ecuador, pertanto, ad affrontare senza ulteriori indugi i rimanenti ostacoli individuati in materia di accesso al mercato;

4. ricorda alla Commissione e al SEAE il ruolo che dovranno svolgere per garantire l'effettiva applicazione dei piani d'azione; rammenta alla Commissione che essa dovrà informare in maniera appropriata il Parlamento in merito all'applicazione di tali piani d'azione e alle misure adottate per garantire la loro applicazione;

5. chiede alla Commissione e al SEAE di presentare al Parlamento una relazione globale incentrata sulle misure adottate dalla Commissione attraverso i programmi di cooperazione, segnatamente in materia di istruzione, formazione, cooperazione normativa e creazione di opportunità socioeconomiche per gli strati più bisognosi della società, nonché per quanto concerne la promozione del progresso democratico, il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e la tutela dell'ambiente; sollecita la Commissione, a questo proposito, a fare pieno uso dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);

6. esorta il governo dell'Ecuador a prendere atto dei piani d'azione presentati da Colombia e Perù e ad adottare misure analoghe, essendo questa un'opportunità per migliorare le condizioni generali di vita dei loro cittadini, ivi inclusi i diritti umani e in materia di lavoro e ambiente;

7. sottolinea che i diritti umani e la democrazia sono elementi essenziali del rapporto globale tra l'UE e i Paesi andini; invita, pertanto, tutti i partner a promuovere e a garantire il rispetto integrale e universale di tutti i diritti e di tutte le libertà sanciti dal diritto internazionale;

8. sottolinea che l'economia dell'Ecuador ha raggiunto una solida crescita economica negli ultimi anni e riconosce che tale crescita è stata inclusiva; evidenzia che essa ha ridotto direttamente il livello di povertà, in particolare la povertà estrema, e le disuguaglianze, aumentando la classe media; accoglie con favore il fatto che, secondo gli ultimi dati della Banca mondiale, tra il 2006 e il 2014 la povertà in Ecuador è diminuita dal 37,6 % al 22,5 %, mentre la povertà estrema è calata dal 16,9 % al 7,7 %;

9. elogia il governo ecuadoriano per aver investito nel corso degli ultimi otto anni oltre 40 miliardi di dollari USA nel settore sociale; incoraggia l'Ecuador a continuare con le sue efficaci politiche sociali progressiste e di sviluppo sostenibile;

Giovedì 26 novembre 2015

10. prende atto degli importanti investimenti sociali realizzati dall'Ecuador negli ultimi anni; ribadisce il proprio sostegno a favore di tutte le misure, legislative e non legislative, adottate dalle autorità governative e locali dell'Ecuador per contrastare la povertà, le disuguaglianze, ogni forma di violenza, l'impunità, la corruzione e la criminalità organizzata, in particolare il traffico di droga, nonché delle misure volte a garantire l'appropriata tutela dei diritti dei lavoratori, così come delle persone e dei gruppi più vulnerabili, come i bambini, le donne, le minoranze e le popolazioni indigene, nell'ottica di realizzare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e inclusivo; esorta l'Ecuador, con riferimento ai diritti dei bambini, a portare avanti e a intensificare i suoi sforzi intesi a fornire accesso all'istruzione e a contrastare il lavoro minorile;

11. invita la Commissione ad analizzare i problemi di compatibilità che emergono da disposizioni divergenti per quanto concerne le regole sull'origine e le misure sanitarie e fitosanitarie (MSF) in relazione agli scambi commerciali tra la regione andina e l'UE e agli scambi commerciali tra la regione andina e il MERCOSUR; invita la Commissione a offrire, se necessario, assistenza tecnica per far fronte alle esigenze divergenti onde prevenire una indesiderata perturbazione dei processi di integrazione regionale nell'America del Sud;

12. richiama l'attenzione sull'obiettivo dell'UE di inserire un capitolo vincolante in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali conclusi con i partner industrializzati e non industrializzati; sostiene, a tale riguardo, l'inserimento di un capitolo sullo sviluppo sostenibile nell'accordo commerciale tra l'UE e l'Ecuador che rifletta l'impegno comune dei partner a promuovere il rispetto, la conformità e l'applicazione integrale e adeguata degli accordi internazionali sui diritti umani, delle convenzioni dell'OIL e dei principali accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

13. accoglie con favore la lettera recente del ministero ecuadoriano per il Commercio estero in cui viene esaminata la situazione di genere in Ecuador; chiede una valutazione specifica degli effetti delle politiche di libero scambio sulle donne, soprattutto nelle aree più povere; chiede un rispetto più generale per i diritti delle donne, soprattutto quando questi sono influenzati da politiche commerciali e dai loro effetti, o vi entrano in relazione;

14. osserva che il campo di applicazione del capitolo sulla risoluzione delle controversie all'interno dell'accordo commerciale non comprende le disposizioni previste dal capitolo sullo sviluppo sostenibile;

15. si compiace del fatto che l'Ecuador abbia ratificato tutte le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; insiste sull'importanza di una rapida ratifica e di una effettiva attuazione di tutte le convenzioni dell'OIL da parte dell'Ecuador e di tutti gli Stati membri dell'UE; deplora il fatto che l'Ecuador non abbia ancora ratificato la Convenzione n. 129 dell'OIL e invita la Commissione a sostenere gli sforzi dell'Ecuador volti a far avanzare la sua effettiva attuazione; invita il governo ecuadoriano a seguire le raccomandazioni del comitato di esperti dell'OIL per quanto concerne l'efficace applicazione delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL e sottolinea che è importante che i lavoratori abbiano la possibilità di poter cambiare o istituire nuovi sindacati, per motivi di indipendenza, efficacia e anche affinità ideologica; ricorda in particolare che l'OIL ha chiesto al governo ecuadoriano di adottare le necessarie misure legislative al fine di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 2 della Convenzione;

16. si compiace del fatto che le parti confermino il proprio impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica in conformità della Convenzione giuridicamente vincolante sulla diversità biologica (CDB) e di altri pertinenti accordi internazionali di cui le parti sono parti contraenti;

17. rileva che l'Ecuador è uno dei 17 paesi megadiversi del mondo e ospita la più grande concentrazione di specie (tra il 5 % e il 10 % della biodiversità del mondo);

18. ricorda che la Costituzione ecuadoriana riconosce esplicitamente lo sviluppo del commercio equo come un obiettivo chiave della politica commerciale del paese; invita la Commissione a impegnarsi con il governo ecuadoriano per promuovere progetti comuni nel settore del commercio equo;

19. riconosce gli sforzi significativi compiuti dall'Ecuador in materia ambientale, riconosciuti anche nel quadro delle Nazioni Unite; è preoccupato per il fatto che, nonostante gli sforzi profusi dal paese in materia ambientale, l'Ecuador e i suoi vicini debbano far fronte a una deforestazione intensiva, a una significativa perdita di biodiversità e a inquinamento ed erosione del suolo e delle acque; sollecita la Commissione a promuovere e a sostenere strategie e programmi pertinenti a livello internazionale, regionale e locale, promuovendo le necessarie sinergie e la partecipazione responsabile di tutte le parti interessate pubbliche e private coinvolte;

Giovedì 26 novembre 2015

20. chiede la conclusione di un accordo di cooperazione tra l'Ecuador e l'UE a sostegno di specifici programmi ambientali e si compiace dell'interesse già manifestato dal governo ecuadoriano per un accordo di cooperazione con l'UE a sostegno dei programmi in materia di deforestazione; ritiene che la deforestazione costituisca un problema che rientra tra le responsabilità della comunità internazionale nel suo complesso;
21. ricorda che la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità UE-Paesi andini (2009) indicava che la prevista espansione dell'agricoltura e dell'industria del legno avrebbe causato la deforestazione e una riduzione della biodiversità, così come l'espansione delle attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi e le attività di disboscamento nelle zone rurali avrebbero causato conflitti sociali;
22. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a prestare grande attenzione alla sostenibilità ambientale nella progettazione e nell'attuazione di tutte le attività di cooperazione finanziate dalla Commissione e invita tutte le parti a promuovere le migliori prassi aziendali in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI), conformemente ai principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, alle linee guida dell'OCSE sulla RSI e alla comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2011, su una «strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681);
23. esorta i comuni ecuadoriani a utilizzare le opportunità offerte dal nuovo quadro commerciale per collaborare direttamente con i comuni dell'UE al fine di promuovere il commercio equo e creare nuove reti di commercio equo;
24. accoglie con favore e sostiene la decisione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC) di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo (IGWG) sulle imprese transnazionali e i diritti umani, come proposto da Ecuador e Sudafrica e come sostenuto da molti altri paesi; incarica la Commissione di impegnarsi in modo positivo e costruttivo nei negoziati in corso a Ginevra;
25. invita il SEAE e la Commissione a sostenere il governo ecuadoriano nei suoi sforzi intesi a sviluppare e sostenere una gestione ambientale efficace, sia in generale che in aree sensibili come l'Amazzonia e le Isole Galapagos, dal momento che la salvaguardia del futuro del nostro pianeta è una responsabilità comune;
26. ricorda che il parco Yasuni, parte dell'Amazzonia, ospita diverse tribù indigene, centinaia di specie arboree autoctone e decine di specie animali in via di estinzione; ricorda il suo significato per l'umanità e il patrimonio naturale mondiale, anche per le generazioni future;
27. deplora il fallimento, a causa di risultati economici insoddisfacenti, dell'idea di sostenere la tutela dell'ambiente, prevedendo compensazioni per la perdita di potenziali entrate commerciali, e dell'idea di cofinanziare la creazione del Fondo fiduciario Yasuni-Ishpingo Tambococha Tiputini sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), come proposto dal governo ecuadoriano, fondo che era destinato a compensare il popolo ecuadoriano per il fatto di rinunciare a estrarre petrolio dai giacimenti situati nel parco nazionale Yasuni;
28. riconosce gli sforzi compiuti dall'Ecuador per promuovere una protezione più efficace delle comunità indigene e sollecita il governo ecuadoriano a evitare qualsiasi impatto negativo delle sue politiche, e in particolare della sua strategia mineraria, sui diritti delle comunità indigene;
29. sottolinea l'importanza di preservare e mantenere le comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali e ne sottolinea l'importanza per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nei Paesi andini;
30. si compiace del fatto che l'Ecuador abbia ratificato la convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali, ma osserva che l'accordo commerciale non ne fa menzione;
31. invita il governo ecuadoriano a migliorare ulteriormente i meccanismi nazionali esistenti e il dialogo con la società civile nell'ambito del quadro di sorveglianza del meccanismo della società civile, tra cui una vasta campagna d'informazione e di sensibilizzazione volta a massimizzare la partecipazione dei gruppi interessati al meccanismo della società civile; ricorda che l'accordo commerciale impone all'Ecuador di istituire tale meccanismo entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo;

Giovedì 26 novembre 2015

32. invita le parti interessate ad adottare misure volte a migliorare l'attività dei gruppi consultivi nazionali; è del parere che tutti i gruppi consultivi nazionali debbano essere pienamente indipendenti;
 33. chiede al gruppo consultivo interno dell'UE di elaborare una relazione periodica da presentare al Parlamento europeo ai fini di una sua valutazione;
 34. sottolinea che è importante che vi sia una sufficiente partecipazione delle organizzazioni della società civile in occasione della sessione annuale con le stesse e il pubblico in generale, come previsto nell'accordo;
 35. accoglie con favore le iniziative adottate dal governo ecuadoriano quali l'istituzione del Consiglio per la partecipazione cittadina e il controllo sociale ecuadoriano come strumento di integrazione, volto a rafforzare e a incentivare la partecipazione della società civile, promuovere la trasparenza e sradicare le pratiche di corruzione; ricorda l'importanza di istituire efficaci meccanismi di dialogo, qualora non esistano, allo scopo di garantire il diritto dei cittadini e degli attori sociali di adoperarsi nell'ambito del processo decisionale, di parteciparvi e di monitorarne l'attuazione su base individuale o collettiva;
 36. sottolinea l'importanza della sottocommissione congiunta per il commercio e lo sviluppo sostenibile, in quanto costituisce l'unico meccanismo previsto dall'accordo commerciale, per monitorare l'attuazione degli obblighi di sviluppo sostenibile sia delle parti statali che delle imprese;
 37. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento tutti gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni della sottocommissione;
 38. prende atto dell'introduzione della salvaguardia della bilancia dei pagamenti da parte dell'Ecuador; invita l'Ecuador ad affrontare rapidamente i timori sollevati durante le consultazioni da parte di altri membri dell'OMC nel comitato della bilancia dei pagamenti a Ginevra;
 39. osserva che, oltre alla Colombia e al Perù, l'Ecuador è uno dei principali produttori mondiali di banane; invita pertanto la Commissione a garantire che i volumi limite di importazione stabiliti nel meccanismo di stabilizzazione delle banane siano lealmente rispettati; chiede alla Commissione di informare regolarmente il Parlamento senza indugio, e in ogni caso quando l'andamento delle importazioni di banane è tale da poter determinare il raggiungimento dei volumi limite di importazione, nonché di fornire dettagli in merito all'impatto diretto e indiretto delle importazioni di banane da tali paesi; invita inoltre la Commissione a sospendere l'esenzione dei dazi sull'importazione di banane da tali paesi nel caso in cui le importazioni aumentino in modo sproporzionato provocando o minacciando di provocare gravi danni alle economie delle regioni produttrici dell'UE, come la perdita di posti di lavoro;
 40. invita le parti a garantire che tutte le disposizioni dell'accordo siano effettivamente attuate a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso;
 41. esprime la propria convinzione che le clausole di salvaguardia dovrebbero essere stabilite simultaneamente da entrambe le parti, al fine di proteggere la produzione nazionale contro importazioni eccessive che possono causare gravi danni;
 42. chiede sia alla DG Commercio che al governo ecuadoriano di fornire risposte convincenti alle domande e alle preoccupazioni sollevate, prima che il Parlamento voti in merito all'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale;
 43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi di Ecuador, Colombia e Perù.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0417

Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (2015/2957(RSP))**

(2017/C 366/15)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'articolo 43 TFUE relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali contribuisce alla creazione di condizioni di parità all'interno dell'Unione e, pertanto, al buon funzionamento del mercato interno;
- B. considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;
- C. considerando che le norme nazionali in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell'UE;
- D. considerando che il benessere degli animali è correlato alla salute animale e alla salute pubblica;
- E. considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale;
- F. considerando che il livello di benessere degli animali nell'Unione è tra i più elevati al mondo;
- G. considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base delle conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico e tenendo debitamente conto dell'efficienza e della competitività della zootecnia agricola; che la coerenza delle norme in materia di benessere degli animali in tutta l'UE trarrebbe beneficio da una definizione delle buone prassi zootecniche;
- H. considerando che, per garantire la sostenibilità, è importante assicurare un livello elevato di benessere degli animali, sebbene questo comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare;
- I. esorta la Commissione ad attuare senza indugio i punti ancora in sospeso della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;

⁽¹⁾ GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 62.

Giovedì 26 novembre 2015

2. esorta la Commissione a procedere a una valutazione della strategia esistente e a elaborare una nuova e ambiziosa strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, che prosegua il lavoro svolto nell'ambito della precedente strategia e assicuri continuità al quadro normativo onde conseguire norme rigorose in materia di benessere degli animali in tutti gli Stati membri;
 3. chiede alla Commissione di garantire un quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro che adempia pienamente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE; ribadisce tuttavia che il livello di benessere degli animali non deve in alcun caso essere ridotto per ragioni di semplificazione amministrativa; sottolinea che tali obiettivi non si escludono a vicenda;
 4. sottolinea che l'articolo 13 TFUE è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni in materia di agricoltura, ambiente o protezione dei consumatori;
 5. rammenta che il Parlamento è impegnato nei negoziati in corso e ha approvato atti legislativi che affrontano questioni relative al benessere degli animali, come la salute animale, le condizioni zootecniche, la produzione biologica e i controlli ufficiali;
 6. riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere degli animali;
 7. esorta la Commissione, in presenza di chiare prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali, ad adattare gli strumenti strategici esistenti o a introdurne di nuovi per risolvere tali problemi; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'attuazione, negli Stati membri, della legislazione dell'UE relativa al benessere degli animali;
 8. esprime preoccupazione circa l'effettiva attuazione ed esecuzione della vigente normativa UE sul benessere degli animali, data la complessità e la considerevole quantità di atti legislativi esistenti in materia; sottolinea che migliorare l'applicazione e il rispetto della legislazione in vigore dovrebbe essere l'obiettivo principale di tutte le norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 9. sollecita nel contempo la Commissione a essere più ambiziosa e a includere, attribuendovi una priorità elevata, la reciprocità delle norme in materia di benessere degli animali, quale preoccupazione di natura extracommerciale, nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo norme di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati, associate a controlli severi;
 10. sottolinea l'importanza di garantire un finanziamento della politica agricola comune che sia adeguato e compatibile con il livello delle nostre ambizioni, al fine di impedire la delocalizzazione della produzione e del commercio verso paesi e continenti con norme meno stringenti in materia di benessere degli animali;
 11. invita la Commissione a sviluppare, scambiare e diffondere buone pratiche basate su dati scientifici e a sostenere l'innovazione e la ricerca nell'ottica di sviluppare nuove tecniche e tecnologie per il benessere degli animali;
 12. ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare che collocano i produttori primari in posizione di svantaggio, e che tale situazione limita la portata degli investimenti nella salute animale a livello di azienda agricola;
 13. ricorda che i produttori sono oberati di obblighi amministrativi e che, nella continua ricerca della semplificazione amministrativa, questa strategia europea non dovrebbe aumentare ulteriormente gli oneri esistenti; sottolinea la necessità di assicurare investimenti stabili e prevedibili in questo settore, nonché di garantire una concorrenza leale a livello internazionale;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0418

Istruzione dei minori nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (2015/2977(RSP))**

(2017/C 366/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 e i relativi protocolli opzionali sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del maggio 2000, sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini del gennaio 2002, nonché sulla procedura di comunicazione del dicembre 2011,
- visti i principi e le linee direttrici delle Nazioni Unite sui bambini associati a forze armate o a gruppi armati (i principi di Parigi), del febbraio 2007,
- vista l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
- visto il piano d'azione delle Nazioni Unite dal titolo «Un mondo a misura di bambino»,
- visto l'articolo 208 del trattato di Lisbona, che sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, prevedendo che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» del 30 gennaio 2008,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2008 dal titolo «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» (COM(2008)0055),
- visti gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati (aggiornati nel 2008),
- vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione),
- visto il premio Nobel per la pace ricevuto il 10 dicembre 2012 dall'Unione europea e il conseguente ricevimento del premio in denaro impegnato nell'iniziativa dell'Unione «Bambini per la pace»,
- vista la risoluzione n. 64/290 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 luglio 2010, sul diritto all'istruzione nelle situazioni di emergenza e i relativi orientamenti, compresi quelli dell'UNICEF e dell'UNESCO,
- visti il piano d'azione di Dakar adottato dal Forum mondiale sull'istruzione svoltosi dal 26 al 28 aprile 2000 e la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
- vista la «Dichiarazione di Incheon. Istruzione 2030», adottata dal Forum mondiale sull'istruzione svoltosi dal 19 al 22 maggio 2015,

Giovedì 26 novembre 2015

- vista la dichiarazione di Oslo, adottata al vertice di Oslo sull'istruzione per lo sviluppo del 6 e 7 luglio 2015,
 - vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (O-000147/2015 — B8-1108/2015),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, un miliardo di bambini vivono in zone di conflitto, di cui 250 milioni hanno meno di cinque anni e si vedono negato il diritto fondamentale all'istruzione; che circa 65 milioni di minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni sono colpiti da situazioni di emergenza e crisi prolungate e rischiano l'interruzione del loro percorso scolastico, mentre circa 37 milioni di minori in età da scuola primaria e secondaria inferiore non sono scolarizzati nei paesi interessati da crisi; che, a livello globale, circa metà dei minori che non frequentano la scuola vivono in zone di conflitto; che l'87 % dei bambini non scolarizzati negli Stati arabi sono interessati da conflitti e, secondo le stime, 175 milioni di bambini sono suscettibili di essere colpiti da calamità naturali ogni anno; che, nelle zone teatro di conflitto o nei contesti fragili, alcuni gruppi quali i bambini poveri e le ragazze e i bambini con disabilità, vedono ulteriormente ridotte le loro già modeste prospettive;
- B. considerando che quasi 10 milioni di bambini sono rifugiati e che, secondo le stime, 19 milioni di bambini in tutto il mondo sono stati sfollati nel proprio paese a causa di conflitti;
- C. considerando che ciascun minore è innanzitutto un bambino i cui diritti devono essere rispettati senza alcuna discriminazione, indipendentemente dall'origine etnica, dalla nazionalità o ancora dallo status sociale o dallo status di migrante o di residente del minore o dei suoi genitori;
- D. considerando che l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un diritto di ogni bambino; che l'istruzione rappresenta un elemento chiave per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici;
- E. considerando che l'istruzione è fondamento di una cittadinanza responsabile, può trasformare una società e contribuire all'uguaglianza sociale, economica, politica e di genere, rappresentando anche un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello sociale, culturale e professionale e per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;
- F. considerando che l'istruzione rappresenta un elemento fondamentale per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni di vita dei minori disabili e/o con esigenze educative speciali;
- G. considerando che la scolarizzazione elementare gratuita per tutti i bambini è un diritto fondamentale che i governi si sono impegnati a rispettare con la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia; che l'obiettivo per il 2015 è di garantire che tutti i bambini e le bambine completino il ciclo scolastico primario; che, nonostante alcuni progressi nei paesi in via di sviluppo, tale obiettivo è lungi dall'essere raggiunto;
- H. considerando che, sebbene il piano di Dakar e gli obiettivi di sviluppo del millennio abbiano mobilitato la comunità internazionale a favore dell'accesso universale all'istruzione primaria, della parità di genere e della qualità dell'istruzione, nessuno di questi obiettivi sarà raggiunto entro il termine stabilito del 2015;
- I. considerando che, in almeno 30 paesi a livello globale, si verificano attacchi all'istruzione da parte di forze di sicurezza statali e gruppi armati non governativi; che la protezione delle scuole dagli attacchi e dall'utilizzo a scopi militari da parte di gruppi armati governativi e non governativi è in linea con la Dichiarazione sulle scuole sicure e gli orientamenti per prevenire l'uso militare delle scuole e delle università durante i conflitti armati;
- J. considerando che i bambini, gli adolescenti e i giovani devono far fronte a crescenti minacce che li colpiscono in modo sproporzionato, soprattutto negli Stati fragili; che i bambini e gli adolescenti che non frequentano la scuola sono esposti ad un rischio più elevato di matrimoni e gravidanze precoci, reclutamento nelle forze armate o in gruppi armati, tratta degli esseri umani o sfruttamento lavorativo; che, nelle zone di conflitto, gli aiuti umanitari sono spesso l'unica soluzione che consente ai bambini di proseguire gli studi, migliorando le loro prospettive future e contribuendo così a proteggerli da abusi e sfruttamento;

Giovedì 26 novembre 2015

- K. considerando che, nelle situazioni di emergenza, l'obiettivo di fornire un'istruzione di qualità non sempre rientra nel quadro delle risposte umanitarie, è incentrato principalmente sull'istruzione primaria e continua a essere considerato secondario rispetto alla fornitura di alimenti, acqua, assistenza sanitaria e riparo e che, di conseguenza, i bambini vittime di conflitti o calamità naturali restano esclusi dall'istruzione;
- L. considerando che la parte di aiuti umanitari destinata all'istruzione è poco elevata e che gli aiuti allo sviluppo, più generosi, giungono in ritardo o non giungono affatto; che i meccanismi di attuazione sono scarsamente coordinati e comportano elevati costi di transazione, e che mancano partner dotati di adeguate capacità di risposta;
- M. considerando che la qualità della programmazione in materia di istruzione per i rifugiati tende ad essere scarsa, che la proporzione tra il numero di alunni e quello di insegnanti è in media di 70 a 1 e che la percentuale di insegnanti non qualificati è elevata;
- N. considerando che i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile e i traguardi ad essi associati prevedono un nuovo programma globale e ambizioso nel campo dell'istruzione da realizzare entro il 2030;
- O. considerando che l'accesso universale a un'istruzione pubblica di elevata qualità (non soltanto all'istruzione di base, ma anche, parimenti importante, all'istruzione secondaria e superiore) è fondamentale per superare le ineguaglianze e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- P. considerando che, nel periodo 2014-2020, l'Unione europea investirà 4,7 miliardi di EUR nel settore dell'istruzione nei paesi in via di sviluppo, il che costituisce un aumento rispetto ai 4,4 miliardi di EUR investiti nel periodo 2007-2013;
- Q. considerando che la dichiarazione di Incheon segnala con preoccupazione che i conflitti, le catastrofi naturali e altre crisi comportano continue interruzioni dell'istruzione e dello sviluppo, si impegna a mettere a punto sistemi di istruzione maggiormente inclusivi, reattivi e resilienti, e sottolinea che l'istruzione deve avvenire in ambienti sicuri e protetti, favorevoli all'apprendimento e privi di violenza;
- R. considerando che l'iniziativa dell'Unione europea «Bambini della pace» garantisce a circa 1,5 milioni di minori coinvolti in conflitti e situazioni di emergenza in 26 paesi l'accesso a scuole, dove possono studiare in un ambiente sicuro e beneficiare di assistenza psicologica;
- S. considerando che diversi partner dell'UE, quali l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), hanno sviluppato approcci innovativi, inclusivi e globali in materia di istruzione in situazioni di emergenza al fine di garantire l'accesso a un'istruzione di qualità per i bambini rifugiati interessati da conflitti; che questo approccio coniuga le esigenze umanitarie a breve termine e quelle di sviluppo a lungo termine dei bambini e comprende la messa a punto di materiale di apprendimento autodidatta interattivo, un sostegno psicosociale, la creazione di spazi sicuri per l'apprendimento e lo svago, nonché azioni di sensibilizzazione sulla sicurezza e attività di sviluppo delle capacità;
- T. considerando che, stando alle stime, sono necessari circa 8 miliardi di USD all'anno per garantire il supporto pedagogico necessario ai minori esposti a situazioni di emergenza e che il deficit di finanziamento dell'istruzione in situazioni di emergenza da parte dei governi interessati ammonta a 4,8 miliardi di USD;
- U. considerando che per colmare tale deficit è necessario aumentare i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari e allo sviluppo, così come la spesa pubblica nel settore dell'istruzione da parte degli Stati fragili; che negli ultimi anni la percentuale di spesa pubblica dedicata all'istruzione negli Stati fragili è diminuita e si attesta ancora a livelli molto inferiori rispetto alla quota del 20 % raccomandata a livello internazionale;
- V. considerando che la dichiarazione di Oslo segnala l'importanza di esaminare la struttura degli aiuti mondiali nel tentativo di colmare il divario tra la risposta umanitaria e gli interventi per lo sviluppo più a lungo termine nel campo dell'istruzione e propone la creazione di una nuova piattaforma a questo scopo nonché l'istituzione di un fondo ad hoc o la messa a punto di nuove modalità per assicurare l'istruzione nelle situazioni di emergenza prima del vertice umanitario mondiale del 2016;

Giovedì 26 novembre 2015

1. sottolinea l'importanza di un'istruzione pubblica universale di elevata qualità come elemento catalizzatore dello sviluppo, in grado di migliorare le prospettive di successo di altri interventi nell'ambito della sanità, dei servizi igienico-sanitari, della diminuzione del rischio di catastrofi, della creazione di posti di lavoro, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico; evidenzia il ruolo dell'istruzione come potente strumento necessario a infondere un senso di normalità, accrescere la consapevolezza in merito ai diritti e aiutare i minori, gli adolescenti e i giovani a superare i traumi, a reinserirsi nella società a seguito di un conflitto e ad acquisire le competenze necessarie per ricostruire la propria società e promuovere il consolidamento della pace e la riconciliazione;
2. sottolinea che, nel lungo periodo, un'istruzione di qualità può rappresentare un elemento essenziale nella ricostruzione delle società post-belliche, in quanto può aumentare il potenziale di guadagno dei bambini, consentire loro di preservare la salute delle loro famiglie e potenziare la loro capacità di affrancarsi dal ciclo della povertà;
3. sottolinea che le ragazze e altri minori svantaggiati, inclusi i minori disabili, non dovrebbero mai essere discriminati in termini di accesso ad una buona istruzione nelle situazioni di emergenza;
4. sottolinea il ruolo positivo che l'istruzione svolge per lo sviluppo e il benessere dei minori e pone l'accento sull'importanza di garantire un apprendimento ininterrotto e permanente per i giovani adolescenti; ritiene che ciò possa altresì ridurre le possibilità che essi entrino a far parte di gruppi armati o vengano coinvolti in gruppi estremisti;
5. riconosce i progressi compiuti dall'adozione degli obiettivi di sviluppo del millennio, ma si rammarica per il fatto che questi non saranno raggiunti nel 2015; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a considerare tali obiettivi come la principale priorità delle loro politiche interne e nelle relazioni con i paesi terzi; sottolinea che questi obiettivi, in particolare l'eliminazione della povertà, l'accesso universale all'istruzione e l'uguaglianza di genere, saranno realizzati solamente mediante lo sviluppo di servizi pubblici accessibili a tutti; accoglie con favore il nuovo programma in materia di istruzione previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e continua a porre l'accento sull'importanza di un accesso equo a un'istruzione di qualità per le popolazioni più vulnerabili;
6. constata con preoccupazione che nei paesi teatro di conflitti e negli Stati fragili e interessati da conflitti sono stati registrati i progressi più lenti o inesistenti nel campo dell'istruzione; mette in luce l'importanza di rafforzare la resilienza dei sistemi scolastici in tali paesi e di garantire un apprendimento ininterrotto allo scoppio delle crisi; sottolinea quindi la necessità di un maggiore impegno dell'Unione europea, degli Stati membri e di tutti gli altri attori coinvolti a vari livelli, nella messa a disposizione di strumenti atti a garantire lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione in tali paesi in crisi;
7. segnala il fatto che milioni di minori sono stati costretti ad abbandonare il loro paese, diventando rifugiati, ed enfatizza la fondamentale importanza del loro accesso all'istruzione; invita i paesi di accoglienza ad assicurare che i minori rifugiati abbiano pieno accesso all'istruzione e a promuoverne per quanto possibile l'integrazione e l'inclusione nei sistemi d'insegnamento nazionali; invita altresì le entità umanitarie e di sviluppo a rivolgere maggiore attenzione alla preparazione e alla formazione degli insegnanti sia presso le comunità sfollate che quelle d'accoglienza; chiede ai donatori internazionali di conferire priorità all'istruzione quando rispondono a situazioni di crisi riguardanti rifugiati, attraverso programmi volti a coinvolgere e a sostenere sul piano psicologico i minori migranti e promuovendo l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza, per assicurare un livello più elevato e adeguato di integrazione dei minori rifugiati;
8. sottolinea la necessità di rivolgere attenzione all'istruzione secondaria e alla formazione professionale oltre che all'istruzione primaria di base; sottolinea che i giovani di età compresa tra i 12 e i 20 anni dispongono di opportunità molto limitate nell'ambito delle comunità di rifugiati, e sono nel contempo i primi a essere presi di mira per il servizio militare e per altre forme di partecipazione a conflitti armati; ricorda l'esempio dell'Afghanistan dove, secondo la Banca Mondiale, nonostante la presenza di una enorme popolazione in età da lavoro, solo circa il 30 % degli abitanti dai 15 anni di età in su è alfabetizzato, e dove decenni di guerra hanno portato a una gravissima carenza di lavoratori qualificati;
9. chiede agli Stati membri di sviluppare schemi di accoglienza specifici per i minori non accompagnati e per le madri sole con bambini;
10. ricorda agli Stati membri che la tutela dei minori e la prevenzione dell'abuso e del traffico passa attraverso un loro inserimento nelle scuole e nei programmi educativi e che occorre prevedere definiti standard di accoglienza, inserimento e supporto linguistico, come stabilito dalla direttiva 2013/33/UE;

Giovedì 26 novembre 2015

11. esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno agli studenti rifugiati in transito, anche attraverso la cooperazione con le differenti organizzazioni internazionali;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a creare «corridoi educativi» affinché siano accolti nelle università gli studenti provenienti da paesi in conflitto e, in particolare, da Siria, Iraq ed Eritrea;
13. invita l'Unione europea e le sue agenzie umanitarie a includere sistematicamente l'istruzione e la protezione dei minori nell'intero ciclo della risposta alle emergenze e ad assicurare fondi pluriennali per le crisi di lunga durata;
14. plaude all'istituzione del fondo fiduciario «Bêkou», del fondo fiduciario «Madad» e del fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, quali strumenti efficaci per colmare il divario tra finanziamenti umanitari e finanziamenti allo sviluppo nelle situazioni di emergenza complesse e di lunga durata, nelle quali l'aspetto politico, economico e umanitario sono intercorrelati; invita l'Unione europea e gli Stati membri a includere l'istruzione dei minori tra le priorità, al momento dell'assegnazione delle risorse dei fondi fiduciari dell'Unione;
15. riconosce la presenza di preoccupanti lacune nella risposta alle emergenze sotto il profilo dell'istruzione, soprattutto poiché un intervento tempestivo non soltanto giova ai minori interessati, ma contribuisce anche a migliorare l'efficacia complessiva della risposta umanitaria; ribadisce il proprio sostegno a che le scuole continuino a rappresentare luoghi sicuri per i minori e, in questo contesto, sottolinea l'importanza di proteggere i luoghi d'istruzione dagli attacchi; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a impegnarsi a sostenere i principi del quadro globale di sicurezza della scuola e a proteggere i luoghi d'istruzione dagli attacchi e dall'utilizzo a fini militari, in linea con la dichiarazione sulle scuole sicure e con gli orientamenti per prevenire l'uso militare delle scuole e delle università durante i conflitti armati;
16. invita l'Unione europea a lavorare con i paesi partner, gli altri donatori, il settore privato e la società civile per migliorare le opportunità di istruzione per i giovani nei conflitti e in altre situazioni di emergenza, alla luce del ruolo cruciale che i giovani possono svolgere per la stabilità post-conflitto attraverso le capacità che possono acquisire in materia di ricostruzione delle infrastrutture, servizi di base, sistemi sanitari e di istruzione, riducendo il rischio di una popolazione giovane e disoccupata che provochi sollevamenti sociali o ricada in un circolo vizioso di violenza;
17. elogia l'iniziativa dell'Unione europea «Bambini della pace», che persegue l'obiettivo di finanziare progetti umanitari nel campo dell'istruzione in situazioni d'emergenza e invita la Commissione a potenziare tale iniziativa; accoglie con favore l'iniziativa «No Lost Generation», lanciata da alcuni donatori e organismi umanitari e per lo sviluppo, tra cui l'Unione europea, volta a fornire accesso all'istruzione a milioni di minori in Siria e nei paesi confinanti;
18. deplora il fatto che, nonostante l'importanza riconosciuta all'istruzione nelle situazioni di emergenza, a questo settore sia stato destinato meno del 2% di tutti i fondi umanitari nel 2014; auspica quindi che, nell'ambito del nuovo programma di rimodulazione dei fondi europei, i finanziamenti destinati ai programmi di diffusione dell'istruzione per i minori anche in paesi terzi teatro di situazioni di guerra o di emergenza in genere possano essere integrati e ampliati;
19. esorta tutti gli attori umanitari, vista la tendenza al protrarsi delle crisi attuali, a trattare l'istruzione quale elemento integrale della loro risposta umanitaria e a intensificare l'impegno a favore dell'istruzione, mobilitando il cluster dell'istruzione nelle fasi iniziali di un'emergenza e assicurando l'allocazione di fondi sufficienti; invita tali attori a prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili come le ragazze, le persone con disabilità e i poveri, al fine di tenere conto dei minori e dei giovani sfollati che trovano rifugio in comunità ospitanti, e a tenere nel debito conto l'istruzione secondaria al fine di non escludere gli adolescenti dall'istruzione;
20. accoglie con favore la crescente attenzione rivolta a livello internazionale al tema dell'istruzione nelle situazioni di emergenza e in particolare l'annuncio del Commissario europeo responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi dell'intenzione di destinare il 4% del bilancio per gli aiuti umanitari dell'UE all'istruzione dei minori in situazioni di emergenza entro il 2019;

Giovedì 26 novembre 2015

21. esorta gli Stati membri dell'Unione europea ad appoggiare l'obiettivo della Commissione di aumentare la quota di fondi umanitari stanziati a favore dell'istruzione nelle situazioni di emergenza al 4 % del bilancio di aiuti umanitari dell'Unione, per assicurare un investimento minimo inteso a garantire l'accesso a un'istruzione di qualità per i minori nelle situazioni di emergenza e nelle crisi di lunga durata; li invita inoltre a potenziare l'attenzione e i finanziamenti destinati all'istruzione nelle loro azioni umanitarie, sottolineando tuttavia che ciò non deve andare a discapito di altre necessità primarie; invita l'Unione europea a promuovere tra i paesi interessati le migliori prassi in termini di preparazione e strategie di risposta, al fine di sostenere l'istruzione in caso di crisi e di fornire assistenza nella costruzione di capacità, per esempio mediante programmi di sostegno al bilancio;
 22. sottolinea che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno assunto un ruolo sempre più importante nel settore dell'istruzione in situazioni di emergenza e possono migliorare le attività degli operatori in questi contesti, tra l'altro attraverso piattaforme di e-learning ed e-teaching;
 23. sottolinea che l'incremento dei fondi umanitari, sebbene necessario, non sarà sufficiente a colmare la mancanza di finanziamenti; chiede all'Unione europea e agli altri donatori di attribuire maggiore rilevanza all'istruzione nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli Stati fragili, allo scopo di migliorare la resilienza dei sistemi scolastici nazionali; invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri soggetti umanitari a contribuire a rafforzare l'istruzione pubblica universale, inclusa l'istruzione secondaria e superiore, quale modalità per coordinare la programmazione della risposta alle emergenze con una programmazione a lungo termine per lo sviluppo sostenibile;
 24. invita l'Unione europea a sostenere gli impegni dei governi dei paesi terzi a sviluppare quadri giuridici nazionali per la resilienza, la prevenzione e la gestione delle catastrofi e dei rischi sulla base del programma sulle leggi, le norme e i principi internazionali di risposta alle catastrofi e a garantire l'esistenza di una capacità di gestione dei rischi a livello di pubblica amministrazione, settori industriali e società civile al fine di garantire il ritorno dei minori a scuola;
 25. sottolinea l'importanza del settore privato quale potenziale fonte di finanziamenti innovativi per l'istruzione, al fine di colmare il potenziale divario tra i servizi educativi e di formazione professionale offerti e la futura domanda del mercato del lavoro; auspica nuove alleanze e nuove modalità di partenariato con il settore privato nei processi educativi, che possano costituire fonti sostenibili di innovazione e flessibilità tecnologica e assumere numerose forme, tra cui la fornitura di strutture edilizie, dispositivi tecnologici, programmi di e-learning e il trasporto e l'alloggio dei docenti;
 26. mette in evidenza il fatto che l'istruzione nelle situazioni di emergenza e un contesto fragile rappresentano un ambito concreto in cui è necessario che gli operatori umanitari e gli attori che partecipano allo sviluppo collaborino al fine di assicurare il collegamento tra l'aiuto d'emergenza, il risanamento e lo sviluppo; invita la Commissione a mettere a punto meccanismi per rispondere efficacemente a tale sfida nell'ambito delle proprie iniziative e quelle dei suoi partner e a partecipare alla piattaforma internazionale intesa a creare strumenti specifici per l'istruzione nelle situazioni di emergenza in vista del vertice umanitario mondiale del 2016; sostiene il coordinamento dei fondi esistenti e l'istituzione di un meccanismo di finanziamento globale per l'istruzione nelle situazioni di emergenza;
 27. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a mettere in evidenza la problematica dei minori nelle situazioni di emergenza e di crisi protratta presso il vertice umanitario mondiale, assicurando che riceva un'attenzione adeguata nel documento finale; li invita inoltre a promuovere norme comuni per un quadro di apprendimento e la divulgazione delle migliori prassi su modalità di apprendimento alternative, ad esempio materiali per l'apprendimento autodidatta e a distanza; sottolinea che dovrebbero essere sviluppati meccanismi, strumenti e capacità per allineare i piani e i bilanci per l'istruzione nell'arco della risposta umanitaria, del ricupero/transizione e dello sviluppo;
 28. sottolinea che, alla luce del numero di crisi umanitarie in costante aumento e del più elevato numero di persone sfollate dalla seconda guerra mondiale ad oggi, la comunità internazionale dovrebbe considerare l'istruzione come un elemento centrale della propria risposta umanitaria, poiché essa rappresenta un catalizzatore in grado di aumentare l'efficacia dell'intera risposta umanitaria e anche di contribuire allo sviluppo a medio e a lungo termine delle popolazioni interessate;
 29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 26 novembre 2015

P8_TA(2015)0419

Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (2015/2772(RSP))**

(2017/C 366/17)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento recante disposizioni comuni — RDC),
 - visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
 - vista la Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2014,
 - vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (O-000127/2015 — B8-1103/2015),
 - vista la proposta di risoluzione della sua commissione per lo sviluppo regionale,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il Parlamento riconosce l'importanza dei notevoli passi avanti che le istituzioni dell'Unione hanno compiuto verso la semplificazione, adottando misure quali il programma di semplificazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la designazione di un vicepresidente della Commissione competente per la qualità della legislazione, l'istituzione in seno alla Commissione di un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), la revisione del regolamento finanziario e il regolamento sulle disposizioni comuni;
- B. considerando che, malgrado l'attenzione rivolta ai metodi di semplificazione nell'ambito della politica di coesione riformata per il periodo di programmazione 2014-2020, la presentazione di domande, la gestione, la rendicontazione e il controllo nel quadro dei fondi SIE restano complessi sia per i beneficiari sia per le autorità di gestione, in particolare per quanti dispongono di minori risorse amministrative e finanziarie;
- C. considerando che la sovraregolamentazione esistente, anche sul fronte del recepimento delle norme nel diritto nazionale, agisce come un freno e determina un prolungamento dell'assenza dal mercato nonché costi indiretti per i potenziali beneficiari alla ricerca di finanziamenti UE, riducendo in tal modo l'impatto sugli investimenti dei fondi dell'Unione e creando ostacoli per i beneficiari, i cittadini e le imprese nell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese;

Giovedì 26 novembre 2015

- D. considerando che la complessità delle procedure può gravare pesantemente sui beneficiari, segnatamente le piccole e medie imprese, le ONG e i comuni che necessitano di finanziamenti UE; che, in generale, tali entità non dispongono né delle risorse umane e finanziarie né delle competenze utili per richiedere e gestire con successo le sovvenzioni dell'Unione; che la Commissione e gli Stati membri sono invitati a proseguire gli sforzi affinché lo strumento di valutazione del rischio ARACHNE sia operativo e più semplice da utilizzare per le autorità di gestione e i sistemi di controllo dei programmi operativi, che devono garantire un giusto equilibrio tra la semplificazione, da un lato, e l'individuazione e la prevenzione delle irregolarità, tra cui le frodi, dall'altro;
- E. considerando che la duplicazione degli audit e le differenze esistenti tra le strategie e le metodologie di audit richiedono l'applicazione del «principio dell'audit unico» nonché un approccio maggiormente incentrato sul controllo di gestione, che consentirebbe di valutare più accuratamente l'efficienza e l'efficacia delle operazioni e di formulare proposte di semplificazione;
1. ritiene che la Commissione dovrebbe introdurre orientamenti dettagliati sulla semplificazione, onde sensibilizzare gli Stati membri e le regioni circa il loro compito di eliminare, o quanto meno ridurre significativamente, gli oneri amministrativi e la sovraregolamentazione presenti a livello nazionale e locale nel quadro delle procedure di aggiudicazione di appalti, della selezione dei progetti proposti e delle attività di monitoraggio e controllo, ad esempio evitando frequenti modifiche delle normative, semplificando il linguaggio e normalizzando le procedure, nonché improntando il bilancio dell'UE al conseguimento di risultati tangibili; afferma altresì che un pacchetto integrato di fondi regionali UE erogati tramite una singola interfaccia o uno sportello unico potrebbe essere un'opzione per passare a processi e procedure comuni ove possibile;
 2. chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri e alle regioni una tabella di marcia per razionalizzare e semplificare le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione, anche per i beneficiari, nell'ottica di eliminare le strozzature esistenti;
 3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere presente la scadenza del 31 dicembre 2015, prevista dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni, per effettuare il passaggio alla coesione elettronica (e-cohesion) quale presupposto per ridurre nettamente il lasso di tempo tra la domanda e la concessione di sovvenzioni;
 4. invita la Commissione a definire e applicare, in coordinamento con gli Stati membri e in linea con il principio di proporzionalità, un approccio «leggero» quanto agli obblighi dei beneficiari in materia di dati e informazioni durante la fase di presentazione delle domande e di rendicontazione relativa ai finanziamenti UE in regime di gestione concorrente, incoraggiando altresì lo scambio delle buone prassi;
 5. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la semplificazione delle norme che disciplinano gli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE, al fine di avvicinarli maggiormente alle esigenze dei beneficiari e, in ultima istanza, di migliorarne l'utilizzo;
 6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avvalersi più frequentemente dell'approccio multifondo, tenendo conto delle necessità dei beneficiari;
 7. invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato e permanente con il Parlamento, il Comitato delle regioni e altri portatori d'interesse su tutti gli aspetti del processo di semplificazione;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e alle loro regioni.
-

Mercoledì 11 novembre 2015

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0393

Soluzioni di interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²) L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM(2014)0367 — C8-0037/2014 — 2014/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 366/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0367),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0037/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 settembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0225/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

⁽²⁾ GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

Mercoledì 11 novembre 2015

P8_TC1-COD(2014)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2015/2240.)

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0396

Abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia (COM(2014)0713 — C8-0277/2014 — 2014/0337(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 366/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0713),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), l'articolo 78, paragrafo 2, lettere e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0277/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0250/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0337**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/93)*

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0397

Abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2014)0714 — C8-0279/2014 — 2014/0338(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 366/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0714),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0279/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0251/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0338

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/94.)

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0398

Abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2014)0715 — C8-0280/2014 — 2014/0339(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 366/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0715),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 1, 83, paragrafo 1, 87, paragrafo 2 e 88, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0280/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0252/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0339**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/95.)*

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0399

Adesione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (07134/2015 — C8-0323/2015 — 2015/0036(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 366/22)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07134/2015),
 - visto lo scambio di lettere volto a ottenere l'adesione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0323/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e l'articolo 99, paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0318/2015),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla commissione della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud.
-

Martedì 24 novembre 2015

P8_TA(2015)0400

Intermediazione assicurativa *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD))****(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)**

(2017/C 366/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0360),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0180/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera in data 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 luglio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 104, l'articolo 59 e l'articolo 61, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0085/2014),
 - visti gli emendamenti approvati nella seduta del 26 febbraio 2014 ⁽³⁾,
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni rimaste in sospenso dalla settima legislatura parlamentare,
 - vista la relazione complementare della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0315/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

⁽¹⁾ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0155.

Martedì 24 novembre 2015

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2012)0175

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/97.)

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0404

Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015: risorse proprie e Garante europeo della protezione dai dati**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, Risorse proprie e Garante europeo della protezione dei dati (13439/2015 — C8-0341/2015 — 2015/2269(BUD))**

(2017/C 366/24)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 ⁽²⁾,
- visto il bilancio rettificativo n. 1/2015, definitivamente adottato il 28 aprile 2015 ⁽³⁾,
- visti i bilanci rettificativi nn. 2/2015, 3/2015, 4/2015 e 5/2015, adottati in via definitiva il 7 luglio 2015 ⁽⁴⁾,
- visti i bilanci rettificativi nn. 6/2015 e 7/2015, definitivamente adottati il 14 ottobre 2015,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁶⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁸⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015, adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2015 (COM(2015)0545),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015, adottata dal Consiglio il 10 novembre 2015 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (13439/2015 — C8-0341/2015),

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.⁽³⁾ GU L 190 del 17.7.2015, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 261 del 7.10.2015.⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.⁽⁶⁾ GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 25 novembre 2015

- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0337/2015),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 riguarda una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (dazi doganali), la contabilizzazione del resto dei saldi IVA e RNL per il 2014 e la contabilizzazione dei saldi IVA e RNL per il 2015;
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 fornisce altresì un aggiornamento delle previsioni di altre entrate;
- C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 prevede inoltre una riduzione di 123 474 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento nel bilancio del Garante europeo della protezione dei dati;
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 comporta una diminuzione di 9,4 miliardi di EUR dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 quale presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio in merito;
 2. rileva che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015, in tutti i suoi elementi, ha come effetto una riduzione di 9 403,4 milioni EUR dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione;
 3. sottolinea che, per affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, sono necessarie ingenti risorse finanziarie supplementari;
 4. osserva che non sono ancora stati onorati gli impegni finanziari degli Stati membri per il fondo fiduciario per l'Africa, il fondo fiduciario per la Siria e per le agenzie dell'ONU di assistenza ai rifugiati, confermati in occasione della riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE sulla migrazione del 23 settembre 2015, del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015 e del vertice de La Valletta dell'11-12 novembre 2015; deplora che, stando ai dati della Commissione, all'inizio di novembre 2015 gli Stati membri registravano ritardi per 2,3 miliardi di EUR;
 5. osserva che occorreranno ulteriori sforzi finanziari per fornire assistenza umanitaria lungo gli itinerari di transito e far fronte alle sfide legate all'accoglienza di un numero senza precedenti di rifugiati nelle città e regioni dell'Europa;
 6. si rammarica profondamente che non sia stato possibile giungere ad un compromesso definitivo in sede di conciliazione circa l'utilizzo dei rientri del progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 per affrontare la crisi dei rifugiati; si attende comunque che gli Stati membri rispettino pienamente i loro precedenti impegni;
 7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015;
 8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 8/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0405

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati, in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0514 — C8-0308/2015 — 2015/2264(BUD))

(2017/C 366/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0514 — C8-0308/2015),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 12,
 - visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300), quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 (COM(2015)0317) e 2/2016 (COM(2015)0513),
 - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottata il 4 settembre 2015 e trasmessa al Parlamento europeo il 17 settembre 2015 (11706/2015 — C8-0274/2015),
 - vista la sua posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottata il 28 ottobre 2015 ⁽⁴⁾,
 - visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 novembre 2015 (14195/2015 — C8-0353/2015),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0336/2015),
- A. considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti d'impegno nell'ambito delle rubriche 3 e 4, si rende necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per gli stanziamenti d'impegno;
- B. considerando che la Commissione aveva proposto di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 1 504 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, oltre il massimale della rubrica 3, per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, al fine di finanziare misure nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽²⁾ GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0376.

Mercoledì 25 novembre 2015

- C. considerando che, in aggiunta all'importo definitivo di 1 506 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3, il comitato di conciliazione convocato per il bilancio 2016 ha accolto la proposta della delegazione del Parlamento riguardante un'ulteriore mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 24 milioni di EUR, oltre il massimale della rubrica 4, al fine di far fronte alla dimensione esterna delle sfide poste dalla crisi dei rifugiati;
- D. considerando che l'importo totale dello strumento di flessibilità per l'esercizio 2016, che include gli importi inutilizzati riportati dagli esercizi 2014 e 2015, è pertanto completamente esaurito;
1. osserva che i massimali delle rubriche 3 e 4 per l'esercizio 2016 non consentono un sufficiente finanziamento delle misure urgenti nel settore della migrazione e dei rifugiati;
 2. approva pertanto la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 1 530 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
 3. approva inoltre l'assegnazione proposta degli stanziamenti di pagamento corrispondenti pari a 734,2 milioni di EUR nel 2016, a 654,2 milioni di EUR nel 2017, a 83 milioni di EUR nel 2018 e a 58,6 milioni di EUR nel 2019;
 4. ribadisce che la mobilitazione di tale strumento, conformemente all'articolo 11 del regolamento sul QFP, indica ancora una volta l'assoluta necessità di garantire una maggiore flessibilità per il bilancio dell'Unione; rileva che questi stanziamenti supplementari sono resi disponibili solamente grazie al riporto degli importi non utilizzati a titolo dello strumento di flessibilità dagli esercizi 2014 e 2015; sottolinea che nessun importo sarà riportato all'esercizio 2017, per cui la mobilitazione dello strumento di flessibilità è limitata al suo massimale annuo pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011);
 5. ribadisce la sua posizione consolidata secondo cui, ferma restando la possibilità di mobilitare gli stanziamenti di pagamento per linee di bilancio specifiche attraverso lo strumento di flessibilità senza una precedente mobilitazione degli impegni, i pagamenti derivanti da impegni precedentemente mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità possono solo essere iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali;
 6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/253.)

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0406

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0281 — C8-0133/2015 — 2015/2123(BUD))

(2017/C 366/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0281 — C8-0133/2015),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 novembre 2015 (14195/2015 — C8-0353/2015),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0335/2015),
- A. considerando che, in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, è reso disponibile un importo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/252.)

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 25 novembre 2015

P8_TA(2015)0407

Procedura di bilancio per l'esercizio 2016: progetto comune

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14195/2015 — C8-0353/2015 — 2015/2132(BUD))

(2017/C 366/27)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14195/2015 — C8-0353/2015),
 - visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300),
 - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottata il 4 settembre 2015 e comunicata al Parlamento europeo il 17 settembre 2015 (11706/2015 — C8-0274/2015),
 - viste le lettere rettificative nn. 1/2016 (COM(2015)0317) e 2/2016 (COM(2015)0513) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016,
 - visti la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 ⁽¹⁾ e gli emendamenti di bilancio che l'accompagnano,
 - visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾,
 - visti gli articoli 90 e 91 del suo regolamento
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A8-0333/2015),
1. approva il progetto comune concordato dal comitato di conciliazione e costituito dall'insieme dei seguenti documenti:
- elenco delle linee di bilancio che non sono state modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio,
 - importi riepilogativi per rubrica del quadro finanziario;
 - importi per linea di bilancio relativi a tutte le voci di bilancio,
 - documento consolidato contenente gli importi e il testo finale di tutte le linee modificate in fase di conciliazione;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0376.

⁽²⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 25 novembre 2015

2. conferma le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. conferma la sua dichiarazione sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale;
 4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio, alla Commissione alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 25 novembre 2015

ALLEGATO

DEFINITIVO 14.11.2015

Bilancio 2016 — Conclusioni comuni

Le presenti conclusioni comuni riguardano le seguenti sezioni:

1. Bilancio 2016
2. Bilancio 2015 — Bilancio rettificativo n. 8/2015
3. Dichiarazioni comuni

Quadro sintetico

A. Bilancio 2016

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni:

- Il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno nel bilancio 2016 è fissato a 155 004,2 milioni di EUR. Globalmente, ciò lascia un margine pari a 2 331,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sotto dei massimali del QFP per il 2016.
- Il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2016 è fissato a 143 885,3 milioni di EUR.
- Lo strumento di flessibilità per il 2016 è mobilitato per un importo pari a 1 506,0 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per la rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza» e per un importo pari a 24,0 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per la rubrica 4 «Europa globale».
- Gli stanziamenti di pagamento per il 2016 correlati alla mobilitazione dello strumento di flessibilità nel 2014, 2015 e 2016 sono stimati dalla Commissione a 832,8 milioni di EUR.

B. Bilancio 2015

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni:

- Il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 è approvato quale proposto dalla Commissione.

1. Bilancio 2016

1.1. Linee di bilancio «chiuse»

Salvo indicazione contraria nelle conclusioni in appresso, sono confermate tutte le linee di bilancio non modificate dal Consiglio o dal Parlamento, come pure le linee per le quali il Parlamento ha accolto le modifiche apportate del Consiglio nella rispettiva lettura del bilancio.

Per le altre voci di bilancio, il comitato di conciliazione è pervenuto alle conclusioni figuranti ai punti da 1.2 a 1.6 in appresso.

1.2. Questioni orizzontali

Agenzie decentrate

Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati a tutte le agenzie decentrate sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, con i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

- aumento dei posti in organico (finanziati tramite riscossione di diritti) per l'*Agenzia europea delle sostanze chimiche* (ECHA — attività relative ai biocidi, + 3 posti) e riduzione degli stanziamenti di 1 350 000 EUR;

Mercoledì 25 novembre 2015

- aumento dei posti in organico (finanziati tramite riscossione di diritti) per l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA, + 6 posti);
- aumento dei posti in organico (finanziati tramite riscossione di diritti) per l'Agenzia europea per i medicinali (EMA, + 3 posti);
- aumento dei posti in organico e dei relativi stanziamenti per l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, + 5 posti e + 325 000 EUR);
- aumento dei posti in organico e dei relativi stanziamenti per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, + 2 posti e + 130 000 EUR);
- aumento dei posti in organico e dei relativi stanziamenti per Eurojust (+ 2 posti e + 130 000 EUR);
- aumento degli stanziamenti per l'Autorità bancaria europea (EBA, + 928 000 EUR);
- diminuzione degli stanziamenti per l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu.LISA, - 260 000 EUR).

Agenzie esecutive

Il contributo dell'Unione europea (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati alle agenzie esecutive sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016.

Progetti pilota/Azioni preparatorie

È approvato un pacchetto generale di 89 progetti pilota/azioni preparatorie (PP/AP) per un importo pari a 64,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, come proposto dal Parlamento.

Quando un progetto pilota o un'azione preparatoria risulta essere coperto da una base giuridica esistente, la Commissione può proporre lo storno di stanziamenti verso la base giuridica corrispondente al fine di facilitarne l'attuazione.

Il pacchetto rispetta pienamente i massimali previsti dal regolamento finanziario per i progetti pilota e le azioni preparatorie.

1.3. Rubriche di spesa del quadro finanziario — Stanziamenti d'impegno

Tenuto conto delle suddette conclusioni sulle linee di bilancio «chiuse», sulle agenzie, sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie, il comitato di conciliazione ha adottato le decisioni figuranti in appresso.

Sottorubrica 1a

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

- Gli impegni per «Orizzonte 2020» sono aumentati secondo la seguente ripartizione:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
02 04 02 01	Leadership nello spazio	158 446 652	159 792 893	1 346 241
02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	35 643 862	35 738 414	94 552

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	74 701 325	75 016 498	315 173
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotto	212 854 525	214 205 269	1 350 744
06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo	109 250 820	110 916 737	1 665 917
08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	183 108 382	183 905 321	796 939
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	502 450 912	504 175 361	1 724 449
08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	35 967 483	36 120 567	153 084
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	522 476 023	524 745 272	2 269 249
08 02 03 02	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotto	141 851 093	142 233 804	382 711
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	333 977 808	335 369 074	1 391 266

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	330 992 583	331 555 393	562 810
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	283 265 173	284 530 369	1 265 196
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	111 929 624	112 411 389	481 765
08 02 06	La scienza con e per la società	53 267 640	53 497 266	229 626
09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future	213 825 023	215 400 890	1 575 867
09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	97 173 367	97 889 261	715 894
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	718 265 330	723 681 812	5 416 482
09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	117 323 526	118 188 002	864 476
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	36 289 820	36 564 471	274 651
09 04 03 03	Promuovere società europee sicure	45 457 909	45 791 092	333 183
10 02 01	Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione	24 646 400	25 186 697	540 297

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia— Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione	219 788 046	224 938 881	5 150 835
18 05 03 01	Promuovere società europee sicure	134 966 551	136 092 171	1 125 620
32 04 03 01	Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	322 875 370	324 676 361	1 800 991
	Totale			31 828 018

— Gli impegni per «COSME» sono aumentati secondo la seguente ripartizione:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione	108 375 000	110 264 720	1 889 720
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	160 447 967	172 842 972	12 395 005
	Totale			14 284 725

— Gli impegni per «Erasmus+» sono aumentati secondo la seguente ripartizione:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	1 451 010 600	1 457 638 273	6 627 673
	Totale			6 627 673

Mercoledì 25 novembre 2015

Di conseguenza, e tenuto conto delle agenzie decentrate nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 19 010,0 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1a e ricorrendo al margine globale per gli impegni per un importo pari a 543 milioni di EUR.

Sottorubrica 1b

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016.

Tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 50 831,2 milioni di EUR, lasciando un margine di 5,8 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1b.

Rubrica 2

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, con un'ulteriore riduzione di 140,0 milioni derivante da un aumento delle entrate con destinazione specifica del FEAGA e da un aumento della dotazione della linea di bilancio 11 06 62 01. Di conseguenza, il comitato di conciliazione ha deciso quanto segue:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
05 03 01 10	Regime di pagamento di base	16 067 000 000	15 927 000 000	- 140 000 000
11 06 62 01	Consulenza scientifica e conoscenze	8 485 701	8 680 015	194 314
	Totale			- 139 805 686

Tenuto conto delle agenzie decentrate nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 62 484,2 milioni di EUR, lasciando un margine di 1 777,8 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 2.

Rubrica 3

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
09 05 05	Azioni multimedia	24 186 500	26 186 500	2 000 000
17 04 01	Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione	177 000 000	171 925 000	- 5 075 000
17 04 02	Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione	14 000 000	12 000 000	- 2 000 000

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
17 04 03	Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili	50 401 000	47 401 000	- 3 000 000
17 04 04	Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante	20 000 000	19 000 000	- 1 000 000
	Totale			- 9 075 000

Di conseguenza, e tenuto conto delle agenzie decentrate, dei progetti pilota e delle azioni preparatorie e della mobilitazione dello strumento di flessibilità per la migrazione, il livello di impegni concordato è fissato a 4 052,0 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3 e mobilitando lo strumento di flessibilità per un importo pari a 1 506,0 milioni di EUR.

Rubrica 4

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
13 07 01	Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota	31 212 000	33 212 000	2 000 000
21 02 07 03	Sviluppo umano	161 633 821	163 633 821	2 000 000
21 02 07 04	Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile	187 495 232	189 495 232	2 000 000
21 02 07 05	Migrazione e asilo	45 257 470	57 257 470	12 000 000
22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	188 000 000	190 000 000	2 000 000
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	326 960 000	327 960 000	1 000 000

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	240 300 000	255 300 000	15 000 000
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	321 484 000	340 484 000	19 000 000
22 04 01 01	Paesi mediterranei — Diritti umani e mobilità	135 000 000	144 000 000	9 000 000
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	636 900 000	640 900 000	4 000 000
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	116 000 000	131 000 000	15 000 000
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	272 100 000	290 100 000	18 000 000
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	8 000 000	9 300 000	1 300 000
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	189 500 000	193 500 000	4 000 000
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e alimentari	1 035 818 000	1 061 821 941	26 003 941
	Totale			132 303 941

Mercoledì 25 novembre 2015

Di conseguenza, e tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 9 167,0 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4 e mobilitando lo strumento di flessibilità per un importo pari a 24,0 milioni di EUR.

Rubrica 5

Il numero di posti nell'organico delle istituzioni e gli stanziamenti proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, sono approvati, con le seguenti eccezioni:

- il Parlamento europeo, la cui lettura del proprio bilancio è approvata, con una riduzione di 9 posti;
- il Consiglio, la cui lettura del proprio bilancio è approvata;
- la Corte di giustizia, per la quale sono autorizzati 7 nuovi posti (+ 300 000 EUR);
- il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, per i quali è approvata la lettura del Parlamento europeo.

Il 26 novembre 2015 la Commissione dovrebbe approvare la relazione sull'impatto finanziario dell'adeguamento delle retribuzioni per il 2015, che avrà effetto retroattivo a partire dal 1° luglio 2015 sulle retribuzioni del personale di tutte le istituzioni e sulle pensioni.

Di conseguenza, e tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 8 935,2 milioni di EUR, lasciando un margine di 547,8 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5.

Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, inclusa la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a 50 milioni di EUR per il pagamento degli anticipi.

1.4. Stanziamenti di pagamento

L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2016 è fissato a 143 885,3 milioni di EUR, inclusi 832,8 milioni di EUR correlati alla mobilitazione dello strumento di flessibilità.

La ripartizione degli stanziamenti di pagamento è fissata al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

1. in primo luogo, si tiene conto del livello degli stanziamenti d'impegno concordato per le spese non dissociate, per le quali il livello degli stanziamenti di pagamento equivale al livello degli impegni. Ciò include anche le agenzie decentrate, per le quali il contributo dell'UE in stanziamenti di pagamento è fissato al livello proposto al precedente punto 1.2. L'effetto combinato è una diminuzione di 140,0 milioni di EUR;
2. gli stanziamenti di pagamento per la totalità dei nuovi progetti pilota e delle nuove azioni preparatorie sono fissati al 50 % dei relativi stanziamenti d'impegno o al livello proposto dal Parlamento se di entità inferiore; in caso di proroga dei progetti pilota e delle azioni preparatorie esistenti, il livello degli stanziamenti di pagamento corrisponde a quello definito nel progetto di bilancio, cui è aggiunto un importo pari al 50 % dei nuovi impegni corrispondenti o all'importo proposto dal Parlamento se di entità inferiore. L'effetto combinato è un aumento di 29,5 milioni di EUR;

Mercoledì 25 novembre 2015

3. gli stanziamenti di pagamento sono ridotti di 460,1 milioni di EUR nel modo seguente:

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
02 05 01	Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020	308 000 000	297 000 000	- 11 000 000
02 05 02	Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)	215 000 000	207 000 000	- 8 000 000
02 05 51	Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	17 000 000	16 000 000	- 1 000 000
02 06 01	Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)	125 000 000	121 000 000	- 4 000 000
02 06 02	Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)	475 000 000	459 000 000	- 16 000 000
04 02 19	Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)	1 130 000 000	1 109 595 811	- 20 404 189
04 02 61	Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	930 000 000	927 965 850	- 2 034 150
04 02 62	Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	2 200 000 000	2 178 091 258	- 21 908 742
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	12 000 000	7 200 000	- 4 800 000

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	3 268 000 000	3 235 000 000	- 33 000 000
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	8 574 000 000	8 487 000 000	- 87 000 000
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	2 345 348 000	2 302 998 509	- 42 349 491
13 03 61	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1 863 122 000	1 860 036 800	- 3 085 200
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	2 775 630 000	2 750 605 336	- 25 024 664
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	328 430 000	284 930 000	- 43 500 000
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	66 215 941	57 415 941	- 8 800 000
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile	53 149 262	48 649 262	- 4 500 000
13 04 01	Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)	90 000 000	70 000 000	- 20 000 000
13 04 60	Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	4 100 000 000	4 077 806 436	- 22 193 564

Mercoledì 25 novembre 2015

In EUR

Linea di bilancio	Denominazione	PB 2016 (incl. Lettere rett. nn. 1 e 2)	Bilancio 2016	Differenza
13 04 61 01	Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa	22 106 496	20 606 496	- 1 500 000
32 05 01 02	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	150 000 000	131 000 000	- 19 000 000
32 05 51	Completamento dell'Impresa comune europea per ITER— Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)	350 000 000	289 000 000	- 61 000 000
	Totale			- 460 100 000

4. Il livello combinato degli stanziamenti di pagamento di cui ai precedenti paragrafi 1-3 è inferiore di 570,6 milioni di EUR rispetto all'importo proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, per le voci di spesa in questione.

1.5. Commento delle linee di bilancio

Gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio al testo del commento delle linee di bilancio sono approvati, a condizione che non modifichino o estendano l'ambito di una base giuridica esistente, non interferiscano con l'autonomia amministrativa delle istituzioni e non causino difficoltà operative, e a condizione che possano essere coperti dalla risorse disponibili (come indicato nell'allegato alla lettera di eseguibilità).

1.6. Nuove linee di bilancio

Salvo altrimenti indicato nelle conclusioni comuni convenute in sede di comitato di conciliazione o approvate di comune accordo dai due rami dell'autorità di bilancio nelle rispettive letture, la nomenclatura di bilancio proposta dalla Commissione nel suo progetto di bilancio, quale modificato dalle lettere rettificative nn. 1/2016 e 2/2016, resta immutata ad eccezione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie e della suddivisione dell'articolo 18 04 01 «Iniziativa dei cittadini europei» in due voci: 18 04 01 01 «Europa per i cittadini — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione» e 18 04 01 02 «Iniziativa dei cittadini europei».

2. Bilancio 2015

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 8/2015 è approvato quale proposto dalla Commissione.

3. Dichiarazioni comuni

3.1. Dichiarazione comune sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante e condivisa e, a tal fine, riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio disponibili per farvi fronte, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (*Youth Employment Initiative*, YEI).

Mercoledì 25 novembre 2015

Rammentano che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, "Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile".

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP la Commissione trarrà insegnamenti dai risultati della valutazione della YEI, corredandoli, se del caso, di proposte per la prosecuzione dell'iniziativa fino al 2020.

Il Consiglio e il Parlamento si impegnano a esaminare rapidamente le proposte avanzate dalla Commissione a questo riguardo.»

3.2. Dichiarazione comune sulle previsioni di pagamento 2016-2020

«Muovendo dall'accordo vigente su un piano di pagamento 2015-2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono le misure adottate per eliminare gradualmente l'arretrato di impegni residui dei programmi di coesione 2007-2013 e migliorare il monitoraggio di eventuali arretrati di fatture non pagate in tutte le rubriche. Ribadiscono il loro impegno a evitare un simile arretrato in futuro, anche istituendo un sistema di allarme preventivo.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione monitoreranno attivamente, durante l'intero anno, lo stato di esecuzione del bilancio 2016, conformemente al piano di pagamento concordato; in particolare, gli stanziamenti previsti nel bilancio 2016 consentiranno alla Commissione di ridurre l'arretrato di impegni residui a fine esercizio per i programmi di coesione 2007-2013 a un livello pari a circa 2 miliardi di EUR entro fine 2016.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione continueranno a fare il punto dell'esecuzione dei pagamenti e delle previsioni aggiornate in specifiche riunioni interistituzionali, conformemente al punto 36 dell'allegato dell'accordo interistituzionale, che dovrebbero tenersi almeno tre volte nel 2016 a livello politico.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che dette riunioni dovrebbero anche occuparsi delle previsioni a più lungo termine in merito alla prevista evoluzione dei pagamenti fino al termine del QFP 2014-2020.»

3.3. Dichiarazione del Parlamento europeo sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale

Il Parlamento europeo è impegnato a proseguire la riduzione del numero totale dei posti nel proprio organigramma e a ultimarla entro il 2019, in base al cronoprogramma indicato in appresso, tenendo conto della riduzione netta di 18 posti prevista per il 2016:

Riduzioni annuali nette del numero totale di posti autorizzati nell'organigramma del Parlamento europeo rispetto all'esercizio precedente

Riduzione pendente per conseguire l'obiettivo del 5 % ⁽¹⁾	2017	2018	2019	2017-2019
179	-60	-60	-59	-179

⁽¹⁾ Il Parlamento europeo ritiene che i posti temporanei dei gruppi politici figuranti nel proprio organigramma siano esclusi dalla riduzione del 5%.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT